

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 761

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

(V. Stampato Camera n. 806)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 agosto 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 agosto 1994*

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME PRIMO

TOMO I-bis

Decisione della Corte dei conti - Note informative per il Parlamento in
ordine alle osservazioni della Corte dei conti sul rendiconto generale dello
Stato per l'esercizio finanziario 1993

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

1 9 9 3

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME I – TOMO I-bis

**Decisione della Corte dei conti - Note informative per il Parlamento in ordine
alle osservazioni della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato
per l'esercizio finanziario 1993**

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Decisione della Corte dei conti	Pag.	5
A) Note sulle osservazioni mosse dalla Corte dei conti in sede di «Decisione»		
Premessa	»	85
1. - Eccedenza di spesa	»	86
2. - Decreti di accertamento residui passivi	»	99
3. - Istituto Agronomico per l'Oltremare	»	109
4. - Sospensione del giudizio di regolarità su taluni conti e partite	»	109
B) Note sulle osservazioni mosse dalla Corte dei conti in sede di «Relazione al Parlamento»		
<i>Capitolo I: Bilancio e ordinamento contabile</i>		
Premessa	»	117
1. - Divario tra dati di consuntivo ed obiettivi programmatici	»	117
2. - Quantificazione di oneri e coperture	»	118
3. - Conto generale del patrimonio	»	120
<i>Capitolo II: Considerazioni sull'attività dell'Amministrazione dello Stato</i>		
Presidenza del Consiglio dei ministri	»	131
Ministero del tesoro	»	141
Ministero delle finanze	»	153
Ministero del bilancio e della programmazione economica	»	159
Ministero di grazia e giustizia	»	165

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero degli affari esteri	Pag.	173
Ministero della pubblica istruzione	»	205
Ministero dell'interno	»	215
Ministero della difesa	»	225
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	»	261
Ministero per i beni culturali e ambientali	»	273
Ministero dell'ambiente	»	281

N.B. - *Gli elementi di risposta dei Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e spettacolo e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non risultano pervenuti alla data di stampa.*

DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

la Corte dei conti

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati:

PRESIDENTE	dott.	Giuseppe CARBONE
PRESIDENTI DI SEZIONE	dott.	Ferdinando ANGELINI
	prof.	Vittorio GUCCIONE
CONSIGLIERI	dott.	Tullio LAZZARO
	dott.	Vincenzo MARTELLI
	prof.	Manin CARABBA (relatore)
	dott.	Fulvio BALSAMO
	dott.	Francesco DE FILIPPIS
	dott.	Carmelo GERACI
	dott.	Felice SERINO
	dott.	Domenico MARCHETTA
	dott.	Maurizio MELONI
	dott.	Pietro DE FRANCISCIS
dott.	Angelo BUSCEMA	
dott.	Guido MACCAGNO	

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1993 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, presentati dal Ministro del tesoro;

Uditi nella pubblica udienza del 28 giugno 1994 il relatore, consigliere Manin Carabba, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Emidio Di Giambattista;

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1994, n.262;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993);

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Vista la legge 9 novembre 1993, n. 445, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993.

Ritenuto in

FATTO

Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1993, per il conto del bilancio e i conti ad esso allegati, è stato presentato alla Corte dei conti con lettera del Ministro del tesoro il giorno 31 maggio 1994 e, per il conto generale del patrimonio ed i conti ad esso allegati, con lettera del Ministro del tesoro il giorno 17 giugno 1994.

CONTO DEL BILANCIO

Le risultanze del conto del bilancio e dei conti ad esso allegati sono le seguenti:

	COMPETENZA	(a)	CASSA
<u>Entrate</u>			
Titolo I			
Entrate tributarie	430.753.818.083.956		422.282.447.124.507
Titolo II			
Entrate extratributarie	<u>84.599.278.184.486</u>		<u>78.055.190.734.072</u>
Totale titoli I e II	515.353.096.268.442		500.337.637.858.579

(a) Gli importi si riferiscono rispettivamente alle entrate accertate e alle spese impegnate

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>COMPETENZA</u>	(a)	<u>CASSA</u>
Titolo III Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	<u>1.301.696.850.086</u>	(b)	<u>1.290.027.842.581</u> (c)
Totale entrate finali (Titoli I, II e III)	516.654.793.118.528		501.627.665.701.160
Titolo IV Accensione di prestiti	<u>272.714.667.051.162</u>		<u>272.714.667.051.162</u>
Totale complessivo delle entrate	789.389.460.169.690		774.342.332.752.322
<u>Spese</u>			
Titolo I Spese correnti	556.217.423.250.162		544.786.418.847.592
Titolo II Spese in conto capitale	<u>107.019.579.392.007</u>	(d)	<u>105.393.571.502.496</u> (e)
Totale spese finali (Titoli I e II)	663.237.002.642.169		650.179.990.350.088
Titolo III Rimborso di prestiti	<u>95.449.500.666.251</u>		<u>95.776.236.765.559</u>
Totale complessivo delle spese	758.686.503.308.420		745.956.227.115.687
<u>Risultati differenziali:</u>			
Entrate tributarie ed extratributarie	515.353.096.268.442		500.337.637.858.579
Spese correnti	<u>556.217.423.250.162</u>		<u>544.786.418.847.592</u>
<u>Risparmio pubblico</u>	(-) 40.864.326.981.720		(-)44.448.780.989.013
Entrate finali	516.654.793.118.528		501.627.665.701.160
Spese finali	<u>663.237.002.642.169</u>		<u>650.179.990.350.088</u>
<u>Saldo netto da finanziare</u>	(-) 146.582.209.523.641		(-)148.552.324.648.928

(a) Gli importi si riferiscono, rispettivamente, alle entrate e alle spese impegnate;

(b) di cui lire 590.866.254.183 per crediti vari accertati

(c) di cui lire 592.485.403.124 per crediti riscossi.

(d) di cui lire 7.937.597.180.698 per operazioni finanziarie

(e) di cui lire 8.077.601.645.248 per operazioni finanziarie

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>COMPETENZA</u>	(a)	<u>CASSA</u>	
Entrate finali nette	516.063.926.864.345	(b)	501.035.180.298.036	(b)
Spese finali nette	<u>655.299.405.461.471</u>		<u>642.102.388.704.840</u>	
<u>Indebitamento netto</u>	(-) 139.235.478.597.126		(-) 141.067.208.406.804	
Entrate finali	516.654.793.118.528		501.627.665.701.160	
Spese complessive	<u>758.686.503.308.420</u>		<u>745.956.227.115.687</u>	
<u>Ricorso al mercato</u>	(-) 242.031.710.189.892		(-) 244.328.561.414.527	
Entrate complessive	789.369.460.169.690		774.342.332.752.322	
Spese complessive	<u>758.686.503.308.420</u>		<u>745.956.227.115.687</u>	
<u>Differenza</u>	(+) 30.682.956.861.270		(+) 28.386.105.636.635	

Quanto al consuntivo dell'entrata il competente ufficio della Corte ha precisato, con nota n. 1738 del 24 giugno 1994, che la dichiarazione di conformità si basa sul raffronto con i soli riassunti generali. I conti periodici, trasmessi per la prima volta nel 1993, non includono i conti relativi ai capitoli inclusi nei capi: capo VI (Imposte dirette), VIII (Tasse), IX (Tesoro - PGS), X (DG Tesoro), XI (Grazia e Giustizia), XII (Affari Esteri), XIII (Pubblica Istruzione), XV (Trasporti), XXI (Ist. Sup. Sanità), XXIII (Marina Mercantile), XXIV (Bilancio e Prog. Economica), XXV (Lavori Pubblici), XXVI (Poste e Telecom.), XXVIII (Commercio Estero), XXIX (Beni Culturali e Ambientali), XXX (Presidenza del Consiglio dei Ministri), XXXI (Ist. Sup. per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), XXXII (Ambiente), XXXIII (Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica).

I residui attivi, esposti nei conti periodici, non concordano con i dati del conto generale per i capitoli: 1411, 1419, 1455, 2181, 2308, 2319, 2441, 2445, 2446, 2462, 2470, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2650, 3303, 3304, 3560, 3580, 3600, 3670, 3701, 3704, 3773, 3774, 3779, 4003;

Rispetto ai limiti massimi del saldo netto da finanziare, fissato dalla legge finanziaria 23/12/1992, n. 500, in lire 138.335.000.000.000, il corrispettivo saldo espone a consuntivo in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie, lire 139.082.000.000.000 con un esubero pari a lire 647.000.000.000 ivi comprese le somme ascrivibili a provvedimenti slittati per lire 4.529.000.000 e a riassegnazioni di entrate per lire 2.232.000.000, come da comunicazione della Ragioneria generale dello Stato in data 15 giugno 1994.

(a) Gli importi si riferiscono, rispettivamente, alle entrate e alle spese impegnate;

(b) Al lordo di 30.670 miliardi relativi al conto disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUIAttivi:

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1993	22.438.825.152.884
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	<u>25.617.136.849.397</u>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1993	48.055.962.002.281

Passivi:

somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1993	84.182.534.102.883
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>41.935.192.355.185</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1993	126.117.726.458.068

CONTI ALLEGATI1. Conto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di StatoCOMPETENZA

Titolo I - Entrate e spese correnti		
Entrate accertate		3.513.989.869.393
Spese impegnate		<u>3.452.158.968.521</u>
Differenza	(+)	61.830.900.872
Titolo II - Entrate e spese in conto capitale		
Entrate accertate		70.896.755.983
Spese impegnate		129.176.482.000
Differenza	(-)	58.279.726.017
Accensione di prestiti		
Rimborso di prestiti		<u>3.551.174.855</u>
Differenza	(-)	3.551.174.855

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gestioni speciali:

Entrate	254.391.957.613
Spese	<u>254.391.957.613</u>
Differenza	<u>---</u>
Differenza complessiva	---

RESIDUI: (compresi quelli provenienti dalle gestioni speciali)ATTIVI:

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1993	135.372.680.446
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	<u>52.915.102.536</u>
Totale residui attivi al 31 dicembre 1993	188.287.782.982

PASSIVI:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1993	1.462.522.180.439
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>744.029.435.944</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1993	2.206.551.616.383

CASSA:Entrate

<u>Titolo I</u>	
Entrate correnti	3.586.139.866.881
<u>Titolo II</u>	
Entrate in conto capitale	68.896.755.983
<u>Titolo III</u>	
Accensione di prestiti	<u>---</u>
Totale	(+) 3.655.036.622.864

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese

Titolo I		
Spese correnti		3.316.539.680.393
Titolo II		
Spese in conto capitale		120.282.740.597
Titolo III		
Rimborso di prestiti		<u>3.551.174.855</u>
Totale	(-)	<u>3.440.373.595.845</u>
Differenza	(+)	214.663.027.019

Gestioni speciali

Entrate		263.201.061.260
Spese		<u>251.859.917.553</u>
Differenza	(+)	<u>11.341.143.707.</u>
Differenza complessiva	(+)	226.004.170.726

2. - Conto consuntivo degli Archivi notariliCOMPETENZA

Titolo I - Entrate e spese correnti

Entrate riscosse		246.742.986.375
Spese pagate		<u>209.393.316.982</u>
Differenza	(+)	37.349.669.393

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate riscosse		51.177.500
Spese pagate		<u>5.157.794.704</u>
Differenza	(-)	<u>5.106.617.204</u>
Differenza complessiva	(+)	32.243.052.189

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. - Conto consuntivo dell'Istituto agronomico per l'oltremare**COMPETENZA**

Titolo I - Entrate e spese correnti

Entrate accertate		7.461.032.745
Spese impegnate		<u>7.299.276.705</u>
Differenza	(+)	161.756.040

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate accertate		—
Spese impegnate		<u>161.756.040</u>
Differenza	(-)	<u>161.756.040</u>

Differenza complessiva

—

RESIDUI**ATTIVI**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1993		18.109.000
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti		<u>22.685.000</u>
Totale residui attivi al 31 dicembre 1993		40.794.000

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1993		3.046.291.089
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti		<u>3.817.049.636</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1993		6.863.340.725

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSAEntrate

Titolo I		
Entrate correnti		7.442.923.745
Titolo II		
Entrate in conto capitale		—
Totale	(+)	7.442.923.745

Spese

Titolo I		
Spese correnti		8.790.994.851
Titolo II		
Spese in conto capitale		1.760.602.787
Totale		10.551.597.638
Differenza	(-)	3.108.673.893

4 - Conto consuntivo del Fondo edifici di cultoCOMPETENZA

Titolo I - Entrate e spese correnti

Entrate accertate		10.843.210.385
Spese impegnate		1.278.763.668
Differenza	(+)	9.564.446.717

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate accertate		2.149.658.879
Spese impegnate		12.155.465.270
Differenza	(-)	10.005.806.391
Differenza complessiva	(-)	441.359.674

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTIRESIDUIATTIVI

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1993	5.440.699.878
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	480.870.132
Totale residui attivi al 31 dicembre 1993	5.921.570.010

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1993	9.020.671.469
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	3.139.237.111
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1993	12.159.908.580

CASSAEntrate

Titolo I Entrate correnti	6.125.937.077
Titolo II Entrate in conto capitale	2.508.050.879
Totale (+)	8.633.987.956

Spese

Titolo I Spese correnti	1.357.881.716
Titolo II Spese in conto capitale	6.865.887.165
Totale (-)	8.223.768.881
Differenza (+)	410.219.075

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5 - Conto consuntivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade**COMPETENZA**

Titolo I - Entrate e spese correnti

Entrate accertate		1.878.043.289.075
Spese impegnate		<u>1.904.266.725.460</u>
Differenza	(-)	26.223.436.385

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate accertate		4.224.382.139.537
Spese impegnate		<u>5.164.782.659.910</u>
Differenza	(-)	940.400.520.373
Accensione di prestiti		2.000.000.000.000
Rimborso di prestiti		<u>1.057.437.836.625</u>
Differenza	(+)	<u>942.562.163.375</u>
Differenza complessiva	(-)	24.061.793.383

RESIDUI**ATTIVI**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1993		2.400.106.620.222
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti		<u>1.603.474.433</u>
Totale residui attivi al 31 dicembre 1993		2.401.710.094.655

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1993	4.374.860.255.936
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>8.595.343.764.097</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1993	12.970.204.020.033

CASSAEntrate

<u>Titolo I</u>		
Entrate correnti		1.893.056.682.494
<u>Titolo II</u>		
Entrate in conto capitale		4.930.128.479.032
Accensione di prestiti		<u>—</u>
Totale	(+)	6.823.185.161.526

Spese

<u>Titolo I</u>		
Spese correnti		1.855.095.374.339
<u>Titolo II</u>		
Spese in conto capitale		5.283.421.605.938
Rimborso di prestiti		<u>1.058.238.060.410</u>
Totale	(-)	<u>8.196.755.040.687</u>
Differenza	(-)	1.373.569.879.161

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6 - Conto consuntivo dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni**COMPETENZA****Titolo I - Entrate e spese correnti**

Entrate accertate		11.060.078.334.145
Spese impegnate		<u>15.650.254.379.138</u>
Differenza	(-)	4.590.176.044.993

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate accertate		888.743.968.143
Spese impegnate		<u>747.745.157.589</u>
Differenza	(+)	140.998.810.554
Accensione di prestiti		4.730.740.295.773
Rimborso di prestiti		<u>281.563.061.334</u>
Differenza	(+)	<u>4.449.177.234.439</u>
Differenza complessiva		—

RESIDUI**ATTIVI**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1993		8.493.450.086.323
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti		<u>6.463.355.982.254</u>
Totale residui attivi al 31 dicembre 1993		14.956.806.068.577

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1993	2.365.299.018.098
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>4.301.466.227.482</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1993	6.666.765.245.580

CASSAEntrate

Titolo I	
Entrate correnti	11.095.558.799.809
Titolo II	
Entrate in conto capitale	808.045.523.368
Accensione di prestiti	<u>2.637.534.860.000</u>
Totale	(+) 14.541.139.183.177

Spese

Titolo I	
Spese correnti	15.606.191.571.091
Titolo II	
Spese in conto capitale	685.575.632.821
Rimborso prestiti	<u>281.563.061.334</u>
Totale	(-) <u>16.573.330.265.246</u>
Differenza complessiva	(-) 1.032.191.082.069

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7 - Conto consuntivo dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali**COMPETENZA**

Titolo I - Entrate e spese correnti

Entrate accertate		16.795.134.942
Spese impegnate		<u>9.304.167.690</u>
Differenza	(+)	7.490.967.252

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate accertate		27.113.150.000
Spese impegnate		<u>32.880.328.000</u>
Differenza	(-)	<u>5.767.178.000</u>
Differenza complessiva	(+)	1.723.789.252

RESIDUI**ATTIVI**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1993		1.106.493.773
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti		<u>15.607.902.546</u>
Totale residui attivi al 31 dicembre 1993		16.714.396.319

PASSIVI

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1993		20.602.208.530
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti		<u>15.511.898.350</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1993		36.114.106.880

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSA

Entrate

Titolo I		
Entrate correnti		17.287.619.070
Titolo II		
Entrate in conto capitale		<u>26.992.000.000</u>
Totale	(+)	44.279.619.070

Spese

Titolo I		
Spese correnti		9.048.457.030
Titolo II		
Spese in conto capitale		<u>37.527.133.670</u>
Totale	(-)	<u>46.575.590.700</u>
Differenza	(-)	2.295.971.630

Con decreti del Ministro del tesoro n. 105683 del 18 febbraio 1993, n. 130510 del 15 aprile 1993, n. 140200 del 28 maggio 1993, n. 159707 del 15 luglio 1993, n. 172154 del 4 agosto 1993, n. 185365 del 23 settembre 1993, n. 187517 del 22 ottobre 1993, n. 207735 del 9 dicembre 1993, n. 222946 del 27 dicembre 1993, n. 222886 del 30 dicembre 1993 e n. 222925 del 30 dicembre 1993 sono stati disposti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) a favore di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per un complessivo ammontare di lire 99.270.039.000.

Risulta dal rendiconto che, rispetto alla previsione definitiva di competenza, alle autorizzazioni definitive di cassa ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1993, si sono verificate le seguenti eccedenze:

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
6202 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi ecc. (Spese obbligatorie)	2.898.370.239	—	2.865.543.279
6203 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, ecc (Spese obbligatorie)	1.715.345.072	—	1.560.170.072

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO

4512 - Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse (Spese obbligatorie)	84.838.795	—	84.921.110
5199 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	261.301.247	—	225.398.150
5265 - Fitto di locali ed oneri accessori ad uso delle direzioni provinciali del tesoro e degli uffici per l'informatica a livello periferico	—	673.577.955	—
5810 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, ecc. (Spese obbligatorie)	1.399.555.620	—	1.399.555.620

MINISTERO DELLE FINANZE

3098 - Fitto di locali ed oneri accessori	—	1.760.574.100	—
3514 - Vincite al lotto (Spese obbligatorie)	281.617.484.203	438.342.038.748	719.959.522.951
3584 - Spese per liti concernenti il contenzioso tributario, risarcimenti ed accessori, ecc. (Spese obbligatorie)	437.641.072	—	—
5299 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)	—	26.648.485	—
5300 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, ecc. (Spese obbligatorie)	834.084.567	—	806.035.483
5381 - Fitto di locali ed oneri accessori	—	—	267.121.213
5591 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, ecc. (Spese obbligatorie)	54.763.180	167.771.482	230.948.767

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

1496 - Ritenute erariali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale ecc. (Spese obbligatorie) ..	37.791.156.869	—	37.791.156.869
1498 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)	60.545.689.447	18.273.050	60.548.299.847
1502 - Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato, ecc. (Spese obbligatorie)	—	36.273.201.996	21.868.308.390

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1996 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)	5.925.010.879	—	2.932.635.504
1997 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc.(Spese obbligatorie)	4.939.225.125	—	2.363.510.493
M.RO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
1042 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, ecc. (Spese obbligatorie)	—	82.168.611.899	—
1044 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, ecc (Spese obbligatorie)	19.692.079.650	—	—
MINISTERO DELL'INTERNO			
1115 - Spese - comprese quelle di custodia delle cose sequestrate - connesse al sistema, ecc.(Spese obbligatorie)	—	3.353.805.435	—
1291 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese obbligatorie)	61.984.482	25.198.300	—
2503 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, ecc. (Spese obbligatorie)	11.551.094.470	—	11.551.093.837
2614 - Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza	—	4.080.807.950	—
3133 - Fitto di locali ed oneri accessori per gli uffici degli ispettorati regionali ed interregionali e per i centri di riparazione, ecc.	403.057.755	30.158.675	414.982.475
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
8007 - Contributi costanti per 35 anni per mutui concessi dalla Cass DD.PP: al comune di Roma per la costruzione, ecc.	—	—	8.207.105
8892 - Contributi trentacinquennali per il risanamento igienico-sanitario della città di Bari	—	—	5.076.310

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI

1499 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ecc.

2.531.602.302 -- 2.531.602.052

1500 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi ecc. (Spese obbligatorie)

3.476.881.028 -- 3.368.627.446

1652 - Sovvenzione per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori ecc.

-- -- 7.565.025.868

1999 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute, ecc. (Spese obbligatorie)

-- 402.203.169 --

2000 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)

1.634.385.761 -- 1.634.385.171

2002 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)

582.414.467 -- 571.032.448

MINISTERO DELLA DIFESA

2806 - Fitto di immobili, contributi consorziali, compensi ai comuni per accasernamento di truppe, indennità, ecc.

-- -- 1.059.131.580

M.RO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

1013 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, ecc. (Spese obbligatorie)

-- 124.703.980 --

1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi ecc. (Spese obbligatorie)

156.426.514 -- 156.425.594

4044 - Fitto di locali ed oneri accessori

42.909.890 -- --

7510 - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per opere di miglioramento fondiario, per la formazione ecc.

804.007.155 -- 463.170.610

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**M.RO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

2501 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale. (Spese obbligatorie)	42.495.000		42.495.000
---	------------	--	------------

**M.RO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE**

1096 - Fitto di locali ed oneri accessori	92.368.675	9.016.270	--
1999 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni, ecc. (Spese obbligatorie)	764.237.850	--	764.237.850
3531 - Spese per inchieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate ecc. (Spese obbligatorie)	--	45.555.165	--

M.RO DELLA MARINA MERCANTILE

1014 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute prev. ecc. (Spese obbligatorie)	--	359.256.120	--
2061 - Fitto di locali ed oneri accessori	76.276.870	--	--

MINISTERO DELLA SANITA'

1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni, ecc. (Spese obbligatorie)	67.555.321	--	19.332.875
1015 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, ecc. (Spese obbligatorie)	154.027.089	--	141.695.472
Totale	440.638.270.594	567.861.402.779	883.199.649.441

**AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
DELLE STRADE**

201 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	8.851.964.449	--	8.851.964.449
---	---------------	----	---------------

**EX AZIENDA DI STATO PER LE
FORESTE DEMANIALI**

182 - Spese relative all'amministrazione a cura della gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti, ecc.	17.117.715	--	--
---	------------	----	----

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EX AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

253 - Contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici a pareggio della gestione delle mense e dei servizi, ecc.	—	—	4.000.000.000
totale aziende	8.869.082.164	—	12.851.964.449
totale generale	449.507.352.758	567.861.402.779	896.051.613.890

Espressa avvertenza, contenuta nei conti consuntivi della spesa dei ministeri ed amministrazioni suindicati, precisa che per tutte le suddette eccedenze sarà proposta sanatoria con apposita norma del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale. Comunicazione in tal senso è anche contenuta nella citata nota del Ministro del tesoro in data 31 maggio 1994, diretta alla Corte.

I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli di seguito indicati non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte, non essendo ancora esaurito il procedimento di controllo, ovvero perchè i decreti stessi non sono pervenuti alla Corte:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Capitoli: 1019, 1140, 1150, 1157, 1166, 1168, 1332, 1334, 1335, 1337, 1343, 1358, 1204, 1372, 1378, 1379, 1401, 2240, 2434, 2435, 2541, 2543, 2544, 2556, 2558, 2743, 2832, 2942, 2944, 2949, 2950, 2951, 2965, 3602, 3651, 3746, 3748, 3752, 4305, 4901, 4941, 5776, 6265, 6266, 6267, 6268, 6274, 6278, 6383, 6387, 7581, 7651 ;

Ministero delle finanze

Capitoli: 1003, 1004, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1027, 1032, 1086, 1090, 1091, 1092, 1093, 1110, 1125, 1134, 1139, 1140, 1172, 1381, 1401, 3001, 3012, 3097, 3098, 3099, 3101, 3102, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3113, 3117, 3128, 3135, 3136, 3224, 3281, 3332, 3333, 3334, 3336, 3338, 3429, 3432, 3436, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3458, 3459, 3460, 3487, 3502, 3514, 3584, 3691, 3692, 3693, 3819, 3824, 3840, 3842, 3845, 3846, 3981, 5298, 5299, 5300, 5304, 5305, 5313, 5314, 5315, 5324, 5381, 5383, 5384, 5385, 5386, 5388, 5390, 5397, 5478, 7851, 8205;

Ministero di grazia e giustizia

Capitolo: 1094, 1104, 1105, 1114, 1584, 1587, 1588, 1597, 1598, 1602, 1995, 1996, 1997, 2083, 2085, 2087, 2088, 2089, 2094, 2095, 2102, 2116, 2206, 7001, 7003, 7004, 7005, 7010;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Capitolo: 2073;

Ministero dell'interno

Capitoli: 131, 243, 1020, 1022, 1092, 1097, 1098, 1102, 1107, 1115, 1291, 1501, 1532, 1533, 1535, 2506, 2561, 2616, 2621, 2630, 2631, 2634, 2635, 2642, 2646, 2650, 2653, 2753, 2754, 2755, 2760, 2777, 2781, 2801, 2831, 2996, 3004, 3008, 3012, 3021, 3022, 3135, 3141, 3145, , 3146, 3147, 3154, 3155, 3157, 3163, 3256, 4239, 4289, 4290, 4293, 4296,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Azienda nazionale autonoma delle strade**Capitoli:** 101, 202, 291, 451, 708, 709, 713, 728, 735, 750, 751;**Ministero dei lavori pubblici****Capitoli:** 1124, 3402, 4501, 7201; 7254, 7255; 7701, 7702, 7749, 7764, 7871, 7872, 7901, 7903; 7920, 8001, 8005; 8006, 8226, 8231, 8236, 8240, 8241, 8244, 8247, 8248, 8264, 8401; 8404, 8405; 8412, 8419, 8422; 8438, 8442, 8443; 8561, 8562; 8817, 8886, 8887, 8888, 8889, 8896, 8899, 9004, 9057, 9301, 9417, 9441, 9448;**Ministero della marina mercantile****Capitoli:** 1004, 1006, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1027, 1034, 1072, 1081, 1091, 1093, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1113, 1114, 1119, 1223, 1291, 1501, 1553, 1557, 1558, 1560, 1603, 1605, 1606, 1615, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2062, 2064, 2065, 2067, 2069, 2072, 2074, 2078, 2081, 2082, 2122, 2123, 2181, 2451, 2545, 2548, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2558, 2572, 2574, 2576, 2581, 2582, 2583, 3001, 3032, 3033, 3034, 3061, 3062, 3066, 3068, 3501, 3521, 3522, 3540, 3562, 3567, 3571, 3572, 3573, 3575, 7541, 7543, 7544, 7546, 7553, 7555, 7557, 7558, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7581, 7601, 7602, 7801, 7802, 7803, 8021, 8022, 8023, 8024, 8051, 8052, 8053, 8555, 8556, 8558, 8559, 8560, 8561, 8563, 8565, 8566, 8567, 8569;**Ministero della pubblica istruzione****Capitoli:** 1044; 1121;**Ministero della sanità****Capitoli:** 6539;**Ministero del tesoro****Capitoli:** 1007, 4429, 4432, 4433, 4450, 4460, 4470, 4480, 4483, 4484, 4485, 4488, 4499, 4503, 4508, 4534, 4535, 4541, 4551, 4553, 4573, 4574, 4576, 4587, 4588, 4616, 4618, 4619, 4620, 4630, 4632, 4635, 4636, 4648, 4669, 4678, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4773, 4774, 4792, 5045, 5267, 5268, 5865, 5867, 5869, 5924, 5926, 5941, 5946, 5964, 5965, 5966, 5967, 6076, 6126, 6771, 6868, 6872, 6878, 7743, 7745, 7748, 7750, 7760, 7763, 7775, 7779, 7790, 7796, 7799, 7811, 7812, 7819, 7825, 7830, 7834, 7846, 7848, 7856, 7858, 7864, 7865, 7872, 7875, 7876, 7879, 7883, 7884, 7888, 7890, 8011, 8025, 8167, 8172, 8316, 8317, 8775, 8776, 8777, 8778, 8785, 8786, 8787, 8789, 8796, 8797, 8809, 8812, 8817, 9011, 9507, 9536, 9537, 9541, 9542;**Ministero dei trasporti****Capitoli:** 1002; 1004; 1005; 1006; 1015; 1018; 1094; 1099, 1498; 1502, 1503; 1504; 1505; 1508; 1509; 1511; 1513; 1551; 1555; 1556; 1557, 1558; 1559; 1560; 1567, 1568, 1569; 1572; 1574; 1577; 1580, 1692; 1694; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2010, 2011, 2021, 2051; 2052; 2055; 2058; 2059; 2061; 2064; 2066; 2068; 2074; 2079, 2505; 2551;

In sede di verifica dei conti in esame non sono stati rintracciati titoli estinti riguardanti spese delle seguenti amministrazioni, per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

Presidenza del Consiglio dei ministri: lire 467.336.108;**Ministero per i beni culturali ed ambientali:** 3.007.727.568

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero delle finanze: lire 123.213.844.104;

Amministrazione dei monopoli di Stato: lire 48.693.740;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: lire 2.750.949.016;

Ministero delle partecipazioni statali: lire 200.543.000;

Ministero dei lavori pubblici: lire 1.993.411.938;

Ministero della pubblica istruzione: lire 23.331.469.363;

Ministero della sanità: lire 30.435.660;

Ministero dei trasporti: lire 3.080.085.347;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica: lire 11.059.445.150;

Per i suddetti titoli risultano in corso le procedure previste dall'art. 473 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

CONTO DEL PATRIMONIO

Le risultanze del conto del conto del patrimonio e dei conti ad esso allegati sono le seguenti:

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
Aumento	7.439.564.221.260.590	
Diminuzione	<u>7.369.786.372.121.159</u>	
Saldo		69.777.849.139.431

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passività finanziarie

Aumento 3.417.354.468.520.226

Diminuzione 3.376.124.387.018.979

Saldo 41.230.081.501.247

Peggioramento saldo finanziario (-) 28.547.767.639.816

Attività patrimoniali**Crediti e partecipazioni**

Aumento 12.485.935.722.959

Diminuzione 4.684.601.164.976

Saldo 7.801.334.557.983

Beni patrimoniali

Aumento 18.037.287.101.921

Diminuzione 13.826.425.507.501

Saldo 4.210.861.594.420

Miglioramento attività patrimoniali 12.012.196.152.403

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passività patrimoniali

Aumento	359.550.846.319.176	
Diminuzione	<u>171.531.522.107.692</u>	
Peggioramento passività patrimoniali		188.019.324.211.484
Peggioramento saldo patrimoniale		176.007.128.059.081
Peggioramento saldo finanziario		(-) 28.547.767.639.816
Peggioramento saldo patrimoniale		<u>176.007.128.059.081</u>
Peggioramento patrimoniale per l'esercizio 1993		147.459.360.420.897

A seguito delle sopraindicate variazioni, la consistenza dei singoli conti generati al 31 dicembre 1993 è la seguente:

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
a) denaro presso gli agenti della riscossione	41.117.684.245.495	
b) somme da riscuotere	48.055.962.002.281	
c) crediti di tesoreria	396.090.185.360.466	
d) conto di cassa	<u>340.473.836.713</u>	
Totale attività finanziarie		485.604.305.444.955

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passività finanziarie

a) somme da pagare	126.117.726.458.068
b) debiti di tesoreria	<u>940.809.229.778.489</u>

Totale passività finanziarie 1.066.926.956.236.557

Eccedenza passiva 581.322.650.791.602

Attività patrimoniali**Crediti e partecipazioni**

a) crediti	66.380.771.766.410
b) partecipazioni	<u>97.806.121.077.225</u>

Totale 164.186.892.843.635

Beni patrimoniali

a) beni immobili	21.814.088.945.100
b) musei, pinacoteche	2.264.764.890.459
c) ferrovie	4.826.535.935.097
d) beni mobili	<u>53.003.211.583.632</u>

Totale 81.908.601.354.288

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passività patrimoniali

a) debiti pubblici consolidati e redimibili	1.117.682.556.202.628	
b) debiti vari	17.313.025.401.304	
c) monete in circolazione	1.769.911.006.941	
d) residui passivi eliminati dal bilancio perché perenti agli effetti amministrativi	<u>28.940.394.666.274</u>	
Totale		1.165.705.887.277.147
 Eccedenza delle passività sulle attività al 1° gennaio 1993		 1.353.473.683.449.929
 Peggioramento patrimoniale per l'esercizio 1993		 147.459.360.420.897
 Eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 1993		 1.500.933.043.870.826

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Attività finanziarie	Lire	Lire
Aumento	4.726.484.877.081	
Diminuzione	<u>4.579.439.807.493</u>	
 Saldo		 147.045.069.588
 Passività finanziarie		
Aumento	1.462.522.180.439	
Diminuzione	<u>1.315.477.110.851</u>	
 Saldo		 (-) 147.045.069.588
 Miglioramento del saldo finanziario		 ---

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Crediti vari e partite da**regolare**

Aumento 1.386.445.278.390

Diminuzione 1.066.216.656.400

Saldo 320.228.621.990

Beni patrimoniali

Aumento 3.848.891.666.081

Diminuzione 3.887.889.511.007

Saldo (-) 38.997.844.926

Miglioramento delle attività
patrimoniali

281.230.777.064

Passività patrimoniali

Aumento 270.584.256.629

Diminuzione 273.053.798.822

Saldo (-) 2.469.542.193

Peggioramento delle passività
patrimoniali

(-) 2.469.542.193

Miglioramento o
peggioramento saldo
finanziario

—

Peggioramento saldo
patrimoniale

283.700.319.257

Peggioramento patrimoniale a
fine esercizio 1993

283.700.319.257

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1993, i seguenti dati:

Attività finanziarie	Lire		Lire
a) residui attivi di bilancio: denaro presso gli agenti della riscossione, somme da riscuotere		861.162.295.490	
b) conto di cassa		1.345.389.320.893	
c) Partite finanziarie da sistemare		—	
Totale attività finanziarie			2.206.551.616.383
 Passività finanziarie			
a) residui passivi di bilancio		2.206.551.616.383	
b) debiti verso la tesoreria		—	
Totale passività finanziarie			(-) 2.206.551.616.383
 Eccedenza attiva o passiva finanziaria			—
 Crediti vari, partite da regolare		1.815.320.436.303	
Totale crediti			1.815.320.436.303
 Beni patrimoniali			
a) materiali vari nei magazzini, impianti attrezzi ed utensili		1.417.858.328.595	
		1.524.176.746.631	
b) beni immobili		7.428.389.275	
c) beni mobili			
Totale beni patrimoniali			2.949.463.464.501

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passività patrimoniali		
a) fondi di riserva per le spese impreviste delle aziende tabacchi, sali e chinino	7.200.001.000	
	80.000.000.000	
b) fondo di riserva lotterie		
c) mutuo Cassa DD.PP. a copertura dei saldi netti da finanziare	277.592.512.502	
d) assegnazione "lotterie"	80.718.783.331	
<hr/>		
Totale passività patrimoniali		(-) 445.511.296.833
Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali		4.319.272.603.971
Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 1993		4.319.272.603.971

ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
Aumento	7.461.032.745	
Diminuzione	<u>10.551.597.638</u>	
Saldo		(-) 3.090.564.893
Passività finanziarie		
Aumento	3.046.291.089	
Diminuzione	<u>6.136.855.982</u>	
Saldo		(-) 3.090.564.893
Peggioramento del saldo finanziario		--

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Depositi a garanzia - Valori e titoli

Aumento

—

Diminuzione

—

Saldo

—

Beni patrimoniali

Aumento

1.668.369.023

Diminuzione

89.402.819

Saldo

1.578.966.204

Miglioramento delle attività patrimoniali

1.578.966.204

Passività patrimoniali

Aumento

—

Diminuzione

—

Saldo

—

Aumento o diminuzione passività patrimoniali

—

Miglioramento o peggioramento saldo finanziario

—

Miglioramento saldo patrimoniale

1.578.966.204

Miglioramento patrimoniale a fine esercizio 1993

1.578.966.204

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1993, i seguenti dati:

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
a) residui attivi di bilancio	40.794.000	
b) conto di cassa	<u>6.822.546.725</u>	
Totale attività finanziarie		6.863.340.725
Passività finanziarie		
a) residui passivi di bilancio	<u>6.863.340.725</u>	
Totale passività finanziarie		(-) 6.863.340.725
Eccedenza attiva o passiva finanziaria		-
Crediti e partecipazioni		
a) Depositi a garanzia - valori e titoli	<u>200.350</u>	
Totale crediti e partecipazioni		200.350
Beni patrimoniali		
a) beni mobili, materiale scientifico, tecnico e didattico, biblioteche, museo, ecc	11.274.772.966	
b) azienda agraria	<u>3.630.165.532</u>	
Totale beni patrimoniali		14.904.938.498

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passività patrimoniali

Totale passività patrimoniali

—

Eccedenza delle attività sulle
passività patrimoniali

14.905.138.848

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Lire

Lire

Attività finanziarie

Aumento

9.223.291.781.748

Diminuzione

9.318.215.410.213

Saldo

(-) 94.923.628.465

Passività finanziarie

Aumento

4.374.860.255.936

Diminuzione

4.469.783.884.401

Saldo

(-) 94.923.628.465

Miglioramento del saldo
finanziario

—

Credit e partecipazioni

Aumento

13.525.534.452

Diminuzione

—

Saldo

13.525.534.452

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Beni patrimoniali

Aumento 56.393.176.063

Diminuzione 743.836.825

Saldo 55.649.339.238

Miglioramento delle attività
patrimoniali 69.174.873.690**Passività patrimoniali**

Aumento 2.376.361.090.548

Diminuzione 1.150.266.180.251

Saldo (-) 1.226.094.910.297

Aumento passività
patrimoniali 1.226.094.910.297Miglioramento o
peggioramento saldo
finanziario -Peggioramento saldo
patrimoniale 1.156.920.036.607Peggioramento patrimoniale a
fine esercizio 1993 1.156.920.036.607

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1993, i seguenti dati:

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
a) residui attivi di bilancio	2.401.710.094.655	
b) conto di cassa	<u>10.568.493.925.378</u>	
Totale attività finanziarie		12.970.204.020.033
Passività finanziarie		
a) residui passivi di bilancio	<u>12.970.204.020.033</u>	
Totale passività finanziarie		(-) 12.970.204.020.033
Eccedenza attiva o passiva finanziaria		—
Crediti e partecipazioni		
a) Crediti: somme depositate presso la Cassa DD. PP.	35.970.544	
b) titoli di Stato e partecipazioni azionarie	<u>51.502.000.000</u>	
Totale crediti e partecipazioni		51.537.970.544
Beni patrimoniali		
a) beni immobili	141.109.208.576	
b) beni mobili	421.680.067.839	
c) libri, manoscritti, documenti fotografici	<u>291.278.972</u>	
Totale beni patrimoniali		563.080.555.387

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passività patrimoniali

Mutui contratti con il
CREDIOP e con altri Istituti di
credito

9.288.479.872.180

Totale passività patrimoniali

9.288.479.872.180

Eccedenza delle passività
sulle attività patrimoniali

(-) 8.673.861.346.249

Eccedenza delle passività
sulle attività al 31 dicembre
1993

(-) 8.673.861.346.249

EX AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI**Attività finanziarie**

Lire

Lire

Aumento

25.295.258.516.383

Diminuzione

22.928.356.936.685

Saldo

2.366.901.579.698

Passività finanziarie

Aumento

4.625.968.264.981

Diminuzione

2.259.066.685.283

Saldo

(-) 2.366.901.579.698

Saldo finanziario

-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Crediti

Aumento 249.672.434.080

Diminuzione 249.672.434.080

Saldo —

Beni patrimoniali

Aumento 674.126.307.554

Diminuzione 331.367.784.151

Saldo

342.758.523.403

Miglioramento delle attività
patrimoniali

342.758.523.403

Passività patrimoniali

Aumento 4.760.124.961.688

Diminuzione 300.178.268.561

Saldo

(-) 4.459.946.693.127

Aumento passività
patrimoniali

4.459.946.693.127

Miglioramento o
peggioramento saldo
finanziario

—

Peggioramento saldo
patrimoniale

4.117.188.169.724

Peggioramento patrimoniale a
fine esercizio 1993

4.117.188.169.724

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1993, i seguenti dati:

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
a) residui attivi di bilancio	14.956.806.068.577	
b) conto di cassa	—	
Totale attività finanziarie		14.956.806.068.577
Passività finanziarie		
a) residui passivi di bilancio	6.666.765.245.580	
b) anticipazione dalla Gestione Vaglia e Risparmi	8.290.040.822.997	
Totale passività finanziarie		(-) 14.956.806.068.577
Eccedenza attiva o passiva finanziaria		—
Crediti		
Conto corrente infruttifero col Tesoro per la costituzione del Fondo di riserva destinato a fronteggiare spese impreviste	800.000.000	
Totale crediti		800.000.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Beni patrimoniali

a) beni immobili	6.734.565.431.735
b) materiali, macchine e mobili	3.248.707.205.963
c) materiale scientifico e artistico, biblioteche e musei	<u>105.998.887.422</u>

Totale beni patrimoniali 10.089.271.525.120

Passività patrimoniali

Anticipazioni e mutui a vario titolo concessi dalla Cassa DD.PP., ricavo mutui CREDIOP, residui passivi perenti	39.640.216.707.531
---	--------------------

Totale passività patrimoniali (-) 39.640.216.707.531

Eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali (-) 29.550.145.182.411

Eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 1993 (-) 29.550.145.182.411

GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
Aumento	48.780.372.002	
Diminuzione	<u>51.984.780.050</u>	
Saldo		(-) 3.204.408.048

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passività finanziarie

Aumento 20.602.208.530

Diminuzione 26.373.453.350

Saldo (-) 5.771.244.820

Miglioramento del saldo finanziario 2.566.836.772

Crediti vari

Aumento --

Diminuzione --

Saldo --

Beni patrimoniali

Aumento 2.719.185.917

Diminuzione 379.517.383

Saldo 2.339.668.534

Miglioramento delle attività patrimoniali 2.339.668.534

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passività patrimoniali

Aumento	140.115.665	
Diminuzione	<u> -</u>	
Saldo		(-) 140.115.665
Aumento passività patrimoniali		140.115.665
Miglioramento saldo finanziario		2.566.836.772
Miglioramento saldo patrimoniale		2.199.552.869
Miglioramento patrimoniale a fine esercizio 1993		4.766.389.641

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1993, i seguenti dati:

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
a) residui attivi di bilancio	20.083.406.515	
b) conto di cassa	<u>31.386.533.456</u>	
Totale attività finanziarie		51.469.939.971
Passività finanziarie		
a) residui passivi	<u>36.114.106.880</u>	
Totale passività finanziarie		(-) 36.114.106.880
Miglioramento finanziario	saldo	15.355.833.091

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Crediti vari		
a) fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato: rendita 5% 1935; prestito ricostruzione 5%	21.934.900	
b) fondi privati: azioni della Società immobiliare trentina	32.900	
	<hr/>	
Totale crediti vari		21.967.800
Beni patrimoniali		
a) beni immobili	41.352.093.756	
b) beni mobili	5.862.356.380	
c) macchine e strumenti vari	8.287.301.867	
d) armi, sellerie, bestiame	1.723.503.226	
e) biblioteche, musei, collezioni	522.191.455	
f) automezzi	9.763.470.406	
	<hr/>	
Totale beni patrimoniali		67.510.917.090
Passività patrimoniali		
Canoni, censi, livelli, altre prestazioni, ecc., gravanti sui beni immobili dell'Azienda; residui passivi perenti	1.551.827.875	
	<hr/>	
Totale passività patrimoniali		1.551.827.875
Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali		65.981.057.015
Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 1993		81.336.890.106

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli Uffici di controllo della Corte, in applicazione delle indicazioni contenute nella nota presidenziale n. 1715/PATR del 22 dicembre 1993, hanno acquisito alla chiusura dell'esercizio, dalle competenti ragionerie, gli originali delle schede del conto patrimoniale relative al dicastero, azienda o amministrazione autonoma controllati.

Sono stati verificati, anche ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, i dati in esse indicati sulla base degli atti pervenuti per il controllo e dei documenti e scritture degli Uffici, ed è stata richiesta alle competenti ragionerie la documentazione giustificativa delle variazioni apportate rispetto alla consistenza originaria riportata nelle schede stesse.

Si è proceduto alla verifica della corrispondenza tra le poste finanziarie soggette al controllo, aventi riflessi patrimoniali, e le variazioni apportate nelle singole schede del conto del patrimonio.

In ordine alle procedure adottate nella trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del tesoro ha richiesto all'Amministrazione elementi e documenti in ordine alle sottoindicate partite patrimoniali.

Il Ministero del tesoro non ha corrisposto alle richieste dell'Ufficio ed ha inviato le singole schede patrimoniali, che si riferiscono alle suddette società, prive della documentazione giustificativa.

Tali partite riguardano le partecipazioni al capitale di istituti di credito e di imprese pubbliche:

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)

ATTIVITA' - Partecipazioni (P0)

"PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
2001	Consorzio Nazionale per il Credito agrario di miglioramento - Partecipazione dello Stato al capitale. Legge n. 1090 del 1952	7.025.000.000
2006	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie (Medio credito delle Venezie Spa) - Conferimento dello Stato per la costituzione del fondo di dotazione. Legge n. 623 del 1959, art. 11	1.616.500.000
2008	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria (Mediocredito dell'Umbria Spa) - Conferimento dello Stato per la costituzione del fondo di dotazione. Legge n. 623 del 1959, art. 11	5.863.161.000
2009	Mediocredito fondiario Centro Italia Spa. Partecipazione del tesoro dello Stato al capitale sociale. Legge n. 623 del 1959, art. 11	4.204.033.900
2011	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Abruzzo - Conferimento dello Stato per la costituzione del fondo di dotazione. L. n. 130 del 1983	19.898.000.000
2013	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Puglia (Mediocredito della Puglia Spa) - Conferimento dello Stato per la costituzione del fondo di dotazione. Legge n. 130 del 1986	19.736.000.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2014	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Calabria (Mediocredito regionale della Calabria) conferimento dello Stato per la costituzione del fondo di dotazione. L. n. 130 del 1986	14.244.000.000
2016	B.N.L. S.p.A. - Partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione. L. n. 526 del 1982, art. 47	217.540.000.000
2017	Fondazione del Banco di Napoli - Partecipazione del Tesoro al patrimonio. DLG n. 356 del 1990. Legge n. 23 del 1981	316.249.870.371
2018	Fondazione Banco di Sicilia - Partecipazione del tesoro dello Stato al fondo di dotazione. DLG n. 356 del 1990. Legge n. 23 del 1981	172.000.000.000
2020	ISVEIMER S.p.A. - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. L. n. 970 del 1969, art. 1	138.578.000.000
2022	Credito industriale sardo Spa - Partecipazione al capitale sociale. Legge n. 23 del 1981	111.040.000.000
2023	Banco di Sicilia Spa - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. Legge n. 218 del 1990	62.750.000.000
2024	Banco di Napoli Spa - Apporto del tesoro al capitale sociale. DLG 358 del 1990, Legge n. 218 del 1990	88.452.000.000
2025	Istituto mobiliare italiano - IMI Spa - Apporto del tesoro al capitale sociale. Legge n. 359 del 1992	1.500.000.000.000
2026	Credito per le imprese e le opere pubbliche - CREDIOP Spa - Apporto del tesoro al capitale sociale. Legge n. 359 del 1992	224.733.300.000

"PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
3007	CONSAP S.p.A. - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. D.L. 11 luglio 1992 n. 333 L. n. 359 del 1992	10.000.000.000
3008	Ente cinema S.p.A. - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. D.L. 23 aprile 1993, n. 118 - L. n. 202 del 1993, art. 5	153.578.807.432
3009	ITALSTRADE S.p.A. - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. D.Lvo. n. 96 del 1993	20.000.000.000
3010	FINAM S.p.A. - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. D.Lvo. n. 96 del 1993	49.635.260.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3011	SICIL.FOR. s.r.l. - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. Legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 11. D.Lvo. n. 96 del 1993	6.885.000.000
3012	LU.CA.FOR. s.r.l. - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. Legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 11. D.Lvo. n. 96 del 1993	1.000.000.000
3013	CAL.FOR.r.l. - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. Legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 11. D.Lvo. n. 96 del 1993	4.000.000.000
3014	LAM.FOR. s.r.l. - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. Legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 11. D.Lvo. n. 96 del 1993	100.000.000
3015	INSUD - Nuove iniziative per il sud S.p.A. - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. D.Lvo. n. 96 del 1993	365.211.400.000
3016	FIME S.p.A. - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. D.Lvo. n. 96 del 1993	161.550.000.000
3017	SAR.FOR. S.p.A. - Partecipazione del Tesoro dello Stato al capitale sociale. Legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 11. D.Lvo. n. 96 del 1993	4.900.000.000
3001	Partecipazione al capitale dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), D.L. 333/1992, conv. in L. 359 del 1992, art. 15, comma 3	7.999.205.453.000
3002	Partecipazione al capitale dell'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale (IRI), D.L. 333/1992, conv. in L. 359 del 1992, art. 15, comma 3	1.873.779.156.000
3003	Soppressione dell'Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), gestione liquidatoria ex D.L. n. 487 del 1992, conv. nella L. n. 33 del 1993.	4.181.379.649.759
3004	ENEL Spa - Capitale sociale. D.L. 11.7.1992, n. 333, art. 15, comma 1 - Legge di conv. 8 agosto 1992, n. 359.	12.126.150.379.000
3005	Istituto nazionale Assicurazioni (INA Spa). Apporto del tesoro dello Stato al capitale sociale. D.L. n. 333 del 1992, art. 15, comma 1	4.000.000.000.000
3006	Ente ferrovie dello Stato Spa - Apporto del tesoro al Capitale sociale. D.L. n. 333 del 1992, art. 15, comma 1	42.417.892.391.000

Non sono stati forniti gli elementi e documenti giustificativi, richiesti dallo stesso Ufficio della Corte al Ministero, per le partite relative ai crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito, ad aziende e a privati e, tra le passività patrimoniali, all'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche:

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)
ATTIVITA' - Crediti (C0)

"CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
4004	Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena e Viterbo - Annualità trentennali senza interessi per contributi nelle spese per opere stradali in dipendenza della legge 24 dicembre 1928 n. 3217. L. n. 3217 del 1928	12.807.744
4005	Province di Potenza, Matera, Campobasso, Chieti, Salerno, L'Aquila, Avellino, Benevento e Caserta - Annualità cinquantennali per contributi nelle spese dello Stato ai termini della legge 21/7/11 n.801. L. n.465 del 1910	375.498.861
4019	Comitato nell'intervento nella SIR. L. n. 687 del 1980	500.000.000.000
4035	Banco di Sardegna - Conferimento del Tesoro dello Stato al "fondo di riserva speciale", costituito presso lo stesso istituto per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito. L. n. 23 del 1981, art. 2	5.710.000.000
4037	Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) - Fondo da utilizzare per concessioni di anticipazioni a favore dei medio crediti regionali. L. n. 544 del 1981	1.464.206.015.204
4038	Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER) - Conferimento del Tesoro dello Stato al "fondo speciale". L. n. 970 del 1969, art. 1	36.344.390.518
4039	Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER) - Conferimento del Tesoro dello Stato al "fondo di riserva speciale" costituito presso lo stesso istituto per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito. L. n. 390 del 1968, art. 1	55.000.000.000
4047	Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni - Anticipazioni del Tesoro a copertura dei disavanzi. Decreto del capo provvisorio dello Stato n. 406 del 1947, art. 47, comma 1.	27.626.651.192.010
4049	Province e comuni - Contributi prorogati mediante speciali convenzioni approvate con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti. R.D. n. 827 del 1924, art. 127	420.486.478
4052	Comuni vari - Annualità trentennali senza interessi dovute dai comuni per rimborso delle spese sostenute dal Ministero dei lavori pubblici per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra. L. n. 409 del 1949	314.248.967

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4058	I.M.I. - Conferimento al patrimonio dell'Istituto per la sottoscrizione dell'aumento del capitale della società per le gestioni e partecipazioni industriali G.EP.I. S.p.A. (art. 5 e 6 della legge 22 marzo 1971, n. 184; art. 1 della legge 1 febbraio 1974, n. 59; art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 394). L. n. 421 del 1991, art. 3 comma 1	2.056.000.000.000
4041	Istituto regionale per il finanziamento alle industrie siciliane Spa - Conferimento del Tesoro dello Stato al "Fondo di riserva speciale" costituito presso lo stesso istituto per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito. Legge n. 390 del 1968, art. 1	26.000.000.000

"CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
5025	Disponibilità finanziaria presso l'Enel S.p.A. - Da configurare. L. 28/2/86, n. 41, art. 11, commi 22 e 23 - L. 22/12/86, n. 910, art. 3, commi 7 e 8 - D.L. n. 333 del 1992, art. 15, comma 1	1.546.000.000.000
5016	Disponibilità finanziarie presso l'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI Spa, da configurare. Legge n. 359 del 1992, art. 15, comma 1	--
5017	Mediocredito Toscano Spa - Conferimento del Tesoro dello Stato al Fondo di riserva speciale. Legge n. 866 del 1970, art. 4	3.745.828.271
5018	Banco di Sicilia Spa - Conferimento del Tesoro dello Stato al "Fondo di riserva speciale". Legge n. 187 del 1960, art. 2.	--
5019	Credito industriale sardo Spa - Conferimento del Tesoro dello Stato al "Fondo di riserva speciale" per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito. Legge n. 50 del 1968, art. 3	17.000.000.000
5020	Credito industriale sardo Spa - Fondo per futuri aumenti di capitale. Legge n. 23 del 1981, art. 3	90.789.387.603
5021	Banca nazionale del lavoro Spa - Fondo di riserva da utilizzare per l'aumento di capitale, legge 218 del 1990. D.lgs. n. 358 del 1990	--
5022	Banco di Napoli - Fondo di riserva da utilizzare per l'aumento del capitale sociale, legge 218 del 1990, art. 4. D. lgs. n. 358 del 1990	--
5023	Banco di Sicilia Spa - Fondo di riserva da utilizzare per l'aumento del capitale sociale, ex legge 218 del 1990, art. 4. D.lgs. n. 358 del 1990	--
5024	Disponibilità finanziaria presso l'Ente nazionale idrocarburi (ENI Spa), da configurare. Legge n. 359 del 1992, art. 15, comma 1	200.825.873.424

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)

PASSIVITA' - Debiti vari (E0)

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
1007	Consorzio di credito per le opere pubbliche - somme mutate per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)	—
1012	Consorzio di credito per le opere pubbliche - somme mutate per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM)	—

Il Ministero del tesoro ha iscritto variazioni in aumento in partite relative a fondi di dotazione, per le quali non sono stati inviati alla Corte i documenti giustificativi.

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)

ATTIVITA' - Partecipazioni (P0)

"FONDI DI DOTAZIONE"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
1008	Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) - Partecipazione dello Stato al fondo di dotazione. L. n. 240 del 1981	(+) 13.289.207.734 (-) —
1011	B.N.L. - Sezione di credito cinematografico e teatrale, S.p.A. - Partecipazione dello Stato al fondo relativo alla concessione di finanziamenti a pellicole realizzate con particolare formula produttiva. L. n. 379 del 1980, art. 1	(+) 139.054.732.197 (-) —

Con riferimento alle partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne della Corte, è stata accertata la discordanza con le scritture in possesso della Corte medesima; inoltre, le competenti ragionerie non hanno fornito gli elementi idonei ad accertare la concordanza tra i dati riportati nei residui attivi del conto del bilancio e quelli riportati nelle schede patrimoniali.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)
ATTIVITA' - crediti (CO)

"ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI"

Tabella III - Ministero delle finanze

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
6004	Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza della loro gestione. R.D. n. 827 del 1924, art. 637.	384.806.713.099

Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
6001	Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza della loro gestione. R.D. n. 1214 del 1934, art. 34.	680.381.641

Tabella XII - Ministero della difesa

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
6001	Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza della loro gestione. R.D. n. 826 del 1924.	7.772.916.757

Tabella XXI - Ministero per i beni culturali

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
6001	Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza della loro gestione. Conv. n. 6004 del 1986.	2.989.113

Il Ministero del tesoro ha iscritto variazioni in aumento e in diminuzione di partite relative a fondi di garanzia, a fondi di rotazione, a crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito, a crediti concessi ad aziende ed enti

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

privati, ad altri crediti non classificabili, a partecipazioni al capitale di aziende di credito, a partecipazioni in organismi internazionali, ad altre partecipazioni non classificabili, a debiti pubblici - certificati di credito per prestiti internazionali contratti dalla Direzione generale del tesoro, a debiti per prestiti esteri, a residui passivi perenti.

La documentazione giustificativa delle predette iscrizioni è pervenuta alla Corte in tempi immediatamente precedenti alla data dell'udienza, tali da non consentire il completamento dell'esame sulla regolarità della documentazione stessa.

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)
ATTIVITA' - Crediti (C0)

"FONDI DI GARANZIA"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
1010	BNL CREDITO FONDIARIO SPA Partecipazione dello Stato al fondo centrale di garanzia derivante dai proventi dell'imposta di soggiorno. L. n:326 del 1968	(+) 10.672.867.281 (-)85.239.546.189
1005	Fondo centrale di garanzia per gli oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale sui finanziamenti per la costruzione di autostrade e di ferrovie metropolitane. Legge n. 1042 del 1969.	(+) 64.211.104 (-) --
1006	Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane - Pagamenti in sostituzione dell'ANAS dei debiti della ex concessionaria SARA. Legge n. 951 del 1977.	(+) 48.053.945.708 (-) 47.589.487.491
1009	Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per Ferrovie Metropolitane - Interventi nel pagamento delle rate dei mutui contratti e nel pagamento delle obbligazioni e delle cedole emesse dalle società autostradali. Legge n. 531 del 1982.	(+) 57.213.523.673 (-) 12.457.988.702

"FONDI DI ROTAZIONE"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
2001	Fondo per l'incremento edilizio - Concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione. Legge n. 715 del 1950.	(+) 626.329.451 (-) --

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2006	Fondi di rotazione - Gestito dalle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia per la esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica popolare federativa jugoslava. Legge n. 240 del 1955.	(+) — (-) —
2011	Fondo di rotazione - Istituti di credito agrario - somme da versare al fondo di rotazione e destinate a mutui di miglioramento nelle regioni del Mezzogiorno provenienti dai rimborsi effettuati dagli istituti stessi per le quote di ammortamento. Legge n. 1208 del 1951.	(+) 3.142.855 (-) 120.936.319
2012	Fondo di rotazione - Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) - Conferimento al fondo rotativo di cui all'art. 26, l. 227/1977 e artt. 6 e 7 l. 49/1977. Legge n. 393/1978. Legge n. 7 del 1981, art. 3.	(+)919.769.000.000 (-)394.467.219.594
2015	Fondo rotativo istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L. n.49 del 1985, art.18	(+)44.050.281.041 (-)10.345.877.306

CREDITI CONCESSI AD ENTI PUBBLICI ED A ISTITUTI DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
4027	Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Conferimento al fondo istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico, relativo alla concessione di finanziamenti a films realizzati con particolare formula produttiva. Legge n. 379 del 1980, art. 1.	(+) 11.737.272.686 (-) 139.054.732.197
4040	Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) - Conferimento del Tesoro dello Stato al "Fondo speciale". Legge n. 970 del 1969, art. 1.	(+) — (-) —
4055	Comuni vari - Somme anticipate dallo Stato concernenti gli interventi dello Stato per l'attuazione dei piani di ricostruzione interessanti comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti. Legge n. 1402 del 1951, art. 15	(+) 3.237.677.129 (-) 3.237.677.129

CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
5010	Enti ed istituti di credito. Somme anticipate ai predetti enti ed istituti per le operazioni di finanziamento a favore delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali e artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubblica calamità. Legge n. 826 del 1980, art. 1.	(+) 20.000.000.000 (-) 16.533.288.855

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

"ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
6009	Proprietari di fabbricati - Quote di capitale comprese nelle annualità ventennali per l'ammortamento parziale delle spese per la riparazione eseguita a cura del Ministero dei lavori pubblici, di edifici di proprietà privata danneggiati da eventi bellici. D.L. n.261 del 1947	(+) — (-) 4.280.709
6010	Proprietari di fabbricati - Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle spese per lavori di carattere urgente e inderogabile determinate da eventi calamitosi, sostenute dal Ministero dei lavori pubblici e addebitate ai proprietari degli immobili danneggiati e riparati. D.L. n. 1010 del 1948	(+) — (-) —
6003	Enti diversi garantiti - Anticipazioni di somme per garanzie assunte dallo Stato	(+) — (-) —

Attività' - Partecipazioni (Po)

"PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
2007	Mediocredito Toscano Spa - Partecipazione dello Stato al capitale sociale. D. lgs. 356/90, art. 16 Legge n. 623 del 1959, art. 11	(+) — (-) —
2021	Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S. Spa) - Partecipazione al capitale sociale. Legge n. 23 del 1981.	(+) 28.800.000.000 (-) —

"PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI INTERNAZIONALI"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
4002	Banca europea per gli investimenti (BEI) - Partecipazione azionaria al capitale. L. n. 167 del 1988	(+)74.523.000.000 (-)1.763.157.250

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4004	Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.) - Partecipazione dell'Italia. L. n. 31 del 1989	(+)205.393.000.000 (-) —
4006	Banca africana di sviluppo - Partecipazione dell'Italia al capitale. L. n. 268 del 1988	48.715.678.255
4012	Banca interamericana di sviluppo (B.I.D.) - Partecipazione dell'Italia al capitale. Legge n. 361 del 1984.	(+)70.348.685 (-) —

"ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
5005	Azienda dei Carboni Italiani (A.C.A.I.) - Quota di partecipazione dello Stato alla costituzione del capitale sociale. Legge n. 1178 del 1954	(+) 35.338.814 (-) 12.774.684

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)

PASSIVITÀ - Debiti pubblici (D0)

"CERTIFICATI DI CREDITO"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
2033	Prestiti internazionali in qualsiasi valuta emessi o contratti dalla Direzione generale del Tesoro	(+) 24.567.367.779.750 (-) 1.593.002.382.250

PASSIVITÀ - Debiti vari (E0)

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
2003	Prestito di dollari 30.000.000 del governo degli Stati Uniti d'America al governo italiano ai sensi della lettera d), dell'art. 2 dell'accordo sulle eccedenze agricole, stipulato il 23 maggio 1955.	(+) 1.465.723.655 (-) 1.906.438.660
2004	Prestito del governo degli Stati Uniti d'America al governo italiano di dollari 55.454.132,54 in base al punto 1, lett. b) dell'accordo del 5 luglio 1956 ed al punto d), dell'art. 2 dell'accordo del 30 ottobre 1956.	(+) 4.047.157.320 (-) 4.543.561.340
2013	Prestiti esteri accesi ai sensi dell'art. 5 del D.L. 7 novembre 1983, n. 623 convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748 e successive modificazioni	(+) — (-) 320.862.122.800

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*PASSIVITA' - Residui passivi perenti (RO)***Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
1001	Residui passivi, relativi alle spese correnti, eliminati dal bilancio perchè perenti agli effetti amministrativi.	(+) 303.620.073.535 (-) 169.405.339.934
2001	Residui passivi, relativi alle spese in conto capitale, eliminati dal bilancio perchè perenti agli effetti amministrativi.	(+) 22.983.108.752 (-) 254.028.717

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha iscritto variazioni in aumento e in diminuzione di partite relative a residui passivi perenti; la documentazione giustificativa delle predette iscrizioni è pervenuta alla Corte in tempi immediatamente precedenti alla data dell'udienza, tali da non consentire il completamento dell'esame sulla regolarità della documentazione stessa.

Tabella IV - Ministero del bilancio e della programmazione economica

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
1001	Residui passivi perenti relativi alle spese correnti	(+) 1.073.482.296 (-) 3.234.994.789
2001	Residui passivi perenti relativi alle spese in conto capitale	(+) 96.333.492.430 (-) 28.553.824.475

I Ministeri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali hanno mantenuto la iscrizione di valori in partite relative a fondi di garanzia, a crediti concessi a enti pubblici e ad istituti di credito, a crediti concessi ad aziende ed enti privati, ad altri crediti non classificabili, a passività patrimoniali per debiti assunti dallo Stato a garanzia di un prestito concesso a favore del Governo polacco; tuttavia non è stata inviata la documentazione giustificativa attestante i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme iscritte in tali partite.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)
ATTIVITÀ - Crediti (C0)

"FONDI DI GARANZIA"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
1001	Proprietari di navi mercantili e cooperative marinare - Somme corrisposte dallo Stato in seguito a garanzia concessa sui finanziamenti per il recupero e la rimessa in efficienza delle navi mercantili sinistrate. Legge n. 45 del 1949.	24.154.754

"CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
4012	Istituti di previdenza - Anticipazione dello Stato a favore degli istituti amministrati dal Ministero del tesoro per l'attuazione delle provvidenze concesse a favore dei pensionati. Legge n. 48 del 1953.	250.000.000
4022	Istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale - finanziamento dell'ente per la colonizzazione della Libia. Legge n. 843 del 1957, art. 8.	2.050.000.000

"CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
5002	Imprese minerarie sarde - Anticipazioni per il finanziamento di spese rese necessarie in dipendenza dello stato di guerra (art. 36 del d. lgs. luogotenenziale 28.12.1944, n. 417). Legge n. 144 del 1950.	146.698.428
5003	Cooperative di imprese - Anticipazioni per la gestione del servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati dello Stato. R. D. n. 388 del 1946.	1.875.000.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5005	UNI.MA.C. Spa Vimodrone (Milano) - Somma corrisposta al Mediocredito regionale lombardo a seguito di operatività della garanzia statale. Legge n. 1101 del 1971.	374.565.008
5006	Spa Raminosa - Milano - Somma corrisposta alla Banca Nazionale del Lavoro ad estinzione della garanzia sussidiaria dello Stato, prestata ai sensi del D. Lgs. luogotenenziale 1.11.1944, n. 367. D. lgs. luogotenenziale n. 367 del 1944.	438.529.658
5011	Enti ed istituti - Acconto sulle indennità per il risarcimento dei danni di guerra ad enti ed istituti privati che svolgono, senza scopo di lucro attività assistenziali nel campo della prevenzione contro la malaria, la tubercolosi ed altre malattie infettive. Legge n. 968 del 1953.	4.042.150

Tabella XIII - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
5003	Istituti di credito agrario di miglioramento - Anticipazioni ai detti istituti per gli scopi di cui all'art. 1 della legge n. 991 del 1952.	4.866.851.391

"ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
6001	Governo della Polonia - Annualità dovuta ai sensi dell'accordo dell'Aja del 20.1.1930, approvato con il R.D.L. 5.5.1930, n. 815, per le spese relative all'occupazione italiana dell'Alta Slesia durante il plebiscito, secondo il trattato di Versailles. Legge n. 516 del 1931.	75.931.713
6006	Cassa di risparmio della Libia - Somma erogata per conto del Governo della Libia a copertura della garanzia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di risparmio. R.D. n. 1011 del 1931, art. 2.	151.988.860

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Conto generale n. 5 (Passività patrimoniali)**PASSIVITÀ - Debiti vari (E0)***Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
2001	Governo polacco - fondo di garanzia del prestito polacco del 7% 1924, attribuito al Tesoro italiano in seguito all'avvenuta conversione delle obbligazioni del prestito stesso in Buoni del Tesoro italiano 5% 1924 che, già depositato presso la Banca Commerciale italiana, fu versato in tesoreria come deposito provvisorio.	59.458.375

Per le partite relative ai fondi scorta ed ai crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito in gestione del Ministero dell'interno, la competente ragioneria non ha fornito la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio rispetto alla consistenza iniziale.

*Conto generale n. 2 (Crediti e partecipazioni)**ATTIVITÀ - Crediti (C0)****FONDI SCORTA*****Tabella VIII - Ministero dell'interno**

Partite	OGGETTO	Variazioni
3002	Rifusione delle somme anticipate dal Ministero dell'interno per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei reparti od uffici del disciolto Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, nonché agli istituti di istruzione e di formazione professionale del personale della Polizia di Stato. L. n. 451 del 1959	(+)15.000.000.000 (-)11.204.850.000
3007	Rifusione delle somme anticipate dal Ministero dell'interno per provvedere alle momentanee deficienze di fondi, nei casi di calamità pubblica, presso le scuole centrali antincendi ed i comandi provinciali dei Vigili del fuoco. L. n. 968 del 1969, art. 1	(+)600.000 (-)600.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

"CREDITI CONCESSI AD ENTI PUBBLICI ED A ISTITUTI DI CREDITO"**Tabella VII - Ministero dell'interno**

Partite	OGGETTO	Variazioni
4001	Comuni e province somme anticipate dallo Stato per l'estensione di miglioramenti economici al personale dipendente. Legge n. 130 del 1950, art. 11	(+)- (-)-
4002	Enti diversi. Spese anticipate dallo Stato per il mantenimento degli indigenti, inabili a qualsiasi proficuo lavoro. R.D. n. 773 del 1931, art. 154.	(+)- (-)-429.028.069
4003	Comuni vari. Anticipazioni da parte dello Stato per il pagamento delle rette di spedalità, dovute per leggi e convenzioni dai comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciuti ai sensi della legge n. 6782 del 1890 e successive modificazione ed integrazioni, ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso. Legge n. 70 del 1963	(+)- (-)-

Per le partite relative ai beni mobili della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri del tesoro, del bilancio, della pubblica istruzione e per la partita relativa ai beni considerati immobili agli effetti inventariali (quadri, statue, incisioni, ecc.) del Ministero della pubblica istruzione, le rispettive ragionerie centrali non hanno fornito la documentazione giustificativa delle discordanze tra i valori dei beni iscritti nelle partite stesse e i valori delle spese per acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)

ATTIVITA' - Beni patrimoniali - Mobili (M0)

Tabella 1A - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
1001	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, ecc.	(+) 30.545.349.420 (-) 2.176.506.279
2001	Libri e pubblicazioni	(+) 1.566.471.216 (-) 9.466.678
3001	Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzatura sanitaria.	(+) 1.357.809.268 (-) 18.479.960

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
1001	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, ecc.	(+) 21.961.433.902 (-) 12.208.659.752
2001	Libri e pubblicazioni	(+) 454.121.926 (-) 3.019.230

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3001	Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzatura sanitaria.	(+) 8.410.368.287 (-) 8.055.945.380
6001	Beni mobili iscritti nei pubblici registri	(+) 821.057.905 (-) 175.513.506

Tabella IV - Ministero del bilancio e della programmazione economica

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
1001	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, ecc.	(+) 661.006.128 (-) 989.395.825
2001	Libri e pubblicazioni	(+) 4.288.500 (-)

Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
6001	Beni mobili iscritti nei pubblici registri	(+) 283.521.707 (-) 67.643.900

Tabella VIII - Ministero dell'interno

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
1001	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, ecc	(+) 269.064.690.366 (-) 150.509.774.335
2001	Libri e pubblicazioni	(+) 300.695.649 (-) 6.254.501
3001	Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzatura sanitario	(+) 9.079.105.326 (-) 820.239.403
4001	Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli	(+) 291.089.669 (-) 127.623.303
5001	Armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc.	(+) 64.014.104.100 (-) 40.706.751.193
6001	Beni mobili iscritti nei pubblici registri	(+) 20.437.034.221 (-) 2.301.033.715

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali**ATTIVITA' - Beni considerati immobili agli effetti inventariali (L0)****Tabella VI - Ministero della pubblica istruzione**

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
2001	Quadri, statue, incisioni, cimeli, vasi, ecc.	(+) 12.924.337.500 (-) 32.046.618

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le partite relative ai beni immobili amministrati dal Ministero delle finanze sono stati iscritti negli inventari valori di beni od opere, acquistati o realizzati mediante l'attività contrattuale, per i quali non vi è corrispondenza tra le spese sostenute ed il reale valore dei beni o delle opere.

Per le stesse partite, il Ministero delle finanze non ha fornito i richiesti elementi circa la consistenza e la destinazione dei beni iscritti.

Non sono stati iscritti, inoltre, i valori dei beni patrimoniali residuati allo Stato dalla definizione delle procedure di passaggio tra l'ex Azienda FF.SS. e l'Ente ferrovie dello Stato.

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)

ATTIVITA' - Beni patrimoniali immobili (10)

Tabella III - Ministero delle finanze

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
1001	Beni disponibili per la vendita	1.248.554.106.490
2001	Beni su cui gravano diritti reali	1.081.613.767
3001	Diritti reali costituiti sui beni di proprietà di comuni, province, regioni nonchè di terzi in genere	79.784.337.943
4001	Miniere e relative pertinenze	30.386.806.683
5001	Beni assegnati in uso governativo compresa la dotazione del Presidente della Repubblica	13.971.653.289.854
6001	Beni temporaneamente non disponibili ed altri beni non disponibili	4.416.089.958.790

Per le partite relative ai beni patrimoniali dei Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici le rispettive ragionerie centrali non hanno fornito la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio dalle competenti ragionerie regionali e provinciali.

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)

ATTIVITA' - Beni patrimoniali mobili (M0)

Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
1001	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, ecc.	(+)33.244.811.816 (-)5.331.305.445
2001	Libri e pubblicazioni	(+)5.586.657.527 (-)1.526.355.689
3001	Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzature sanitarie.	(+)55.025.278.085 (-)11.603.919.761
7001	Altri beni non classificabili	(+)— (-)—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella IX - Ministero dei lavori pubblici

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
1001	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, ecc.	(+)7.293.929.499 (-)1.628.958.919
2001	Libri e pubblicazioni	(+)91.382.525 (-)6.583.620
3001	Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzature sanitarie.	(+)47.071.833 (-)25.580.347
6001	Beni mobili iscritti nei pubblici registri	(+)3.669.009.881 (-)2.462.141.663

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)
ATTIVITA' - Beni patrimoniali immobili (10)

Tabella IX- Ministero dei lavori pubblici

Partite	OGGETTO	VARIAZIONI
1001	Beni disponibili per la vendita	(+)- (-)-

Per le partite relative ai beni considerati immobili agli effetti inventariali (raccolta discografica presso la Discoteca di Stato, quadri e statue, raccolte bibliografiche), partite gestite dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, sono stati iscritti valori palesemente inadeguati rispetto alla reale consistenza.

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)
ATTIVITA' - Beni patrimoniali considerati immobili agli effetti inventariali (L0)

Tabella XXI - Ministero per i beni culturali ed ambientali

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
1001	Raccolta discografica presso la discoteca di Stato	1.565.122.000
2001	Quadri, statue, ecc.	1.063.825.685.585
3001	Raccolte bibliografiche	1.161.744.398.627

Il Ministro del tesoro ha mantenuto la iscrizione di valori in partite relative a fondi di garanzia, a crediti concessi ad aziende ed enti privati, a partecipazioni al capitale di istituti di credito, ad altre partecipazioni non classificabili, a debito patrimoniale per certificati di credito del tesoro e per certificati del tesoro in euroscudi, a debiti vari per somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti e per finanziamenti vari; per la consistenza iniziale di tali partite non è stata, tuttavia, inviata la documentazione giustificativa dei requisiti di certezza ed esigibilità delle somme iscritte.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)
ATTIVITA' - Crediti (C0)

"FONDI DI GARANZIA"**Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
1008	Somme corrisposte a vari istituti di credito a seguito di operatività della garanzia statale sui finanziamenti concessi dal sistema bancario alle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, nonché interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva; legge n. 44 del 1978.	576.293.937.261

"CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E AD ISTITUTI DI CREDITO"**Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite	OGGETTO	consistenza al 31.12.1993
4003	Province escluse quelle della Lucania - Annualità ventennali senza interessi per contributi in dipendenza del d.l. luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, relativo alla costruzione delle strade comunali di allacciamento obbligatorio di accesso alle stazioni. D.L. n. 1371 del 1915.	81.549.773

"ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI"**Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
6005	Enti diversi - Annualità ventennali senza interessi per contributi nelle spese anticipate dallo Stato per opere marittime ordinarie e straordinarie. Legge n. 542 del 1907.	61.311.324.967

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 2 (Crediti e partecipazioni)
 ATTIVITA' - Partecipazioni (PO)

"PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ISTITUTI DI CREDITO"

tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
2004	Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato- Gestione separata. Quota di partecipazione dello Stato. D.P.R. n. 383 del 1981.	13.243.448.195
2010	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del medio credito di Roma S.p.A. (già medio credito regionale del Lazio). Legge n. 623 del 1959, art. 11.	2.716.000.000
2019	Banco di Sardegna - Partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione; legge n. 23 del 1981	32.000.000.000

"ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI"

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
5001	Società concessionarie delle ferrovie secondarie nelle nuove province - Partecipazioni azionarie e varie del tesoro; Legge n. 473 del 1925	60.752.444

Conto generale n. 5 (Passività patrimoniali)
 PASSIVITA' - Debito patrimoniale (DO)

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
2017	Certificati di credito del tesoro	533.610.411.000.000
2025	Certificati del tesoro in euroscudi	41.888.460.078.050

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*PASSIVITA' - Debiti vari (EO)***Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
2009	Cassa depositi e prestiti - Somministrazioni fatte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il bonificamento dell'agro-romano	286.436.719.590
2011	Finanziamenti concessi in applicazione dell'art. 15 bis del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874	77.182.516.272
2012	Finanziamenti concessi in applicazione dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e art. 37 della legge n. 730 del 1984 e art. 12 della legge n. 887 del 1984	4.465.477.173.200

Per i residui passivi perenti, gestiti dai Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno, le ragionerie competenti non hanno fornito documenti giustificativi idonei a dimostrare la discordanza tra i valori dei residui iscritti nelle partite stesse e i valori dei residui riportati nel conto del bilancio.

*PASSIVITA' - Residui passivi perenti (R0)***Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione**

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
1001	Residui passivi perenti relativi alle spese correnti	88.003.766.413
2001	Residui passivi perenti relativi alle spese in conto capitale	5.268.604.915

Tabella VIII - Ministero dell'interno

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
1001	Residui passivi perenti relativi alle spese correnti	2.914.310.829.798
2001	Residui passivi perenti relativi alle spese in conto capitale	209.128.850.973

Per le partite relative ai beni patrimoniali immobili dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS sono stati iscritti negli inventari valori di beni od opere, acquistati o realizzati mediante attività contrattuale, per i quali non vi è corrispondenza tra le spese sostenute ed il reale valore dei beni e delle opere.

Per quanto riguarda i beni mobili la competente ragioneria centrale non ha fornito la documentazione giustificativa delle discordanze tra i valori dei beni iscritti nelle relative partite e i valori delle spese per acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
2	Macchinari e mezzi di trasporto per lavori che si eseguono direttamente dall'Azienda	104.303.801.397
7	Beni mobili iscritti in pubblici registri.	259.125.145.916

Per le rimanenti partite relative ai beni patrimoniali la competente ragioneria non è stata in grado di fornire la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio dagli uffici periferici dell'Azienda.

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
1	Fabbricati e magazzini per il servizio degli uffici e dei lavori, case cantoniere. Terreni risultanti da relitti stradali in seguito ad opere di sistemazione e di rettifiche	141.109.205.576
3	Strumenti ricetrasmittenti, ciclomotori e biciclette	2.280.469.459
4	Strumenti geodetici e di misurazione, macchine calcolatrici e da scrivere.	29.246.709.487
5	Mobili ed oggetti per l'arredamento degli uffici, dei magazzini e delle case cantoniere. Attrezzi e macchine delle officine e delle autorimesse.	19.904.241.008
6	Attrezzi da lavoro ed oggetti vari per il servizio dei cantonieri e degli operai ausiliari	6.819.700.572
8	Libri, manoscritti, documenti fotografici e materiale vario per mostre ed esposizioni.	291.278.972

Per quanto riguarda la partita relativa all'assunzione di prestiti con la "Nomura International P.L.C." l'Azienda non ha fornito la documentazione giustificativa della regolarità dell'iscrizione nel conto patrimoniale:

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)

Partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1993
32	Prestito obbligazionario in dollari USA a tasso variabile pari al controvalore di Lire 2.000.000.000.000 contratto il 2.12.1993 con la "Nomura International P.L.C." ed approvato con decreto interministeriale il 17.11.1993, facente parte di un programma di mutui di lire 8.000 miliardi ai sensi dell'art. 28 della legge n. 59 del 1961 (legge n. 405 del 1990)..	2.000.000.000.000

Sull'intero rendiconto dell'Ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata accertata la discordanza con le risultanze del rendiconto generale dello Stato: non sono stati forniti elementi idonei ad accertare la concordanza tra le partite iscritte nella parte attiva del conto generale del patrimonio dello Stato e quelle passive iscritte nel conto patrimoniale dell'Amministrazione.

Il conto patrimoniale dell'Istituto agronomico per l'oltremare è stato presentato il 6 giugno 1994, privo della documentazione giustificativa già richiesta dalla Corte con riferimento ai conti dei precedenti esercizi.

Il Pubblico Ministero nell'atto depositato il 23 giugno 1994 ha formulato considerazioni sull'andamento e sui risultati della gestione ed ha concluso chiedendo alle Sezioni riunite:

A) di dichiarare la regolarità del conto del bilancio e conti allegati per l'esercizio finanziario 1993, fatta eccezione:

- a) per le eccedenze di spesa verificatesi in vari capitoli di ministeri e aziende;
- b) per i capitoli interessati dai decreti di accertamento residui che non siano stati, alla data della decisione, vistati e registrati dalla Corte.

B) di dichiarare la regolarità del conto del patrimonio, fatta eccezione per le partite:

1) *Parte attiva: Conto generale n. 2 (Crediti e partecipazioni)*

Crediti

Ministero del tesoro: partite nn. C01008, C02001, C02006, C02011, C02012, C04003, C04012, C04022, C04027, C04040 C04041, C04047, C04055, C05002, C05003, C05005, C05006, C05010, C05011, C05016, C05017, C05018, C05019, C05020, C05021, C05022, C05023, C05024, C06001, C06003, C06005, C06006;

Ministero dell'interno: partite nn. C03002, C03007, C04001, C04002, C04003;

Partecipazioni

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 3 (Beni patrimoniali)**Beni mobili**

Presidenza del Consiglio: partite nn. M01001, M02001, M03001;

Ministero del tesoro: partite nn. M01001, M02001, M03001, M06001

Ministero del Bilancio e della programmazione economica: partite nn. M01001, M02001;

Beni immobili

Ministero delle finanze: partite nn. I01001, I02001, I03001, I04001, I05001, I06001;

Beni considerati immobili agli effetti inventariali

Ministero per i beni culturali ed ambientali: partite nn. L01001, L02001, L03001, L04001;

2) Parte passiva: Conto generale n. 5 (Debito patrimoniale)**Debiti pubblici**

Ministero del tesoro: partite nn. D02017, D02025, D02033;

Debiti vari

Ministero del tesoro: partite nn. E01007, E01012, E02001, E02003, E02004, E02009, E02011, E02012, E02013;

Residui passivi perenti

Ministero dell'interno: partite nn. R01001, R02001;

Ministero del bilancio e della programmazione economica: partite nn. R01001, R02001;

Ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: partita n. 23

C) di dichiarare non regolare il conto del patrimonio dell'ANAS;

D) ha chiesto, infine, di sospendere il giudizio per l'Istituto agronomico per l'oltremare, dovendosi ancora svolgere i riscontri di competenza.

Il conto va, altresì, dichiarato non regolare per la mancata iscrizione del valore dei beni del demanio ferroviario e del fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti.

Lo stesso Pubblico Ministero, nell'intervento in udienza, ha svolto ulteriori considerazioni sull'andamento della gestione, confermando la richiesta formulate nella memoria scritta.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1993, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

A. Conto del bilancio e conti ad esso allegati.

1) Per il confronto dei risultati con le leggi di bilancio è stata verificata:

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- per l'entrata, relativamente alle somme riscosse e versate, alle somme riscosse e da versare ed a quelle da riscuotere, la corrispondenza dei dati esposti nel conto del bilancio con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dalle competenti ragionerie centrali. Le verifiche previste dall'art. 39 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernenti la gestione delle entrate, sono state effettuate esclusivamente sui riassunti generali trasmessi dall'amministrazione, sicchè, entro tali limiti, si è pervenuti all'accertamento di concordanza. I conti periodici, affluiti per la prima volta nel 1993, sono incompleti e non includono i numerosi capitoli compresi nei capi citati in fatto. I residui attivi esposti nei conti periodici non concordano con i dati del conto generale dell'entrata per i capitoli elencati in fatto. La versione definitiva dei conti periodici è pertanto inattendibile e pregiudica la trasparenza e la controllabilità delle scritture finali;
 - per la spesa, con esclusione dei capitoli di cui si dirà in seguito, è stata accertata la concordanza con le scritture tenute o controllate dalla Corte; sono stati inoltre accertati i residui passivi in base ai decreti ministeriali emanati, visti e registrati.
- 2) Agli stessi fini è stato accertato che i conti allegati corrispondono, per le entrate e per le spese, ai prospetti riassuntivi prodotti dalle ragionerie centrali e alle scritture tenute o controllate dalla Corte, ad eccezione di quanto specificato al successivo punto 7).
- 3) Per quanto concerne la gestione dei fondi posti a disposizione dei funzionari delegati, la regolarità degli stessi viene accertata successivamente attraverso l'esame dei rendiconti amministrativi resi dai predetti funzionari.
- 4) In ordine alle gestioni delle amministrazioni ed aziende autonome, la natura successiva del controllo esercitato dalla Corte comporta che il raffronto dei dati ai fini del giudizio sia effettuato con le scritture tenute e controllate dalla Corte, mentre i singoli atti di gestione vengono sottoposti all'esame di legittimità anche in successivo momento. Uguale avvertenza va fatta con riguardo a tutti gli atti di gestione del bilancio dello Stato soggetti attualmente a controllo successivo.
- 5) Come indicato in narrativa, i decreti di accertamento residui relativi ai capitoli ivi menzionati - del conto del bilancio dei conti ad esso allegati - non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte o perchè non è stato esaurito il procedimento di controllo o perchè i decreti stessi non sono ancora pervenuti alla Corte; pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.
- 6) Per le eccedenze verificatesi sui capitoli di cui in narrativa, rispetto alle previsioni definitive di competenza ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1993, nonché rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, va rilevato che queste emergono solo in sede di esame del conto del bilancio, non risultando le stesse da atti presentati alla Corte, o, in altri casi, derivando da atti non soggetti a controllo preventivo. Per la parte relativa alle eccedenze stesse non va dichiarata la regolarità della gestione dei capitoli interessati.
- 7) In ordine al conto consuntivo - conto del bilancio - per l'esercizio 1993 dell'Istituto agronomico per l'oltremare è in corso l'attività istruttoria di controllo, intesa ad accertare, in relazione alla documentazione prodotta, l'esattezza dei dati contabili esposti; pertanto su detto conto consuntivo il giudizio di regolarità deve essere sospeso.

B. Conto del patrimonio e conti ad esso allegati.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1) Le verifiche concernenti la gestione patrimoniale sono state effettuate, ai sensi dell'art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche su documenti forniti dall'amministrazione.
- 2) Per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali la Corte ha effettuato le verificazioni sui riepiloghi generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate.
- 3) Per le entrate riscosse e versate, per somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere è stata accertata la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dalle competenti ragioniere centrali. Le verifiche previste dall'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernenti la gestione delle entrate, sono state effettuate esclusivamente sui riassunti generali trasmessi dall'amministrazione, sicchè, entro tali limiti, si è pervenuti all'accertamento di concordanza.
- 4) In ordine alle gestioni affidate ai consegnatari degli organi periferici dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome il decentramento della rendicontazione e la natura successiva del controllo comportano che il raffronto dei dati venga effettuata in tempi successivi.
- 5) La Corte ha iniziato una serie di accertamenti sulle variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie di tutte le nuove partite accese in applicazione della normativa concernente la determinazione del patrimonio netto delle società derivanti dagli enti di gestione, ai sensi del decreto legge 21 aprile 1993, n. 116, reiterato e, da ultimo, convertito dalla legge n. 282 del 9 agosto 1993.
- 6) Gli accertamenti di regolarità relativi a partecipazioni al capitale di istituti di credito non si sono conclusi in quanto il Ministero del tesoro non ha fatto pervenire la documentazione giustificativa richiesta; in proposito la Corte si riserva di riferire al Parlamento con uno speciale referto.
- 7) Per diverse partite le amministrazioni controllate non hanno fornito, in tempi utili ai fini del giudizio di regolarità, la documentazione giustificativa delle iscrizioni apportate nel corso dell'esercizio. Tali partite, puntualmente descritte in fatto, si riferiscono ai crediti (fondi di garanzia, fondi di rotazione, fondi scorta, concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito, concessi ad aziende ed enti privati, altri crediti non classificabili), alle partecipazioni (al capitale di aziende di credito, in organismi internazionali; altre partecipazioni non classificabili) ai beni considerati immobili agli effetti inventariali del Ministero della pubblica istruzione, a passività patrimoniali (debiti vari, residui passivi parenti).
- 8) Per la partita relativa alle anticipazioni concesse dallo Stato all'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci a tutto il 1993, iscritta tra i crediti concessi ad enti pubblici, sono in corso verifiche istruttorie sulla regolarità della iscrizione e della conservazione dell'intero ammontare del credito, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 che ha previsto la trasformazione di tali anticipazioni in trasferimenti definitivi; con separata ordinanza si provvede alla rimessione della questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 81, comma 4, della Costituzione.
In attesa dell'accertamento della regolarità di tale iscrizione, il giudizio va sospeso anche con riferimento all'intero rendiconto dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
- 9) Per le partite relative a fondi di garanzia e fondi di rotazione, i controlli della Corte in parte sono contestualmente esperiti in sede di riscontro delle operazioni di bilancio e di esame delle gestioni fuori bilancio.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10) Per le partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato dipendenti dai Ministeri delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione e per i beni culturali, derivanti da condanne della Corte, è stata accertata la discordanza con le scritture in possesso della Corte medesima; inoltre, le competenti ragionerie non hanno fornito elementi idonei ad accertare, per i residui attivi, la concordanza tra dati riportati nel conto del bilancio e quelli indicati nel conto del patrimonio.

11) Per le partite relative ai beni considerati immobili agli effetti inventariali, gestiti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, si è constatata l'inattendibilità dei valori espressi negli inventari rispetto alla reale consistenza dei beni inclusi in significative partite (quadri, statue, biblioteche);

12) Per alcune partite non è stata data dimostrazione della sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per l'iscrizione nel conto del patrimonio (art. 268 R.C.G.S.). Tali partite si riferiscono a crediti del Ministero del tesoro e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali riguardanti fondi di garanzia, crediti concessi a enti pubblici e ad istituti di credito, crediti concessi ad aziende ed enti privati, altri crediti non classificabili.

13) Per quanto riguarda i beni patrimoniali amministrati dal Ministero delle finanze, sono stati iscritti negli inventari valori di beni od opere acquistati o realizzati mediante attività contrattuale per i quali non vi è corrispondenza tra spese sostenute e reale valore dei beni e delle opere.

14) Per i beni immobili, inoltre, non sono state ancora completate le procedure di passaggio dei beni dall'ex Azienda delle FF.SS. all'Ente ferrovie dello Stato, con la conseguenza della mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio.

15) Per le stesse partite il Ministero delle finanze non ha fornito i richiesti elementi circa la consistenza degli immobili, nonché le modalità di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale (beni disponibili per la vendita, beni su cui gravano diritti reali, diritti reali costituiti su beni di proprietà di Comuni, Province, Regioni nonché di terzi in genere, miniere e relative pertinenze, beni assegnati in uso governativo compresa la dotazione del Presidente della Repubblica, beni temporaneamente disponibili ed altri beni non disponibili).

16) Per quanto riguarda alcune partite del Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali, le amministrazioni non hanno fornito la documentazione idonea a dimostrare i motivi della discordanza tra i dati esposti nel conto del bilancio e i valori dei beni durevoli con esponentza patrimoniale iscritti negli inventari. Per la mancanza di precisi raccordi tra capitoli del conto del bilancio e partite del conto del patrimonio, non sono stati dimostrati i singoli punti di concordanza tra contabilità di bilancio e contabilità patrimoniale, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 468/78. Le partite in questione si riferiscono: ai beni mobili costituenti la dotazione degli uffici (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del tesoro, Ministero del Bilancio e della programmazione economica); ai libri e pubblicazioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del tesoro, Ministero del Bilancio e della programmazione economica); a materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzature sanitarie (Presidenza del Consiglio dei Ministri); a beni mobili iscritti nei pubblici registri (Ministero del tesoro, Ministero della pubblica istruzione), e ai beni considerati immobili agli effetti inventariali (Ministero della pubblica istruzione).

17) Per le partite relative ai beni patrimoniali dei Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici (beni mobili, beni immobili) le rispettive ragionerie centrali non hanno fornito la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio dalle competenti ragionerie regionali e provinciali

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 18) Sono palesemente incongrui ed inadeguati, rispetto alla reale consistenza, i valori iscritti dei beni considerati immobili agli effetti inventariali compresi nelle partite relative alla raccolta discografica presso la discoteca di Stato, quadri, statue e raccolte bibliografiche.
- 19) Per le partite relative ai beni patrimoniali immobili dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS sono stati iscritti negli inventari valori di beni od opere, acquistati o realizzati mediante attività contrattuale, per i quali non vi è corrispondenza tra spese sostenute e reale valore dei beni e delle opere.
- 20) Per quanto riguarda i beni mobili, la ragioneria presso la stessa Azienda non ha fornito la documentazione giustificativa delle discordanze tra i valori dei beni iscritti nelle relative partite e i valori delle spese per acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.
- 21) Infine, con riferimento alla partita relativa al prestito obbligazionario assunto con la "Nomura International P.L.C.", la ragioneria non ha fornito la documentazione giustificativa della iscrizione stessa nel conto del patrimonio.
- 22) Per quanto concerne il conto generale del patrimonio dell'Istituto agronomico per l'oltremare il Ministero degli affari esteri non ha fornito la richiesta documentazione giustificativa della gestione.
- 23) E' stata rilevata la mancata iscrizione nel conto patrimoniale, o in apposito conto allegato, dei beni dell'ex Azienda delle ferrovie dello Stato.
- 24) E' stata altresì accertata la mancata iscrizione nel conto patrimoniale del fondo di dotazione della Cassa Depositi e prestiti, costituito ai sensi della legge n. 197 del 1983.
Tale situazione non consente pertanto, allo stato degli atti, di dar corso alla pronuncia di regolarità su tutte le partite in questione.

Le valutazioni della Corte sull'andamento e sui risultati della gestione, sui connessi comportamenti dell'amministrazione, nonché sulle indicazioni di spesa e sulle coperture finanziarie recate dalla nuova legislazione di spesa, sono contenute nella relazione resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in parziale difformità delle richieste del Pubblico Ministero:

1. dichiara regolare, in conformità delle proprie scritture o di quelle da essa controllate, il rendiconto generale - conto del bilancio e conti allegati - dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1993, con esclusione:

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) delle eccedenze nei conti della competenza e dei residui o rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, riscontrate nella gestione di capitoli delle seguenti amministrazioni:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CAPITOLI: 6202, 6203;

MINISTERO DEL TESORO

CAPITOLI: 4512, 5199, 5265, 5810;

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLI: 3098, 3514, 3584, 5299, 5300, 5381, 5591;

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CAPITOLI: 1496, 1498, 1502, 1996, 1997;

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CAPITOLI: 1042, 1044;

MINISTERO DELL'INTERNO

CAPITOLI: 1115, 1291, 2503, 2614, 3133;

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CAPITOLI: 8007, 8892;

MINISTERO DEI TRASPORTI

CAPITOLI: 1499, 1500, 1652, 1999, 2000, 2002;

MINISTERO DELLA DIFESA

CAPITOLO: 2806;

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CAPITOLI: 1013, 1014, 4044, 7510;

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CAPITOLO: 2501;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CAPITOLI: 1096, 1999, 3531;

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CAPITOLO: 1014, 2061;

MINISTERO DELLA SANITÀ

CAPITOLO: 1014, 1015;

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

CAPITOLO: 201;

EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

CAPITOLO: 182;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EX AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
CAPITOLO: 253;

b) dei seguenti capitoli, per i quali non sono ancora pervenuti alla Corte i decreti di accertamento residui, ovvero in ordine ai quali non è stato definito il procedimento di controllo:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Capitoli: 1019, 1140, 1150, 1157, 1166, 1168, 1332, 1334, 1335, 1337, 1343, 1358, 1204, 1372, 1378, 1379, 1401, 2240, 2434, 2435, 2541, 2543, 2544, 2556, 2558, 2743, 2832, 2942, 2944, 2949, 2950, 2951, 2965, 3602, 3651, 3746, 3748, 3752, 4305, 4901, 4941, 5776, 6265, 6266, 6267, 6268, 6274, 6278, 6383, 6387, 7581, 7651 ;

Ministero delle finanze

Capitoli: 1003, 1004, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1027, 1032, 1086, 1090, 1091, 1092, 1093, 1110, 1125, 1134, 1139, 1140, 1172, 1381, 1401, 3001, 3012, 3097, 3098, 3099, 3101, 3102, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3113, 3117, 3128, 3135, 3136, 3224, 3281, 3332, 3333, 3334, 3336, 3338, 3429, 3432, 3436, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3458, 3459, 3460, 3487, 3502, 3514, 3584, 3691, 3692, 3693, 3819, 3824, 3840, 3842, 3845, 3846, 3981, 5298, 5299, 5300, 5304, 5305, 5313, 5314, 5315, 5324, 5381, 5383, 5384, 5385, 5386, 5388, 5390, 5397, 5478, 7851, 8205;

Ministero di grazia e giustizia

Capitolo: 1094, 1104, 1105, 1114, 1584, 1587, 1588, 1597, 1598, 1602, 1995, 1996, 1997, 2083, 2085, 2087, 2088, 2089, 2094, 2095, 2102, 2116, 2206, 7001, 7003, 7004, 7005, 7010;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Capitolo: 2073;

Ministero dell'interno

Capitoli: 131, 243, 1020, 1022, 1092, 1097, 1098, 1102, 1107, 1115, 1291, 1501, 1532, 1533, 1535, 2506, 2561, 2616, 2621, 2630, 2631, 2634, 2635, 2642, 2646, 2650, 2653, 2753, 2754, 2755, 2760, 2777, 2781, 2801, 2831, 2996, 3004, 3008, 3012, 3021, 3022, 3135, 3141, 3145, , 3146, 3147, 3154, 3155, 3157, 3163, 3256, 4239, 4289, 4290, 4293, 4296,

Azienda nazionale autonoma delle strade

Capitoli: 101, 202, 291, 451, 708, 709, 713, 728, 735, 750, 751;

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 1124, 3402, 4501, 7201; 7254, 7255; 7701, 7702, 7749, 7764, 7871, 7872, 7901, 7903; 7920, 8001, 8005; 8006, 8226, 8231, 8236, 8240, 8241, 8244, 8247, 8248, 8264, 8401; 8404, 8405; 8412, 8419, 8422; 8438, 8442, 8443; 8561, 8562; 8817, 8886, 8887, 8888, 8889, 8896, 8899; 9004, 9057; 9075; 9301, 9417, 9441; 9448;

Ministero della marina mercantile

Capitoli: 1004, 1006, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1027, 1034, 1072, 1081, 1091, 1093, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1113, 1114, 1119, 1223, 1291, 1501, 1553, 1557, 1558, 1560, 1603, 1605, 1606, 1615, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2062, 2064, 2065, 2067, 2069, 2072, 2074, 2078, 2081, 2082, 2122, 2123, 2181, 2451, 2545, 2548, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2558, 2572, 2574, 2576, 2581, 2582, 2583, 3001, 3032, 3033, 3034, 3061, 3062, 3066, 3068, 3501, 3521, 3522, 3540, 3562, 3567, 3571, 3572, 3573,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3575, 7541, 7543, 7544, 7546, 7553, 7555, 7557, 7558, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7581, 7601, 7602, 7801, 7802, 7803, 8021, 8022, 8023, 8024, 8051, 8052, 8053, 8555, 8556, 8558, 8559, 8560, 8561, 8563, 8565, 8566, 8567, 8569;

Ministero della pubblica istruzione

Capitoli: 1044; 1121;

Ministero della sanità

Capitolo: 6539;

Ministero del tesoro

Capitoli: 1007, 4429, 4432, 4433, 4450, 4460, 4470, 4480, 4483, 4484, 4485, 4488, 4499, 4503, 4508, 4534, 4535, 4541, 4551, 4553, 4573, 4574, 4576, 4587, 4588, 4616, 4618, 4619, 4620, 4630, 4632, 4635, 4636, 4648, 4669, 4678, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4773, 4774, 4792, 5045, 5267, 5268, 5865, 5867, 5869, 5924, 5926, 5941, 5946, 5964, 5965, 5966, 5967, 6076, 6126, 6771, 6868, 6872, 6878, 7743, 7745, 7748, 7750, 7760, 7763, 7775, 7779, 7790, 7796, 7799, 7811, 7812, 7819, 7825, 7830, 7834, 7846, 7848, 7856, 7858, 7864, 7865, 7872, 7875, 7876, 7879, 7883, 7884, 7888, 7890, 8011, 8025, 8167, 8172, 8316, 8317, 8775, 8776, 8777, 8778, 8785, 8786, 8787, 8789, 8796, 8797, 8809, 8812, 8817, 9011, 9507, 9536, 9537, 9541, 9542;

Ministero dei trasporti

Capitoli: 1002; 1004; 1005; 1006; 1015; 1018; 1094; 1099, 1498; 1502, 1503; 1504; 1505; 1508; 1509; 1511; 1513; 1551; 1555; 1556; 1557; 1558; 1559; 1560; 1567, 1568, 1569; 1572; 1574; 1577; 1580, 1692; 1694; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2010, 2011, 2021, 2051; 2052; 2055; 2058; 2059; 2061; 2064; 2066; 2068; 2074; 2079, 2505; 2551;

2. dichiara regolari le partite del conto del patrimonio per l'esercizio 1993 ed i conti delle amministrazioni ed aziende autonome ad esso allegati, ad eccezione di:

Conto generale n. 2 - Partecipazioni

Le partite riferite alle "partecipazioni al capitale di aziende di credito", "partecipazioni al capitale di altre imprese", "partecipazioni in organismi internazionali", "fondi di dotazione", e "altre partecipazioni non classificabili".

Conto generale n. 2 - Crediti

Le partite riferite ai crediti riguardanti:

- Fondi di garanzia e Fondi di rotazione del Ministero del tesoro;
- Fondi scorta del Ministero dell'interno;
- Crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito dei Ministeri del tesoro e dell'interno;
- Crediti concessi ad aziende ed enti privati dai Ministeri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- Altri crediti non classificabili del Ministero del tesoro.

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - Immobili

Le partite riferite ai beni patrimoniali immobili riguardanti:

- "beni disponibili per la vendita" del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- "beni su cui gravano diritti reali", "diritti reali costituiti sui beni di proprietà di comuni, province, regione, nonché di terzi in genere", "miniere e relative pertinenze", "beni assegnati in uso governativo, compresa la dotazione del Presidente della Repubblica", "beni temporaneamente non disponibili ed altri beni non disponibili" del Ministero delle finanze.

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - Mobili

Le partite concernenti:

- beni mobili costituenti la dotazione degli uffici riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro, al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'interno;
- libri e pubblicazioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro, al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'interno;
- materiale scientifico, di laboratorio ecc. riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del tesoro, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'interno e il Ministero della pubblica istruzione;
- beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, ecc. del Ministero dell'interno;
- armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. del Ministero dell'interno;
- beni mobili iscritti nei pubblici registri del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'interno;
- altri beni non classificabili del Ministero della pubblica istruzione.

Conto generale n. 3 - Beni considerati immobili agli effetti inventariali

Le partite relative ai beni patrimoniali considerati immobili agli effetti inventariali del Ministero per i beni culturali ed ambientali, riguardanti la raccolta discografica presso la Discoteca di Stato, quadri e statue, ecc. e le raccolte bibliografiche nonché la partita relativa ai quadri, statue, ecc. del Ministero della pubblica istruzione.

Conto generale n. 5 - Passività patrimoniali

Le partite relative alle passività patrimoniali: debiti pubblici "certificati di credito", debiti vari - Crediop e prestiti esteri, somministrazioni della Cassa depositi e prestiti e finanziamenti riguardanti il Ministero del tesoro, residui passivi perenti relativi alle spese correnti e alle spese in conto capitale per i Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dell'interno e della pubblica istruzione.

*Conto generale del patrimonio dell'ANAS**Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali*

Le partite attinenti ai beni patrimoniali mobili dell'A.N.A.S.;

Conto generale n. 5 - Passività patrimoniali

La partita attinente all'assunzione di prestiti con la "Nomura International P.L.C."

3. dichiara non regolare la mancata iscrizione nel conto del patrimonio dei beni dell'ex Azienda delle ferrovie dello Stato;

4. dichiara non regolare la mancata iscrizione nel conto patrimoniale del fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. sospende il giudizio sul conto del bilancio e sul conto del Patrimonio 1993 presentato dall'Istituto agronomico per l'oltremare;

6. sospende ogni pronuncia: sulla regolarità del capitolo 8316 del conto consuntivo del Ministero del tesoro; sulla regolarità del conto consuntivo (conto del bilancio e conto del patrimonio) dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; sulla regolarità della partita n. 4047 (crediti) del conto generale n. 2 del conto del patrimonio dello Stato.

Con separata ordinanza solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 3 e 4 del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, con riferimento all'art. 81, comma 4, della Costituzione.

7. ordina:

a) che copia della presente decisione sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

b) che il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato (conto del bilancio e conto del patrimonio e conti ad essi allegati), munito del visto della Corte, nonchè copia della presente decisione, siano trasmessi al Ministro del tesoro;

c) che la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, sia trasmessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Ministro del tesoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 28 giugno 1994.

L'ESTENSORE
F.to: Manin CARABBA

IL PRESIDENTE
F.to: Giuseppe CARBONE

La presente decisione è stata pubblicata il 30 giugno 1994.

IL SEGRETARIO
F.to G. SFORZA

**A) NOTE SULLE OSSERVAZIONI MOSSE DALLA CORTE DEI CONTI
IN SEDE DI «DECISIONE»**

P R E M E S S A

Il rendiconto generale dello Stato per il 1993 è stato presentato per la prima volta contestualmente nelle due componenti essenziali del conto del bilancio e del conto del patrimonio per cui, è stato possibile, procedere alla parificazione ed alla valutazione unitaria dei due conti.

Sembra opportuno richiamare preliminarmente l'attenzione sul contenuto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sul rendiconto generale medesimo.

Come è noto, l'Organo di controllo - nell'ambito della sua funzione giurisdizionale - emette annualmente il giudizio di parificazione sul rendiconto nelle parti riguardanti il conto finanziario (che trova origine nella legge di bilancio) e quello patrimoniale. Trattasi di un vero e proprio giudizio di conto che evidenzia le eventuali *difformità giuridiche riscontrate nella gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato*.

Alla decisione di parificazione si accompagna l'apposita relazione di cui all'articolo 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti; entrambi i documenti vengono trasmessi ai Presidenti delle Assemblee legislative ed al Ministro del Tesoro.

Quanto sopra consente di cogliere la diversità dei documenti che espongono il novero delle osservazioni svolte dalla Corte e, pertanto, la diversa natura e funzione che gli stessi assolvono. Infatti, la decisione è atto di giurisdizione rivolto ad evidenziare le possibili irregolarità compiute nella gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato; la relazione, invece, ha natura ricognitiva ed espositiva dei fenomeni di gestione, anche di quelli che trascendono i risvolti giuridici della medesima, estendendo, talvolta, il proprio orizzonte illustrativo alla considerazione degli effetti sul settore statale e su quello pubblico.

In particolare, è sulla decisione che viene ad accentrarsi la massima attenzione delle Assemblee e dell'Esecutivo, stante la previsione costituzionale (art. 81, 1[^]) che vuole approvato, con la legge dello Stato, il rendiconto consuntivo. In questa sede normativa, infatti, l'Esecutivo chiede al Parlamento l'approvazione dei risultati di gestione che trovano origine nella preliminare autorizzazione annuale (legge di bilancio) e, eventualmente, la sanatoria delle irregolarità formali eccepite dall'Organo di controllo in sede di decisione.

In tale ottica, pertanto, si riportano le eccezioni mosse in sede di decisione sulla gestione 1993 dalla magistratura contabile e di seguito le osservazioni e gli elementi di valutazione che si ritiene di offrire a spiegazione e giustificazione delle eccezioni stesse.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Eccedenze di spesa
- Decreti di accertamento residui passivi
- Rinvio del giudizio sul rendiconto dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare
- Sospensione di ogni pronuncia sulla regolarità: del capitolo 8316 del conto consuntivo del Ministero del tesoro; del conto consuntivo (conto del bilancio e conto del patrimonio) dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; della partita n. 4047 (crediti) del conto generale n. 2 del Conto del patrimonio dello Stato. Conseguentemente con separata ordinanza solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 3 e 4 del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 con riferimento all'art. 81, comma 4, della Costituzione.

1.- Eccedenze di spesa.

Non viene dichiarata la regolarità della gestione di capitoli di spesa sui quali si sono verificate eccedenze per complessive lire 449.507.352.758 in conto competenza, lire 567.861.402.779 in conto residui e lire 900.292.851.954 del conto della cassa.

Trattasi dei seguenti capitoli:

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Cap. n. 6202 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie).....	2.898.370.239	-	2.865.543.279

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 6203 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	1.715.345.072	-	1.560.170.072
MINISTERO DEL TESORO			
Cap. n. 4512 - Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse (Spese obbligatorie)	84.838.795	-	84.921.110
Cap. n. 5199 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	261.301.247	-	225.398.150
Cap. n. 5265 - Fitto di locali ed oneri accessori ad uso delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici per l'informatica a livello periferico	-	673.577.955	-
Cap. n. 5810 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	1.399.555.620	-	1.399.555.620

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DELLE FINANZE			
Cap. n. 3098 - Fitto di locali ed oneri accessori	-	1.760.574.100	-
Cap. n. 3514 - Vincite al lotto (Spese obbligatorie)	281.617.484.203	438.342.038.748	719.959.522.951
Cap. n. 3584 - Spese per liti concernenti il contenzioso tributario, risarcimenti ed accessori, spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto e custodia di merci e di automezzi sequestrati o confiscati, altre spese processuali da anticiparsi dall'erario, indennità a testimoni e a periti (Spese obbligatorie)	437.641.072	-	-
Cap. n. 5299 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	26.648.485	-
Cap. n. 5300 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	834.084.567	-	806.035.483
Cap. n. 5381 - Fitto di locali ed oneri accessori	-	-	267.121.213
Cap. n. 5591 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'erario, indennità a testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'amministrazione, relativamente ai procedimenti di natura extratributaria (Spese obbligatorie)	54.763.180	167.771.482	230.948.767

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Cap. n. 1496 - Ritenute erariali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura giudiziaria, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	37.791.156.869	-	37.791.156.869
Cap. n. 1498 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	60.545.689.447	18.273.050	60.548.299.847
Cap. n. 1502 - Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari ed altri assegni al detto personale (Spese obbligatorie)	-	36.273.201.996	21.868.308.390
Cap. n. 1996 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	5.925.010.879	-	2.932.635.504
Cap. n. 1997 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	4.939.225.125	-	2.363.510.493
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Cap. n. 1042 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie)	-	82.168.611.899	-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 1044 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, ivi comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	19.692.079.650	-	-
MINISTERO DELL'INTERNO			
Cap. n. 1115 - Spese - comprese quelle di custodia delle cose sequestrate - connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Spese obbligatorie)	-	3.353.805.435	-
Cap. n. 1291 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese obbligatorie) ...	61.984.482	25.198.300	-
Cap. n. 2503 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	11.551.094.470	-	11.551.093.837
Cap. n. 2614 - Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza	-	4.080.807.950	-
Cap. n. 3133 - Fitto di locali ed oneri accessori per gli uffici degli ispettorati regionali ed interregionali e per i centri di riparazione e di magazzinaggio regionali nonchè per le altre esigenze dei servizi antincendi e di protezione civile	403.057.755	30.158.675	414.982.475

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Cap. n. 8007 - Contributi costanti per 35 anni per mutui concessi dalla Cassa DD.PP. al comune di Roma per la costruzione di locali da adibirsi a dopo-scuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per l'infanzia e la gioventù	-	-	8.207.105
Cap. n. 8892 - Contributi trentacinquennali per il risanamento igienico-sanitario della città di Bari	-	-	5.076.310
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Cap. n. 1499 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	2.531.602.302	-	2.531.602.052
Cap. n. 1500 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	3.476.881.028	-	3.368.627.446
Cap. n. 1652 - Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni	-	-	7.565.025.868
Cap. n. 1999 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	402.203.169	-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 2000 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	1.634.385.761	-	1.634.385.171
Cap. n. 2002 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	582.414.467	-	571.032.448
MINISTERO DELLA DIFESA			
Cap. n. 2806 - Fitto di immobili, contributi consorziali, compensi ai comuni per accasermamento di truppe, indennità per l'occupazione di urgenza e requisizioni temporanee di immobili espropriati o ceduti in uso gratuito - spese di custodia per gli immobili in uso alla difesa - canoni per concessioni - spese di prevenzione incendi per immobili in locazione od in uso alla difesa	-	-	1.059.131.580
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI			
Cap. n. 1013 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	124.703.980	-
Cap. n. 1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	156.426.514	-	156.425.594
Cap. n. 4044 - Fitto di locali ed oneri accessori	42.909.890	-	-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 7510 - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per opere di miglioramento fondiario, per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, in via straordinaria alle cooperative per la trasformazione di passività onerose, alle aziende agricole per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali nonché per la trasformazione di passività onerose connesse ai danni riportati, durante il quinquennio 1964-1969, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali	804.007.155	-	463.170.610
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Cap. n. 2501 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	42.495.000	-	42.495.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Cap. n. 1096 - Fitto di locali ed oneri accessori	92.368.675	9.016.270	-
Cap. n. 1999 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	764.237.850	-	764.237.850
Cap. n. 3531 - Spese per le inchieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Spese obbligatorie)	-	45.555.165	-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Cap. n. 1014 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	359.256.120	-
Cap. n. 2061 - Fitto di locali ed oneri accessori	76.276.870	-	-
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Cap. n. 1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	67.555.321	-	19.332.875
Cap. n. 1015 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	154.027.089	-	141.695.472
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE			
Cap. n. 201 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	8.851.964.449	-	8.851.964.449
EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI			
Cap. n. 182 - Spese relative all'amministrazione a cura della gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti e rimborso ai medesimi del reddito netto derivante dalle singole gestioni	17.117.715	-	-
EX AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI			
Cap. n. 253 - Contributo a favore dell'Istituto posteografici a pareggio della sub-gestione delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione	-	-	4.000.000.000
ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE			
Cap. n. 163 - Avanzo di gestione	-	-	4.241.238.064

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) Il fenomeno delle eccedenze di spesa è da correlarsi in via esclusiva a spese di natura obbligatoria - principalmente stipendi, pensioni, ed altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati - il cui peculiare meccanismo di pagamento (a volte decentrato come nel caso di stipendi e pensioni) non consente - per effetto in gran parte dei meccanismi di pagamento decentrati tramite ruoli di spesa fissa e ordini di accredito - un tempestivo adeguamento delle connesse dotazioni di bilancio. L'inderogabilità e l'indifferibilità delle spese comportano, quindi, necessariamente la loro erogazione e, conseguentemente, la richiesta di sanatoria che viene formulata - per ciascun capitolo interessato - con un apposito articolo della legge di approvazione del rendiconto generale.

Le tabelle e i capitoli dove si sono verificate eccedenze causate da tale sistema di pagamento sono i seguenti:

TABELLA N. 1 - Capitoli n. 6202 (lire 2.898.370.239 in conto competenza e lire 2.865.543.279 in conto cassa); n. 6203 (lire 1.715.345.072 in conto competenza e lire 1.560.170.072 in conto cassa);

TABELLA N. 2 - Capitoli n. 4512 (lire 84.838.795 in conto competenza e lire 84.921.110 in conto cassa); n. 5199 (lire 261.301.247 in conto competenza e lire 225.398.150 in conto cassa); n. 5265 (lire 673.577.995 in conto residui); n. 5810 (lire 1.399.555.620 sia in conto competenza che in conto cassa).

TABELLA N. 3 - Capitoli n. 3098 (lire 1.760.574.100 in conto residui); n. 5299 (lire 26.648.485 in conto residui); n. 5300 (lire 834.084.567 in conto competenza e lire 806.035.483 in conto cassa); n. 5381 (lire 267.121.213 in conto cassa).

TABELLA N. 5 - Capitoli n. 1496 (lire 37.791.156.869 sia di competenza che di cassa); n. 1498 (lire 60.545.689.447 in conto competenza, lire 18.273.050 in conto residui e lire 60.548.299.847 in conto cassa); n. 1996 (lire 5.925.010.879 in conto competenza e lire 2.932.635.504 in conto cassa); n. 1997 (lire 4.939.225.125 in conto competenza e lire 2.363.510.493 in conto cassa).

TABELLA N. 7 - Capitoli n. 1042 (lire 82.168.611.899 in conto residui); n. 1404 (lire 19.692.079.650 in conto competenza).

TABELLA N. 8 - Capitoli n. 2503 (lire 11.551.094.470 in conto competenza e lire 11.551.093.837 in conto cassa); n. 2614 (lire 4.080.807.950 in conto residui); n.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3133 (lire 403.057.755 in conto competenza, lire 30.158.675 in conto residui e lire 414.982.475 in conto cassa).

TABELLA N. 9 - Capitoli n. 8007 (lire 8.207.105 in conto cassa); n. 8892 (lire 5.076.310 in conto cassa).

TABELLA N. 9 - APPENDICE 1 - Capitolo n. 201 (lire 8.851.964.449 sia in conto competenza che in conto cassa).

TABELLA N. 10 - Capitoli n. 1499 (lire 2.531.602.302 in conto competenza e lire 2.531.602.052 in conto cassa); n. 1500 (lire 3.476.881.028 in conto competenza e lire 3.368.627.446 in conto cassa); n. 1652 (lire 7.565.025.868 in conto cassa); n. 1999 (lire 402.203.169 in conto residui); n. 2000 (lire 1.634.385.761 in conto competenza e lire 1.634.385.171 in conto cassa); n. 2002 (lire 582.414.467 in conto competenza e lire 571.032.448 in conto cassa).

TABELLA N. 12 - Capitolo n. 2806 (lire 1.059.131.580 in conto cassa).

TABELLA N. 13 - Capitoli n. 1013 (lire 124.703.980 in conto residui); n. 1014 (lire 156.426.514 in conto competenza e lire 156.425.594 in conto cassa); n. 4044 (lire 42.909.890 in conto competenza); n. 7510 (lire 804.007.155 in conto competenza e lire 463.170.610 in conto cassa).

TABELLA N. 14 - Capitolo n. 2501 (lire 42.495.000 sia in conto competenza che in conto cassa).

TABELLA N. 15 - Capitoli n. 1096 (lire 92.368.675 in conto competenza e lire 9.016.270 in conto residui); n. 1999 (lire 764.237.850 sia in conto competenza che in conto cassa).

TABELLA N. 17 - Capitoli n. 1014 (lire 359.256.120 in conto residui); n. 2061 (lire 76.276.870 in conto competenza).

TABELLA N. 19 - Capitoli n. 1014 (lire 67.555.321 in conto competenza e lire 19.332.875 in conto cassa); n. 1015 (lire 154.027.089 in conto competenza e lire 141.695.472 in conto cassa).

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Per le spese di giustizia e di quelle similari per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori, le eccedenze verificatesi sui capitoli nn. 3584 (lire 437.641.072 in conto competenza), n. 5591 (lire 54.763.180 in conto competenza, lire 167.771.482 in conto residui e lire 230.948.767 in conto cassa) della Tabella n. 3 nonché sul capitolo n. 1291 della Tabella n. 8 (lire 61.984.482 in conto competenza e lire 25.198.300 in conto cassa) sono dovute allo speciale sistema di pagamento.

Le spese di giustizia sono costituite dalle indennità ai testimoni, periti, interpreti e traduttori, dai diritti di cancelleria per la pubblicazione delle sentenze, dalle erogazioni per le inchieste amministrative e per infortuni sul lavoro, nonché da quelle di varia natura relative a procedimenti civili e penali. Tutte queste spese vengono ordinate dall'autorità giudiziaria competente e pagate dai procuratori del registro, i quali utilizzano a tale scopo i fondi della riscossione se non esistono in sede agenti della riscossione autorizzati ad anticipare dette spese. Gli agenti, dopo aver preso nota nei propri registri dei pagamenti fatti, compilano una nota descrittiva in duplice esemplare, distintamente per ogni capitolo e per residui e competenza. Le note, con allegati gli ordini pagati e la relativa documentazione, vengono inviate alla competente Intendenza di finanza. Le Ragionerie provinciali controllano la regolarità dei pagamenti eseguiti ed emettono l'ordine di rimborso, che viene trascritto sul retro di una delle note restituita poi all'agente o al contabile pagatore. Questi ultimi ottengono il rimborso delle somme anticipate sotto forma di quietanze rilasciate a loro favore dalle Tesorerie provinciali. Così gli ordini da loro pagati e riconosciuti regolari sono considerati come versamenti in contanti. Le Tesorerie provinciali, poi, al fine di regolarizzare le partite relative alle spese di giustizia, indicano sugli elenchi dei titoli estinti le somme erogate a tale titolo, distintamente per residui e competenza, da imputare al competente capitolo di spesa. La Corte dei conti esplica successivamente il controllo sugli ordini di rimborso documentati e a lei inviati dalle Ragionerie provinciali. La difficoltà di contabilizzazione di dette spese permette di conoscere il loro esatto ammontare ad esercizio largamente concluso, quando la Corte dei conti comunica alla Ragioneria centrale i dati complessivi dei pagamenti eseguiti. Da qui l'eventuale sfasamento tra competenza disponibile e pagamenti effettuati.

c) Alla speciale forma di pagamento, simile a quella delle spese di giustizia, è dovuta l'eccedenza di cui al capitolo n. 1502 (lire 36.273.201.996 in conto residui e lire 21.868.308.390 in conto cassa) della Tabella n. 5, relativa alla integrazione della retribuzione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari nel caso non raggiungano il minimo garantito dallo Stato. Dette categorie vengono, come è noto, retribuite con i proventi derivanti dai diritti riscossi sugli atti e commissioni relativi al loro ufficio. Qualora con tali proventi non si raggiunga il minimo garantito, che per gli

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ufficiali giudiziari è pari all'ammontare dello stipendio iniziale attribuito all'ex qualifica di segretario della carriera di concetto e per gli aiutanti ufficiali giudiziari a quello dell'ex qualifica di coadiutore, viene corrisposta un'integrazione, a carico del bilancio dello Stato, fino alla concorrenza di detti importi. Tali indennità integrative sono ordinate dal capo dell'ufficio giudiziario cui il personale è addetto e sono pagate dall'ufficio del registro, i quali utilizzano i fondi della riscossione, seguendo lo stesso procedimento delle spese di giustizia. Sull'entità di queste spese incidono le variabili situazioni di fatto in cui vengono a trovarsi gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari, nonché i mutevoli fattori che influenzano la loro attività. Da ciò consegue che l'esatto ammontare dei pagamenti eseguiti, può essere conosciuto solo ad esercizio chiuso sulla base delle comunicazioni della Corte dei conti.

d) Anche le eccedenze sui capitoli n. 1115 della Tabella n. 8 (lire 3.353.805.435 in conto residui); e n. 3531 della Tabella n. 15 (lire 45.555.165 in conto residui), sono determinate dal particolare sistema di pagamento analogo a quello esaminato per le spese di giustizia. Gli oneri per le spese di custodia delle cose sequestrate e per le richieste sugli infortuni, vengono infatti pagati con i fondi della riscossione dai procuratori del registro (art. 454 e segg. del regolamento di contabilità).

e) L'eccedenza di cui al capitolo n. 3514 della Tabella n. 3 (lire 281.617.484.203 in conto competenza, lire 438.342.038.748 in conto residui e lire 719.959.522.951 in conto cassa) è dovuta alla particolare procedura di pagamento delle vincite al lotto, le quali vengono pagate, entro un certo limite, direttamente dagli uffici decentrati con i proventi stessi delle giocate. Come già si è più volte precisato nelle note degli anni precedenti, si tratta di un capitolo "sui generis" al quale le Intendenze di finanza, sedi di estrazioni del lotto, imputano ordini di pagamento e di rimborso per le vincite accertate, senza però avere un'effettiva conoscenza delle disponibilità realmente esistenti sul capitolo stesso. La Ragioneria centrale conosce l'ammontare dei pagamenti disposti nell'anno tramite i modelli 58 inviati dalle Ragionerie provinciali e i modelli 208 trasmessi mensilmente dalla Corte dei conti. Peraltro i due elaborati pervengono con notevoli ritardi, con la conseguenza che non si possono adeguare alle reali necessità gli stanziamenti e le autorizzazioni di cassa.

f) L'eccedenza di cassa verificatasi sul capitolo n. 253 (lire 4.000.000.000) dell'appendice n. 1 della Tabella n. 11, è dovuta al particolare sistema di eliminazione dal bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei residui passivi caduti in perenzione agli effetti amministrativi. L'accertamento dei residui predetti avviene solo alla chiusura dell'esercizio, per cui la deficienza di cassa del

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativo capitolo di spesa non può essere sanata con i provvedimenti legislativi di assestamento o di variazione del bilancio.

L'amministrazione, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio si trova di fronte all'alternativa, o di mantenere il bilancio senza alcun titolo giuridico i residui perenti del capitolo che non presenta la necessaria disponibilità di cassa o di effettuare l'operazione di eliminazione in ogni caso. È stato scelto di procedere in questa seconda maniera anche in considerazione del fatto che l'operazione non dava luogo ad un effettivo movimento di denaro, poichè si esauriva nell'ambito dello stesso bilancio con l'emissione di appositi mandati commutabili in quietanza di entrata.

g) L'eccedenza di lire 17.117.715 verificatasi in conto competenza al capitolo 182 dell'appendice n. 1 della Tabella n. 13, riveste carattere meramente formale. Le erogazioni gravanti su detto capitolo, infatti sono collegate alle entrate accertate sul corrispondente capitolo n. 141, trattandosi di rimborsi ai comuni o ad altri enti del reddito netto derivante dalla gestione dei patrimoni silvo-pastorali.

2. - Decreti di accertamento residui passivi

Non è stata dichiarata la regolarità per i residui esposti in taluni capitoli, non essendosi ancora esaurito, con il visto e la registrazione della Corte dei conti, il procedimento di controllo ovvero, in taluni casi, perchè non ancora pervenuti alla Corte i relativi decreti di accertamento.

* * * *

L'eccezione mossa riguarda un contenuto numero di capitoli di spesa di vari dicasteri per i quali i connessi decreti di accertamento dei residui al 31/12/93 non risultavano ancora pervenuti alla Corte dei conti alla data del giudizio di parifica.

Per ovviare tempestivamente alla riscontrata anomalia - che, peraltro, non inficia la qualità degli elementi sottoposti ad approvazione parlamentare, tanto che non ne viene chiesta sanatoria, - sono state tempestivamente sollecitate le Amministrazioni interessate (che devono emanare e trasmettere quei decreti).

In relazione a ciò, si riportano qui di seguito, i necessari chiarimenti comunicati dalle Amministrazioni interessate, in merito ai rilievi formulati dall'Organo di controllo.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'organo di controllo ha ammesso a registrazione i decreti di accertamento dei residui relativi ai sottoindicati capitoli, a lato di ciascuno dei quali vengono riportati gli estremi:

Cap. n. 1019	registrato il 4-7-1994	Reg. n. 2	foglio n. 188
Cap. n. 1140	registrato il 22-8-1994	Reg. n. 2	foglio n. 262
Cap. n. 1157	registrato il 4-8-1994	Reg. n. 2	foglio n. 249
Cap. n. 1168	registrato il 22-8-1994	Reg. n. 2	foglio n. 261
Cap. n. 1334	registrato il 24-8-1994	Reg. n. 2	foglio n. 269
Cap. n. 1335	registrato il 24-8-1994	Reg. n. 2	foglio n. 268
Cap. n. 2240	registrato il 22-8-1994	Reg. n. 2	foglio n. 266
Cap. n. 2434	registrato il 25-7-1994	Reg. n. 2	foglio n. 215
Cap. n. 2435	registrato il 25-7-1994	Reg. n. 2	foglio n. 216
Cap. n. 2743	registrato il 22-8-1994	Reg. n. 2	foglio n. 267
Cap. n. 3602	registrato il 13-7-1994	Reg. n. 2	foglio n. 202
Cap. n. 3651	registrato il 13-7-1994	Reg. n. 2	foglio n. 203
Cap. n. 3746	registrato il 22-8-1994	Reg. n. 2	foglio n. 263
Cap. n. 3748	registrato il 22-8-1994	Reg. n. 2	foglio n. 264
Cap. n. 3752	registrato il 22-8-1994	Reg. n. 2	foglio n. 265
Cap. n. 4305	registrato il 11-7-1994	Reg. n. 2	foglio n. 197
Cap. n. 4901	registrato il 11-7-1994	Reg. n. 2	foglio n. 198
Cap. n. 4941	registrato il 15-7-1994	Reg. n. 2	foglio n. 209
Cap. n. 6383	registrato il 4-8-1994	Reg. n. 2	foglio n. 250
Cap. n. 6387	registrato il 4-8-1994	Reg. n. 2	foglio n. 248
Cap. n. 7581	registrato il 15-7-1994	Reg. n. 2	foglio n. 208

Per quanto attiene al capitolo n. 7651 si fa presente che lo stesso non presenta residui in chiusura dell'esercizio finanziario.

Per i capitoli nn. 1372 e 1378 è in corso la sanatoria legislativa rilevabile dal disegno di legge del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993 (Atto Camera n. 806, art.8).

Per quanto riguarda, infine, i capitoli nn. 1150, 1166, 1332, 1337, 1343, 1358, 1379, 1401, 2541, 2543, 2544, 2556, 2558, 2832, 2942, 2944, 2949, 2950, 2951, 2965, 5776, 6265, 6266, 6267, 6268, 6274 e 6278 l'organo di controllo si è riservato la possibilità di vistare i correlativi decreti non appena avrà completato l'analisi dei relativi dati.

b) Ministero del Tesoro

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli nn. 1007, 4432, 4433, 4460, 4470, 4480, 4483, 4484, 4499, 4503, 4508, 4534, 4535, 4541, 4551, 4574, 4616, 4618, 4619, 4620, 4632, 4648, 4792, 5045, 5267, 5924, 5926, 5941, 5946, 5964, 5965, 5966, 5967, 7745, 7750, 7760, 7763, 7812, 7819, 7834, 7846, 7848, 7856, 8011, 8025, 8167, 8317, 8785, 8817 e 9537 sono stati regolarmente visti e registrati dall'organo di controllo, immediatamente dopo la decisione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato.

Per i capitoli nn. 4429, 4450, 4460, 4485, 4488, 4553, 4573, 4576, 4587, 4588, 4630, 4635, 4636, 4668, 4669, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4773, 4774, 5268, 5865, 5867, 5869, 6076, 6126, 6771, 6868, 6872, 6878, 7743, 7748, 7775, 7779, 7790, 7796, 7799, 7811, 7825, 7830, 7858, 7864, 7865, 7872, 7875, 7876, 7879, 7883, 7884, 7888, 7890, 8172, 8316, 8775, 8776, 8777, 8778, 8786, 8787, 8789, 8796, 8797, 8809, 8812, 9011, 9507, 9536, 9541 e 9542 i rilievi formulati dall'Organo di controllo hanno formato oggetto di motivata risposta da parte dell'Amministrazione ed i relativi decreti di accertamento dei residui sono in corso di esame del predetto Organo.

c) Ministero delle finanze

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli nn. 1003, 1015, 1016, 1018, 1092, 1125, 1134, 1139, 1140, 3001, 3012, 3097, 3099, 3101, 3102, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3113, 3117, 3128, 3135, 3136, 3224, 3281, 3332, 3333, 3334, 3336, 3338, 3429, 3432, 3436, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3458, 3459, 3460, 3487, 3502, 3840, 5298, 5304, 5305, 5313, 5314, 5315, 5324, 5383, 5384, 5385, 5386, 5388, 5390, 5397, 5478 e 8205 sono stati regolarmente visti e registrati dall'Organo di controllo, immediatamente dopo la decisione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato.

Per i capitoli nn. 1004, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1027, 1032, 1086, 1090, 1091, 1093, 1110, 1172, 1381, 1401, 3691, 3692, 3693, 3819, 3824, 3842, 3845, 3846, 3981 e 7851 i rilievi formulati dall'Organo di controllo hanno formato oggetto di motivata risposta da parte dell'Amministrazione ed i relativi decreti di accertamento dei residui sono in corso di esame del predetto Organo.

Per quanto riguarda, infine, i capitoli nn. 3098, 3514, 3584, 5299, 5300 e 5381 è il caso di sottolineare che l'oggetto dei rilievi mossi su detti capitoli di spesa riguarda esclusivamente eccedenze di pagamenti per le quali verrà richiesta sanatoria legislativa con il disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale dello Stato per

l'esercizio 1993.

d) Ministero di Grazia e Giustizia

Per i capitoli nn. 1094, 1104, 1105, 1584, 1588, 1597, 1598, 1602, 2083, 2085, 2088, 2089, 2094, 2095, 2102, 2116, 2206, 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010 i rilievi formulati dall'Organo di controllo hanno formato oggetto di motivata risposta da parte dell'Amministrazione ed i relativi decreti di accertamento residui sono in corso di esame del predetto Organo.

Per quanto riguarda i capitoli nn. 1587 e 2087, è il caso di sottolineare che l'oggetto dei rilievi mossi dall'Organo di controllo riguarda sostanzialmente un'ipotizzata duplicazione di spesa. L'Amministrazione in proposito, ha risposto facendo presente che gli impegni assunti sul capitolo 2087 in luogo del capitolo 1587 sono dovuti ad un mero errore materiale assicurando che non c'è stata nessuna duplicazione di spesa. Pertanto, si precisa, che è stato provveduto, nel corrente esercizio, al disimpegno delle somme impegnate sul capitolo 2087 ed alla sistemazione di quelle riferite al capitolo 1587.

Infine, la mancata dichiarazione di regolarità per i residui dei capitoli nn. 1995, 1996, e 1997 per la parte relativa ai fondi assegnati in gestione ad organi periferici ai sensi della legge n. 908 del 1960, la Delegazione regionale della Corte dei conti di Napoli non ha ancora registrato i decreti di accertamento residui, significando in sintesi che le economie di gestione verificatesi sull'assegnazione effettuata ai predetti capitoli sono state utilizzate nel riepilogo del conto consuntivo 1993 per ripianare le eccedenze risultanti presso altre sedi dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria per il medesimo capitolo.

In proposito, si precisa, che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto mirare ad una tecnica di ripartizione dei fondi disponibile più oculata in modo da evitare nella gestione degli stessi capitoli eccedenze in alcuni casi ed economie in altri.

Pertanto, si ritiene opportuno segnalare la necessità che la Ragioneria Regionale di Napoli concordi con la locale Corte dei conti modi e procedure per la sistemazione contabile delle partite di cui trattasi.

e) Ministero della pubblica istruzione

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli nn. 1044 e 1121 non risultano registrati dalla Corte dei conti. I rilievi formulati dall'Organo di controllo formeranno oggetto di motivata risposta da parte dell'Amministrazione.

f) Ministero dell'interno

Tutti i decreti di accertamento dei residui sono stati registrati dalla Corte dei conti.

Si riportano qui di seguito, a fianco di ciascun capitolo, gli estremi della registrazione :

Cap. n. 1020	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 30
Cap. n. 1022	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 31
Cap. n. 1092	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 45
Cap. n. 1097	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 46
Cap. n. 1098	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 47
Cap. n. 1102	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 32
Cap. n. 1107	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 33
Cap. n. 1115	registrato il 05/7/1994	Reg. n. 2	foglio n. 75
Cap. n. 1291	registrato il 05/7/1994	Reg. n. 2	foglio n. 76
Cap. n. 1501	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 27
Cap. n. 1532	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 28
Cap. n. 1533	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 29
Cap. n. 1535	registrato il 5/7/1994	Reg. n. 2	foglio n. 74
Cap. n. 2506	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 43
Cap. n. 2561	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 48
Cap. n. 2616	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 51
Cap. n. 2621	registrato il 5/7/1994	Reg. n. 2	foglio n. 77
Cap. n. 2630	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 52
Cap. n. 2631	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 50
Cap. n. 2634	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 64
Cap. n. 2635	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 65
Cap. n. 2642	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 25
Cap. n. 2646	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 53
Cap. n. 2650	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 26
Cap. n. 2653	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 62
Cap. n. 2753	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 66
Cap. n. 2754	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 67
Cap. n. 2760	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 55
Cap. n. 2777	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 49
Cap. n. 2781	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 56
Cap. n. 2801	registrato il 5/7/1994	Reg. n. 2	foglio n. 80
Cap. n. 2831	registrato il 5/7/1994	Reg. n. 2	foglio n. 78
Cap. n. 2996	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 34
Cap. n. 3004	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 36

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. n. 3008	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 37
Cap. n. 3021	registrato il 15/6/1994	Reg. n. 1	foglio n. 352
Cap. n. 3022	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 38
Cap. n. 3135	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 59
Cap. n. 3141	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 40
Cap. n. 3145	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 68
Cap. n. 3146	registrato il 5/7/1994	Reg. n. 2	foglio n. 79
Cap. n. 3147	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 60
Cap. n. 3154	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 69
Cap. n. 3155	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 41
Cap. n. 3157	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 57
Cap. n. 3163	registrato il 4/7/1994	Reg. n. 2	foglio n. 71
Cap. n. 3256	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 39
Cap. n. 4289	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 63
Cap. n. 4290	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 70
Cap. n. 4293	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 23
Cap. n. 4296	registrato il 28/6/1994	Reg. n. 2	foglio n. 24

Per i capitoli nn. 2755, 3012 e 4239 l'Amministrazione ha trasmesso alla Corte dei conti soltanto gli elaborati meccanografici MR38, in quanto non sono stati accertati residui in c/competenza dell'esercizio 1993.

g) Amministrazione del Fondo edifici di culto

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli nn. 131 e 243, sono stati registrati dall'Organo di controllo il 28 giugno 1994, al registro n. 2 e ai fogli, rispettivamente, nn. 42 e 61.

h) Ministero dei lavori pubblici

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli sottoindicati sono stati registrati dall'Organo di controllo con gli estremi e le date a fianco di ciascuno indicate:

Cap. n. 1124	registrato il 3/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 312
Cap. n. 3402	registrato il 3/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 311
Cap. n. 4501	registrato il 3/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 310
Cap. n. 7201	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 353
Cap. n. 7254	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 354
Cap. n. 7255	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 355

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. n. 7701	registrato il 3/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 309
Cap. n. 7702	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 356
Cap. n. 7749	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 336
Cap. n. 7764	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 357
Cap. n. 7871	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 335
Cap. n. 7872	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 342
Cap. n. 7901	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 334
Cap. n. 7903	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 358
Cap. n. 7920	registrato il 3/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 308
Cap. n. 8001	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 343
Cap. n. 8005	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 359
Cap. n. 8006	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 360
Cap. n. 8226	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 345
Cap. n. 8231	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 362
Cap. n. 8236	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 346
Cap. n. 8240	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 361
Cap. n. 8241	registrato il 3/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 307
Cap. n. 8244	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 347
Cap. n. 8247	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 338
Cap. n. 8248	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 339
Cap. n. 8264	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 340
Cap. n. 8401	registrato il 3/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 306
Cap. n. 8404	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 333
Cap. n. 8405	registrato il 3/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 305
Cap. n. 8412	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 332
Cap. n. 8419	registrato il 3/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 302
Cap. n. 8422	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 331
Cap. n. 8438	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 344
Cap. n. 8442	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 366
Cap. n. 8443	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 365
Cap. n. 8561	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 364
Cap. n. 8562	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 363
Cap. n. 8817	registrato il 3/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 304
Cap. n. 8886	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 348
Cap. n. 8887	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 352
Cap. n. 8888	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 351
Cap. n. 8889	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 341
Cap. n. 8896	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 349

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. n. 8899	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 350
Cap. n. 9004	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 330
Cap. n. 9057	registrato il 13/7/1994	Reg. n. 1	foglio n. 285
Cap. n. 9075	registrato il 3/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 303
Cap. n. 9301	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 329
Cap. n. 9417	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 328
Cap. n. 9441	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 367
Cap. n. 9448	registrato il 6/9/1994	Reg. n. 1	foglio n. 337

i) Ministero dei trasporti

L'Organo di controllo ha ammesso a registrazione i decreti di accertamento dei residui relativi ai sottoindicati capitoli, a lato di ciascuno dei quali vengono riportati gli estremi:

Cap. n. 1002	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 171
Cap. n. 1005	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 167
Cap. n. 1006	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 172
Cap. n. 1015	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 156
Cap. n. 1018	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 168
Cap. n. 1094	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 157
Cap. n. 1099	registrato il 9/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 200
Cap. n. 1498	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 169
Cap. n. 1503	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 158
Cap. n. 1504	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 170
Cap. n. 1505	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 159
Cap. n. 1508	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 173
Cap. n. 1509	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 160
Cap. n. 1511	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 174
Cap. n. 1513	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 161
Cap. n. 1551	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 175
Cap. n. 1555	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 162
Cap. n. 1556	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 176
Cap. n. 1557	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 163
Cap. n. 1558	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 177
Cap. n. 1559	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 164
Cap. n. 1560	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 178
Cap. n. 1568	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 179
Cap. n. 1569	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 165

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. n. 1572	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 180
Cap. n. 1574	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 166
Cap. n. 1577	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 181
Cap. n. 1692	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 182
Cap. n. 1694	registrato l'11/7/1994	Reg. n. 1	foglio n. 145
Cap. n. 2003	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 183
Cap. n. 2004	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 191
Cap. n. 2005	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 184
Cap. n. 2007	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 192
Cap. n. 2008	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 185
Cap. n. 2009	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 193
Cap. n. 2010	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 186
Cap. n. 2011	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 194
Cap. n. 2021	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 187
Cap. n. 2055	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 195
Cap. n. 2058	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 188
Cap. n. 2059	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 198
Cap. n. 2061	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 189
Cap. n. 2064	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 196
Cap. n. 2066	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 190
Cap. n. 2068	registrato l'8/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 197
Cap. n. 2505	registrato il 17/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 204
Cap. n. 2551	registrato il 17/8/1994	Reg. n. 1	foglio n. 205

Per quanto concerne il capitolo n. 2079 l'Organo di controllo ha restituito il D.A.R. chiedendo le motivazioni per le quali i DD. DD. n. 244 e 251/93 non sono stati inviati al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi della L. 20/94, art. 3, lettera g). In merito l'Amministrazione ha fatto osservare che, trattandosi di provvedimenti perfezionati nel corso dell'esercizio finanziario 1993, non potevano sottostare alla citata normativa, per ovvi motivi temporali, bensì erano assoggettabili a quanto disposto dal D.L. n. 359/93, art. 7, lettera h), che prevedeva tra l'altro, il controllo preventivo solo per gli atti d'importo superiore, a Lire 7.611.050.000 - I.V.A. esclusa.

Pertanto, essendo i decreti in trattato, di valore nettamente inferiore questa Ragioneria centrale ha ribadito l'esattezza della procedura adottata.

Relativamente ai capitoli nn. 1004, 1502, 1567, 1580, 2051, 2052 e 2074 l'Amministrazione non ha ancora risposto ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, in quanto non sono ancora pervenute da parte dell'Amministrazione controllata le risposte alle osservazioni sui provvedimenti di impegno correlati ai decreti di accertamento dei

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

residui medesimi.

l) Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

Per il capitolo 2073, il rilievo formulato dall'Organo di controllo ha formato oggetto di motivata risposta da parte dell'Amministrazione ed il relativo decreto di accertamento residui è in corso di esame del predetto Organo.

m) Ministero della Marina Mercantile

La mancata registrazione in tempo utile della Corte dei conti dei decreti di accertamento residui è dipesa dal ritardo con cui l'Amministrazione ha inviato gli stessi all'Organo di controllo.

In particolare, l'Amministrazione, impegnata anche nell'applicazione delle complesse norme inerenti al trasferimento di personale, funzioni e stanziamenti al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nonché nella soppressione del Ministero della marina mercantile, solo in data 22 giugno, ultimati i propri adempimenti, condizionati anche dal cambio del Ministro, ha consegnato i decreti di accertamento residui debitamente firmati, che l'ufficio in data 23 giugno 1994 prontamente ha trasmesso alla Corte dei conti.

L'Organo di controllo, stante la carenza di tempo disponibile, non ha potuto procedere ai propri riscontri in tempo utile per la data di parificazione del rendiconto.

Tuttavia, come è stato successivamente accertato, tutti i decreti di accertamento residui dei capitoli del soppresso Ministero della marina mercantile, sono stati ammessi a registrazione in data 9 luglio 1994 ad eccezione dei capitoli nn. 1615, 7541, 7555 e 7557 per i quali non è stata prodotta la relativa documentazione e i relativi decreti sono in corso di esame del predetto Organo.

n) Ministero della Sanità

Il decreto di accertamento residui relativo al capitolo n. 6539 è stato trasmesso alla Corte dei conti, con nota di questa Ragioneria n. 1911 del 25/5/1994 e registrato dall'Organo di controllo in data 25/6/1994 nel Registro n. 1 Sanità - foglio n. 236.

o) Azienda Nazionale Autonoma delle Strade

La mancata registrazione in tempo utile della Corte dei conti dei decreti di accertamento dei residui è dipesa dal ritardo con cui l'Amministrazione ha inviato gli

stessi al citato Organo di controllo. Allo stato attuale, tutti i decreti di accertamento residui risultano registrati in data 5 luglio 1994.

3. - Istituto Agronomico per l'Oltremare

La magistratura contabile ha sospeso e rinviato il giudizio di regolarità sui conti finanziario e patrimoniale dell'Istituto in parola. Le motivazioni addotte risiedono nella necessità del completamento dell'istruttoria di controllo da parte della stessa Corte, intesa ad accertare in relazione alla documentazione prodotta, l'esattezza dei dati contabili esposti.

4. - Sospensione del giudizio di regolarità su taluni conti e partite.

La Corte dei conti ha sospeso ogni pronuncia sulla regolarità: del capitolo 8316 del conto consuntivo del Ministero del Tesoro; del Conto consuntivo (Conto del bilancio e Conto del patrimonio) dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; della partita n. 4047 (crediti) del conto generale n. 2 del Conto del patrimonio dello Stato.

In relazione a ciò, l'Organo di controllo, con ordinanza n. 169, del 28 giugno 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 3 e 4 del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, con riferimento all'art. 81, comma 4, della Costituzione.

La prima norma impugnata (comma 3) prevede la cancellazione dei crediti vantati dal Tesoro nei confronti dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le anticipazioni concesse a copertura dei disavanzi accumulati fino a tutto il 1993.

La Corte dei conti ritiene, che la trasformazione delle anticipazioni in trasferimenti, concretizzando una ipotesi di diminuzione di entrata conseguente alla rinuncia al credito da parte del Tesoro, avrebbe richiesto, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, apposita copertura finanziaria.

Questa Amministrazione non ritiene che nella fattispecie sia stato violato il cenno precetto costituzionale, posto che l'obbligo della copertura di spesa diventa attuale solo per i provvedimenti legislativi destinati ad incidere, sotto il profilo degli oneri, sul bilancio finanziario. Se ne trae conferma dai consolidati indirizzi giurisprudenziali e dottrinali che definiscono in modo univoco il concetto delle nuove o maggiori spese (o minori entrate), di cui all'art. 81 della Costituzione. Di esse deve farsi carico la finanza pubblica, al fine di evitare una alterazione all'equilibrio del bilancio di

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsione annuale e triennale dello Stato, così come approvato dal Parlamento, assicurando il rispetto dei risultati differenziali previsti dall'art. 6, settimo comma, della legge 468/78 e successive modificazioni.

Nel caso in esame infatti il credito, iscritto nel Conto del patrimonio, al Conto generale n. 2, a fronte delle anticipazioni concesse dal Tesoro all'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rappresenta la sommatoria dei conferimenti disposti nel corso di diversi esercizi e per i quali è stata già disposta a suo tempo la copertura finanziaria.

Diversamente argomentando, dovrebbe addivenirsi alla necessità di predisporre una seconda copertura finanziaria a fronte del medesimo onere, il che sarebbe evidentemente assurdo sul piano logico, prima che su quello giuridico.

La copertura finanziaria predisposta al momento dell'iscrizione in bilancio dell'anticipazione all'azienda postale, pertanto, è da ritenersi a tutti gli effetti esaustiva del puntuale rispetto del vincolo di copertura posto dall'articolo 81, 4° comma della Costituzione, che non a caso si riferisce a "nuovi o maggiori oneri".

In definitiva nel momento della trasformazione di tale credito in trasferimento per effetto della legge, le conseguenze non potranno che ricadere nell'ambito patrimoniale, senza quindi l'insorgere di obblighi in ordine alla copertura di presunti oneri. D'altro canto appare del tutto evidente che sul versante patrimoniale riferito al settore pubblico nel suo complesso, a fronte della eliminazione di un credito per lo Stato, si riscontra una corrispondente eliminazione di un debito per l'Azienda, ora trasformata in ente, con effetti compensativi che lasciano inalterata la consistenza dello stesso patrimonio pubblico.

Giova infine evidenziare che la norma contestata dalla Corte dei conti risulta analoga a quella dell'art. 17 della legge 17.5.1985, n. 210 concernente "Istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato"; tale norma è stata dalla stessa Corte dei conti ritenuta del tutto conforme al dettato costituzionale tanto è vero che nei suoi confronti non è stata sollevata questione di legittimità in sede di parifica del Rendiconto patrimoniale dello Stato e di quello dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie.

* * *

Pure sospettata di illegittimità costituzionale è la norma contenuta nel comma 4 del citato art. 7 che prevede il rimborso, da parte del Tesoro, alla Cassa Depositi e Prestiti delle anticipazioni da questa concesse all'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto il 1993.

Nel caso di specie, trattandosi di spesa incidente sul bilancio finanziario ne è stata assicurata la copertura con la modalità indicata nell'art. 15, comma 1 della legge,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consistente nell'utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

La riferita modalità di copertura è stata censurata dalla Corte dei conti nell'assunto che "l'onere per la copertura dei disavanzi pregressi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che viene definitivamente posto a carico del Tesoro, ha natura di onere non comprimibile, assimilabile, per quanto attiene alle modalità di copertura, alle spese obbligatorie". Tale onere non sarebbe fronteggiabile con l'utilizzo di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura obbligatoria, stante il divieto posto dall'art. 11 ter, comma 1, lett. c, della legge 468/78 e successive modificazioni.

Al riguardo va osservato che la natura obbligatoria dei capitoli di spesa non può essere definita in via interpretativa avendovi già provveduto il legislatore con la norma contenuta nell'art. 7, terzo comma, della legge 468/78 e successive modificazioni, ai sensi della quale allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio da approvarsi, con apposito articolo, della legge di bilancio. Nell'elenco di cui trattasi non risulta compreso il capitolo 8316.

**B) NOTE SULLE OSSERVAZIONI MOSSE DALLA CORTE DEI CONTI
IN SEDE DI «RELAZIONE AL PARLAMENTO»**

CAPITOLO PRIMO

BILANCIO E ORDINAMENTO CONTABILE

PREMESSA

Le principali osservazioni che sono state mosse dalla Magistratura contabile in sede di relazione al Parlamento possono così sintetizzarsi:

- Divario tra dati di consuntivo ed obiettivi programmatici;
- Quantificazione di oneri e coperture;
- Conto generale del patrimonio

1) Divario tra dati di consuntivo ed obiettivi programmatici

La Corte dei conti ha indicato come grave sia il divario rilevato tra risultati della gestione del bilancio ed obiettivi esposti nei documenti programmatici.

* * *

In proposito, si deve ricordare la diversa funzione assolta dai documenti in parola, nonché la loro diversa estensione che interessa il solo bilancio dello Stato nel caso del rendiconto, ed il settore statale e quello pubblico allargato per i documenti programmatici.

Non appare, quindi, proponibile il confronto tra elementi così diversificati e disomogenei. Il rendiconto, infatti, è atto ricognitivo della gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato; il documento di programmazione è, invece, atto propositivo delle linee di politica economica perseguite dall'Esecutivo. Inoltre va evidenziato che i documenti programmatici, proprio per la loro natura, scortano a monte ipotesi di evoluzione che possono non collimare con gli andamenti reali.

Infatti, lo scostamento fra obiettivi e risultati è, in misura rilevante, effetto del peggioramento del quadro macroeconomico, dal momento che il Prodotto interno lordo 1993, previsto in crescita dell'1,5% nel settembre 1992, ha registrato, a consuntivo, una flessione dello 0,7%; ma hanno esercitato una influenza negativa anche la non realizzazione (in termini di entrate statali) delle previste privatizzazioni ed il ridimensionamento degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati con la finanziaria e con i provvedimenti collegati per il 1993. Hanno inciso positivamente sui risultati raggiunti il rallentamento, superiore alle attese, degli investimenti pubblici e la sensibile e rapida discesa dei tassi di interesse (dal 15% a circa l'8% tra settembre 1992 e dicembre 1993 per il tasso medio lordo sui BOT) che ha determinato, nell'anno, un risparmio aggiuntivo di spesa di circa 14.000 miliardi.

Inoltre, allo scopo di rafforzare e accelerare il processo di riequilibrio dei conti pubblici, il Governo ridimensionando il ricorso a misure una tantum, prive di effetti duraturi, ha operato attraverso provvedimenti di natura strutturale in materia di previdenza, di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale.

Gli indirizzi proposti dall' Esecutivo sono stati attuati con i decreti delegati ed è stato avviato così il processo di riordino dei settori nei quali la dinamica della spesa deve essere riportata sotto controllo.

Pertanto, il conseguimento degli obiettivi fondamentali di riduzione del fabbisogno e di stabilizzazione del rapporto debito/PIL dipenderà in larga misura dall'efficacia delle misure adottate in questi settori "a rischio".

Al riguardo è da sottolineare che tali importanti interventi di riordino avviati, sono destinati a produrre effetti rilevanti solo nel più lungo periodo, per cui inevitabilmente l'Amministrazione sarà impegnata in un sistematico monitoraggio inteso a verificare costantemente lo stato di attuazione delle azioni di riforma intraprese.

Infine, non vanno sottaciute le esperienze che si registrano nei principali Paesi europei, dove divari tra programmi e risultati hanno segnalato, pressoché ovunque, una tendenza ad una crescita indebitamento/PIL allo scopo di fronteggiare la fase ciclica recessiva. Tale rapporto, registra che in Inghilterra, esso si è attestato al 7,7%, in Francia al 5,7% ed in Germania al 3,3 %.

In Italia, il saldo generale al netto degli interessi è passato da un disavanzo di oltre 17 mila miliardi nel 1990 e di circa 400 mila miliardi nel 1991, ad avanzi di oltre 28 mila miliardi nel 1992 e di quasi 39 mila miliardi nel 1993 (2,5% del PIL).

Questa situazione non ha riscontro in Europa. Infatti, nessun altro paese registra, nel 1993 un avanzo primario sui conti della P.A.: la Francia ed il Regno Unito hanno ulteriormente ampliato il disavanzo (rispettivamente al 9% e al 4,8%) mentre la Germania è in sostanziale equilibrio.

Ciò dimostra la intensità e la rapidità dell'azione di riequilibrio strutturale intrapresa negli ultimi anni nel nostro Paese.

2) Quantificazione di oneri e coperture

L'Organo di controllo osserva che, dall'avvio della legge n. 362/1988, si sono verificate diversificazioni molteplici nelle metodologie di determinazione degli oneri e delle connesse coperture delle nuove leggi di spesa.

A tale riguardo la Corte auspica l'inderogabile opportunità di procedere alla definizione di precise procedure per ovviare all'inconveniente riscontrato.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

* * *

In proposito si deve far presente che i canoni procedurali furono indicati - come notato dalla stessa Corte - dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1988 ed intesa a dare attuazione a nuove disposizioni in materia di quantificazione dei costi e dei mezzi di copertura dei disegni di legge.

Tale disposizione è stata travasata nell'art. 11-ter della legge n. 362 del 23 agosto 1988. Il comma 1 dispone, infatti, che la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, può determinarsi tassativamente attraverso i seguenti modi:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, escludendo la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

Sulla base della espressa normativa, la Corte dei conti, ha richiamato l'attenzione sull'inconsueta metodologia di copertura di talune leggi di spesa, riprendendo in tal modo le analoghe osservazioni già in dettaglio esposte nelle relazioni trimestrali al Parlamento.

L'organo di controllo si sofferma sulla quantificazione degli oneri e conseguenti coperture inerenti autorizzazioni a carattere permanente e continuativo, su trasferimenti agli Enti del settore pubblico allargato, sugli oneri di personale e su disposizioni in materia di entrate.

In particolare, per quanto riguarda, la copertura di oneri attuata con risorse derivanti da nuovi provvedimenti di entrata o connesse alla realizzazione di risparmi di spesa, o, alla riorganizzazione, per nuove finalità di interventi di spesa già autorizzati a legislazione vigente, va osservato che le Amministrazioni competenti, oltre a valutare la quantificazione degli oneri e a studiare l'impianto normativo dei testi delle leggi di spesa, hanno determinato anche la congruità e la effettività delle risorse di copertura di

volta in volta preordinate.

Su tali proposte il Ministero del tesoro in più occasioni ha manifestato le proprie riserve, delle quali si può trovare traccia nei resoconti parlamentari, non sempre recepite dal Parlamento, al quale compete la definitiva approvazione.

* * * *

Quanto, infine, ai capitoli-fondo ed a quelli da ripartire trattasi di meccanismi di spesa ineliminabili sulla base della vigente normativa che demanda al Ministero del Tesoro l'attribuzione contabile di tali dotazioni di spesa.

3) Conto generale del patrimonio

- 1) - La Corte fa rilevare che non si è ancora conclusa la procedura per il passaggio dei beni dall'ex Azienda al nuovo Ente per le ferrovie dello Stato, recentemente trasformato in società per azioni (decreto legge n.333 del 1992 convertito nella legge n.359 del 1992), con la conseguenza della loro mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato o inserimento in apposito allegato al Conto del patrimonio.

Il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - fa osservare che la procedura per il trasferimento di detti beni prevede la predisposizione di apposite schede, tuttora in corso di elaborazione, da parte del nuovo Ente, ora S.p.A. Inoltre, allo stato attuale, le volturazioni catastali, da effettuarsi a cura degli Uffici Tecnici Erariali, sono state limitate alla categoria dei beni strettamente connessi all'esercizio ferroviario in quanto si è ritenuto, da parte dello stesso Dipartimento del territorio - Direzione centrale del Demanio -, di dovere adire il Consiglio di Stato per un parere sulla corretta accezione giuridica del termine "disponibilità", di cui all'art.15 del decreto-legge 23.1.1993, n.16 convertito nella legge n. 75 del 24.03.1993 che ha regolato la procedura per il passaggio dei beni dall'Ente ferrovie alla S.p.A. "Ferrovie dello Stato". In conformità del parere che verrà espresso al riguardo dall'Alto Consesso saranno adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione delle Finanze.

- 2) - La Corte rileva che le iniziative avviate dall'Amministrazione delle Finanze per l'acquisizione di completi elementi conoscitivi dei beni immobili dello Stato, da includere nel progetto di vendita previsto dall'art.2 della legge n. 35 del 1992, non

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

hanno ancora aggiunto gli obiettivi prefissati in quanto sono stati acquisiti solo alcuni primi dati relativi a beni del patrimonio disponibile con caratteristiche di alienabilità totale o parziale.

Inoltre, la rilevazione effettuata dalla SOGEI con l'indicazione dei dati dei beni in appositi elenchi e sottoposta a verifica da parte dell'Amministrazione delle Finanze è risultata scarsamente attendibile per imprecisioni ed inesattezze circa gli elementi in essa riportati con riferimento alle utilizzazioni ed al valore dei beni. Alla luce delle discordanze, in proposito rilevate, la Corte ha espresso riserve circa l'effettiva attendibilità degli elementi emersi, ai fini delle successive procedure di alienazione, segnalando, per altro aspetto, la necessità della piena realizzazione di un sistema informativo completo dell'Amministrazione demaniale e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio dello Stato e del demanio artistico-storico.

Sull'argomento e per quanto di competenza dell'Amministrazione delle finanze va aggiunto che, relativamente ad alcuni beni inclusi nel progetto di vendita, grava altresì incognita della utilizzabilità diretta (assegnazione in uso) o indiretta (permuta) per esigenze governative e per quelle più immediate dell'Amministrazione mentre sono tuttora in corso presso gli Uffici periferici del Dipartimento del territorio le operazioni per la corretta individuazione dei beni che possono trovare concreta ed effettiva appetibilità sul mercato, in ottemperanza alle disposizioni impartite agli stessi Uffici dalla Direzione dei Servizi tecnici erariali con la circolare del 12 ottobre 1993, n.E 2/2622.

Più in generale e nel quadro della realizzazione di un sistema informativo completo per la gestione del patrimonio statale, sono state diramate con lettera circolare n.8862 del 9.11.1993 precise istruzioni per la istituzione presso le ex Intendenze di Finanza - ora Sezioni Staccate del Demanio - di appositi gruppi di lavoro per la eliminazione delle eventuali discordanze emergenti dal confronto tra i dati contenuti negli archivi magnetici dei beni immobili patrimoniali e quelli del Catasto e delle Conservatorie dei registri immobiliari.

In particolare tale attività, oggi in corso di completamento, trova articolazione in tre fasi:

- 1) confronto dei tabulati prodotti dalla SOGEI con le schede cartacee conservate negli schedari delle ex Intendenze di Finanza;
- 2) confronto degli identificativi catastali riportati nei tabulati con quelli rilevabili dagli archivi esistenti presso gli Uffici tecnici erariali;
- 3) verifica della rispondenza dei titoli di possesso dei beni demaniali, come riportati nei citati archivi magnetici, con le risultanze degli archivi delle Conservatorie.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con tale procedura è stata aggiornata anche la rendita catastale per cui è possibile, all'attualità, calcolare il valore di ogni singolo bene.

Poiché, tuttavia, si è constatato che non tutti gli Uffici hanno potuto completare detta verifica, la Direzione centrale del demanio ha recentemente emanato apposita circolare in data 25.11.94 per l'espletamento delle relative operazioni entro il primo trimestre 1995, ai fini dell'aggiornamento dei valori di tutti i beni di proprietà statale appartenenti sia al patrimonio disponibile che a quello indisponibile.

Con la stessa circolare sono stati incaricati gli Uffici tecnici erariali di fornire tempestivamente per i singoli beni appartenenti alle categorie speciali le relative stime dirette e di determinare successivamente - con apposita relazione tecnica da redigersi a seguito di sopralluogo - i valori di mercato di ciascuno immobile all'attualità.

Relativamente, infine, alla situazione dell'inventario dei beni patrimoniali dello Stato e del demanio storico artistico, con nota n.16168 del 5.8.94, sono state impartite disposizioni agli Uffici periferici per l'aggiornamento degli schedari descrittivi dei beni stessi e l'allineamento dell'archivio magnetico a quello cartaceo.

3) - *In merito all'utilizzo dei beni pubblici da parte di alcune amministrazioni, la Corte rileva la permanenza delle disfunzioni in precedenza segnalate evidenziando la necessità - anche con riferimento alle situazioni di occupazione senza titolo - di una più proficua e razionale utilizzazione del patrimonio pubblico.*

Ciò nella considerazione, altresì, della notevole quantità di immobili locati o concessi in uso a terzi a fronte di quelli che lo Stato assume in locazione per sedi di Uffici, la cui spesa ha raggiunto livelli elevatissimi rispetto all'entrata derivante dalle locazioni attive.

Da qui - ad avviso della stessa Corte - l'esigenza di una rivalutazione dei canoni e dei fitti percepiti dall'Amministrazione, incoerenti con i prezzi di mercato, nonché della individuazione dei beni da destinare alla vendita in quanto ritenuti non più idonei ad altri usi pubblici.

Sulla questione il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio intende far presente innanzitutto che una gestione corretta e produttiva dell'intero complesso immobiliare di proprietà statale richiede necessariamente una completa conoscenza di tutti i dati relativi ai beni posseduti, tale da consentire alla stessa Amministrazione, istituzionalmente preposta all'assolvimento dei propri compiti gestionali, la verifica di eventuali deviazioni, nella utilizzazione dei beni stessi, dall'assetto normativo e regolamentare.

In tale senso, da tempo, è stata avviata da parte del Ministero una intensa azione finalizzata al recupero produttivo dei beni, sia richiamando costantemente gli Uffici

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

periferici ad una maggiore vigilanza, onde accertare che le amministrazioni usuarie utilizzino effettivamente e per intero i beni loro assegnati, sia intervenendo presso gli Organi Centrali per la restituzione dei beni non più utilizzati per fini istituzionali.

Inoltre per una completa ricognizione di tutti i beni dello Stato a qualunque titolo utilizzati dalle amministrazioni pubbliche, Enti pubblici, anche territoriali ed altri Enti o soggetti beneficiari della legge 11.07.1986 n.390, è stata inserita apposita norma nella legge 23.12.1994, n. 724 (art.32, comma 6) concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

L'iniziativa così assunta, in concorso con quelle già avviate dall'Amministrazione delle finanze in sede amministrativa, anche con riferimento a tutti i beni concessi o locati a terzi, consentirà, in tempi presumibilmente brevi, il censimento completo di tutto il patrimonio statale con conseguente intensificazione, tra l'altro, della lotta all'abusivismo.

Quanto alla segnalata esigenza di una rivalutazione dei canoni e dei fitti percepiti dall'Amministrazione per i beni utilizzati da terzi, va ribadito che per i beni del demanio idrico e marittimo la determinazione dei canoni discende direttamente dalla legge. In tale senso, in tema di demanio idrico e lacuale, è recentemente intervenuto un aggiornamento dei canoni con Decreto lg.vo n.275/1993 e con legge n.36/1994, con decorrenza 1.1.1994. Con la stessa decorrenza è stata ridisciplinata la materia dei canoni di concessione di beni del demanio marittimo, aventi finalità turistico-ricreative, con legge 4.12.1993 n.494 che ha convertito con modificazioni il D.L. 5.10.1993 n.400.

Tutte le altre possibili utilizzazioni di beni del demanio pubblico nonché quelle di beni del patrimonio sono disciplinate mediante l'applicazione di canoni determinati secondo criteri di libero mercato.

Per ciò che concerne il problema della notevole rilevanza della spesa per la locazione di immobili di proprietà privata, destinati a sedi di Uffici dell'Amministrazione statale, si ritiene opportuno precisare ancora una volta che, da un lato lo stato di conservazione degli immobili di proprietà statale e, dall'altro, la crescente domanda da parte delle diverse amministrazioni di locali di immediato utilizzo e funzionalità, non consentono un sostanziale contenimento della spesa nel settore in questione.

Infatti, poiché gli esiti delle accurate indagini di rito disposte dalla Direzione centrale del demanio, prima del rilascio del nulla osta alla spesa, in ordine all'esistenza e all'idoneità di immobili statali da destinare all'uso governativo, nella maggioranza dei casi risultano negativi, in quanto gli immobili stessi si presentano inadatti sia per funzionalità che per superficie, appare assolutamente inevitabile il ricorso al mercato privato, ove vengano reperiti dalle Amministrazioni interessate immobili di recente costruzione o di ottimo stato di conservazione nonché di dimensioni adeguate alle esigenze da soddisfare.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La vetustà degli immobili di proprietà statale e le notevoli spese necessarie per la ristrutturazione ne consigliano la temporanea messa a reddito, mediante locazione o concessione in uso a terzi, nelle condizioni in cui si trovano e, ovviamente, verso corrispettivi commisurati al loro stato di conservazione.

A tale proposito si deve, peraltro, osservare che la rivalutazione dei canoni annui, in generale stabiliti dall'art. 9 della legge 24.12.1993, n.537 per i beni patrimoniali e demaniali concessi o locati a terzi, prevedibilmente non potrà comportare alcun sensibile incremento di entrata in tale settore a causa della scarsa competitività di tali beni sul mercato privato.

Comunque, alla soluzione del problema della crescente dilatazione della spesa per fitti passivi potrà certamente contribuire in maniera significativa, oltre all'avviato censimento di tutti gli immobili di proprietà statale, la piena attuazione della normativa contenuta nell'art. 48 del D.P.R. 27.3.1992 n.287 (Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze), concernente un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sede degli Uffici finanziari, nonché la ristrutturazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti, e quella contenuta nell'art. 63 del decreto legge 30.08.93 n. 331, convertito nella legge 29.10.1993 n.427, che prevede l'adozione dello strumento contrattuale della permuta per la realizzazione di un piano di acquisizione di immobili da destinare a sede di Uffici finanziari e, in generale, di uffici statali.

Per quanto riguarda, infine, la situazione degli immobili di proprietà dello Stato all'estero, sono state recentemente impartite disposizioni alla Sezione Staccata della Direzione compartimentale del territorio della provincia di Roma per la sostituzione delle relative schede con quelle aggiornate all'attualità con l'indicazione del valore del bene, l'utilizzazione, il titolo, il canone annuo corrisposto.

Inoltre è stato costituito un apposito gruppo di lavoro congiunto con i Ministeri degli Esteri e del Tesoro per la rilevazione e l'assunzione in consistenza di detti beni. In particolare il Dicastero degli Affari Esteri ha già assunto l'impegno per un allineamento delle proprie schede relative ai beni in argomento uniformandole a quelle previste dalla contabilità generale dello Stato.

- 4) - La Corte continua ad escludere dalla dichiarazione di regolarità del Conto generale del patrimonio le partite relative ai beni museali, alle biblioteche e alle raccolte bibliografiche perché in esse sono iscritti valori non aggiornati rispetto alla loro reale consistenza.

In merito alle osservazioni della Corte, ribadite in occasione della parifica del rendiconto 1993, il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha fatto presente quanto

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue:

la necessità che si proceda alla valutazione dei beni in consegna e alla redazione dei relativi inventari è stata sottolineata dalla Corte dei conti a più riprese. Per trovare una soluzione a tale problema si è provveduto con D.M. 15 giugno 1992 ad istituire un Gruppo di lavoro intersettoriale, composto da rappresentanti degli Uffici centrali e della Direzione generale sui quali si articola l'attività istituzionale dello stesso Ministero per i beni culturali ed ambientali, con il compito di ricercare i criteri e i parametri per l'aggiornamento dei valori di stima dei beni considerati immobili ai fini inventariali.

Nella relazione conclusiva del 30 novembre 1993 il Gruppo di lavoro, concordando con il parere espresso dall'Ufficio legislativo e tenendo conto di un indirizzo politico espresso in sede parlamentare e proposto dal nostro Paese anche in ambito UE, ha ritenuto concettualmente incongruo l'attribuire un valore materiale a beni per i quali la "valenza etico-culturale" deve prevalere su quella puramente commerciale. Inoltre lo stesso Gruppo ha osservato che le raccolte dei musei, delle pinacoteche e delle biblioteche appartenenti allo Stato fanno parte del demanio pubblico e sono quindi totalmente extra commercium, ai sensi dell'art. 822 del codice civile, con tutte le conseguenze che tale status di inalienabilità comporta. Uguale natura demaniale è riconosciuta dalla normativa vigente al patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato ed al materiale archeologico.

Alla luce di tali considerazioni l'Amministrazione in questione ritiene che debba essere rievocata in dubbio l'attuale vigenza degli artt. 7 e 15 del R.D. 23.5.1924, n.827. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con parere n.904 del 4.12.1956 (sez. III) e con riferimento all'art. 7 del R.D. 827 suscitato. L'alto Consesso, in risposta ad un quesito riguardante le ferrovie dello Stato, ha rilevato che, mentre non esisteva contraddizione tra l'art. 7 del Regolamento di contabilità di Stato e la disposizione contenuta nel codice civile del 1865, che non comprendeva le strade ferrate nel demanio pubblico, un insanabile contrasto si pone tra la disposizione citata e la disciplina introdotta del codice civile del 1942, che all'art. 822 comprende le strade ferrate nel demanio pubblico. Sottolinea poi che identica questione si pone "anche per i musei, le pinacoteche, le biblioteche con le raccolte artistiche e scientifiche in esse contenute, perché anch'essi sono compresi dall'art. 7 del Regolamento di contabilità generale tra i beni patrimoniali dello Stato, mentre l'art. 822 li comprende nel demanio pubblico". Conclude infine "che, per effetto dell'art. 822 del codice civile, la disposizione circa le strade ferrate, contenuta nell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale, deve intendersi senz'altro abrogata, risalendo tale regolamento dal 1924, mentre il nuovo codice civile è del 1942".

Tale conclusione, ad avviso del Ministero per i beni culturali ed ambientali, deve ritenersi valida anche per i beni culturali in consegna allo stesso Ministero, che godono

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di analoga disciplina normativa.

Per i motivi suesposti, la rivalutazione dei beni in questione non appare obbligo cogente per tale Amministrazione. D'altronde, come ha sottolineato il Gruppo di lavoro sopra ricordato, l'operazione "oltre a contenere inevitabili elementi di opinabilità e ad essere soggetta a continue revisioni ed oscillazioni, anche di mercato, non avrebbe alcun significativo risvolto pratico" proprio per la natura demaniale dei beni, mentre impegnerebbe in lunghe operazioni di stima il personale tecnico, che verrebbe così sottratto a compiti di tutela particolarmente pressanti; primo fra tutti quello di schedatura dei beni culturali, considerato dall'Amministrazione in argomento un impegno primario e urgente dopo la caduta delle barriere doganali e la liberazione del commercio all'interno della Comunità europea.

- 5) - Non è stato ancora iscritto o richiamato nel Conto generale del patrimonio per l'esercizio 1993 il fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti, pari a 100 miliardi, costituito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 197 del 1983 e prelevato dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa stessa alla data del 31 dicembre 1982.

La Cassa depositi e prestiti ribadisce pienamente le argomentazioni a suo tempo riportate nelle "Note informative per il Parlamento" (vedere Rendiconto generale - parte II - Conto generale del patrimonio dello Stato per l'esercizio finanziario 1991), con l'aggiunta delle seguenti considerazioni:

a) proprio in accoglimento delle osservazioni operate in materia dalla Sezione Enti locali della Corte dei conti, circa l'anomalia di un patrimonio che da una parte viene legislativamente considerato "separato" da quello dello Stato e dall'altro è privo della titolarità di un soggetto diverso dallo Stato, si è provveduto con il richiamato primo comma dell'art. 22 del D.L. n. 8/1993, convertito con modificazioni nella L. n. 68/1993, ad attribuire una propria personalità giuridica, che completa, anche sotto il profilo patrimoniale, l'autonomia dell'Istituto.

L'art. 1 della legge 197/1983, sulla ristrutturazione dell'Istituto, oggi ha, infatti la seguente formulazione: "...la Cassa depositi e prestiti, avente personalità giuridica nonché organizzazione, patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato..." che dovrebbe aver risolto il conflitto concettuale;

b) peraltro, poiché la personalità giuridica non ha minimamente intaccato la natura di amministrazione statale della Cassa, nella larga dizione di Patrimonio dello Stato deve certamente comprendersi anche quello della Cassa, ma come sottovoce autonoma, in ossequio alle disposizioni di legge che ne sanciscono la separatezza ed ora che per quanto detto al punto a), esiste un soggetto giuridico titolare di detto patrimonio,

distinto dallo Stato in senso stretto.

Poi, indipendentemente dalle opinioni espresse anche in atti formali, rimane sempre la circostanza che il fondo di dotazione è parte del capitale netto della Cassa e costituisce elemento per la valutazione delle disponibilità impiegabili nella sua attività istituzionale.

- 6) - La Corte dei conti ribadisce l'esigenza di una distinzione dei valori degli armamenti rispetto agli strumenti ed agli equipaggiamenti, ritenendo che debbano essere superati i vecchi criteri di classificazione e ricercati più precisi collegamenti con le risultanze del bilancio finanziario. Inoltre, viene aggiunto, i valori riportati per i beni iscritti in tale categoria continuano a scontare nella loro determinazione la mancanza di aggiornamento del nomenclatore per la classificazione dei materiali in uso presso l'Amministrazione della difesa.

In ordine al rilievo mosso circa la impossibilità di mantenere la concentrazione in una unica e generica categoria contabile ("armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti") beni aventi caratteristiche eterogenee, il Ministero della difesa, come già indicato nelle "Note informative" per l'esercizio finanziario '92, sta adottando la soluzione di apporre sul relativo modello contabile MOD 16M una nota aggiuntiva, relativa al valore corrispondente alle categorie merceologiche (viveri, vestiario e casermaggio) che non costituiscono armamento, lasciando invariato il valore generale della categoria. Tale soluzione è attualmente l'unica percorribile in quanto non è possibile adeguare, in tempi relativamente brevi, le attuali complesse metodiche della gestione logistica dei materiali nella Difesa.

Per quanto attiene invece all'aggiornamento dei valori dei beni mobili di proprietà della Difesa, questo Dicastero, in considerazione della variegata tipologia del materiale in esame e della necessità di ridurre per quanto possibile i tempi tecnici, ha previsto la costituzione di un Gruppo di lavoro con il compito di trattare la materia in maniera compiuta, onde definirne le procedure che consentiranno il riordino della materia stessa secondo i rilievi mossi dalla Corte dei conti. Si fa presente infine, che i tempi per addivenire all'auspicato aggiornamento del valore dei materiali, per quanto lunghi possano risultare, non comporteranno comunque danni patrimoniali allo Stato nel caso di accertata responsabilità per sottrazioni, smarrimenti, deterioramenti o comunque perdite dei materiali stessi, così come previsto dall'art. 32 del R.A.U..

CAPITOLO SECONDO

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Amministrazione suindicata, ha replicato, punto dietro punto, alle osservazioni per il 1993 ed, in particolare, al punto 2) si è soffermata sulle problematiche scaturite dal mancato affidamento del servizio di Cassa all'Ente Poste Italiane, delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, come previsto dalla legge finanziaria 1994 (L. n. 573/1993).

Al punto 3), relativamente agli aspetti della gestione finanziaria, rappresenta che molte difficoltà e ritardi nell'adeguamento alla normativa dei criteri di gestione in parola, sono insorti in sede di meccanizzazione da parte della Ragioneria Centrale presso l'Amministrazione scolastica centrale, per i titoli emessi da tale Amministrazione medesima.

Al punto 4) circa l'organizzazione dei servizi e la loro attività, il Ministero della Pubblica Istruzione, in relazione alla segnalazione della Corte dei Conti riguardo alla consistenza del numero delle posizioni pensionistiche in attesa di definizione,

./.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha proposto nelle competenti sedi, ai fini dello smaltimento dell'arretrato, una serie di modifiche per un'accelerazione dei tempi delle procedure, nonché la delegificazione mediante ricorso all'autocertificazione sull'accertamento dei servizi da ricongiungere o riscattare.

Al punto 6), vengono indicate le osservazioni concernenti l'attività di controllo relativamente alle difficoltà di gestione di alcune IRRSAE; pur confermando le discrasie rilevate dal Magistrato contabile, il Ministero della Pubblica Istruzione, afferma che a seguito di supplementi di istruttoria connessi all'esame dei relativi conti consuntivi, si è potuto pervenire all'approvazione di detti elaborati per gli anni 1986-1987 e 1991, rispettivamente per le IRRSAE del Veneto e dell'Umbria, mentre restano da definire quelli delle IRRSAE della Liguria, della Puglia e della Sardegna.

Giova qui ricordare, come anche precisato dalla stessa Amministrazione, che presso alcune IRRSAE (Abruzzo, Puglia e Lazio) sono state effettuate verifiche amministrativo-contabile, di cui è in corso la relativa istruttoria.

Al riguardo, la scrivente riterrebbe opportuno che codesta Amministrazione, di concerto con il Dicastero relazionante, sensibilizzi i propri revisori dei conti in seno alle IRRSAE, ad esercitare una maggiore vigilanza al fine sia di accelerare i relativi controlli di gestione sia di evitare deficienze e irregolarità, con conseguente danno erariale.

A ciò va aggiunta e, peraltro, non può essere sottaciuta, la determinazione n. 49/93 del 7/XII/93 con allegato il referto sulla gestione del Museo della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al riguardo si rappresenta come il Ministro della Pubblica Istruzione segnali un avanzo di amministrazione di circa f. 300 milioni per l'esercizio finanziario 1993, a fronte della mancata approvazione ministeriale dei preventivi e consuntivi 1988/92.

A tale proposito la Corte dei Conti ha segnalato agli Uffici della propria Procura, riassumendoli, i seguenti rilievi e osservazioni:

- mancata approvazione ministeriale dei preventivi e consuntivi relativi alla gestione finanziaria 1988/92;
- mancato rinnovo degli organi amministrativi e ricorso dell'istituto della prorogatio degli stessi;
- definizione della situazione creditoria e cancellazione dei residui attivi ritenuti inesigibili;
- altre irregolarità contabili.

Relativamente alla vigilanza su tale Ente, il Ministero della Pubblica Istruzione fa presente che essa è svolta dall'Amministrazione medesima, anzichè dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in virtù della legge 2/4/1958 n. 322 tutt'ora non abrogata nè modificata da un altro espresso provvedimento legislativo.

A conferma di quanto sopra, si evidenzia che dal bilancio di tale Ministero vengono effettuati tutt'ora i trasferimenti di fondi a favore dell'Ente in parola.

D'altra parte l'individuazione dei capitoli di bilancio da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione a quello dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'art. 15 della legge n.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

168/89, è stata effettuata d'intesa tra le Amministrazioni interessate attraverso una commissione paritetica costituita con D.I. 2/6/1989, che non ha preso in considerazione il Museo Nazionale delle Scienze e della Tecnica di Milano.

Tutto ciò premesso, considerate le problematiche su prospettate, si prega codesto Dicastero di far conoscere, con cortese sollecitudine, sia al Ministero interessato sia alla scrivente, le proprie osservazioni e proposte di ordine tecnico e amministrativo-contabile, nell'intento di consentire all'Amministrazione interessata di porre in essere le necessarie iniziative, per una migliore funzionalità e attività dei propri servizi.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

L'Ufficio di Controllo Atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di ammettere a registrazione i provvedimenti riguardanti i seguenti capitoli dopo l'esame della documentazione ed i chiarimenti forniti da questa Amministrazione a seguito dei rilievi interlocutori indicati a fianco di ciascun provvedimento:

-Cap.1332 per £ 54.819.635 reg.to il 24/9/94 reg.2 Presidenza fg.270 (rilievo 89)

-Cap.1334 per £ 295.928.935 reg.to il 24/9/94 reg.2 Presidenza fg.269 (rilievo 82)

-Cap.1335 per £ 13.568.269.878 reg.to il 24/9/94 reg.2 Presidenza fg.268 (rilievo 91)

-Cap.1343 per £ 125.614.140 reg.to il 24/9/94 reg.2 Presidenza fg.271 (rilievo 86)

- per quanto riguarda invece i DAR dei Capp.1337, 1358,1401,1372,1378 e 1379 è da sottolineare la mancata registrazione da parte della Corte dei Conti con le repliche esposte nei rilievi che si uniscono in copia. Al riguardo si forniscono i seguenti cenni conoscitivi:

./.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-Cap.1358 € 4 miliardi -

La disponibilità di tale somma in termini di competenza e cassa per sostenere la V campagna pubblicitaria contro la tossicodipendenza è stata assegnata con DM del Tesoro in data 26/11/1994. Inoltre le decisioni operative sulla campagna sono state adottate, come previsto dalla L.162/90, di concerto con i Ministri degli Affari Sociali, Pubblica Istruzione, Difesa e Sanità, nel mese di dicembre 1993. Soltanto successivamente questa Amministrazione poteva indire la gara prevista dalla direttiva CEE 52/90, scegliere il contraente e stipulare il relativo contratto.

-Cap.1401 per € 2 miliardi

Per questo capitolo valgono le stesse considerazioni esposte per il precedente Cap.1358 considerato che il DM di assegnazione della disponibilità di competenza e cassa reca la data del 10/11/93.

Per quanto suesposto questa Amministrazione si è trovata nella necessità di emanare i decreti d'impegno per la disponibilità globale, per ciò che riguarda il Cap.1358, sulla base della legge 26/6/90 n.162 sulla tossicodipendenza e delle decisioni del Comitato Nazionale per il Coordinamento per l'azione antidroga (v.verbale allegato), e, per il Cap.1401, sulla base del "contratto di programma" stipulato il 15/12/1992 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria la RAI e gli enti energetici.

Entrambi i provvedimenti non sono stati ritenuti dall'Ufficio di Controllo conformi all'art.20 della L.468/1978 per cui le somme in argomento debbono considerarsi in economia.

-Cap.1337 per € 664 milioni -

L'opportunità di emanare un decreto di impegno per la suddetta somma è scaturita dalla necessità di dover

./.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liquidare il canone dovuto al Ministero delle PP.TT. per il servizio di ricezione del centro di ascolto di Tor S.Giovanni effettuato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.

La Convenzione in argomento risulta scaduta il 31/12/1989 e nelle more della stipula di una nuova convenzione l'Amministrazione delle PP.TT. ha continuato a prestare il citato servizio per gli anni 1990,1991 e 1992.

In data 10/10/1992 il Ministero delle PP.TT. faceva pervenire a questa Amministrazione la richiesta a partire dall'1/1/90 dei nuovi canoni che, in seguito ad una analisi del rapporto costo/benefici, sono stati ritenuti eccessivamente onerosi anche considerata la qualità del servizio reso; di conseguenza questo Dipartimento in data 17/11/1992 procedeva a dare disdetta del servizio in argomento a far tempo dal 1/1/93.

Nel corso dell'es.fin.1993, in assenza di una convenzione stipulata, si è ritenuto di procedere alla liquidazione dei cennati canoni con un provvedimento di "riconoscimento di debito" al fine di evitare un illecito arricchimento da parte di questa Amministrazione.

E' pur vero che il Consiglio di Stato, nell'esprimere il proprio parere al riguardo, suggeriva di emanare un "apposito atto governativo di definizione contabile fra i bilanci delle amministrazioni interessate" e che lo stesso parere è pervenuto anche dal Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza - divisione II in data 5/9/94 ma non vi è stato in entrambi i casi la specificazione concreta dei termini operativi del problema.

-Cap.1372,1378 e 1379 -

Con riferimento ai suddetti tre capitoli (oggetto del rilievo che si allega in copia) si sottolinea che essi presentano analogo problema.

Esso costituisce da tempo oggetto di esame da parte degli organi di controllo e la stessa Corte dei Conti ha

./.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in materia operato di recente un cambio di indirizzo.

Il collegamento esistente nella legge tra anno di riferimento dei contributi e stanziamento dei fondi per lo stesso anno, portava alla liquidazione dei contributi solo nell'anno successivo a seguito dell'acquisizione della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'istruttoria e per la messa in atto delle successive procedure contabili.

L'interpretazione della Corte dei Conti, che trascura tra l'altro il preciso riferimento al possesso dei numerosi requisiti stabiliti per le imprese richiedenti che deve sussistere per tutto l'anno di riferimento dei contributi, e la conseguente fissazione del termine di scadenza delle domande al 31 marzo dell'anno successivo, porta alla non osservanza della legge, annullando il primo anno di stanziamento.

Proprio in considerazione delle conseguenze segnalate, nel D.L. 28 ottobre 1994, n.601, si è inserita una norma che dovrebbe chiarire le procedure contabili di spesa da seguire.

Si rileva, inoltre, con l'occasione, che la relazione che accompagna la decisione della Corte dei Conti di cui trattasi rappresenta al n.5.3 della pag.26, nell'ultimo capoverso, una competenza riduttiva del Dipartimento in materia di informazione e documentazione istituzionale in quanto non tiene conto che, oltre all'attività editoriale menzionata, sono proseguite le iniziative di comunicazione pubblicitaria e di informazione diretta ai cittadini, l'attività di partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali, la produzione di audiovisivi e le attività amministrative derivanti dalle convenzioni con le Agenzie di stampa e con la RAI.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Il predetto organo di controllo ha espresso delle perplessità sulle modalità di ricostituzione del conto disponibilità, nelle ipotesi di cui all'art. 5 della legge n. 483/93.

Al riguardo, si fa presente che il conto disponibilità, istituito con la citata legge 483/93 al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio di tesoreria, registra tutte le operazioni di introito e pagamento connesse con il suddetto servizio, comprese quelle relative alla emissione e rimborso di prestiti.

Pertanto, nell'ipotesi in cui si verifichi la situazione indicata nel citato art. 5 della legge n. 483/93, (ossia che il conto disponibilità presenti a fine mese un saldo inferiore a 30.000 miliardi) la ricostituzione del conto non può che avvenire nell'ambito delle emissioni dei titoli che vengono collocati mensilmente sul mercato per

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il rimborso di quelli in scadenza e per la copertura del fabbisogno.

Va, inoltre, rilevato che il rimborso dei titoli è un obbligo giuridico dello Stato, trattandosi di un debito precedentemente contratto, quindi non ha bisogno di alcuna copertura.

D'altra parte, la stessa legge finanziaria, che quantifica il disavanzo annuale ed il conseguente limite relativo al ricorso al mercato finanziario, non reca alcuna disposizione in ordine alla copertura degli oneri relativi al rimborso del capitale.

La Corte ha, poi, rilevato che possono essere ravvisati profili di non compatibilità con l'art. 104 del Trattato nell'Unione Europea nell'assegnazione di titoli alla Banca d'Italia in conversione del debito sul preesistente conto di tesoreria (art. 2 della legge in questione).

A tale proposito si osserva che l'assegnazione di titoli alla Banca d'Italia per l'azzeramento del saldo sul vecchio conto corrente di tesoreria non può dar luogo ad un "acquisto diretto" di titoli ai sensi del citato art. 104. Tale assegnazione, infatti, non rappresenta per il Tesoro nuova costituzione di debito e pertanto fonte di finanziamento, bensì permutazione di un debito già esistente nei confronti della Banca d'Italia, da "contante" (saldo debitorio del conto corrente di tesoreria provinciale) in titoli.

Sono state, fra l'altro, formulate, da parte della medesima Corte dei Conti, osservazioni circa i rendiconti della CONSOB relativi agli anni 1990, 1991 e 1992.

I rilievi vertono, sostanzialmente, sui metodi di assunzione del personale a tempo determinato e sulla lievitazione delle spese verificatasi per effetto di tali assunzioni, anche se risulta tuttora in corso l'esame dei rendiconti per gli anni 1991 e 1992 e la Corte stessa ha reso noto di aver avviato, avvalendosi delle nuove disposizioni della legge n. 20/1994, una istruttoria sui criteri di provvista dei

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dipendenti a contratto.

In primo luogo si precisa che a norma dell'art. 1, comma 9, della legge n. 216/1974 e successive modificazioni, il Ministro del Tesoro interviene, attraverso la formulazione di un parere di legittimità, sui regolamenti concernenti l'organizzazione e il trattamento economico del personale, che vengono resi esecutivi con decreto del Presidente del Consiglio.

In tale sede questa Amministrazione ha sempre sottolineato che ampliamenti degli organici, anche se previsti dalla legge, devono comunque essere finalizzati a migliorare l'efficienza dell'organizzazione in un quadro complessivo tendente al contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato.

Non è, poi, compito della scrivente effettuare una previsione quantitativa dei costi del personale, trattandosi di Ente pubblico con autonomia contabile e organizzativa, nei limiti stabiliti dalla legge, i cui membri e il cui eventuale scioglimento sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.

Si fa, tuttavia, presente che, in occasione dell'ultimo regolamento di organizzazione, adottato dalla CONSOB con delibera n. 8468 del 30 settembre 1994, durante la procedura di esecutività ancora in corso sono stati richiesti dalla Presidenza del Consiglio, su segnalazione della scrivente, chiarimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'assunzione del personale per concorso e di quello per contratto di diritto privato.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ambito del consuntivo finanziario della gestione di bilancio 1993 vengono esaminati dalla Corte dei Conti:

- le dinamiche relative ai flussi di entrata e di spesa del Bilancio dello Stato, e, per quanto riguarda il Tesoro, i comparti di spesa più significativi con particolare attenzione per:
- la gestione dei trasferimenti (32% delle spese finali del bilancio '93),
- la copertura di talune leggi di spesa,
- la gestione del debito e la relativa spesa per interessi.

A livello generale la Corte evidenzia :

- a) un incremento sia degli impegni assunti che dei pagamenti effettuati, sulla spesa finale (+62% '93; +59% '92),
- b) una notevole diminuzione delle economie,
- c) un livello dei residui pressoché costante,
- d) un modesto incremento delle spese per gli organi costituzionali (+2.3%) ed un decremento per l'acquisto di beni e servizi (-10%),
- e) un incremento più marcato della spesa per interessi e dei trasferimenti, soffermandosi nell'analisi dettagliata della dinamica delle spese nel settore sanitario, delle FF.SS. e, più in generale, dei mutui e prestiti con onere di ammortamento a carico dello Stato, interessati dalla formazione di ulteriori passività e da un processo di irrigidimento del bilancio.

La "Relazione" sottolinea infatti:

- e1) per il settore sanitario il divario tra le risorse e le spese effettive, legato anche alla mancata individuazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria sulla cui base operare il calcolo del parametro di finanziamento statale,
- e2) per i trasferimenti di bilancio alle Ferrovie s.p.a. la necessità, tra l'altro, di un maggiore controllo sulle erogazioni a favore del disavanzo del fondo pensioni, tenendo conto anche della normativa comunitaria,
- e3) per i mutui, oltre all'incremento complessivo (+17% i pagamenti rispetto al '92), la crescita più che proporzionale della quota contratta per far fronte a spese correnti.

L'analisi si sofferma inoltre sulla legge n.483/93, che disciplina il conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca D'Italia per il servizio di tesoreria, evidenziando presunte incompatibilità tra l'art.2 della legge, che prevede assegnazione di titoli alla Banca d'Italia in conversione del debito del preesistente conto di tesoreria, e l'art.104 del trattato di Maastricht, che vieta la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte delle Banche Centrali agli Stati membri.

In merito alle linee sinteticamente esposte nel Rendiconto Generale dello Stato per il 1993, emergono due dati la cui lettura appare contraddittoria:

-una evoluzione delle spese finali (correnti e conto capitale) che mostra un incremento sul '92 (5%) inferiore a quanto osservato in precedenza ('92/'91: 8,1%) con una riduzione delle stesse, come emerge dal "Rendiconto Generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1993 (L.555/94), per 1988 md. rispetto alla legge di Bilancio '93 (L.501/92). Tale evoluzione viene confermata ampiamente dall'andamento delle spese finali di competenza del Tesoro, con una riduzione di 31.269 md. rispetto alla legge di previsione.

L'incremento degli impegni e dei pagamenti e la riduzione delle economie sottolineata nella relazione indicano in effetti una capacità di spesa aumentata in proporzione alla riduzione, in termini assoluti, della spesa stessa;

-un andamento di talune voci all'interno del macroaggregato (gestione dei trasferimenti in particolare) che evidenziano una minore flessibilità all'introduzione di norme di contenimento del fabbisogno, compensata spesso dall'incremento degli oneri assunti a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti da amministrazioni ed enti pubblici (USL, Enti locali, FFSS, etc.).

A livello strutturale, infatti, l'introduzione delle misure adottate nelle manovre finanziarie e, in particolare nella manovra del '93, comporta profonde ristrutturazioni nei settori definiti "critici" per la spesa quali: la sanità, la previdenza e la finanza territoriale, che peraltro richiedono tempi di realizzazione non brevi.

In termini di dinamica della spesa, quindi, in un contesto di contenimento complessivo dell'aggregato, si assiste:

-ad una maggiore rigidità in quei settori in cui le misure incidono meno direttamente e sono operative a livello strutturale,

-ad una maggiore flessibilità contabile nei settori più direttamente coinvolti dal processo riformativo in cui la minore spesa si trasferisce direttamente sulla posta di bilancio.

Tanto più complesso appare il quadro normativo di passaggio ad un nuovo sistema; tanto più graduale appare il funzionamento a regime dello stesso ed il risparmio effettivo dello Stato.

Per i mutui, in particolare, la rigidità nasce dalla funzione di mezzo di copertura che ha assunto questo tipo di spesa in presenza di riduzione o insufficienza di finanziamenti nei settori interessati dalle modifiche strutturali.

Per quel che concerne gli aspetti di legittimità e di costo relativi all'attuazione della legge 26.11.1993, n. 483, che disciplina il conto detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, si rileva che la costituzione di una effettiva disponibilità liquida del Tesoro per la gestione degli squilibri temporanei di tesoreria doveva comunque essere effettuata, in quanto l'art. 104 del Trattato sull'Unione Europea impone agli stati membri, a partire dal 1° gennaio 1994, il divieto di ricorrere a scoperti di conto presso le banche centrali. La costituzione di tale conto attivo non poteva in alcun modo risultare priva di costi finali per

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il bilancio dello Stato, ma il disposto della legge in questione li ha di fatto ridotti *esclusivamente all'onere futuro per il rimborso a scadenza dei titoli che sono stati consegnati* alla Banca d'Italia. Infatti, come rilevato dalla Corte stessa, l'onere per interessi sui titoli emessi per costituire il conto disponibilità risulta compensato dagli interessi pagati dalla Banca d'Italia sul conto medesimo ed il comma 3 dell'art. 4 salvaguarda il Tesoro dai rischi connessi alla fluttuazione dei tassi.

A questo proposito, se è vero che la compensazione suddetta risulta parziale se si scende al di sotto del valore corrispondente agli introiti determinati dal collocamento dei titoli assegnati ad hoc alla Banca d'Italia, è altrettanto vero che appare abbastanza improbabile che una tale evenienza possa nei fatti verificarsi con un'eccessiva frequenza, dati i numerosi disincentivi che la legge 483/93 impone al Tesoro nel caso in cui il saldo del conto disponibilità si collochi ripetutamente al di sotto dei 30.000 miliardi.

Alla luce di quanto sopra osservato, non si comprende quali possano essere i *rischi* derivanti dall'esistenza del conto per gli equilibri di bilancio, dato che le somme in gioco sono pressoché totalmente conosciute. L'unico elemento di incertezza potrebbe infatti riguardare gli interessi pagati sui CCT a tasso variabile emessi per la costituzione di una quota del conto disponibilità, nel caso in cui la giacenza media del conto risultasse, nel corso di un semestre, inferiore alla disponibilità iniziale.

Per quel che concerne la supposta incompatibilità con l'art. 104, determinata dalla conversione in titoli nel corso del 1994 del debito pregresso accumulatosi sul vecchio conto corrente di tesoreria presso la Banca d'Italia, si rileva che tale preoccupazione appare del tutto ingiustificata, poiché il divieto ivi contenuto si riferisce all' "acquisto diretto" di titoli di debito pubblico da parte della banca centrale, mentre con la legge 483/93 viene esclusivamente operata una trasformazione di natura di un debito precedentemente maturato. Si è infatti in presenza di un acquisto diretto allorché si pongono in vendita titoli che costituiscono un nuovo debito per l'emittente e la banca centrale li acquista sul mercato primario, configurando un finanziamento monetario del Tesoro.

Con l'operazione contemplata nella L. 483/93, al contrario, ci si muove pienamente nello spirito del Trattato di Maastricht, dato che la conversione in titoli di un debito monetario, quale era quello creato dallo scoperto del vecchio conto corrente, consente di ridurre gradualmente gli effetti prodotti dall'azione monetaria pregressa creata dal Tesoro via via che giungeranno a scadenza i titoli stessi, fino al completo azzeramento finale.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti i risultati ottenuti nell'anno di riferimento possono essere considerati abbastanza soddisfacenti poiché in tutte le Direzioni provinciali del Tesoro non soltanto è stata registrata una ripresa dello smaltimento delle giacenze di arretrato, ma in alcune sedi è stata perfino raggiunta la totale correntezza dei servizi.

In merito ad alcuni ritardi nell'applicazione dei ruoli definitivi di pensione e dei ruoli di variazione, si tiene a precisare che essi sono per lo più imputabili alle Amministrazioni centrali competenti a formulare i vari provvedimenti.

Presso le Direzioni provinciali del Tesoro i tempi di attesa per la definizione dei provvedimenti in questione sono assolutamente contenuti.

Del resto la stessa Corte dei Conti nella sua relazione ha ricordato che parte dei ritardi, ove si verificano, è ascrivibile alla

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

copiosa produzione normativa in materia di pensioni e stipendi registrata nel periodo in osservazione. Una importante riflessione, peraltro, emerge dalle valutazioni dell'organo di controllo circa la istituzione presso le Direzioni provinciali del tesoro dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF, - ai sensi dell'art. 78, comma 10, legge 30.12.1991, n. 413).

Infatti all'inizio di ogni anno una notevole parte delle unità operative viene adibita a questo nuovo compito istituzionale che è stato affrontato con professionalità da tutto il personale, opportunamente addestrato; ciò ha contribuito a migliorare i rapporti tra le Direzioni provinciali del Tesoro e l'utenza: nel 1993 infatti sono state svolte oltre 150.000 pratiche di assistenza fiscale.

Riguardo allo smaltimento delle giacenze arretrate va considerato che il trend positivo, seppure in flessione nella prima parte dell'anno, viene ad essere parzialmente recuperato nel secondo semestre e che, in rapporto alla mole di lavoro aggiuntiva per l'assistenza fiscale, viene comunque smaltita una soddisfacente quantità di pratiche.

Per quanto attiene al decentramento territoriale è in corso di istituzione un ufficio circoscrizionale nella sede di Torino; i tempi di attuazione del progetto di decongestionamento degli uffici dei grandi centri urbani che vengono definiti dalla Corte dei Conti "estremamente lenti" sono condizionati dalla difficoltà di reperire sul territorio urbano edifici aventi caratteristiche adeguate per ospitare gli uffici.

Un discorso particolare va fatto per la Direzione provinciale del tesoro di Roma che, a motivo del decentramento, vede un decongestionamento dell'afflusso dell'utenza precedentemente convogliata

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in un'unica sede ed un conseguente miglioramento della gestione dei rapporti con gli amministrati oltre che una maggiore efficacia dell'azione di controllo e di coordinamento esercitata dai funzionari preposti ai vari servizi.

In merito ai Centri dell'informatica con sede in Bologna e Latina l'anno 1993 è stato estremamente produttivo anche considerando che il contingente di personale assegnato a tali uffici è rimasto inalterato nella sua consistenza. A questo va aggiunto che la spesa sostenuta dall'Amministrazione per il mantenimento della struttura informatica ha costi di gran lunga inferiori a quelli di analoghe strutture esistenti presso altre Amministrazioni poiché si avvale di personale di questa Direzione generale opportunamente addestrato e professionalmente preparato.

Concludendo sembra di capire che tutti i tipi di osservazioni fatte dall'organo di controllo non sono di censura nei confronti dell'operato della Scrivente ma possono essere considerate riflessioni su aspetti ancora da perfezionare, riguardanti l'attività di questa Direzione generale, peraltro abbastanza limitati rispetto alla complessità delle competenze espletate.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE

Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette

In merito alle eccedenze - rilevate dall'Organo di controllo - rispetto alla previsione definitiva di competenza, alle autorizzazioni di cassa ed alla consistenza dei residui, per alcuni capitoli iscritti nella Rubrica 5 si evidenzia quanto segue:

Cap. 5299 "Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso"(spese obbligatorie). L'autorizzazione al pagamento delle

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

competenze fisse spetta alle Direzioni Provinciali del Tesoro sulla base di appositi ruoli, mentre gli Uffici periferici liquidano direttamente le competenze accessorie, compreso, in applicazione del D.L. vo n. 502/1992, il versamento del contributo dovuto per il Servizio sanitario nazionale.

I versamenti in eccedenza effettuati in conto residui sul capitolo in esame, quindi, possono essere stati eseguiti soltanto dalle Direzioni Provinciali del Tesoro; una approfondita ricognizione, intesa a conoscere l'esatta imputazione dei residui stessi (sempre su pagamenti effettuati mediante ruoli di spese fisse), non ha consentito di pervenire ad altra spiegazione.

Cap. 5300 "Ritenute erariali su stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso" (spese obbligatorie). Si fa presente che l'eccedenza sui conti, sia in termini di competenza che di cassa, è dipesa da un errore di valutazione sull'effettiva consistenza del capitolo in conseguenza di conguagli fiscali non quantificabili in sede di formulazione delle previsioni.

Cap. 5381 "Fitto locali ed oneri accessori". L'eccedenza di cassa di £.267.121.213 riscontrata rispetto allo stanziamento assestato di complessive £ 8.885.707.000 per l'esercizio 1993, va attribuita per lo più agli impegni pluriennali assunti con ruoli di spese fisse emessi per il pagamento dei ratei di fitto per l'intero periodo locativo: lo scostamento, in altri termini, è da ricondurre a sospesi di Tesoreria e delle Direzioni Provinciali del Tesoro, imputabili ai tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle procedure di pagamento, soprattutto quando le scadenze dei ratei coincidono con la fine dell'esercizio finanziario

Occorre, poi, considerare che gli Uffici Centrali del Dipartimento non hanno un riscontro immediato tra titoli di spesa emessi e pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno finanziario, poichè l'esatto importo dei pagamenti da parte delle anzidette Direzioni Provinciali del Tesoro e Tesorerie, viene a conoscenza della Ragioneria Centrale e, di riflesso, dell'Amministrazione, soltanto dopo la chiusura dell'esercizio sulla base dei dati comunicati dall'ufficio spese fisse della Corte dei Conti.

Cap. 5591 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori, spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'Erario, indennità a testimoni e periti per la rappresentanza dell'amministrazione" (spese obbligatorie). Si chiarisce che la disparità di cifre tra il totale dei pagamenti effettuati e degli impegni assunti in conto competenza ed in conto residui dell'esercizio finanziario '93 e la somma stanziata è dovuta al fatto che, in base

all'art. 454 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, le spese di giustizia vengono anticipate dagli addetti alla riscossione che successivamente chiedono il reintegro della somma all'Amministrazione Centrale, la quale, pertanto, soltanto a distanza di tempo viene a conoscenza delle effettive necessità di fondi.

In merito, infine, alle osservazioni formulate circa l'utilizzazione nazionale delle risorse FEOGA (Garanzia e restituzioni all'esportazione) e, in particolare, alla necessità - evidenziata dall'Organo di controllo - che l'Organismo pagatore sia supportato da un'organizzazione e da strumenti amministrativi conformi alle nuove politiche comunitarie, si assicura che il Dipartimento interessato sta operando proprio per assicurare il potenziamento e l'allineamento dell'Ufficio preposto ai compiti di cui trattasi nel senso richiesto dall'Unione Europea.

Dipartimento delle Entrate

Circa l'irregolarità riscontrata dalla Corte dei Conti per le eccedenze nei conti della competenza e dei residui relative ai capitoli 3514 e 3584, si precisa:

Cap. 3514 "Vincite al Lotto". Essendo in continuo aumento il gettito derivante dalla giocate e non essendo possibile prevedere con esattezza lo stanziamento occorrente in bilancio per il pagamento delle vincite, si possono verificare - come avvenuto nell'esercizio 1993 - pagamenti in misura superiore (eccedenza da pagare) allo stanziamento in termini di competenza e di cassa.

Inoltre, per quanto riguarda i residui passivi relativi agli esercizi pregressi, si fa presente che gli importi dovuti sono pari alla differenza tra i ruoli emessi dagli organi competenti in sede locale ed i pagamenti eseguiti, di cui detti organi forniscono documentazione allo speciale Ufficio delle spese fisse della Corte dei Conti medesima.

Cap. 3584 "Spese per liti concernente il contenzioso tributario, risarcimenti ed accessori, spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto e custodia di merci e di automezzi sequestrati o confiscati, altre spese processuali da anticiparsi all'Erario, indennità a testimoni ed a periti". Si precisa che con detto capitolo vengono erogati fondi mediante aperture di credito a favore dei titolari delle Sezioni staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate quali funzionari delegati dell'amministrazione, per il pagamento delle suddette spese.

Inoltre gli Uffici del Registro, ai sensi degli artt. 454 - 463 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(R.D. 23 maggio 1924, n. 827) dispongono pagamenti con i fondi della riscossione, su ordine dell'autorità giudiziaria, per le spese di giustizia da anticiparsi dall'Erario, a norma delle vigenti disposizioni, nei procedimenti penali e civili.

I prospetti di dette spese vengono inviati, con i documenti giustificativi, alla Corte dei Conti tramite la Ragioneria Provinciale dello Stato per l'ammissione al discarico, imputandole nel contempo al cap. 3584.

Tale imputazione, però, soltanto al termine dell'anno finanziario viene comunicata dalla Ragioneria Centrale al Dipartimento, che, pertanto, di fatto, non interviene nè sull'erogazione, nè sul controllo delle spese effettuate dagli Uffici del Registro con la procedura sopra descritta..

Dipartimento del Territorio

I singoli rilievi mossi dall'Organo di controllo hanno formato oggetto di una risposta, trasmessa direttamente, tramite il Gabinetto del Sig. Ministro, a codesta Ragioneria con nota n. 110 del 14 gennaio u.s.

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Non si hanno particolari osservazioni da formulare, atteso che il documento della Corte dei Conti, per quanto concerne l'Amministrazione in parola, si sofferma in maniera descrittiva sugli aspetti salienti della gestione, che ha avuto esiti complessivamente positivi..

Comando Generale della Guardia di Finanza

Per la parte di propria competenza, non ha osservazioni e chiarimenti da rappresentare e in tal senso, con nota n. 321693 del 23 novembre u.s., ha informato direttamente codesta Ragioneria Generale., nonchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento Affari Generali e del Personale e Ufficio del Coordinamento Amministrativo.

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SERVIZIO CENTRALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

la Corte dei Conti ha analizzato le attività di questo Ministero, al pari di quelle svolte dalle altre Amministrazioni, sotto il duplice profilo degli aspetti istituzionali e delle funzioni connesse alla gestione finanziaria.

Con tale metodo, per quanto riguarda il Ministero del Bilancio, la Relazione, in particolare, ripercorre la normativa che ha portato alla definizione delle nuove competenze in materia di interventi nelle aree depresse, rilevando come, grazie a queste nuove funzioni, esso abbia assunto, nell'attuale quadro normativo ed istituzionale, una sua specifica e marcata collocazione quale centro propulsore delle politiche di sviluppo regionale.

Detta considerazione appare pienamente condivisibile in quanto, ferme restando le tradizionali competenze attinenti alla programmazione economica generale e settoriale, il Ministero trova oggi

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una propria marcata identità ed un proprio ruolo nell'esercizio delle nuove funzioni di coordinamento, programmazione e monitoraggio delle politiche di sviluppo regionale, nonché di stretto raccordo delle stesse con le politiche di coesione dell'Unione Europea.

Ad una siffatta evoluzione dei compiti del Ministero contribuisce certamente, come rileva anche la stessa Corte, la parallela evoluzione dei compiti del CIPE che, dopo la soppressione dei numerosi Comitati settoriali di programmazione, diviene l'unico organo competente in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie.

Restano peraltro irrisolti, a giudizio della Corte, taluni profili ordinamentali sintetizzati dall'art. 1 della legge n. 537/1993, che attribuisce al Governo una delega per il riordino dei Ministeri, prevedendo fra l'altro l'adozione di "criteri unificanti" in materia di economia e di governo della spesa, aspetto questo che può preludere ad un "possibile accorpamento di funzioni per qualificare all'interno ed in sede internazionale un unitario centro di riferimento e di responsabilità nelle politiche di bilancio".

Questa prospettiva potenziale non deve peraltro paralizzare le attività in corso per la ridefinizione dell'organizzazione e delle strutture interne del Ministero, attività del resto previste dalla vigente normativa.

Pienamente condivisibile appare, invece, l'analisi del regolamento n. 283 del 24.3.1994, il quale individua le Strutture del Ministero in attuazione del D.L. n. 96/1993, nel cui ambito la relazione evidenzia talune discrasie da chiarire con i successivi atti regolamentari di organizzazione: viene evidenziata la necessità di meglio delimitare la sfera delle competenze degli uffici e vengono citati, in particolare, i non ben definiti rapporti tra la Segreteria Generale della Programmazione Economica e il Servizio per la contrattazione programmata in ordine all'attività relativa ai controlli degli accordi di programma e di impresa, nonché i rapporti fra quest'ultimo Servizio ed Servizio per le politiche di coesione in ordine alle rispettive attività, qualora esse siano coinvolte in questioni che investono la medesima area territoriale. Parimenti, andrebbero meglio precisati i rapporti fra Servizio per l'attuazione della programmazione economica, cui competono le funzioni attinenti all'istruttoria delle decisioni del CIPE, ed il Comitato tecnico istruttorio di recente

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costituzione, previsto dal regolamento n. 284/1994, per le deliberazioni da assumere ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 183/1987.

Le suindicate questioni saranno risolte con l'emanazione dei regolamenti di organizzazione delle Strutture ministeriali, i quali, attualmente in corso di elaborazione, sulla base di una comune filosofia, allo scopo di evitare la creazione di un assetto disarticolato del Ministero che, in pratica, finirebbe con il determinare l'indebolimento del ruolo del Ministero stesso e, in conseguenza, il presupposto ed il fondamento delle sopraindicate ipotesi di accorpamento.

Come noto, ai complessi compiti di riassetto istituzionale ed organizzativo, previsto dal decreto legislativo n. 29/1993, si aggiungono gli specifici gravosi adempimenti attinenti al trasferimento di parte delle funzioni già di competenza dei soppressi Organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, sancito dal citato decreto legislativo n. 96/1993 e dalle disposizioni previste dai suindicati decreti-legge che devono essere tenuti presente in sede di regolamentazione.

E' appena il caso di segnalare che le iniziative di riforma delle quali è stato fatto cenno non sono che la concreta conseguenza di un complesso processo di riorganizzazione, il quale ha trovato la sua prima realizzazione con la definizione del D.P.R. 24 marzo 1994, n. 283, sulla ristrutturazione organizzativa del Ministero e nel D.P.C.M. 7 marzo 1994, relativo all'Organizzazione dell'Osservatorio delle Politiche Regionali.

E' certo comunque che, dal quadro istituzionale delineato in precedenza, emerge come il ruolo da svolgersi da parte del Ministero sia, sempre più, quello di centro promotore della politica economica del Paese, in relazione con l'integrazione economica europea e con l'obiettivo specifico di promuovere lo sviluppo delle aree depresse del Paese.

In particolare, l'incremento delle attività del Ministero, le quali si presentano in continua espansione, soprattutto in seguito ai recenti provvedimenti in materia di privatizzazione, di riassetto della finanza pubblica e di cooperazione internazionale e comunitaria, e la ridefinizione dell'intervento pubblico nelle aree depresse comportano, oltre ad una nuova assunzione di responsabilità, una riconsiderazione

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

globale dei concetti di programmazione generale e settoriale. Occorre invece valorizzare il ruolo dell'intervento pubblico nell'economia, nonchè una conseguente rivalutazione di strumenti operativi e supporti organizzativi, la cui disciplina non potrà che essere basata su principi di adattabilità al rapido evolversi delle situazioni economiche e finanziarie, sia con finanziamenti al 100%, in generale in "partenariato" con fondi UE, sia e sempre più con studi di project finance.

Per quanto riguarda l'attività del Nucleo di Valutazione la Relazione della Corte si è limitata a riferire circa il protocollo d'intesa sottoscritto il 3 marzo 1993. In realtà, a tale documento preliminare ha fatto seguito un'intensa attività istruttoria del Nucleo, che ha condotto, nello stesso 1993 e nei primi mesi del 1994, alla stipula dei seguenti accordi tra lo Stato e quattro Regioni: il 24 novembre 1993, con la Toscana; il 27 dicembre 1993, con la Liguria; il 14 aprile 1994, con le Marche e il 14 aprile 1994, con il Piemonte.

L'attività del Nucleo di valutazione è consistita, in sintesi, nell'adottare, in collaborazione con le Autorità pubbliche interessate, un metodo attraverso il quale, partendo dalla ricognizione delle parti ancora inattuata sia delle normative nazionali e regionali in tema di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture, sia di pregressi programmi generali e settoriali, là dove elaborati, ed altresì dalla ricognizione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, sono stati individuati interventi necessari all'economia delle Regioni da portare a termine, da completare e da "mettere in cantiere" in tempi brevi.

Tale metodo, pur tenendo, in primo luogo presenti gli obiettivi - anticiclici e di emergenza - di cui al protocollo d'intesa del marzo 1993, in molti casi ha condotto anche a rimodulare le priorità degli interventi stessi per il conseguimento della maggiore possibile coerenza con le concrete esigenze delle collettività, nel senso del perseguimento anche di obiettivi di tipo strutturale, nonchè ad effettuare una ricognizione delle procedure e degli atti presupposti alla prosecuzione o all'inizio dei lavori con i relativi tempi minimi necessari, nel tentativo di dare ai singoli accordi una valenza accelerativa dei procedimenti.

Per quanto riguarda in particolare l'aspetto finanziario della gestione la Corte si limita ad esporre sinteticamente i dati del rendiconto 1993 senza formulare osservazioni o rilievi di sorta.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dall'esame del documento menzionato in oggetto non emergono osservazioni di particolare rilievo sull'attività svolta da questa Amministrazione nel corso dell'esercizio finanziario 1993.

La Corte evidenzia l'esistenza di una discrasia tra l'impegno normativo, caratterizzato da una forte volontà di rinnovamento, e l'attività gestionale, il cui andamento non sempre è in sintonia con l'azione di ideazione e realizzazione dei nuovi strumenti operativi.

Invero, la Corte non può disconoscere la presenza di alcuni aspetti positivi nell'andamento gestionale, tra cui preme segnalare quello relativo all'accentuata capacità di impegni manifestata dall'amministrazione nel corso dell'esercizio in esame.

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente finanziari della gestione, la Corte dei Conti si sofferma preliminarmente sulle problematiche strutturali e sull'aspetto previsionale, lamentando una eccessiva semplificazione dei livelli di aggregazione della spesa in tre sole rubriche, che non corrisponderebbero adeguatamente alla diversificazione ed all'articolazione delle competenze amministrative del Dicastero.

Al riguardo, occorre rilevare che, nel bilancio previsionale per l'anno 1994, si è proceduto alla istituzione di una nuova rubrica, in cui sono racchiuse le funzioni esercitate dall'Ufficio Centrale della Giustizia Minorile, in modo da corrisponde-

re, anche dal punto di vista finanziario, al nuovo assetto organizzativo di detto ufficio.

Appare, altresì, opportuno segnalare che l'Amministrazione ha proceduto, su precise istruzioni del Ministero del Tesoro, alla definizione del nuovo quadro delle direzioni generali o uffici equipollenti, al fine di consentire una revisione della classificazione amministrativa, da inserire in una versione sperimentale del bilancio dello Stato per il prossimo anno finanziario.

L'analisi finanziaria della gestione non può prescindere dalla disamina dell'andamento della spesa nel succedersi degli esercizi né tralasciare le problematiche connesse alla capacità di spesa dell'Amministrazione, al fine di individuare le eventuali disfunzioni imputabili a carenze di mezzi e/o quelle riferibili a motivi organizzativo-amministrativi.

Per quanto concerne gli stanziamenti definitivi e gli impegni (i cui dati, per il 1993, si attestano rispettivamente su 6631,9 e 6300,7 miliardi), occorre rilevare che, rispetto alle corrispondenti risultanze dell'intero bilancio statale, i valori riferiti all'ultimo quadriennio (1990-1993) registrano un continuo, seppur contenuto, aumento.

Invero, se, nel corso dell'esercizio 1993, il dato relativo allo stanziamento definitivo di competenza ha quasi raggiunto l'uno per cento (0,98%), i dati previsionali per l'anno 1994 (1,09%) e quelli attualmente disponibili per il 1995 (1,11%) fanno registrare incrementi che appaiono significativi dell'accresciuta attenzione del Governo e del Parlamento verso le problematiche del comparto Giustizia.

Non solo, anche gli impegni effettivi assunti nel corso del 1993 presentano rilevanti indici di incremento rispetto ai dati analoghi del 1992 (+ 11,1%).

I dati che precedono dimostrano una ripresa della capacità gestionale dell'amministrazione, specie ove si consideri che anche i pagamenti registrano un incremento del 9,5% rispetto a quelli operati nel 1992 e che, per le spese in conto capitale, storicamente accusate di scarsa dinamicità gestionale, gli impegni assun-

ti segnalano un incremento notevole (+ 61,3%), che inverte la tendenza negativa degli ultimi anni.

Altre considerazioni attengono alle economie e ai residui passivi.

Mentre, per le prime, mette conto evidenziare che esse sono di entità abbastanza contenuta, avuto anche riguardo alle dimensioni globali della gestione, per i residui, prima di procedere ad un accurato esame delle cause che ne hanno determinato la formazione, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte dei Conti, (il raffronto della Corte non è stato effettuato su dati omogenei, in quanto, da una parte, sono stati considerati i residui formatisi sulla competenza, al 31.12.1992, pari a 945,2 miliardi, e, dall'altra, i residui complessivi risultanti al 31.12.1993, pari a lire 1559,4 miliardi) essi presentano un decremento assoluto di lire 162,7 miliardi, pari al 9,5 in termini percentuali.

Quanto ai fattori dai quali dipende la formazione dei residui, si segnalano, qui di seguito, quelli derivanti dall'attuale assetto giuscontabilistico e normativo:

- a) la scarsa efficacia dei correttivi apportati dalla legge di assestamento al bilancio, la cui ritardata approvazione inficia non poco la regolarità delle operazioni di pagamento;
- b) le incongruenze del sistema legislativo e contabile (provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno, vischiosità amministrative, pagamenti esitati dalla Tesoreria ma non contabilizzati entro la chiusura, ecc.);
- c) i limiti all'assunzione degli impegni, disposti nell'ambito della manovra di contenimento della spesa pubblica.

A queste cause devono aggiungersi quelle derivanti dalla struttura dell'apparato organizzativo-amministrativo ed al concreto ambito operativo:

- a) i tempi di esecuzione di determinati contratti che prevedono forniture di rilevanti quantitativi di beni o complesse installazioni distribuite su tutto il territorio nazionale;
- b) pagamenti a consuntivo di servizi o locazioni;

- c) *impegni derivanti da contratti i cui pagamenti devono essere effettuati dopo il riscontro della contabilità.*

SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per quanto concerne il riferimento della Corte dei Conti alla convenzione stipulata tra questo Dicastero e il CSM in merito alla istituzione di una struttura per la formazione professionale dei magistrati, occorre rilevare che trattasi di una dilatazione e di un ampliamento della sperimentazione già svolta dal CSM in materia di formazione, i cui corsi venivano, però, tenuti in maniera frammentaria ed episodica, senza alcuna struttura organizzata di riferimento e con forti limitazioni sia nel numero dei partecipanti che nella periodicità e qualità dei corsi sostenuti.

Invero, la convenzione, ispirata ad uno spirito di collaborazione e di rispetto delle reciproche attribuzioni tra il CSM e il Ministero, non istituisce una struttura permanente, la cui creazione è demandata ad un'apposita futura legge, ma si limita a prevedere strutture di sostegno del programma di formazione dei magistrati, strutture operanti nell'ambito del Consiglio Superiore della Magistratura.

INFORMATIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

Sull'automazione, è opportuno rammentare che il piano di informatizzazione predisposto dall'Amministrazione per il triennio 1995-97 è stato recepito nel relativo documento elaborato dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il piano del Ministero prevede investimenti complessivi nel triennio per L. 1.261.074 milioni e si articola in 54 nuovi progetti, raggruppati secondo 8 aree di competenza all'interno della struttura organizzativa dello stesso Dicastero, ciascuna delle quali è considerata autonomamente.

GIUSTIZIA CIVILE

Nel settore della giustizia civile, la situazione attuale, caratterizzata da una notevole crescente pendenza di processi, impone di attuare le importanti riforme approvate nelle precedenti legislature, sia per quanto riguarda il nuovo processo civile sia per l'istituzione della nuova figura del Giudice di pace.

Nell'intento di conseguire in condizioni ottimali gli scopi sopra indicati, si è resa necessaria una proroga dell'entrata in vigore delle due leggi, che, tuttavia non costituisce un mero rinvio dei termini ma la determinazione di cadenze temporali per far precedere la costituzione dell'ufficio del nuovo giudice rispetto all'inizio della sua attività giurisdizionale.

La costituzione dei detti uffici è prevista nell'arco di tempo compreso tra il 20 ed il 30 ottobre 1994 ed è finalizzata ad escludere l'esigenza di futuri, ulteriori rinvii. Lo sfasamento temporale di cui si detto consentirà infatti una tempestiva verifica della sufficienza e completezza delle strutture organizzative destinate al giudice di pace ed eventualmente l'adozione dei necessari interventi suppletivi in modo tale che sia certo l'inizio dell'attività per la data fissata del 18 e 19 dicembre 1994.

Nel frattempo è proseguita la complessa attività di reperimento e di preparazione dei nuovi uffici.

A tutt'oggi, delle 850 sedi del Giudice di pace, ne risultano pronte 732; per 56 è stato assicurato l'approntamento tra il 30/9 e il 18 ottobre p.v.

Delle restanti 62 sedi: per 35 le amministrazioni comunali ne hanno confermato l'avvenuto allestimento e si è in attesa della conferma ufficiale, più volte richiesta; per le altre 27 sono state interessate le amministrazioni locali al fine di ottenere un'anticipazione della consegna di una parte dei locali per rendere possibile la sistemazione del personale amministrativo tra il 20 ed il 30 ottobre.

Giova, infine, sottolineare che questa Amministrazione ha già affrontato una spesa di oltre 100 miliardi di lire per dotare tutte le sedi delle necessarie attrezzature ed è in fase di stipula un contratto per la redazione dello studio di fattibilità

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativo all'informatizzazione del nuovo ufficio. E' stata inoltre espletata una gara per l'acquisto di n. 3.000 P.C. portatili destinati all'uso personale del magistrato onorario per un importo di circa 15 miliardi di lire; le offerte acquisite sono già all'esame dell'Autorità per l'informatica per il prescritto parere tecnico-economico.

Poichè non si può presumere che l'applicazione delle due riforme sopra citate basti per risolvere definitivamente i problemi della giustizia civile, dovrà essere approfondito lo studio di modelli attuativi di accesso alla giustizia e di risoluzione delle controversie e si dovrà provvedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Al riguardo, si reputa opportuno segnalare che nel dicembre 1993 è stata insediata un'apposita Commissione per lo studio di "sistemi di accesso alla giustizia e l'individuazione di strumenti non giurisdizionali di composizione delle controversie civili". Nell'aprile del 1994, la Commissione ha elaborato una bozza di disegno di legge sulla conciliazione stragiudiziale, che quanto prima sarà presentata per deflazionare la giustizia c.d. minore e per offrire una base normativa a fenomeni che stanno spontaneamente sorgendo nei settori dei consumi e dei servizi.

ATTIVITA' CONTRATTUALE

Per quanto concerne, infine, l'osservazione della Corte sulla mancata attuazione, per l'anno 1993, delle previsioni normative del decreto legislativo n. 29 in materia di presentazione dei programmi dell'Amministrazione, si fa presente che l'entrata in vigore in corso di anno del provvedimento in esame nonchè la mancanza di istruzioni precise sull'attuazione della nuova normativa non hanno consentito all'Amministrazione di ottemperare alle disposizioni di che trattasi.

Al riguardo, si reputa comunque opportuno segnalare che, per il corrente anno, l'Amministrazione ha provveduto al rispetto degli adempimenti in parola.

Sono stati, pertanto, definiti dal Ministro gli obiettivi e i programmi da attuare ed assegnati a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale le quote parti del bilancio del Dicastero.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) In relazione alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nei paragrafi 3 e 4 della Parte generale della Relazione, occorre rilevare che:

- la previsione della spesa di questo Ministero per il 1993 è stata strutturata in base alle esigenze rappresentate dalle diverse Direzioni Generali al momento della preparazione del bilancio. Le richieste di stanziamento avanzate per alcuni capitoli hanno poi subito delle modifiche nel corso dell'esercizio sia per intervenute esigenze di carattere politico che hanno reso necessari ulteriori stanziamenti, sia in conseguenza del fatto che, come è noto, il Ministero del Tesoro, per ragioni di tecnica di bilancio, è solito non accogliere in pieno le richieste di stanziamento, specie per quei capitoli per i quali è consentito il ricorso durante l'esercizio a prelevamenti dai fondi per le spese impreviste o per quelle obbligatorie;

- è vero che nel bilancio di questo Ministero esistono capitoli concernenti spese della stessa natura, gestiti da diverse Direzioni Generali, che non si diversificano per l'oggetto ma piuttosto per i destinatari delle stesse. Tale situazione è venuta a crearsi, evidentemente, per esigenze di carattere politico che, in epoche in cui il fenomeno emigratorio rivestiva ben altra importanza, hanno fatto emergere l'opportunità di conferire una particolare rilevanza agli interventi di carattere culturale ed assistenziale destinati in particolare ai cittadini all'estero.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'esigenza di procedere ad una redistribuzione di alcuni capitoli di spesa fra le diverse Direzioni Generali è stata avvertita da questo Ministero che, dopo l'entrata in vigore del D.L. 29/93, ha predisposto, ai sensi dell'art.14 1° comma dello stesso D.L., un D.M. che stabiliva una prima redistribuzione di alcuni capitoli di bilancio rifacendosi, per l'individuazione dei centri di spesa, a quanto previsto nella Circolare 6/93 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevedeva che in sede di prima attuazione del D.L. 29/93 l'individuazione degli Uffici dirigenziali di livello generale, dovesse intendersi coincidente con quella in atto al momento della sua entrata in vigore.

Tale provvedimento non è stato ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti, la quale ha ritenuto che la definizione degli indirizzi gestionali possa essere attuata solo dopo l'emanazione del regolamento governativo previsto dall'art. 6 del richiamato D.L. 29 così come sostituito dall'art.4 del D.L. 23.12.93, n. 546;

- per quanto concerne l'asserita sovrastima o sottostima delle esigenze di alcuni capitoli di spesa si rileva che nel corso del 1993 sono stati disposti blocchi alla spesa (ai sensi dell'art. 11 del D.L. 155/93 convertito in Legge 243/93) che hanno impedito di attuare in pieno i programmi elaborati; per molti capitoli sono state regolarmente richieste le speciali deroghe che sono però state rilasciate soltanto a fine esercizio (fine novembre-dicembre) quando non era più possibile emettere titoli di spesa per scadenza dei termini.

La lentezza delle decisioni della Presidenza del Consiglio, se ha consentito di soddisfare l'esigenze di contenimento della spesa, ha però avuto effetti negativi che

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non possono essere imputati ad una presunta incapacità di spesa di questo Ministero.

Quanto sopra ha contribuito in gran parte alla quantificazione dei residui, unitamente alla tardiva messa a disposizione da parte del Tesoro dei fondi stanziati in applicazione di leggi. A titolo di esempio si elencano:

cap. 1125 - Legge 388/93 - Schengen - Assegnazione fondi 18.12.93;

cap. 3203 - Legge 212/92 - Assegnazione fondi con legge di assestamento n. 445 del 9.11.93;

cap. 3037 - Legge 441/93 - Assegnazione fondi 14.12.93;

cap. 3039 - Legge 556/93 - Assegnazione fondi 30.12.93;

cap. 3583 - Legge 344/91 - Assegnazione fondi in parte con legge di assestamento n.445 del 9.11.93 ed in parte con decreto del Tesoro del 14.12.93.

Circa le economie indicate in miliardi 64,1 si rileva infine che esse sono state generate per la maggior parte dagli accantonamenti disposti dalla richiamata legge 243 nonché dalla riduzione dello 0,91% previsto dalla stessa legge (art. 7 bis) per tutti i capitoli di bilancio esclusi quelli di natura obbligatoria.

2) -I dati riportati nel paragrafo 5 su indicazione della Ragioneria Centrale sono sovradimensionati. Infatti la mancanza di un sistema computerizzato, sia presso la Ragioneria che presso l'Amministrazione, impedisce di avere la situazione aggiornata in tempi reali, per cui le cifre segnalate dalla Ragioneria Centrale non tengono conto dei numerosi rendiconti che, pur essendo stati resi, non sono stati però ancora presi in esame dai competenti uffici amministrativi. Si calcola

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pertanto che la somma di lire 62 miliardi, relativa al periodo 83/87, non sia in realtà superiore a lire 40 miliardi mentre per gli anni successivi, 88/93, le percentuali di rimesse valutarie non rendicontate possono essere ritenute notevolmente più basse nell'ordine di un 25-30% in media.

Nonostante le ben note carenze di personale l'Amministrazione sta operando per eliminare l'arretrato e, come è già noto alla Corte dei Conti, ha istituito una apposita "Task Force". Inoltre ha ripetutamente sollecitato le Sedi all'estero ad ottemperare nei termini di legge all'obbligo della rendicontazione e mentre in alcuni casi si è potuta registrare una positiva reazione alle direttive impartite, pur a costo di penalizzanti ridistribuzioni dell'insufficiente personale a disposizione, nella maggioranza dei casi gli uffici all'estero hanno colto l'occasione per evidenziare le particolari condizioni di disagio in cui si trovano ad operare principalmente per la ricorrente carenza di personale specializzato, carenza che questa Amministrazione non è in grado di correggere, tenuto conto dei consistenti tagli agli organici e del personale all'estero derivanti dalla legge 243 del 19.7.93.

L'opera di controllo di questa Amministrazione continuerà ad esercitarsi, specie per il coinvolgimento in sede di giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Generale della Corte dei Conti di coloro che ritardando od omettendo la denuncia abbiano reso possibile, in caso di omessa costituzione in mora, il verificarsi della prescrizione ai sensi dell'art.1 della legge 14.1.94, n.20. Nel contempo si ricercherà la maniera di semplificare o ridurre l'obbligo della rendicontazione, pur nel rispetto delle norme di contabilità generale, in sede di normativa regolamentare per lo

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

snellimento delle procedure amministrative. Un primo alleggerimento si è ottenuto con l'approvazione dell'art.9 del dPR 20.4.94, n.367 che al comma 7 prevede l'elevazione da due a venti milioni del limite di somma per cui può essere reso un rendiconto unico del corso dell'anno.

Naturalmente anche il processo di informatizzazione che, seppure lentamente è in corso, contribuirà moltissimo ad un più efficace espletamento del controllo oltre che ad una maggiore celerità ed affidabilità nella trasmissione e rilevazione dei dati.

Qui di seguito si riporta la situazione al 30 maggio 1994 degli accreditamenti disposti alle Sedi all'estero a decorrere dall'esercizio 1988 e dei relativi rendiconti pervenuti alla Ragioneria Centrale.

ESERCIZIO 1988

Accreditamenti	Lit.215.100.744.664
Rendiconti pervenuti in Ragioneria	Lit.194.118.231.174
Rendiconti non pervenuti in Ragioneria	Lit. 20.982.513.490

ESERCIZIO 1989

Accreditamenti	Lit.222.228.300.490
Rendiconti pervenuti in Ragioneria	Lit.168.300.591.914
Rendiconti non pervenuti in Ragioneria	Lit. 53.927.708.576

ESERCIZIO 1990

Accreditamenti	Lit.240.292.695.149
Rendiconti pervenuti in Ragioneria	Lit.185.003.963.934
Rendiconti non pervenuti in Ragioneria	Lit. 55.288.731.215

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 1991

Accreditamenti	Lit.244.911.879.659
Rendiconti pervenuti in Ragioneria	Lit.170.337.475.784
Rendiconti non pervenuti in Ragioneria	Lit. 74.574.403.875

ESERCIZIO 1992

Accreditamenti	Lit.255.869.847.440
Rendiconti pervenuti in Ragioneria	Lit.163.677.529.268
Rendiconti non pervenuti in Ragioneria	Lit. 92.192.318.172

ESERCIZIO 1993

Accreditamenti	Lit.230.674.733.915
Rendiconti pervenuti in Ragioneria	Lit. 89.410.429.700
Rendiconti non pervenuti in Ragioneria	Lit.141.264.304.215

Si soggiunge che, relativamente a 5 esercizi precedenti al 1988 (es.1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987) dalle scritture manuali, agli atti di questa Ragioneria Centrale, non risultano pervenuti rendiconti per circa Lit.44 miliardi.

3) In relazione al paragrafo 6 dedicato ai profili organizzativi, occorre in primo rilevare che gli Ispettorati di Frontiera citati, al punto 6/1 lettera A), oggi non più operativi per effetto di specifici decreti di chiusura, emanati a cura della competente Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali.

Relativamente al punto 6.2 non possono condividersi, nella maniera più assoluta, le considerazioni svolte dalla Corte sul presunto carattere pletorico della presenza di personale appartenente alla carriera diplomatica presso le sedi all'estero.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il confronto delle sedi all'estero con l'entità del personale diplomatico impone una riflessione sulla articolazione della rete diplomatica e sull'eventuale concentramento, per le sedi di ridotte dimensioni, delle funzioni di un solo funzionario diplomatico al fine di contenere le spese d'esercizio e di assicurare la necessaria funzionalità dell'organo (pagina 24).

E' vero semmai il contrario: esigenze di contenimento della spesa pubblica e l'ormai consolidata ridottissima incidenza del bilancio degli Affari Esteri sul complesso di quello statale hanno imposto e impongono una presenza all'estero di diplomatici sovente inadeguata alla funzionalità di rappresentanze e consolati e all'efficace perseguimento degli obiettivi della politica estera degna di un Paese membro del G7: basti pensare che la Francia, con una popolazione sostanzialmente corrispondente alla nostra, dispone di circa 1063 diplomatici contro gli 897 italiani censiti dalla Corte nella stessa pagina della relazione.

Lo stesso dicasi per la proposta di inviare un solo funzionario presso le sedi di ridotte dimensioni: sarebbe invero una scelta in contrasto con il mantenimento di corrette e proficue relazioni diplomatiche con i Paesi accreditatari.

Appare infatti necessario, proprio per la specificità delle funzioni, assicurare la permanenza in via continuativa di un diplomatico quale interlocutore dei competenti organi dello Stato ospite; ciò che presupporrebbe obbligatoriamente la presenza di almeno due diplomatici in ogni Paese sede di rappresentanza mentre, nella realtà delle cose, ben 25 sedi non hanno un "nr.2 diplomatico".

Si consideri, al riguardo, che l'incidenza sulle spese d'esercizio di un giovane funzionario, in servizio ad esempio come secondo segretario e alla sua prima sede all'estero, non è

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

molto maggiore di quella determinata da un dipendente appartenente alla VII qualifica funzionale e in servizio presso la stessa sede con le mansioni di cancelliere.

Nel punto 6.4 si sostiene che il ruolo del Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri "andrebbe rimodulato", soprattutto con un rafforzamento e un aumento delle strutture che oggi ne costituiscono l'ufficio di supporto (pagina 26 della relazione). A parte ogni considerazione circa l'apparente contraddizione tra questa richiesta e la critica mossa nella successiva pagina 27 al numero degli uffici in cui si articolano le direzioni generali, ritenuto esuberante (cfr. infra, § 3.b), si osserva che una modifica di qualsiasi modulo organizzativo del dicastero richiederebbe la conclusione dell'iter di elaborazione del regolamento previsto dall'articolo 25 del DPR n. 18/67. Tale procedimento era stato avviato, come è noto, tra il 1992 e il 1993, ed era stato interrotto anche alla luce di divergenti vedute di questa Amministrazione e del Dipartimento della Funzione Pubblica circa la possibilità di ricorrere o meno, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla normativa di cui all'articolo 25 del DPR n. 18/67. Con l'introduzione di una clausola di salvaguardia dell'ordinamento di settore degli Affari Esteri, operata dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, che ha modificato l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 29/93, l'esercizio di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero potrà essere ripreso. Si osserva ancora come uno degli obiettivi finora perseguiti nel corso di tale revisione è stato proprio l'adeguamento dell'Ufficio del Segretario generale, con la previsione tra l'altro di una sua maggiore articolazione.

Tornando alla ripartizione delle direzioni generali e dei servizi, già con riferimento all'esercizio del 1992 la Corte

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ritenne di censurare il numero eccessivo di uffici e l'assenza di "moduli flessibili". Si era replicato in quella occasione che la ripartizione delle competenze tra uffici ben individuati è elemento fondamentale dell'azione amministrativa, la cui assenza tra l'altro può comportare - ed ha in taluni casi comportato - rilievi dello stesso Organo di controllo sotto il profilo della legittimità. Simili considerazioni non possono che essere reiterate in questa sede, tanto più in un ambito, com'è necessariamente quello degli affari, caratterizzato dalla moltitudine delle sfere di competenza e dalla vastità dei settori di intervento. E' bensì vero che l'attuale ripartizione delle singole attribuzioni è suscettibile di miglioramenti; essi richiedono tuttavia la ripresa dell'iter regolamentare precedentemente citato.

Per quanto concerne la concentrazione delle qualifiche, richiamata dalla Corte dei Conti al punto 6.5 e operata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, si rileva in via preliminare che la materia non è collegata al decreto organizzativo del 1983, nè alla sua prorogatio de facto in atto dal 1988. Come è noto, infatti, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 25 del dPR 5 gennaio 1967, n. 18, tratteggia esclusivamente l'organizzazione dell'Amministrazione centrale degli Affari Esteri, senza punto disciplinare la struttura degli uffici all'estero, nè - men che mai - il regime giuridico cui è soggetto il relativo personale. Ciò premesso, non può che ribadirsi quanto già osservato nel 1993: la concentrazione delle qualifiche ha rappresentato per questa Amministrazione un atto dovuto, di portata limitata e di tipo transitorio rispetto alla soluzione organica e "a regime" che sarebbe stata adottata dalla riforma legislativa. Il provvedimento poi emanato con il citato dPR n. 457/91 era stato esplicitamente previsto dal dPR n. 44/90 che, com'è noto, aveva

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

recepito l'ultimo contratto triennale per il comparto ministeriale, in vigenza naturalmente della disciplina del pubblico impiego ante decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'articolo 5, comma 13, del DPR n. 44/90 stabiliva infatti che *"a seguito dell'inquadramento nei profili professionali ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguate, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della Funzione Pubblica in data 27 aprile 1989, le precedenti corrispondenze tra le qualifiche e le funzioni all'estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, a nuove corrispondenze tra i profili professionali e le funzioni all'estero"*.

Giova inoltre ricordare che il D.P.R. 11 agosto 1991, n. 457, venne ammesso a registrazione dalla stessa Corte dei Conti a seguito di decisione approvata dalle Sezioni riunite. Non v'è dubbio, poi, che la concentrazione - per mutuare l'espressione adottata dalla Corte - dovesse essere attuata con riferimento alle qualifiche funzionali e ai profili professionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. Non esiste infatti alcun fondamento giuridico per escludere il personale di ruolo di questo Ministero dalla disciplina generale del pubblico impiego - fatta naturalmente eccezione per la carriera diplomatica e per la dirigenza, in forza di uno status speciale che l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si è limitato a confermare. Nè si vede, dunque, come possa attuarsi *"l'introduzione di professionalità polifunzionali", così necessarie in un'organizzazione operante all'estero con organismi spesso di modeste dimensioni*", come richiesto dalla Corte, e porre fine alla *"prosecuzione di una configurazione organizzativa, basata sulle qualifiche*

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

funzionali, approvate con DPR 11 agosto 1991, n. 457, del personale operante all'estero allorché la maggioranza delle missioni diplomatiche e consolari sono tenute all'adempimento di compiti qualitativamente diversificati e quantitativamente limitati, per le quali inidonei appaiono i profili anzidetti (pagina 27 della relazione)." V'è anzi di più: il sistema di corrispondenze tra posti-funzione all'estero e qualifiche funzionali e profili professionali introdotto dal DPR 11 agosto 1991, n. 457, si è già discostato, nei limiti del consentito, da una pedissequa riproduzione all'estero del sistema vigente presso l'Amministrazione centrale a seguito del DPR n. 1219/84. E' sufficiente una superficiale lettura del testo del 1991 per verificare come posti-funzione specificamente disegnati sulle esigenze delle sedi estere - e in gran parte modellati sul previgente sistema delle carriere ex DPR n. 18/67 - si sovrappongano alle qualifiche funzionali e ai profili professionali. A mo' d'esempio, a ricoprire il posto-funzione di cancelliere capo presso un'ambasciata o un consolato può essere chiamato un dipendente in possesso di uno qualsiasi tra i profili di collaboratore amministrativo, collaboratore amministrativo contabile, assistente sociale coordinatore, collaboratore economico-finanziario, capotecnico, analista, programmatore di sistema e capo sala macchine, tutti appartenenti alla VII qualifica funzionale. Già un sistema così concepito non è stato fin qui scevro di contestazioni da parte dei dipendenti, sovente recepite dagli organi di giustizia amministrativa. Ben più frequenti ed ancor più difficilmente controvertibili sarebbero state le censure mosse ad un testo che si fosse indebitamente discostato dal regime generale del pubblico impiego, introducendo per l'Amministrazione degli Affari Esteri "professionalità polifunzionali", le quali restano

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

peraltro un'esigenza da perseguire con apposita normativa propria del MAE.

4) Relativamente al paragrafo 7 può essere condivisa la preoccupazione della Corte che il Ministero degli Affari Esteri si doti di un servizio di controllo interno ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 (pagina 28 della relazione).

Si osserva peraltro che il decreto di costituzione del servizio di controllo interno è stato già elaborato e che il suo iter di emanazione è in corso di perfezionamento, essendo già stato acquisito il parere del Consiglio di Stato ed essendosi provveduto alla prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Quanto alle osservazioni riferite all'Ispettorato Generale del Ministero degli Uffici all'estero occorre rilevare che al punto 7.2 a) laddove la Corte dei Conti afferma che l'Ispettorato è diretto da un diplomatico con qualifica di Ministro Plenipotenziario di I classe coadiuvato da un Vice Ispettore e da 5 Ispettori, si fa presente che nel 1993 l'Ispettorato era composto oltre che dall'Ispettore Generale, da 4 Ispettori e da un Funzionario diplomatico-consolare. Completavano l'organico due funzionari amministrativo-contabili, sei collaboratori amministrativo-contabili, nonché il personale di segreteria, archivio e ausiliare.

In merito al punto 7.2 b), contrariamente a quanto affermato dalla Corte dei Conti, nel corso del 1993 non sono state eseguite a cura dell'IGF verifiche presso i Consolati Generali d'Italia in San Pietroburgo, Rio de Janeiro e l'Ambasciata in Mosca, bensì sono state eseguite

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'Ispettorato 6 verifiche congiunte con l'IGF presso le seguenti sedi:

- 1) Ambasciata d'Italia i Parigi
- 2) Ambasciata d'Italia in Il Cairo
- 3) Consolato Generale d'Italia in Parigi
- 4) Consolato Generale d'Italia in Alessandria d'Egitto
- 5) Consolato Generale d'Italia in Montreal
- 6) Consolato Generale d'Italia in Toronto

Circa il punto 7.3, i dati riportati dalla Corte dei Conti debbono in tal modo essere modificati: nel corso del 1993 l'Ispettorato Generale ha ispezionato sotto il profilo amministrativo-contabile 48 sedi all'estero (e non 46) di cui : 7 Rappresentanze Permanenti, 20 (e non 16) Ambasciate, 13 (e non 15) Consolati Generali, 5 Consolati e 3 Vice Consolati.

Fra tali sedi, 6 di esse (e non 4) sono state ispezionate congiuntamente con il Ministero del Tesoro.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla sicurezza sono state ispezionate congiuntamente a funzionari della Presidenza del Consiglio 27 sedi (e non 23) di cui: 5 (e non 4) Rappresentanze Permanenti, 19 (e non 16) Ambasciate e 3 Consolati.

Inoltre sono state effettuate presso 22 (e non 19) sedi delle visite "ad hoc".

Con riferimento ai punti 7.4. e 7.6 si desidera rappresentare che ai sensi della normativa interna applicativa dell'art. 12 del DPR n. 18 del 5.1.67, le funzioni dell'Ispettorato sembrano differenziarsi da quelle di analoghi Organi di altre Amministrazioni sia per quanto riguarda la loro natura sia per gli scopi perseguiti. Ciò premesso, la funzione ispettiva comprende anche la formulazione di pareri e proposte destinate a dare un apporto in tema di efficacia e di efficienza agli organi cui competono valutazioni e decisioni in relazione

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla gestione delle sedi all'estero. Nella fattispecie si ricorda come nel corso delle ispezioni viene tra l'altro data dagli ispettori una valutazione sulla adeguatezza degli organici, sulla ripartizione dei carichi funzionali di lavoro nell'ambito della sede, sul funzionamento degli uffici e sulla qualificazione del personale addetto ai servizi.

Tali valutazioni formano oggetto di relazioni specifiche che vengono trasmesse ai competenti organi interni dell'Amministrazione per i seguiti del caso.

Infine, e prescindendo da quanto surriportato, si sottolinea che un'indagine nel senso di quella indicata dalla Corte richiederebbe una permanenza presso la sede ispezionata assai più lunga, un organico dell'Ispettorato Generale superiore a quello attuale nonché una maggiore disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di bilancio.

Per quanto riguarda il punto 7.5 le osservazioni della Corte dei Conti dovrebbero essere in tal modo modificate. precisare che l'Ispettorato non ha migliorato il proprio modus operandi nel corso del secondo semestre 1993, pianificando le verifiche all'estero in quanto tali verifiche sono state sempre eseguite sulla base di un programma annuale così come d'altronde ribadito dalla circolare ministeriale n. 41 del 30 novembre 1972.

Si rileva altresì che la delegazione ispettiva è normalmente composta quantomeno da un Ispettore, da un funzionario amministrativo-contabile (VIII Q.F.) e da un collaboratore amministrativo-contabile (VII Q.F.) appartenente all'organico dell'Ispettorato. A volte, e non di norma, per particolari esigenze organizzative o, in caso di ispezioni congiunte con il Ministero del Tesoro, si ricorre a funzionari Amministrativi della Direzione Generale del Personale e dell'Amministrazione.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto infine concerne l'attività dell'Ispettorato essa può essere ricondotta a quattro e non a tre tipologie:

- a) verifiche ispettive eseguite con personale MAE;
- b) verifiche ispettive eseguite congiuntamente a funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) verifiche ispettive eseguite congiuntamente a Ispettori della Ragioneria Generale dello Stato;
- d) verifiche "ad hoc" che non rientrano nella programmazione annuale ma che vengono effettuate sulla base di particolari esigenze che siano improvvisamente emerse (ad esempio nel quadro della sicurezza o in quello giudiziario).

5) Le osservazioni critiche riportate ai punti 8.1 e 8.2 della relazione relativamente alle procedure di ratifica degli atti internazionali, non sembrano infondate.

Al Servizio del Contenzioso diplomatico di questa Amministrazione è infatti demandata "l'assistenza giuridica per le procedure connesse ai trattati ed agli altri accordi internazionali" (art.14 dPR 18/67) e la "formulazione dei disegni di legge e dei decreti presidenziali".

L'assistenza giuridica comporta l'esame preliminare dei testi in corso di negoziato e la formulazione di osservazioni e rilievi sulle clausole degli stessi, con particolare riguardo alla presenza di eventuali impegni finanziari diretti o indiretti, e la valutazione delle altre fattispecie che, secondo l'art. 80 della Costituzione, rendono obbligatorio il ricorso alla procedura della ratifica con legge di autorizzazione.

L'eccessiva durata media dei procedimenti di ratifica nonché considerazioni di diverso genere spingono alcuni uffici, così come altre amministrazioni (specie Difesa, Trasporti,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Interni, Ricerca Scientifica), a perseguire la via di un'immediata applicazione ottenuta mediante l'inserimento della clausola di entrata in vigore al momento della firma.

Secondo la DGCS, ad esempio, la legge sulla cooperazione e gli stanziamenti disposti per periodi pluriennali per l'attuazione della politica di cooperazione costituirebbero il quadro generico già approvato dal Parlamento e consentirebbe la stipula di tutti i successivi accordi nell'ambito della cooperazione, senza aver ricorso a singole leggi di ratifica.

Analoghe sono le motivazioni avanzate dalla DGAE nel corso di negoziati per la collaborazione nel settore della ricerca spaziale o dalla DGRC per la stipula, con valenza immediata, di accordi di collaborazione culturale.

Come si evince dalla relazione, tale non sembra essere il parere della Corte che anzi, richiamandosi alla rilevanza politica degli atti (altro criterio previsto dall'art. 80 Cot.), allarga il numero degli impegni internazionali per i quali la stessa Corte ritiene non sia stato applicato il dettato costituzionale.

Le osservazioni della Corte, d'altra parte, si aggiungono ai rilievi critici del Parlamento che nelle passate legislature, attraverso la Commissione, chiese al Capo del Servizio chiarimenti circa i criteri che presiedono alle formalità di entrata in vigore.

Dato quanto sopra le Direzioni Generali vengono informate dei rilievi avanzati dalla Corte e invitate a studiare nuove forme di collaborazione vincolante nella fase di negoziazione degli accordi.

In relazione a quanto sostenuto dalla Corte di Conti nel paragrafo 9 della Parte speciale, dedicato al personale, si rileva come non parrebbe opportuno accorpate i dati relativi al personale di ruolo con quelli riferiti agli impiegati a

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contratto: ciò in considerazione sia delle diverse e particolari esigenze che motivano, ai sensi del dPR 18/67 la presenza di contrattisti assunti "in loco" sia per la diversa disciplina del reclutamento di tale personale, cui non si applicano i limiti e le modalità vigenti per il personale di ruolo.

Per quanto attiene ai dati riferiti alla consistenza del personale appartenente alle qualifiche funzionali al 31.12.1993 si osserva che, diversamente da quanto evidenziato nel documento in parola, il totale di 4010 è comprensivo delle 5 unità collocate fuori ruolo e che il personale dell'area della promozione culturale assomma a 140 unità e non già a 110.

Con riferimento, infine, ai dati relativi al personale comandato o fuori ruolo si rileva che viene evidenziato solo il dato relativo al personale delle qualifiche funzionali del MAE in posizione di comando presso altre Amministrazioni mentre, per i dipendenti di altri Ministeri si fa riferimento esclusivamente al personale collocato fuori ruolo in connessione con l'incarico di esperto conferito ai sensi dell'art. 168 del dPR 18/67, venendo del tutto omissa il dato relativo a coloro che prestano servizio presso il MAE in posizione di comando.

6) Per quanto concerne il paragrafo 10 già segnalato lo scorso anno, resta purtroppo di grande rilievo nell'economia di questa Amministrazione il contenzioso instaurato da taluni funzionari contro provvedimenti di nomina ai gradi di Ministro plenipotenziario di prima e seconda classe. Opportunamente la precedente relazione faceva stato dei numerosi provvedimenti assunti dall'Amministrazione per rispondere alla sospensione delle nomine. A quegli interventi aveva fatto seguito la

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1993, con cui si era provveduto a regolarizzare la situazione sulla base delle indicazioni scaturite dalle ordinanze e dei pareri del Consiglio di Stato, senza esaurire peraltro il contenzioso.

Nella relazione di quest'anno è inizialmente ravvisabile, alle pagine 41-42, un accento critico nei confronti dei *"nuovi atti assunti dall'Amministrazione, peraltro confermativi in larghissima misura dei provvedimenti annullati, (che) hanno solo parzialmente superato la fase di controllo preventivo della Corte, la quale, con deliberazione n° 138/93 del 12 agosto 1993, ha ammesso a "visto" solo quei provvedimenti che annullavano d'ufficio gli stessi atti di nomina rifiutando la registrazione per quelli già annullati dal TAR e le cui decisioni erano state confermate dal Consiglio di Stato (decisione n° 393/93).*

In conclusione, tuttavia, i dubbi sulla correttezza dell'intervento appaiono superati: *"Tali ultime nomine, effettuate dall'Amministrazione "ora per allora", come suggerito dal Consiglio di Stato, pronunciatesi in sede consultiva, sono state recentemente ammesse a "visto" dalla Corte perchè ritenute conformi ai principi enunciati dal Consiglio di Stato con la surriferita decisione n° 393/93 (pag. 42)."*

7) Quanto alle osservazioni formulate dalla Corte al paragrafo 11 per quanto riguarda le problematiche connesse all'indennità di servizio all'estero, occorre rilevare che esse ricalcano quelle già formulate per il 1992.

In particolare la Corte continua a rivolgere critiche alle norme vigenti in materia, dando l'impressione che il personale avrebbe goduto anche nel 1993 di aumenti dell'indennità di servizio all'estero.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In realtà nessun aumento è stato concesso dal 1991 ad oggi al personale diplomatico mentre per il restante personale e le fasce più giovani della carriera diplomatica sono state modificate le indennità di servizio non in via di concessione di aumenti da parte della Commissione di Finanziamento, bensì solo come conseguenza dell'applicazione del d.P.R. 457/91, per tener conto dei nuovi inquadramenti sanciti dalla normativa generale sul pubblico impiego (legge 312/80) come si illustrerà qui di seguito.

Nelle sue osservazioni la Corte continua inoltre a sostenere l'opportunità di abolire i cambi di finanziamento (di cui all'art. 54 della legge 21.12.78) e i rapporti fissi di ragguglio (di cui all'art. 209 del d.P.R. 18, 5.1.67) che consentono di mantenere invariato l'importo corrisposto in valuta estera sottraendo così il personale in servizio all'estero all'alea delle fluttuazioni dei cambi.

È peraltro da rilevare che tale opinione inizialmente recepita nel testo del d.l. 20 maggio 1993 n. 155 non ha trovato conferma nella successiva legge di conversione del 19 luglio 1993 n. 243 che ha ribadito il sistema di pagamento dell'I.S.E. in valuta locale attraverso i rapporti di ragguglio con la lira italiana ed i cambi di finanziamento sulla base delle seguenti considerazioni:

- il sistema di pagamento tramite il cambio del giorno avrebbe potuto provocare riduzioni od aumenti di quantità di valuta in maniera indiscriminata rendendone aleatorio l'ammontare.

All'epoca venne calcolato che con il sistema di cui si proponeva l'introduzione si sarebbe determinata una perdita che passava da oltre il 32% per le indennità corrisposte in yen, ad oltre il 18% per quelle pagate in franchi francesi, al 4,40%

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per quelle in lire sterline, sino ad arrivare addirittura ad un guadagno sulle indennità liquidate in corone svedesi;

- a parte tale effetto assolutamente sperequativo in netto contrasto con il dettato e le finalità dell'articolo 171 del d.P.R. 5.1.67 n. 18 che indica i parametri cui si deve fare riferimento per la determinazione delle indennità, il Parlamento ha ravvisato l'assoluta improponibilità di far sopportare l'alea delle oscillazioni dei cambi a funzionari dello Stato in servizio all'estero i quali dovrebbero fronteggiare una serie di costi fissi in valuta (si pensi all'affitto, al personale di servizio, alla scuola, alle spese di rappresentanza ed a quelle correnti) con un'indennità espressa in lire ed incerta nel suo ammontare in valuta.

Giova inoltre ribadire che - contrariamente a quanto sostenuto nella relazione - le indennità di servizio all'estero, a causa dei noti vincoli di bilancio, non hanno subito adeguamenti dal 1991 pur nei numerosi casi in cui la Commissione di Finanziamento (di cui per legge fa parte un magistrato della Corte dei Conti) ha riconosciuto l'effettiva perdita del potere di acquisto delle indennità stesse.

Alle stesse indennità e' stata invece applicata, in via generale, a partire dal 1.1.94 una riduzione del 3,5%. Le indennità di base, di cui alla tabella 19 del d.P.R. 5.1.67 n. 18, sono state inoltre rivalutate ai fini fiscali del 100% nel senso auspicato dalla stessa Corte.

Tutto cio' premesso appare doveroso far presente che secondo uno schema di disegno di legge, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Governo intende prorogare, tra gli altri termini previsti dalla legge 537/93 sugli interventi correttivi di finanza pubblica, anche la delega, di cui all'art. 3 della precitata legge, al fine di

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riordinare, attraverso l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi, la disciplina delle indennita' all'estero.

Tra i principi e criteri direttivi ai quali attenersi nella predisposizione dei suddetti provvedimenti normativi la legge ha indicato i seguenti:

- mantenimento della natura non retributiva dell'indennità di sede;

- introduzione del concetto di trattamento economico complessivo e conseguentemente, per quanto concerne il trattamento economico metropolitano, la possibilita' di prevedere specifiche indennita' collegate alle esigenze del servizio in Italia;

- determinazione delle indennita' commisurate sulle necessita' di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare riguardo a quello degli alloggi, del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei paesi dell'Unione europea e negli altri paesi maggiormente industrializzati;

- previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica per le spese di rappresentanza.

Al fine di approfondire tale complessa materia ed assicurare l'approvazione in Parlamento del decreto legislativo di riordino del trattamento economico spettante ai dipendenti statali in servizio all'estero, è già stata elaborata una notevole massa di dati statistici e stime in gran parte già sottoposti alla Commissione di Finanziamento, che ne ha riconosciuto la fondatezza e la validità, ed ha già avviato

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

uno studio comparativo dei vari sistemi che disciplinano la materia negli altri paesi europei.

Giova ribadire che la concentrazione delle qualifiche richiamata dalla Corte dei Conti, avvenuta con il d.P.R. 11 agosto 1991 n. 457, ha rappresentato per questa Amministrazione un atto dovuto, di portata limitata al personale delle qualifiche funzionali e di tipo transitorio rispetto alla soluzione organica ed "a regime" che avrebbe dovuto essere recepita con una riforma legislativa.

Tale provvedimento, che deriva dall'applicazione della legge 312/80 al personale non diplomatico e non dirigenziale di questo Ministero ed e' stato sollecitato anche dall'art. 5 del dPR nr. 44/90 che, nel recepire il contratto triennale degli statali, ha imposto di individuare nuove corrispondenze tra i profili professionali ed i posti-funzione all'estero, come successivamente determinato alla tabella A allegata al d.P.R. in questione. L'applicazione di tale legge ha determinato una maggiore spesa di circa cinquanta miliardi. La misura delle indennita' viene ora determinata secondo i nuovi parametri indicati dalla tabella B dello stesso d.P.R..

Si deve dunque far notare che la tabella 19 di cui al dPR 5.1.67 n. 18, come riportata nella relazione della Corte, risulta ora modificata dal combinato disposto delle due succitate tabelle e non puo' pertanto essere ulteriormente citata come riferimento.

Non appare condivisibile il rilievo espresso dalla Corte in merito al livello sensibilmente superiore delle indennita' di servizio rispetto a trattamenti della medesima specie per altro tipo di personale statale all'estero.

Al contrario i trattamenti economici spettanti al personale militare in servizio all'estero vengono, in base alla

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 27.12.73 n.838, allineati a quelli del personale degli Esteri.

Uguualmente non appropriato appare il riferimento, utilizzato dalla Corte, al livello della indennita' di missione spettante al personale in servizio presso l'Amministrazione Centrale per contestare il livello "sensibilmente superiore" delle indennita' spettanti al personale in servizio all'estero, dato che queste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171 del D.P.R. 5.1.67 n. 18 devono tener conto di una serie di parametri (necessita' di rappresentanza, disagi della sede, costo degli alloggi e dei servizi, del personale domestico etc.) che non si applicano ovviamente al trattamento di missione.

In merito infine, alla reiterazione delle osservazioni relative alla tassazione delle indennita' al personale in servizio presso la FAO e la Santa Sede, non si puo' che ripetere quanto gia' fatto notare in precedenza: il Consiglio di Stato, cui questa Amministrazione si era rivolta, proprio in considerazione delle osservazioni mosse al riguardo della Corte dei Conti, con parere n. 839/93 del 14 luglio 1993 ha confermato la correttezza dei criteri adottati da questa Amministrazione.

Per quanto concerne i rilievi relativi alla corresponsione dell'ISE soltanto in alcune valute "forti" si deve precisare che l'art. 209 del succitato d.P.R. n.18 dispone che le indennita' debbano essere pagate in valuta locale secondo un rapporto di ragguglio fissato di concerto con il Ministero del Tesoro, ma lo stesso articolo prevede anche che il pagamento possa essere effettuato in valuta diversa da quella locale, sempre di concerto con il Ministero del Tesoro sentita la Commissione di Finanziamento.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale soluzione e' stata adottata per i pagamenti nei paesi le cui valute (deboli) erano soggette ad un forte tasso di inflazione con corrispondente svalutazione nei confronti delle valute "forti" secondo un rapporto mediamente in linea con l'aumento del costo della vita locale.

Il ricorso a tale sistema ha consentito di evitare di dover procedere a ripetute rivalutazioni dell'importo espresso nella valuta di pagamento senza che cio' comportasse un ulteriore aggravio a carico dell'Erario e senza ulteriori incrementi delle indennita' ricevute dal personale in servizio all'estero, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte.

Più condivisibili appaiono invece le osservazioni circa l'opportunità di utilizzare la valuta locale per il pagamento delle indennità in Spagna, Belgio, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, visto che in tali paesi europei si sono attenuati gli inconvenienti sopracitati.

Per quanto riguarda la Grecia, il tasso di inflazione che tuttora vi si registra consiglierebbe invece di attendere ulteriormente.

8) Per quanto concerne il paragrafo 12 dedicato alla determinazione dei "carichi di lavoro" la Corte dei Conti, pur essendo al corrente del lungo iter percorso dai competenti uffici del Dipartimento per la Funzione Pubblica per la determinazione dei carichi di lavoro, che si è concluso con una scelta di metodologia comunicata alle Amministrazioni con la circolare n° 6 in data 23 marzo 1994, taccia questa Amministrazione di inadempienza per il 1993.

Al punto 12.2 la Corte prosegue quindi, sempre in materia di carichi di lavoro, tacciando il MAE di "comportamento omissivo", ovviamente non intendendo prendere in considerazione

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'indagine avviata dall'Amministrazione nel corso del secondo semestre del 1993 sui carichi di lavoro. Tale indagine che ha interessato tutti gli uffici della sede centrale e tutti gli uffici all'estero ha contribuito significativamente al lavoro svolto da questa Amministrazione in stretto contatto con il Dipartimento della Funzione Pubblica in vista del reperimento di una valida metodologia per la determinazione dei carichi di lavoro per il complesso delle attività di questo Ministero.

La relazione della Corte allude poi a formulazioni quali "standard di esecuzione corrispondenti a tempi di lavoro ritenuti necessari e sufficienti" ed a "livelli organizzativi cui riferire la rilevazione tenendo conto sia dell'organizzazione gerarchico-formale..... sia di quella tecnico-operativa" consigliando di assumere l'Ufficio quale "livello organizzativo di riferimento", tali formule rivelano insufficiente conoscenza del lungo iter percorso da questo Ministero e dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la definizione di una metodologia consona alle necessità del MAE. Tale iter si è concluso con il definitivo giudizio di congruità sulla metodologia per la rilevazione dei carichi di lavoro proposta da questa Amministrazione, emesso in data 22 agosto 1994 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

9) In relazione al paragrafo 14 occorre rilevare che il Ministero degli Esteri eroga contributi annuali agli Enti a carattere internazionalistico qui di seguito elencati, secondo quanto stabilito nella Tabella allegata al D.M. del 25 marzo 1991 n. 1011, a valere sul capitolo 3177 il cui stanziamento - per il 1993 - è di Lire 8 miliardi:

- Archivio Disarmo
- Aspen Institute Italia
- AICCRE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Casa d'Europa di Roma
- Centro di Studi Americani
- CESPI
- CISDCE
- CIFE
- Centro per le relazioni Italo-Arabe
- Comitato Atlantico Italiano
- CIME
- Fondazione Feltrinelli
- Fondazione Internazionale "Lelio Basso"
- Fondazione per la Pace Alcide De Gasperi
- Forum per i problemi della Pace e della Guerra
- Intercultura
- IAI
- Istituto Internazionale di Diritto Umanitario
- ISMEO
- Istituto Italiano per l'Asia
- Istituto Italo-Africano
- ISPI
- ICEI
- ICIPEC
- IPALMO
- IPO
- Istituto Universitario di Studi Europei
- SIOI

L'erogazione dei contributi in questione è subordinata ad alcuni adempimenti ministeriali che si sostanziano nella vigilanza sull'attività svolta dagli Enti beneficiari delle erogazioni.

Tale funzione è affidata alle Direzioni Generali del Ministero competenti per il settore, alle quali spetta di esercitare la vigilanza sostanziale sugli Enti e cioè di

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valutare la consistenza dei programmi di attività e la loro corrispondenza (soprattutto per quanto riguarda la destinazione dei contributi) ai fini istituzionali ed alle aree di interesse del Ministero degli Esteri. Da tale competenza derivano per le Direzioni Generali di settore i seguenti adempimenti:

- redazione delle relazioni ministeriali annuali alle Camere sulla attività svolta dagli Enti vigilati;
- eventuali osservazioni e proposte sui bilanci e strutture ed altri documenti degli Enti per aspetti relativi all'attività operativo-sostanziale;
- proposte di concessione di contributi straordinari nei casi previsti dall'art.2 della legge n.948/82;
- parere sulle proposte o sulle delibere di modifica degli statuti degli Enti vigilati per quanto attiene alle attività operative a carattere sostanziale;
- valutazioni e proposte sul mantenimento e sull'ammontare dei contributi in relazione alle attività degli Enti;
- valutazioni e proposte in merito ad eventuali forme di coordinamento od integrazione di Enti similari;

Ad integrazione dei predetti adempimenti, la Direzione Generale del Personale e dell'Amministrazione nel predisporre la liquidazione dei contributi previsti, richiede alle Direzioni Generali competenti alla vigilanza sostanziale "nulla osta" dettagliati e adeguatamente motivati sulla base dei dati contabili contenuti nei bilanci di ciascun Ente. Intrattiene inoltre una puntuale corrispondenza con gli Enti stessi allo scopo di acquisire tutta la documentazione necessaria per l'erogazione annuale ed in particolare ogni utile elemento per una chiara lettura dei dati contabili inseriti nei bilanci preventivi e consuntivi, nonché relazioni illustrative delle singole voci di bilancio.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esercita tuttavia anche attività di consulenza e di coordinamento con le Direzioni Generali competenti alla vigilanza sostanziale, quali la Direzione Generale degli Affari Politici, la Direzione Generale degli Affari Economici, la Direzione Generale delle Relazioni Culturali, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e l'Istituto Diplomatico.

Tutti gli aspetti contabili ed amministrativo-finanziari della vigilanza sono invece di esclusiva competenza della Direzione Generale del Personale e dell'Amministrazione.

Tale competenza si concretizza nei seguenti adempimenti esercitati dall'ufficio VII della D.G.P.A.:

- acquisizione dei bilanci preventivi e consuntivi deliberati dagli Organi di amministrazione degli Enti ai fini del loro controllo ed in vista della eventuale approvazione, nonché delle delibere, dei documenti e di tutti gli altri atti relativi agli aspetti amministrativo-contabili eventualmente accompagnati da opportuni commenti delle Direzioni Generali di settore, allo scopo di meglio valutare la correttezza dei bilanci e dell'intera gestione amministrativa degli Enti;
- proposte di designazione dei propri funzionari nel Collegio dei Revisori dei Conti degli Enti vigilati;
- acquisizione ed esame dei reclutamenti del personale;
- proposte di sospensione e cessazione dei finanziamenti nei casi di gravi irregolarità di gestione.

Quanto sopra rappresenta l'attività di vigilanza sostanziale e amministrativo-contabile svolta sino ad oggi da questa Amministrazione, che non appare inadeguata, tenuto conto che ulteriori e più specifici controlli sono periodicamente effettuati dai Servizi Ispettivi del Ministero del Tesoro.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10) Nel paragrafo 15 la Corte dei Conti ha rilevato ritardi nell'attuazione della legge 241/90 da parte di questa Amministrazione pur essendo al corrente che il termine per l'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalla legge stessa è stato rinviato più volte e da ultimo con DL 16 maggio n. 295 convertito con legge 15 luglio 1994 n. 445 è stato portato al 30 giugno 1994. Oltre a ciò la Corte nel paragrafo concernente l'attuazione della legge 241/90 dimostra poca accuratezza riferendosi ad un solo decreto ministeriale mentre invece, come è noto, anche una lettura superficiale dell'articolato della legge in parola fa chiaramente emergere l'obbligatorietà da parte delle Amministrazioni di emanare due decreti; uno concernente la "temporalizzazione degli atti e l'individuazione del responsabile" ex art. 2 e 4 ed un secondo decreto concernente l'elencazione degli "atti non accessibili" ex art. 24.

La Corte dei Conti è altresì al corrente del fatto che questa Amministrazione ha inviato entrambe le bozze dei regolamenti citati al Consiglio di Stato nel corso del 1993 e che il Consiglio di Stato li ha restituiti con annotazioni e suggerimenti di modifica.

Per quanto riguarda il regolamento, per l'attuazione degli artt. 2 e 4 si provvederà a sottoporre al Consiglio di Stato il testo modificato secondo le indicazioni fornite nel primo parere; il regolamento di attuazione dell'art. 24 comma 4 ha invece ricevuto in data 27/7/94 il definitivo parere positivo ed è attualmente alla firma dell'On. Ministro.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

Si puntualizza, in via preliminare, che l'attività dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, come risulta dall'indice riportato nel I volume, è stata trattata nel volume II per la parte generale mentre il volume IV è espressamente dedicato alla relazione annuale sui profili finanziari della riforma della scuola elementare, prevista dall'art. 15, comma 12, della legge n. 148 del 5.6.1990. Per quanto concerne la predetta relazione la competente Direzione Generale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.



Mod. 80 (Servizio Generale)

Ministero della Pubblica Istruzione

Si passa pertanto alla disamina del contenuto del volume II nella parte relativa al Ministero della Pubblica Istruzione, per le controdeduzioni richieste, seguendo lo stesso ordine per argomenti adottato nella relazione della Corte dei Conti.

La relazione sottolinea, già nella premessa, il carattere di transitorietà del passaggio dal 1993 al 1994, in particolare per le misure di organizzazione delle pubbliche Amministrazioni, contenute nella legge n.537 del 24.12.1993 e per l'evoluzione della disciplina delle funzioni di controllo della stessa Corte nell'anno 1993. I due fattori vanno costantemente tenuti ben presenti nella valutazione delle problematiche messe in luce dalla Corte e dei possibili sviluppi.

1) **Considerazioni di carattere generale.** Si condivide nella sostanza quanto rilevato circa la specificità del sistema scolastico nell'ambito della gestione della pubblica amministrazione. Si condividono, altresì, le considerazioni circa la discrasia tra iniziative legislative e fattibilità amministrativa, tra valutazioni preventive e soluzioni proposte ed infine sull'assenza di un monitoraggio sugli esiti delle iniziative legislative. Tali problemi d'altra parte sono stati in passato ripetutamente sollevati nelle più varie sedi (es.: relazione al Parlamento) nelle quali è stata altresì individuata la causa fondamentale nella legislazione scolastica, da più lustri ispirata ad una logica dell'emergenza, inizialmente in funzione dell'espansione ed ora della contrazione del sistema scolastico, senza che venissero affrontati nella sostanza i problemi strutturali di un'effettiva razionalizzazione e valutazione del sistema medesimo e di una concreta riorganizzazione delle strutture amministrative che ne costituiscono lo strumento di governo ed il supporto operativo. In quest'ottica vanno viste anche le osservazioni sulla concentrazione nell'apparato del Ministero delle funzioni di normazione e di direttiva nonché di gestione, come pure i limiti del decentramento amministrativo attuato in precarie condizioni amministrative. Le stesse difficoltà si riflettono nella "abnorme attività di produzione normativa" posta a carico del Ministero e nella "complessità della distribuzione delle competenze amministrative".

Pienamente condivisibili appaiono in particolare le osservazioni sulle pesanti condizioni di operatività dell'Amministrazione periferica, in cui le difficoltà dovute alla continua stratificazione della normativa primaria ed al conseguente sovrapporsi della regolamentazione secondaria si sommano a quelle provocate dalla continua emorragia di personale, non sostituito ormai da quasi un decennio per il sostanziale blocco del *turn-over*.

Va evidenziato al riguardo che tale ultima circostanza, per la generalità del personale e, in particolare, per le professionalità più qualificate - ex carriera direttiva - si sta traducendo in uno stato di crisi strutturale che in talune situazioni rischia di assumere carattere irreversibile. L'obbligo imposto dall'art. 3, 6° comma, della legge n. 537/93 di fissare le dotazioni organiche, sia pure in via provvisoria, in misura pari alle presenze nei singoli uffici al 31 agosto 1993, ha ancor più irrigidito e accentuato lo stato di crisi e gli squilibri preesistenti. La recente legge di accompagnamento alla finanziaria ha ritenuto di intervenire con un ulteriore decentramento alle istituzioni scolastiche delle funzioni di

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrazione del personale. Vi è da chiedersi se anche in questo caso sia stata adeguatamente valutata la fattibilità amministrativa e l'idoneità tecnica ed operativa - al di là della valenza concettuale di principio - delle soluzioni proposte.

In tale contesto non sembrano peraltro oggettivamente motivati i rilievi sulla scarsa attenzione per le funzioni di governo del sistema e per la formazione e l'aggiornamento, materie in cui, nei limiti delle risorse disponibili, l'impegno dell'Amministrazione è stato comunque costante. Circa infine le previsioni sull'evoluzione delle componenti del sistema scolastico, è il caso di ricordare che l'insieme delle problematiche di struttura, come ricorda la relazione, era stato preso in considerazione dall'art.4 della già citata legge 24.12.1993, n.537, contenente un'ampia delega per la riforma del sistema scolastico sulla base dell'autonomia delle istituzioni e dall'art.1, per quanto riguarda la riforma delle Amministrazioni, delega peraltro non attuata nei termini previsti dalla norma di legge.

2) **Rassegna dei principali atti normativi.** La Corte dei Conti, dopo aver effettuato una ricognizione dei principali provvedimenti legislativi che hanno interessato l'amministrazione scolastica nel 1993 (compresa la legge 537/1993 che, come è noto, è entrata in vigore l'1 gennaio 1994) si esprime in termini sostanzialmente positivi prendendo peraltro atto che gli effetti non potranno che manifestarsi nel futuro.

Va, ad ogni buon conto, evidenziato che alcune innovazioni quali, per esempio, il servizio di cassa delle scuole affidato all'Ente Poste Italiane e la gestione finanziaria delle supplenze attraverso i bilanci di tutte le scuole, non hanno ancora trovato applicazione nonostante non fossero vincolate all'attuazione della delega legislativa in materia di autonomia scolastica.

Le cause sono da individuare:

I- Nei mutamenti intervenuti in sede governativa a seguito delle elezioni del marzo 1994 e del periodo di assestamento che ne è fisiologicamente conseguito.

II- In alcune resistenze incontrate, in particolare per la convenzione di cassa, presso il Ministero del Tesoro.

III- Nella necessità di non sconvolgere, in corso d'anno, una impostazione dei bilanci già operativa all'inizio dell'esercizio finanziario per quanto riguarda la gestione finanziaria delle supplenze affidata alle scuole.

La Corte dei Conti attribuisce, e a ragione, un rilievo fondamentale alla redazione del T.U. delle leggi della Pubblica Istruzione, emanato con decreto legislativo 16.4.1994, n.297. Circa i provvedimenti non giunti a definizione nel corso della XI legislatura, si fa presente, per dovuta informazione, che appare erronea la dicitura "abolizione esami di maturità" dovendosi intendere "abolizione esami di riparazione" disposta con D.L. 29/8/1994, n. 523.

3) **Aspetti della gestione finanziaria.** La Corte dei Conti si sofferma sulle economie risultanti nella chiusura contabile del capitolo 1013 relativo alle retribuzioni del personale dell'amministrazione scolastica e di altri capitoli per stipendi e per supplenze.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In proposito occorre osservare che, relativamente ai capitoli di spesa su cui incidono i pagamenti a mezzo ruoli di spesa fissa disposti dalle Direzioni provinciali del Tesoro risulta pressoché obbligato, a fine anno, l'impegno in c/residui delle somme che contabilmente e provvisoriamente risultano "disponibili" per effetto dei tempi sfalsati rispetto alla chiusura dell'esercizio e dello scarico dei ruoli di spesa fissa in quanto la chiusura delle contabilità di questi ruoli viene effettuata al 31 marzo dell'esercizio successivo; cosicché, volendo evitare che si manifestino eccedenze di spesa, tutta la disponibilità risulterà vincolata alla copertura dei pagamenti in c/resti che le DD.PP.TT. continuano ad ordinare per tutto il corso dell'esercizio successivo a quello di imputazione in termini di competenza.

Altra rilevante causa delle economie, specialmente per il capitolo 1013, deve essere individuata nella applicazione dei provvedimenti di ricostruzione di carriera, per i quali era stata chiesta nel 1993 apposita variazione di bilancio con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, e che in effetti risultò, a fine esercizio, inferiore alle previsioni, non essendosi nell'arco di tempo esaurite tutte le necessarie procedure.

Anche nei casi in cui la ricostruzione di carriera è stata attuata, l'erogazione dei conguagli si è manifestata inferiore alle previsioni dovendo tener conto, nel conguaglio stesso, degli acconti concessi in via generalizzata a seguito dell'attribuzione di un livello retributivo superiore a quello in godimento.

Per i capitoli delle supplenze (particolarmente per il capitolo 1034) la Corte dei Conti, nell'evidenziare il notevole ammontare dei residui passivi (296,8 miliardi) non sembra abbia tenuto conto che tali residui sono costituiti:

I - da ordinativi emessi dai Provveditori agli Studi su ordini di accreditamento ma non riscossi dai creditori prima del 31 dicembre 1993; si tratta, in questo caso, di trasporto di titoli di spesa all'esercizio successivo (trasporto previsto da norme di contabilità di Stato) per i quali occorre procedere ad una riemissione di accreditamenti;

II - da richieste (mod 62 C.G.) dei Provveditori agli Studi di riaccredito di somme che non hanno potuto tempestivamente utilizzare per i pagamenti di competenza e per i quali essi devono comunque provvedere dopo le rimissioni degli ordini di accreditamento da parte dell'Amministrazione Centrale.

Va precisato, in via generale, che l'aumento dei residui passivi al 31/12/1993 rispetto al 31/12/1992 è da attribuire segnatamente al ritardo con cui è entrata in vigore la legge di assestamento del bilancio 1993.

Le conseguenze di tale ritardo si sono manifestate in sede di meccanizzazione da parte della Ragioneria Centrale dei titoli emessi dall'Amministrazione Centrale.

Il notevole volume di titoli trasmesso contestualmente da diversi Uffici Centrali ha costretto la Ragioneria Centrale a restituire alcune ordinazioni di spesa per impossibilità materiale di meccanizzazione entro i termini stabiliti (5 dicembre 1993).

Fra i titoli di spesa che erano stati meccanizzati in tempo utile si è verificato, altresì, un arrivo alle Tesorerie e ai Funzionari delegati addirittura successivo alla data inderogabile del 31 dicembre 1993.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) **Organizzazione dei servizi ed attività.** La relazione della Corte dei Conti rende correttamente la situazione determinatasi nel corso del 1993 sottolineando l'interdipendenza tra la revisione strutturale dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione prevista dal decreto legislativo n. 29/93 e la revisione dell'intero sistema scolastico. Tale interconnessione, come segnala la Corte, aveva indotto l'Amministrazione a differire le proposte per l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni da disporre con regolamento governativo, e l'elaborazione del regolamento ministeriale per gli Uffici di altro livello dirigenziale, così da rendere tali operazioni contestuali alla revisione dell'organizzazione del sistema scolastico. L'interconnessione di cui sopra era stata sancita sul piano normativo dalla legge 24.12.1993 n. 537 cui si è già fatto cenno, che all'art.1 recava una delega al Governo per la riforma delle Amministrazioni pubbliche, mentre all'art. 4 prevedeva un'analogo delega per la riforma del sistema scolastico, sulla base dei principi di autonomia delle singole istituzioni. Per realizzare tale obiettivo era stata costituita un'apposita commissione incaricata di proporre puntuali schemi di provvedimenti. Lo scioglimento anticipato della legislatura non ha tuttavia consentito di concludere le procedure nei tempi previsti nella legge di delega. Un disegno di legge di proroga, com'è noto, si trova tuttora all'esame del Parlamento. Si segnala, per completezza di informazione, che al fine di soddisfare le più urgenti esigenze funzionali è stato recentemente predisposto uno schema di regolamento per definire in via provvisoria i posti di funzione di dirigenza non generale, con le relative funzioni, presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica. Lo schema, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione in data 12.1.1995, è stato trasmesso per il necessario assenso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del Tesoro.

Come si è pure accennato, in attuazione dell'art.3, comma 6, della citata legge 537/93 si è proceduto a rideterminare provvisoriamente le dotazioni organiche in misura pari ai posti ricoperti alla data del 31.8.1993 nonché a quelli resi indisponibili alla stessa in quanto riservati ai processi di mobilità. Contestualmente al fine di fissare in via definitiva gli organici in base ai carichi di lavoro è stato costituito un apposito gruppo operativo. I lavori del gruppo si sono conclusi entro la prevista scadenza del 31.12.1994, con la stesura di una proposta già sottoposta al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica- e del Ministero del Tesoro.

La Corte dei Conti richiama, infine, quanto segnalato dall'Ispettorato Pensioni di questo Ministero, circa la consistenza delle posizioni pensionistiche in attesa di definizione. L'Ufficio in questione osserva altresì che al fine dello smaltimento dell'arretrato si renderebbe opportuno un apposito progetto obiettivo che, tra l'altro, in materia di riscatto e ricongiunzione dei servizi comporterebbe un notevole introito all' Erario. Modifiche normative sono state altresì proposte nelle competenti sedi per realizzare un'accelerazione dei tempi delle procedure e la delegificazione mediante autocertificazione sull'accertamento dei servizi.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5) Personale. La Corte dei Conti ribadisce le proprie considerazioni sul fenomeno del precariato, addebitandolo in particolare ai meccanismi che operano nell'area della determinazione degli organici e a quelli che attengono alle forme di reclutamento e di utilizzazione.

Circa il reclutamento è opportuno evidenziare che le norme relative allo snellimento delle procedure concorsuali non sono state ancora applicate perchè successive alla indizione dell'ultimo concorso a cattedre per esami e titoli, avvenuta nel marzo 1990, ad eccezione delle disposizioni relative alla formazione delle commissioni giudicatrici (O.M. n. 307 del 5.11.1994). Le norme in questione sono state approvate grazie al particolare impegno dell'Amministrazione che ha segnalato al Parlamento l'esigenza di approvare una riforma del sistema concorsuale che non avrebbe comportato ulteriori oneri per il bilancio dello Stato e che, anzi, avrebbe fatto risparmiare alcune centinaia di miliardi.

Si osserva, inoltre, che le difficoltà di reimpiego del personale docente in soprannumero non sussistono ove detto personale sia in possesso del titolo di studio valido per altre classi di concorso che abbiano disponibilità di organico.

In proposito si richiama l'attenzione sull'approvazione del D.M. 231 del 23.7.94, con il quale sono state stabilite le norme per la disciplina dei criteri di programmazione e delle modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con valore abilitante, riservati proprio al personale docente soprannumerario. L'avvio dei corsi in questione, secondo quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale, è previsto per il 1° marzo prossimo.

Circa le osservazione della Corte dei Conti sull'incapacità del "doppio canale di reclutamento" di supplire ai ritardi di svolgimento dei concorsi per esami, va osservato, invece, che i concorsi per soli titoli hanno costituito un grande strumento di riequilibrio del sistema generale. Si consideri che detti concorsi si sono sempre svolti tempestivamente (salvo qualche caso particolare) e che, in prima attuazione (1989), sono state conferite migliaia di nomine in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, compresi quelli destinati nella misura del 50% al corrispondente concorso per esami e titoli (con restituzione negli anni successivi al concorso per esami e titoli del contingente di posti assegnati inizialmente al concorso per soli titoli).

Si osserva, infine, che, in futuro, il fenomeno del precariato è destinato a ridursi e comunque ad assumere carattere fisiologico, stante le disposizioni del D.Leg.vo 35/93, art. 1, comma 7, secondo le quali deve essere data precedenza alla mobilità professionale e territoriale sul 100% dei posti disponibili per le nomine in ruolo, che verranno, pertanto, conferite solo sui posti vacanti dopo le predette operazioni.

6) Osservazioni sull'attività di controllo. Circa le difficoltà di gestione di alcuni IRRSAE si comunica che il competente Ufficio, nell'esaminare i conti consuntivi di alcuni Istituti, aveva richiesto una ulteriore istruttoria agli enti medesimi, per carenze ed imprecisioni riscontrate.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tali interlocutorie si sono risolte positivamente in quanto hanno consentito di approvare i documenti contabili relativi agli anni 1986-1987 dell'IRRSAE del Veneto e dell'anno 1991 dell'IRRSAE dell'Umbria.

Sono in via di definizione i conti consuntivi dell'IRRSAE della Liguria (anni 1989-1990-1991) dell'IRRSAE della Puglia (anni 1989-1990) e dell'IRRSAE della Sardegna (anni 1987-1988).

Per quanto riguarda il Centro Europeo dell'Educazione (C.E.D.E.) il bilancio preventivo 1993 non ha ancora ricevuto la dovuta approvazione, nonostante le controdeduzioni presentate dall'Ente.

L'incarico ispettivo predisposto in data 3.12.1993, nell'ambito del potere di vigilanza, ha determinato una ulteriore ispezione amministrativo-contabile, riferita all'anno 1993.

A seguito di tale ulteriore indagine è stato adottato un atto di costituzione in mora nei confronti del Presidente e del Segretario dell'Ente.

A causa dell'incerta situazione amministrativa si è nominato un Commissario "ad acta" per portare a compimento gli atti di gestione amministrativa e contabile, nonché per adottare i documenti di programmazione economica ed i conti consuntivi non ancora definiti e preliminari al ripristino dell'ordinaria conduzione.

Anche nei confronti dell'IRRSAE dell'Abruzzo è stata disposta una ispezione svoltasi nei giorni 24- 25- 26 novembre 1993.

La lettura della relazione, presentata a seguito della predetta ispezione, ha consentito di acquisire un più ampio quadro di riferimento sulla vita istituzionale ed amministrativa dell'Ente vigilato e di fugare alcune perplessità sorte in relazione a controversie altrimenti non riscontrabili attraverso gli atti in possesso di questo Ministero.

La gestione del Museo della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano nel 1993, così come evidenziano le risultanze del relativo conto consuntivo, si è conclusa positivamente con avanzo di Amministrazione di circa £. 300 milioni.

Il Ministero del Tesoro ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale hanno, di concerto con questo Ministero, approvato con decreto interministeriale, la delibera con la quale l'Ente Museo ha optato per l'iscrizione del proprio personale alla C.P.D.E.L.

Permangono difficoltà amministrativo-contabili in ordine al mancato aumento del contributo dello Stato previsto dalla legge n. 105 del 2.5.1984 il cui importo di 2 miliardi 700 milioni risulta immutato a decorrere dall'anno 1984.

Si fa da ultimo presente, relativamente alla vigilanza sull'ente di cui trattasi svolta da questo Ministero anziché da quello dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che essa trova fondamento nella legge 2/4/1958 n. 322 tuttora non abrogata nè modificata da alcun altro espresso provvedimento legislativo. A conferma di quanto sopra si evidenzia che dal bilancio di questo Ministero vengono effettuati tuttora i trasferimenti di fondi a favore dell'Ente in parola. D'altra parte l'individuazione dei capitoli di bilancio da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione a quello dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell'art. 15 della legge n. 168/89, è stata effettuata di intesa tra le Amministrazioni interessate attraverso una commissione paritetica costituita

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con D.I. 2/6/1989, che non ha preso in considerazione il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica di Milano.

Ferma restando la necessità di un intervento legislativo che modifichi la normativa in vigore, può essere utile, per la migliore comprensione del ruolo e delle finalità del Museo "L. da Vinci" e del peculiare rilievo che questo riveste nella formazione dei giovani in età scolare, richiamare l'attenzione sulle caratteristiche dell'Ente quali si configurano nella legge 2 aprile 1958, n. 322, e nella successiva legge 21 febbraio 1961, n.95. Basterà ricordare l'art. 2 della legge 322/58 in cui si pongono in primo piano gli aspetti divulgativi, formativi e didattici propri dell'istruzione di base e secondaria e l'art. 4 della legge n. 95/61 ove si individua espressamente l'attività scolastica come campo di attività dell'Ente.

7) Conclusioni e linee evolutive. La relazione della Corte dei Conti si conclude con alcune osservazioni sulle innovazioni del modello organizzativo delle istituzioni scolastiche delimitato dalla legge n. 537/93 particolarmente per quanto concerne lo sviluppo dei processi di autonomia.

E' il caso di ricordare che tale processo potrà essere ripreso ove il legislatore rinnovi, con eventuali modifiche ed integrazioni, le deleghe per la riforma del sistema scolastico e della struttura amministrativa centrale e periferica. In tema di decentramento va altresì ricordato che la recente legge 23.12.1994, n. 724, collegata alla legge finanziaria 1995, prevede all'art.23, comma 5, che tutti i provvedimenti riguardanti il personale della scuola siano devoluti alla competenza dei capi di istituto. Si concorda, infine, sul ruolo decisivo che nella realizzazione del sistema scolastico potrà avere l'avvio di quanto previsto dal più citato decreto legislativo n. 35/93.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rubrica 1 - SERVIZI GENERALI

Relativamente ad alcuni problemi di carattere organizzativo correlati alla introduzione delle recenti disposizioni normative in materia di riordino della Pubblica Amministrazione, si ritiene, in particolare, di soffermarsi sui rilievi critici che sono stati dalla Corte mossi alle modalità con cui questo Ministero ha provveduto a dare attuazione, con apposito strumento regolamentare, alle norme di cui alla legge n.241/90 concernenti sia l'individuazione dei responsabili che la fissazione dei termini dei procedimenti di competenza.

Avuto specifico riguardo alla definizione dei tempi procedurali, è stata infatti eccepita una disomogenea gestione, da parte delle varie Direzioni Generali, di analoghe attività amministrative che dovrebbero trovare conforme regolamentazione.

Si rende noto che è stata avviata, presso tutti gli Uffici dell'Amministrazione, una prima verifica della adeguatezza, rispetto ai fini della normativa, della richiamata disciplina adottata con D.M. 3 febbraio 1993, n.284.

E' infatti lo stesso regolamento a prevedere, con apposita norma, la facoltà di apportare, entro due anni dalla sua emanazione, integrazioni e correttivi che consentano l'introduzione delle modifiche ritenute necessarie a migliorare l'efficacia delle misure attuative.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un ulteriore rilievo mosso dalla Corte dei Conti è quello relativo ai criteri di individuazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

Si osserva al riguardo che la problematica, attesa la complessità e specialità delle funzioni e dell'assetto strutturale che caratterizzano l'Amministrazione dell'Interno, formerà oggetto di attenta analisi e valutazione in sede di revisione del regolamento in esame.

In tale contesto dovrà essere, in particolare, approfondita l'eventualità di un adeguamento della norma, in armonia con la cennata specialità ordinamentale, alle sopravvenute disposizioni di cui agli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo n.29/1993 che hanno introdotto la nuova disciplina in materia di funzioni dirigenziali.

RUBRICA 2 - AMMINISTRAZIONE CIVILE

Si precisa, preliminarmente, che l'attività svolta dalla Commissione Centrale per gli Organici degli Enti Locali, il cui ruolo innovativo è stato sottolineato dalla Corte dei Conti nell'ambito del più ampio quadro di riqualificazione di questa Amministrazione, si è concretizzata, nel corso del 1993, nell'esame di n.1527 provvedimenti relativi a variazioni di organico degli Enti Locali anziché 152 come indicato nella pagina 135 della relazione in oggetto.

Si evidenzia, inoltre, che nella relazione suindicata non è fatto cenno, nella parte relativa ai concorsi per il reclutamento di nuovo personale ed alla gestione dello stesso, delle novità intervenute per i segretari comunali in materia di concorsi per trasferimento alle sedi vacanti della classe terza, bandito da questo Ministero due volte l'anno.

Tale concorso, le cui spese gravano sul fondo speciale tasse di concorso per segretari comunali e provinciali (art. 45 L.604/1962), era gestito localmente dalle Prefetture. Con l'entrata in vigore del D.L. n.8/93, convertito in Legge 68/93, tutte le fasi concorsuali vengono curate dall'Ufficio Concorsi - Divisione Personale della

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Direzione Generale dall'Amministrazione Civile, con un movimento di circa 300 segretari nel corso dell'anno.

Del pari si fa presente che nel 1993 si è proceduto all'immissione di n.254 segretari comunali di grado iniziale con la conseguente copertura di altrettante sedi vacanti di classe IV e al collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art.23 del citato d.l. n.8/93 convertito in legge n.68/93, di n.20 segretari comunali presso la Commissione di Ricerca per la Finanza Locale e presso la Direzione Centrale dei Segretari Comunali e Provinciali e del Personale degli Enti Locali.

Infine, relativamente al valore percentuale riportato nel secondo periodo della nota 2) apposta in calce alla pagina 111 della relazione, si fa presente che la locuzione "è poi stata ridotta al 2%" va modificata in quella "è poi stata ridotta al 3%", così come disposto dall'art.3, comma 1, del decreto-legge n.155 del 1993.

RUBRICA 4 - SICUREZZA PUBBLICA

L'andamento del trend di aumento della spesa - sia stanziata che impegnata - evidenziato dalla Corte nel settennio, è correlato essenzialmente all'ampliamento degli organici nonché ai miglioramenti economici derivanti dall'applicazione di contratti di lavoro del Personale della Polizia di Stato ed alle assegnazioni di fondi legate alle particolari attività di vigilanza da svolgere in occasione delle frequenti consultazioni elettorali succedutesi negli anni.

Al riguardo, la Corte nel porre l'accento sull'incremento delle spese di personale rispetto all'ammodernamento ed al potenziamento dei beni e servizi, fa sue le considerazioni, già proprie di questa Amministrazione.

Infatti, nell'ambito della Rubrica 4 "Sicurezza Pubblica", mentre la spesa per stipendi ed indennità spettanti al personale in servizio ha subito un incremento del 124% passando dai 2.928,4 miliardi del 1987 ai 6.560,2 del 1993, quella per acquisto di beni e servizi, nel periodo in esame, ha riscontrato un modesto incremento del 35,3% (dai 1079,6 miliardi del 1987 al 1460,7 del 1993). In effetti quest'ultima

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

categoria di spesa rappresenta mediamente il 18,9% delle dotazioni globali con una oscillazione che va dal 24,9% dell'anno 1987 al 17,9% del 1993.

Per quanto concerne le economie di bilancio ammontanti a 82,7 miliardi, si fa presente che ad esse, considerevolmente aumentate rispetto al trend consueto, concorrono quasi interamente le spese per il personale in servizio per 76,2 miliardi (0,93% degli stanziamenti complessivi), che si riferiscono a contributi previdenziali ed assistenziali eccedenti rispetto alle effettive esigenze; i rimanenti 6,5 miliardi sono da ricondursi a impegni che non è stato possibile assumere nel corso dell'esercizio.

Quanto ai movimenti per cassa il giudizio della Corte è decisamente positivo; infatti i pagamenti hanno avuto un aumento in valore assoluto di 726 miliardi (+10%) rispetto al dato del 1992 (+3,6%) e l'utilizzazione degli stanziamenti di cassa nell'anno 1993 è stato pari a 88,5% della massa spendibile.

Ciò ha determinato una diminuzione della massa di residui totali (-6,2 miliardi), mentre nel 1992 si era avuto un incremento sull'anno precedente di lire 155,5 miliardi.

Infine, per le risultanze contabili dell'altra componente delle spese per la sicurezza pubblica e cioè di quelle per l'acquisto di beni e servizi, l'organo di controllo si sofferma in particolare sui capitoli riguardanti le spese di potenziamento.

Circa il cap.2779 concernente gli stanziamenti previsti dalle leggi n.90 del 1982 e n.521 del 1988, si forniscono i seguenti dati in ordine alla gestione del 1993:

- la dotazione di competenza di £.16,4 miliardi deriva dalle reiscrizioni di residui perenti;
- a fronte di una massa spendibile di £.28,3 miliardi, 18,4 miliardi sono stati i pagamenti e la differenza di 9,9 miliardi rappresenta economia costituita per lo più da somme per le quali è intervenuta la perenzione e che potranno essere riassegnate dal Tesoro in relazione ai pagamenti da disporre.

In merito al cap.2785 concernente il potenziamento delle

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attività antidroga la Corte segnala un recupero della capacità di spesa rispetto all'anno 1992 sia sui pagamenti che sullo stanziamento, senza pervenire alla formazione di economie di rilievo.

RUBRICA 5 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI

Per quanto riguarda il capitolo 2998, le economie sono da attribuire alla circostanza che occorre segnalare la spesa relativa a tutti i vigili volontari discontinui, che si prevede verranno chiamati in servizio nel corso dell'anno, anche se poi i relativi stipendi, nell'ultimo periodo dell'anno, non possono essere corrisposti con imputazione allo stanziamento dell'esercizio relativo in applicazione dell'art.2 della legge 7 agosto 1985, n.428, il quale dispone che "Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti".

Invece, le economie sui capitoli 2999 e 3000 derivano dall'applicazione dell'art.37 della legge 30 marzo 1981, n.119, il quale stabilisce che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Infine, le economie sui capitoli 3281 e 3282, concernenti i fondi scorta, si sono verificate in quanto non si è presentata la necessità di usufruire dei relativi stanziamenti.

RUBRICA 7 - SERVIZI CIVILI

Nel paragrafo 2.4.5, e precisamente alle pagg.121 e 122 del testo esaminato, la Corte dei Conti, facendo riferimento a "nuove categorie protette" a favore delle quali l'Amministrazione svolge tradizionalmente la sua funzione assistenziale (caso tipico: l'invalidità civile) e quelle definite "nuove categorie deboli" nelle quali i "soggetti protetti hanno in comune la caratteristica della sperabile transitorietà della loro situazione, al cui superamento è anzi

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finalizzata anche l'attività dell'Amministrazione".

Ciò premesso, conviene ricordare come i cosiddetti "rifugiati politici" (più propriamente "rifugiati") sono quegli stranieri che tale qualifica hanno ottenuto in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n.722, e che - salvo diversa opzione - risiedono nel territorio nazionale, trovandovi inserimento socio-economico e culturale. Quanto alla categoria dei rifugiati, nel mentre la caratteristica della "transitorietà" non appare propriamente applicabile se riferita all'acquisito nuovo status giuridico che consente loro di svolgere regolare attività lavorativa e, alle condizioni previste dall'art.16, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.91, di richiedere la cittadinanza italiana, tale tipologia interpretativa è pienamente legittima se riferita agli interventi assistenziali e di integrazione sociale posti in essere da questo Ministero. Infatti, in base alla Convenzione di Ginevra, i rifugiati accedono agli stessi livelli di assistenza che sono assicurati, dalla vigente normativa, ai cittadini italiani e, in forza di una convenzione in atto tra Ministero dell'Interno e Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, possono usufruire di modesti interventi economici straordinari finalizzati a facilitare il loro inserimento economico e sociale nel contesto della comunità nazionale.

Per completezza di informazione converrà, altresì, ricordare che la vigente normativa concede agli stranieri richiedenti lo status di rifugiato, se privi di mezzi di sostentamento o di ospitalità in Italia, un sussidio giornaliero pro capite di lire 25.000 per il periodo massimo di 45 giorni in attesa di essere esaminati dalla competente Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Tra le "categorie protette" nella relazione in esame si fa anche cenno al fenomeno degli "sfollati". Il termine non è evidentemente usato in riferimento ai connazionali profughi e da Paesi per i quali sia stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio, nei confronti dei quali si applicano le norme di cui alla legge 26 dicembre 1981, n.763, e 15 ottobre 1991, n.344.

Per "sfollati" la relazione mostra, invece, di intendere quelli provenienti dai territori della Ex Jugoslavia di cui al

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto-legge 24 luglio 1992, n.350, convertito dalla legge 24 settembre 1992, n.390. E, in particolare, la relazione fa riferimento (pagg. 121 e 122) allo "stanziamento ulteriore di fondi per il proseguimento degli ineterventi straordinari a carattere umanitario" disposto con decreto legge 27 maggio 1994, n.318, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n.465.

Il citato ulteriore stanziamento di fondi consiste, in effetti, in 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 ed è disciplinato dall'art. 1 dell'anzidetto decreto-legge 318 convertito dalla legge 465/94.

Dei suddetti 50 miliardi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne ha assegnati 30 al Ministero dell'Interno per l'anno 1994, sul capitolo 4240.

Per quanto concerne il Servizio di Assistenza economica alle Categorie Protette, si comunica che non sussistono osservazioni al riguardo, tranne che per l'errata indicazione del numero degli assistiti.

Sono stati indicati, infatti n.1.248.022 invalidi civili, n.39.839, sordomuti e n. 119.682 ciechi civili contro rispettivamente i n.1.203.096, n.39.217 e n.118.654 assistiti da questo Ministero nell'anno 1993.

A differenza degli invalidi civili, soggetti cronicamente deboli, nella relazione in esame viene dato atto dell'apprezzamento con il quale il legislatore è intervenuto per tutelare le fasce deboli delle collettività con una serie di iniziative legislative approvate specialmente nell'ultimo quinquennio e riguardanti il recupero del disagio minorile e più specificatamente la gestione dei progetti per interventi a favore di minori a rischio di criminalità.

Ciò premesso, la Corte dei Conti continua ad evidenziare il problema della programmazione delle risorse disponibili, al fine di evitare un sistema di elargizione " a pioggia".

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quanto sopra costituisce una preoccupazione costante della Direzione Generale che, nel piano 1993, ha inteso circoscrivere (nelle direttive e circolari emanate) gli interventi finanziari secondo precise finalità prioritarie di natura funzionale o territoriale, in aderenza agli indirizzi maturati ed espressi nell'ambito della apposita Commissione istituita presso il Dipartimento per gli Affari Sociali.

Questa strategia appare in prospettiva ancora più pressante nel momento in cui le previsioni di bilancio per gli anni 1994-1995-1996, hanno visto ridurre sensibilmente gli stanziamenti a disposizione.

Quanto al mancato utilizzo dei fondi (versati in economia), il fenomeno è stato sottoposto ad una attenta analisi di verifica delle cause ed è auspicabile che le iniziative adottate possano ricondurre la mancata utilizzazione entro limiti più ragionevoli.

Per quanto concerne, poi, la situazione delle erogazioni agli enti pubblici e privati dei contributi previsti dal D.P.R. 309/90 per interventi in favore di tossicodipendenti, giova rammentare che la gestione dell'esercizio '93 ha riguardato lo stanziamento di cassa, ma non la competenza che è stata demandata al Dipartimento per gli Affari Sociali.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREMESSA

Sembra opportuno premettere che la Relazione della Corte dei Conti al Parlamento ha lo scopo di :

- formulare osservazioni in merito al modo con il quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle norme di ordine amministrativo e finanziario;
- indicare le variazioni o le riforme ritenute opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti dell'Amministrazione e per il miglioramento della efficienza di quest'ultima.

Per tale aspetto deve aggiungersi che entrambi i rami del Parlamento hanno già approvato il rendiconto generale dello Stato 1993, cui incide la relazione stessa.

E' ancora da premettere che in passato il documento costituiva, prevalentemente, la sintesi dell'attività di controllo preventivo svolta dalla Corte dei conti nei riguardi di ciascun Ministero e, per quanto riguarda il Dicastero Militare, dagli uffici di controllo "applicati" al personale militare, al personale civile e all'attività contrattuale.

Quest'anno, invece, il documento ha una connotazione diversa, per effetto delle modifiche strutturali e funzionali subite dalla stessa Corte in conseguenza del D.L. 8.3.1993, n. 54, più volte reiterato, e, da ultimo, convertito nella legge 14.1.1994 n. 20 che ne ha in gran parte limitato, soprattutto sul piano della competenza per valore, i limiti del controllo preventivo, ampliando, invece, la sfera dei controlli successivi; il tutto senza che gli uffici della stessa Corte abbiano avuto il tempo di riorganizzarsi in tal senso. E' accaduto, quindi, come del resto si evince dalla lettura della relazione (scarna nei commenti per quel che concerne i fatti di gestione), che i contenuti del documento si siano ulteriormente orientati verso le problematiche

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

generali del Dicastero, offrendo nuovi motivi nel rendere ancor più ricco il dibattito che ormai da tempo si svolge su queste stesse questioni.

Invero si tratta di problematiche a tutti note perchè già dibattute in Parlamento, dagli organi di stampa, ma soprattutto in ambito militare presso le Scuole di Guerra, il Centro Alti Studi per la Difesa ed il Centro Militare di Studi Strategici, oltre naturalmente presso le naturali sedi istruttorie e decisionali costituite dagli Organi di Stato Maggiore, dal Vertice militare e dall'Organo di direzione politica dello stesso Dicastero.

Lascia, inoltre, perplessi il fatto che la Corte dei Conti invece di porsi (quale giudice naturale dell'ordinamento statale in materia di gestione di entrate e spese pubbliche), in posizione neutrale nei riguardi delle situazioni anomale riscontrate, certificandone l'esistenza e le relative cause, abbia voluto esprimere delle considerazioni e valutazioni accompagnate da delle ipotesi di soluzione che, invero, presupporrebbero una conoscenza approfondita dello strumento militare che ha dei connotati del tutto peculiari.

Si riferisce di seguito, quindi, sulle problematiche più significative evidenziate dalla Corte manifestando ad un tempo per ciascuna le considerazioni al riguardo.

A. PARTE GENERALE

(1) Considerazioni sulla gestione finanziaria (pag. 205-210)

La Corte dei conti offre un'analisi dettagliata della spesa militare a consuntivo 1993, indicando la ripartizione del budget finale, pari a mld. 27.544,6, in spese per il personale (mld. 15.827,3), per l'esercizio (7.278,2) e per l'ammodernamento ed il rinnovamento (mld. 4.439,1), sottolineando per questo riguardo il maggior incremento delle spese di personale che, nel quinquennio 1989-1993, sarebbe pari al 33% per il personale militare e al 26% per quello civile contro il 5,9% delle spese di esercizio e il 17,3 per le spese di ammodernamento e rinnovamento.

E' subito da premettere che la Corte procede alla tripartizione delle spese militari (oneri per il personale, l'esercizio e l'ammodernamento) adottando un modulo elementare e in un certo senso semplicistico.

Infatti, la Corte si limita ad assiemare tra loro le spese della categoria II (personale in servizio) e III (personale in quiescenza), considerando anche queste ultime quali spese

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di personale, sommandole poi alle rubriche ammodernamento e rinnovamento della difesa e dell'Arma dei Carabinieri; sottraendo l'insieme di queste componenti dall'importo complessivo del bilancio militare, determina per differenza le spese di esercizio.

Tanto premesso è da soggiungere che le spese del personale della Difesa non debbono essere quantificate in mld 15.827,3, bensì in mld 14.052,1, non potendosi considerare in esse mld 1.776,3 riferiti invece al personale in quiescenza che è solo amministrato con trattamento provvisorio dalla stessa Amministrazione Militare.

Sicchè il reale incremento di dette spese - che tra il 1989 (10.942) e il 1993 (14.052) è risultato pari a mld 3.110 - trova giustificazione, per una parte, nella naturale lievitazione delle retribuzioni collegate agli automatismi stipendiali, per altra parte, negli incrementi stipendiali (invero marginali) recati dall'ultimo contratto e in modo ancor più significativo nei trattamenti economici particolari corrisposti (proprio in quest'ultimo quinquennio) al personale militare comandato in servizio di missione sia all'estero (Golfo Persico, Albania, Somalia, Mozambico), sia all'interno (Sicilia, Calabria, Napoli, Friuli Venezia Giulia), per i noti interventi.

Ne consegue che le spese di personale, lungi dall'incrementarsi in termini reali, presentano solo apparentemente valori percentuali più consistenti che in passato: ciò è dovuto proprio alla contrazione del "budget" globale della Difesa. Da tanto deriva un decremento percentuale degli stanziamenti relativi alla categoria IV "Acquisto di beni e servizi" cioè, di quella che è in gran parte destinata all'ammodernamento e/o mantenimento dello strumento militare.

Vero è che le spese di ammodernamento e di rinnovamento hanno subito un decremento significativo (mld. 4.439,1 nel 1993 rispetto a mld. 5.367,1 nel 1989), ma a ben vedere il decremento è ancor maggiore perchè in tali valori sono ricomprese anche le spese di ammodernamento e rinnovamento dell'Arma dei Carabinieri, che seppur presenti nel bilancio della Difesa, partecipano ad altra funzione, cioè alla funzione "sicurezza pubblica" che è appunto distinta dalla funzione "difesa nazionale".

Sicchè, volendo considerare la sola funzione "difesa nazionale", si deve depurare dagli importi indicati dalla Corte dei Conti la quota delle spese di ammodernamento e rinnovamento dell'Arma dei Carabinieri; conseguentemente i valori si attestano su mld 5.043 per il 1989 e mld 3.792 per

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il 1993 con una contrazione pari a 1.251 mld che corrisponde a ben il 24,8% e non già al 17,3% come invece indica la stessa Corte dei conti.

Ma se si considerano - sempre riferendosi alle sole FF.AA - anche i coefficienti di deflazione che, per il quadriennio 89/93 è pari al 24,0% (7,6% per il 1990, 7,3% per il 1991, 4,7% per il 1992 e 4,4% per il 1993) il taglio in termini reali è pari al 48,8% lambendo oramai i 2.500 mld.

(2) Disfunzioni nella gestione (pagg. 211-212):

Nell'ambito della gestione del Ministero, inoltre, la Corte ha posto in rilievo le disfunzioni operative ed amministrativo-contabili, quali cause di diseconomia finanziaria.

A tal fine la Corte indica i seguenti motivi quali cause di diseconomie finanziarie della Difesa:

- inadeguatezza dell'impostazione e dei criteri di determinazione delle spese iscritte in bilancio;
- divario della struttura ministeriale dal modello legislativo introdotto con la riforma del 1965;
- incertezze nella programmazione organica in materia di armamenti, specie con riguardo al lungo periodo e alla connessa copertura finanziaria;
- incompleta attuazione del sistema di determinazione e di monitoraggio dei carichi funzionali di lavoro, specie per il personale addetto al settore tecnico-operativo;
- ridondanza del personale (civile e militare) avente qualifiche di vertice con riferimento alla struttura necessaria per il funzionamento dell'apparato;
- inadeguatezza della gestione della spesa effettuata mediante contabilità speciali, costituente circa il 70% degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della Difesa con susseguente emergenza di molteplici irregolarità;
- parziale assegnazione del personale militare a compiti amministrativi;
- inadeguato sistema di controlli interni;
- l'esistenza di una "tensione" sindacale nell'area tecnica-industriale;
- ritardo nell'attuazione dei programmi interessanti l'armamento;
- complessità e centralizzazione delle procedure contrattuali;
- inadeguata definizione di una politica militare ed industriale.

L'Organo di controllo, inoltre, sottolinea che il processo

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di riforma dei vertici militari (nuovo modello di difesa) avviato da lungo tempo, non ha registrato, nelle competenti sedi parlamentari, la sua conclusione, mentre il "Comitato di valutazione della spesa", costituito dal Ministro in data 21 ottobre 1992, ha sospeso i propri lavori nel secondo semestre del 1993.

Anche quest'anno, la Corte conclude affermando che l'attuazione di talune proposte potrebbe condurre a realizzare economie pari a 4350 mld. da destinare all'ammodernamento dei mezzi, difficile da conseguire con gli attuali stanziamenti di bilancio.

Talune disfunzioni cui fa cenno la Corte dei conti sono comuni a tutto il settore pubblico e di queste non si può quindi disconoscere la presenza anche nell'ambito della Difesa.

Invero l'ipotesi di economie che, dalla razionalizzazione delle strutture del Dicastero e da una riconsiderazione delle procedure di spesa, potrebbero derivare al bilancio militare è una realtà, ma quantificarle è invero operazione ardua, anche perchè il parametro di valutazione dei servizi che l'Amministrazione militare rende dovrebbe essere definito in termini di utilità militari e non già di mero reddito.

Infatti, a ben vedere, le componenti di tali economie, che la Corte dei conti espone in un prospetto riassuntivo di sintesi senza offrire ulteriori elementi di investigazione, vanno tutte verificate su di un piano di concreta fattività, giacchè non può assumersi a dogma amministrativo il fatto che, attraverso il miglioramento delle procedure di approvvigionamento (e tra queste il minor ricorso alla trattativa privata), possano necessariamente realizzarsi maggiori economie.

Così come non sembra possa costituire fonte di economie l'eliminazione delle gestioni fuori bilancio, quando ai più è noto che queste attività sono riconducibili non solo alla protezione sociale del personale alle armi, ma anche al supporto allo stesso consorzio militare, per garantire ai suoi componenti i generi di prima necessità e idonee infrastrutture per il tempo libero; così come è pure noto che se tali attività sono gestite fuori bilancio, le stesse lo sono esclusivamente per le ragioni cui si farà cenno al paragrafo (6 bis) - pag. 11.

Cionondimeno, è condivisibile, sul piano generale nel quadro del lungo periodo, la valutazione sui possibili risultati positivi, in termini di bilancio, che potrebbero

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

derivare dalle razionalizzazioni e semplificazioni organizzative, peraltro già contenute nella proposta di Nuovo Modello di Difesa.

(3) Profili istituzionali. Ristrutturazione del Dicastero Militare (pagg. 213-219).

La Corte dei conti - dopo aver evidenziato la necessità di una rimodulazione dei vertici decisionali del Ministero, e ciò al fine di perseguire gli obiettivi della tempestività di decisione e della ottimizzazione delle risorse umane - si sofferma, in modo particolare, sulla necessità di ristrutturazione della cosiddetta area tecnico-amministrativa, formulando a riguardo anche talune proposte di soluzione.

Non può che concordarsi in termini generali con quanto rappresentato dalla Corte dei conti: l'esigenza di interventi di ordine prevalentemente legislativo, per dare un migliore assetto all'ordinamento della Difesa, è vivamente sentita. E in tal senso, come peraltro evidenzia la stessa Corte, sono in corso studi ed esistono anche iniziative in sede governativa e parlamentare.

E' da evidenziare, peraltro, che alcuni passaggi contenuti nel referto appaiono non condivisibili in toto: in particolare è quanto meno discutibile l'affermazione riportata a pag. 215 secondo la quale "il Segretario Generale ha in concreto ridimensionato il proprio ruolo di coordinamento, inteso quale verifica a posteriori di situazioni incompatibili e non armonizzate", soggiungendo che "allo stato attuale, al sistema dualistico (Capo di Stato Maggiore della Difesa - Segretario Generale), normativamente introdotto con la riforma del 1965, si è in realtà sostituito una "esarchia" dove il vertice della Difesa è articolato in almeno sei centri autonomi di decisione (Gabinetto del Ministro, Stato Maggiore Difesa, Segretario Generale, più i tre Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)".

La struttura ministeriale, diversamente da quanto afferma la Corte, si attaglia esattamente al modello legislativo introdotto con la riforma del 1965 e, per quanto riguarda "il funzionamento del sistema di vertice", sembra che non possano ammettersi ipotesi di duplicazione nella gestione dello stesso Vertice Militare e ciò per la presenza del Comitato dei Capi di Stato Maggiore di cui fa parte anche il Segretario Generale, che è poi quanto riconosce la stessa Corte in altra parte - a pag. 247 -, laddove sottolinea la funzione di coordinamento e concertazione del medesimo Comitato dei Capi

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di Stato Maggiore.

Condivisibile è invece l'affermazione secondo la quale la Corte auspica un assetto organizzativo che privilegi la formula della "sovraordinazione gerarchica" del Segretario Generale della Difesa (pag. 215).

Per quanto riguarda, poi, l'altra affermazione (presente a pag. 216) secondo cui "un progetto di organizzazione degli uffici del Segretario Generale non ha ricevuto dal Ministro la necessaria attuazione, consentendosi così la persistenza di una struttura inadeguata alle presenti esigenze di impulso e di coordinamento", deve evidenziarsi che, seppure il decreto legislativo n. 29/93 preveda la possibilità di procedere alla ristrutturazione organica dei Dicasteri con mero provvedimento amministrativo, questa stessa facoltà è esclusa dal medesimo provvedimento per il Dicastero militare; conseguentemente, per l'esplicita previsione normativa presente nel DDL sui vertici, alla ristrutturazione si potrà procedere solo dopo la definizione di questo stesso DDL.

Parimenti condivisibili sono, su un piano generale, le proposte di ristrutturazione che la Corte formula, avuto riguardo all'accorpamento per funzioni omogenee, relativamente alle attività svolte da taluni UU.CC. e DD.GG., fatta eccezione per alcuni casi in cui non si intravede la presenza di funzioni omogenee; infatti non sembra accettabile l'ipotesi di accorpare le funzioni di Costarmaereo con quelle di Telecomdife, giacchè nell'aspetto tecnico, a parte talune affinità che possono affiorare solo sul piano della mera terminologia, le attività sono tra loro tutt'altro che omogenee.

Appare, infine, alquanto sbrigativo l'accento alla funzione della leva il cui contributo la Corte indica come marginale, superando così gli accesi dibattiti tra Organi militari e Organi esterni sulla valenza della stessa leva, che invero il recente impiego nei conflitti regionali e in missioni di polizia internazionale ha tutt'altro che sconfessato.

Così come merita un ulteriore approfondimento l'accento che la Corte fa alle interconnessioni funzionali tra Difesan e Levadife, avuto riguardo alle attività connesse agli accertamenti sanitari ed attitudinali che, sul piano tecnico sanitario, rientrano nelle competenze di Difesan, mentre sul piano delle valutazioni attitudinali dovrebbero rientrare nelle competenze di Levadife.

(4) Nuovo ordinamento dell'Arma dei Carabinieri (pagg. 220 - 222).

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Corte dei conti si sofferma in modo particolare sul nuovo ordinamento introdotto dall'Arma dei Carabinieri, in modo specifico sulla più compiuta articolazione territoriale assunta dall'Arma, vale a dire sul nuovo assetto che si articola seguendo il medesimo schema degli enti locali e più di ogni altro quello della regione e della provincia.

Non si può che prendere atto di quanto la Corte evidenzia che può ben considerarsi solo certificativo delle strutture ordinarie assunte dall'Arma.

(5) Considerazioni sulla struttura del bilancio militare (pagg. 222-225).

La Corte si sofferma ancora una volta sulla non rispondenza della attuale struttura del bilancio militare alle esigenze di gestione, a loro volta, caratterizzate da una nuova e diversa configurazione dovuta ai compiti altrettanto nuovi affidati alle Forze Armate e cioè, sul piano interno, al controllo del territorio e, sul piano esterno, ad interventi di polizia internazionale ed umanitari.

Sollecita ad un tempo, una più idonea configurazione dello stato di previsione della spesa, soprattutto in versione programmatica in modo da far sì che l'acquisizione dei mezzi, specie per quanto attiene al settore dell'armamento, avvenga in armonia con i principi di sana gestione finanziaria (economicità, efficacia, efficienza) e di trasparenza, facilitando parimenti la funzione di controllo tecnico e politico.

La Corte suggerisce anche la necessità di una diversa articolazione del bilancio sia attraverso una contrazione dei capitoli di spesa, sia con un nuovo metodo di lettura degli aggregati di bilancio, costituiti dalle rubriche che del bilancio stesso esprimono la classificazione amministrativa.

In effetti l'Organo di controllo esprime una indicazione "de jure condendo" sulla struttura del bilancio militare che, al momento, deve seguire, sia in termini di formazione che in quelli di gestione, le medesime regole seguite per gli altri Dicasteri che, peraltro, per l'evolversi delle funzioni dagli stessi esercitate, sono pure per taluni di essi superate.

Certamente si terrà conto dei suggerimenti espressi dall'Alto consesso, anche se non sembra modificabile in termini molto spinti - almeno per il momento fintanto che non verrà modificata la legislazione sul bilancio - l'attuale

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aggregazione delle spese nei capitoli, al fine di ridurre il numero, giacchè le spese stesse debbono essere necessariamente ripartite nei capitoli medesimi in relazione al rispettivo oggetto.

D'altra parte gli unici capitoli che, attualmente, assolvendo a quanto la Corte deduce, si presentano in chiave realmente programmatica sono proprio quelli dell'ammodernamento e del rinnovamento (capitoli 4011, 4031 e 4051); per i quali, invece, la stessa Corte lamenta come i medesimi; costituendo circa un sesto degli stanziamenti complessivi, siano in contrasto con il principio di specificazione, con grave pregiudizio del controllo, anche in corso dell'esercizio, dello stato della loro attuazione.

Per tale riguardo sembra opportuno premettere che, ai fini del controllo della spesa militare da parte del Parlamento, è approntato un documento denominato "nota aggiuntiva", volto non solo ad offrire una lettura del bilancio militare in termini programmatici (e quindi di obiettivi da raggiungere), ma anche una dettagliata classificazione delle spese militari in relazione alla loro destinazione, comprendendo pure gli elementi di forza posti a base del bilancio.

Deve soggiungersi che, proprio avuto riguardo ai summenzionati capitoli dell'ammodernamento e del rinnovamento, la tabella 12 offre, ai fini del controllo parlamentare, l'indicazione dei singoli programmi realizzati (articolati anche per atti negoziali e a volte per imprese aggiudicatarie) ed il loro stato di attuazione.

Per di più esiste ed è predisposta da anni una normativa interna, costituita dalla Programmazione tecnico-operativa, (strutturata nel senso auspicato dalla Corte dei conti) utilizzata soprattutto per l'individuazione degli oneri di bilancio relativi all'esercizio. Tale documento di programmazione costituisce preminente fonte di dati per la compilazione dei documenti esplicativi del bilancio della Difesa raccolti nella già accennata Nota Aggiuntiva.

Parimenti è doveroso aggiungere che il Tesoro, pur se in via sperimentale, appronta, dandone peraltro comunicazione anche al Parlamento, uno schema di bilancio impostato su criteri del tutto nuovi, che si conformano all'indirizzo espresso dalla Corte dei conti. Tale documento - che non riguarda solo il Ministero della Difesa, ma tutti i Dicasteri - è accompagnato da un disegno di legge, pure sperimentale, costituito secondo le logiche in esso presenti che, comunque, non toccano le unità elementari di spesa (costituite dai capitoli), ma solo i suoi aggregati macroeconomici.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'iniziativa ha inteso soprattutto seguire il sentiero offerto dalla classificazione del bilancio per rubriche che, individuando l'organo che ne gestisce le spese, consente una più agevole lettura del bilancio stesso: infatti, a fianco alle tradizionali rubriche (armi, armamenti, motorizzazione, combustibili, telecomunicazioni, sanità etc.) ne vengono aggiunte altre che consentono di meglio visualizzare taluni non meno significativi servizi che l'Amministrazione militare svolge.

Parallelamente, da parte sua e sempre sul piano sperimentale, l'Amministrazione militare ha provveduto a formulare degli aggregati di spesa, riferiti ai capitoli con oggetto tra loro omogeneo; tali aggregati, in un'auspicabile riforma del bilancio dello Stato, dovrebbero costituire delle unità omogenee di spesa che, lungi dal sostituire i capitoli che le ricomprendono, potrebbero assumere valore giuridico sì da consentire il travaso di fondi nel loro ambito, attraverso variazioni amministrative; ciò peraltro appare in linea con quanto già oggi prefigura l'art. 63 del D.Lgs. 29/93 che rimanda alla competenza del Ministero del Tesoro, confermando per altro una competenza già preesistente, la realizzazione di bilanci articolati per funzioni e per programmi.

In tale direzione l'Amministrazione della Difesa darà il massimo supporto e sostegno, per l'istituzione, così come indicato dalla Corte dei conti, di una speciale rubrica per le spese, (ora presenti nella rubrica "Servizi Generali"), il cui carattere di specializzazione si presenta realmente atipico rispetto alle funzioni oggettivamente militari svolte dal Dicastero e che invero la stessa Nota Aggiuntiva già pone in evidenza classificandole tra le cosiddette "funzioni esterne".

(6) La gestione finanziaria (pagg. 225-229).

La Corte, analizzando i dati contabili, ha ritenuto di soffermarsi, in particolare, sulla gestione del cap. 4001 riguardante "spese e concorso in spese inerenti a lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949" (Trattato NATO).

L'Organo di controllo, in sintesi, evidenzia che con il D.L. 10 giugno 1994, n. 354, convertito nella legge 16 luglio 1994, n. 455, si è provveduto, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al cap. 4001, agli oneri relativi ai lavori, al restauro e alla manutenzione della "Casina delle rose" da destinare a Roma a sede Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E' noto che l'esigenza è sorta in modo assolutamente imprevedibile, a causa della pressante necessità di restituire Palazzo Barberini ai Beni Culturali.

All'atto del manifestarsi della esigenza non esistevano specifici accantonamenti in finanziaria. Il ricorso a capitoli di bilancio è stata quindi una scelta obbligata conseguente a valutazioni politiche derivanti dal soddisfacimento di superiori interessi dello Stato.

Al momento dell'emanazione del D.L. 10.6.94, n. 354, il cap. 4001 era l'unico capitolo che presentava, con immediatezza, un certo margine di disponibilità finanziaria.

Per quanto riguarda la dinamica di spesa del cap. 4001 deve ricordarsi che si è verificato un profondo cambiamento di indirizzo della NATO in campo strategico che, a sua volta, ha comportato la sospensione e la cancellazione di programmi e progetti con i riflessi negativi cui fa cenno la Corte dei conti.

(6 bis) La gestione finanziaria: le gestioni fuori bilancio
- (pagg. 229-232).

La Corte dei conti dedica un particolare spazio alla problematica delle gestioni fuori bilancio adducendo che le gestioni stesse perseguono finalità di protezione sociale del personale, soffermandosi in modo particolare sugli oneri che l'Amministrazione sostiene per il loro funzionamento.

In effetti la problematica delle gestioni fuori bilancio è ancora oggetto di attenzione e di studio da parte dell'Amministrazione di concerto con i Ministeri finanziari anche se invero qualunque sia il modello gestorio da adottare le attività stesse dovranno necessariamente persistere (è in itinere un d.d.l. volto ancora a prorogare al 31.12.94 il termine per la loro soppressione).

Infatti, non può sfuggire e nè deve sfuggire, che le attività oggi gestite fuori bilancio, non si limitano (come potrebbe o si vorrebbe far apparire) solo alla protezione sociale dei dipendenti della Difesa e dei loro familiari.

La Corte sembra invece riferirsi a questa unica funzione, non evidenziando che solo i soggiorni marini e montani svolgono siffatte finalità e che questi organismi costituiscono una entità trascurabile (n. 130 organismi con un budget di mld. 21, a fronte dell'insieme degli stessi costituiti da 1919 organismi con un budget complessivo di

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mld. 253); i rimanenti, infatti, si indirizzano soprattutto al supporto individuale della comunità militare mediante l'apprestamento di strutture e mezzi (circoli, sale convegno, spacci per l'acquisto di generi indispensabili) anche ai fini dell'impiego del tempo libero da parte del personale alle armi che diversamente, esaurito l'addestramento giornaliero, dovrebbe soggiornare esclusivamente nelle camerate.

Riguardo all'indicazione degli oneri e all'entità delle gestioni deve dirsi che i dati offerti dalla Corte dei conti sono quelli che emergono dall'allegato 15 alla tabella 12 relativa allo stato di previsione del Dicastero Militare che la stessa Difesa esibisce alle Camere nel quadro della massima trasparenza ai fini del controllo parlamentare.

Per quel che concerne l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto la Corte riconosce che "non si sono verificate omissioni o ritardi per le gestioni fuori bilancio censite e note", fatta eccezione per i Circoli Ufficiali ed i Circoli Sottufficiali della Marina Militare che fanno capo all'Ente Circoli della Marina Militare e che, invero, - deve soggiungersi - la stessa Corte solo ora annovera fra le gestioni fuori bilancio.

Si sono avute assicurazioni dal predetto Ente Circoli - organo gestorio - circa detto adempimento a far data dal corrente anno.

Riguardo poi all'indagine relativa al valore di inventario degli immobili utilizzati dagli accennati organismi gestiti fuori bilancio, non può non osservarsi che tale utilizzazione va vista soprattutto nel quadro della funzione di utilità pubblica che detti beni, per la loro stessa destinazione, svolgono in seno alle Forze Armate, funzione che, come già accennato, non sembra possa in alcun modo disconoscersi.

(6 ter) La gestione finanziaria: la gestione dei residui (pagg. 232-236).

L'Organo di controllo - nell'analizzare l'entità dei residui, che a consuntivo 1993 sono ammontati a circa 10.000 miliardi e che sono costituiti, come è noto, dalle somme impegnate e non pagate e quindi da veri e propri debiti dell'Amministrazione, derivanti prevalentemente da contratti a suo tempo impegnati (e corrispondentemente da crediti in termini di beni e servizi da acquisire) - ne sottolinea il volume considerevole, annotando che tale volume di spesa "ha natura strutturale ed è correlato alla ridotta velocità con cui vengono attuati gli interventi amministrativo-contabili".

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al riguardo sembra opportuno rappresentare che i residui hanno ancora una volta manifestato una certa contrazione (rispetto all'anno precedente ben mille miliardi e rispetto all'anno ancora precedente di altri mille miliardi) che, se da una parte, è dovuta alla riduzione delle assegnazioni di bilancio, dall'altra, è determinata dalla maggiore velocizzazione del processo di spesa imposto dalla necessità di mantenere a livello le scorte nei magazzini, scorte che vanno man mano riducendosi proprio per la contrazione degli stanziamenti.

D'altra parte i residui, quali somme impegnate e non pagate, sono pure determinati dalla lentezza dei processi tecnici di fabbricazione dei materiali; di ciò si ha conferma proprio dall'analisi che la Corte offre dei capitoli di bilancio ove i residui permangono per più tempo.

Infatti, da tale analisi emerge che i residui appaiono maggiormente nei capitoli relativi all'investimento ed al supporto tecnico, il cui procedimento tecnico di produzione è più lento; mentre appaiono in misura men che marginale in quelli relativi al supporto logistico individuale e collettivo per i quali i processi produttivi sono più rapidi, potendo, per questo settore merceologico, l'ordinazione essere quasi contestuale alla consegna.

Ne offre contezza la tabella che segue laddove emerge che gli accennati 10.161,4 mld. di residui provengono per ben l'87,72% dalla 4^a Categoria, risultando pari a mld 8.914,0.

Questi riguardano, in particolare:

	ES. DI PROV.		TOT.	TOT.	% tra
	1991	1993	RES.	RES.	1993 e
in mld di lire	1992 e	1993	1/1/93	1/1/94	il 1994
- I servizi e le spese generali	26,1	171,9	223,0	198,0	-11,2
- le manutenzioni delle costruzioni navali ed aeronautica e delle armi	757,3	1011,7	1932,5	1769,0	-8,4
- l'assistenza al volo e la difesa aerea	112,4	162,2	252,3	274,6	8,1

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- la motorizzazione ed i combustibili	199,0	392,0	623,0	521,0	-16,3
- i servizi di commissariato	46,3	386,3	298,7	432,6	30,9
- i lavori e i materiali del genio	92,4	297,3	429,7	299,7	-30,2
- la sanità	12,5	0,5	25,8	13,0	-49,6
- le provvidenze per il personale	=	=	0,3	=	=
- l'ammodernamento della Difesa	2706,0	2067,0	5699,4	4773,0	-16,2
- l'Arma dei CC	74,2	228,9	309,1	303,1	-1,9
- il potenziamento Arma dei CC	148,5	111,5	253,2	260,0	2,6
TOTALE	4174,7	4739,3	10047,0	8914,0	-11,2

Deve evidenziarsi che i residui della Pubblica Amministrazione, nel loro insieme, si sono in termini percentuali incrementati tra il 1992 e il 1993 (da miliardi 123.207 a miliardi 126.117) del 2,31%, mentre nello stesso periodo, quelli della Difesa (da mld. 11.004 a miliardi 10.161) si sono decrementati dell'7,67%.

Ma è da soggiungere che, se si sono rallentati gli impegni di bilancio spostandoli verso fine esercizio (come del resto hanno imposto le direttive della Presidenza del Consiglio, ora codificate ex lege, che hanno disposto il noto blocco degli impegni), non può, a maggior ragione, ridursi il fenomeno di residui, giacchè i pagamenti ai creditori possono

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere effettuati, dopo che questi ultimi hanno eseguito, a favore dell'Amministrazione, le prestazioni per le quali erano stati assunti gli impegni di bilancio a fronte dei contratti stipulati.

Tra gli eventi che, più di recente, hanno potuto avere influenza nella formazione dei residui si possono indicare i seguenti:

- l'assenza quasi completa di strumenti legislativi per riassetare, "esercizio durante", un bilancio approntato in tempi remoti rispetto all'esigenze di gestione, esigenze che possono presupporre un travaso tra i vari capitoli soprattutto dai capitoli ove la spesa tende a ristagnare. E', di fatto, abrogato, per desuetudine, il secondo assestamento (di solito impostato negli ultimi mesi dell'esercizio). Il primo e unico assestamento, oggi avviato quasi all'inizio dell'esercizio finanziario, si perfeziona solo al limitar di questo;
- il susseguirsi di interventi sul bilancio militare che, contraendone, anche "esercizio durante", la consistenza finanziaria, ha creato un clima di incertezza dovuto alla necessità di rimodulare i programmi di spesa e, talvolta, anche il piano degli impegni pluriennali già assunti;
- l'emanazione di provvedimenti che hanno bloccato gli impegni di spesa in modo sempre più pesante (inizialmente nei limiti del 25% e poi del 50%);
- il susseguirsi di normative che, innovando sulle procedure contrattuali, presuppongono talvolta, ai fini del loro rispetto, processi interpretativi di non pronta definizione.

Le tabelle che seguono indicano (in miliardi di lire) la entità di insieme dei residui (cioè residui propri ed impropri) e per anni di gestione, nonché i corrispondenti tassi di incremento (o decremento).

Valori d'insieme:

	1989	1990	1991	1992	1993
Anno di gest.	5.773,0	6.698,3	6.045,9	5.578,6	5.655,3
Anni preceden.:	5.032,9	5.414,4	6.014,8	5.426,2	4.506,1
	10.805,9	12.112,7	12.060,7	11.004,8	10.161,4

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tassi d'incremento:

	1989	1990	1991	1992	1993
Anno di gest.:	-13,97%	+16,00%	- 9,74%	- 7,85%	+ 1,38%
Anni preceden.:	+15,35%	+ 7,58%	+11,10%	- 9,79%	-16,95%
	- 1,27%	+12,08%	+ 0,42%	- 9,00%	- 7,67%

Il prospetto che segue dà contezza della situazione della Difesa rispetto a tutto il comparto statale.

ANNO	RESIDUI STATO	RESIDUI DIFESA	PERCENTUALE
1989	120.109	10.805	9,0 %
1990	118.884	12.112	10,0 %
1991	113.573	12.060	11,0 %
1992	123.207	11.004	9,0 %
1993	126.117	10.161	8,0 %

Ancora, avuto riguardo alla provenienza, è da soggiungere che per lo Stato, i residui di vecchia provenienza, sono diminuiti del 6,4% (da mld 44.836 a mld 41.935), mentre quelli di nuova formazione si sono incrementati del 7% (da mld. 78.371 a mld. 84.182), laddove per la Difesa sono diminuiti ancor di più, cioè del 16,9% (da mld. 5.426 a mld. 4506) quelli di vecchia provenienza e parimenti si sono incrementati ancor meno cioè solo del 1% (rispetto al 7%) gli altri (da mld. 5.578,6 a mld. 5.655,3).

(7) Gli interventi particolari all'estero e all'interno (pagg. 236-238).

La Corte offre un'analisi dettagliata di tutti gli interventi per così dire extraistituzionali svolti all'interno e all'estero dalle Forze Armate e per ciascuno offre contezza degli oneri sostenuti e di quelli rimborsati e della differenza ancora in attesa di rimborso che ammonta a ben 800

miliardi.

Di rilievo, ancora, la notazione della Corte circa la necessità di istituire capitoli "ad hoc" volti a soddisfare queste esigenze e le conseguenze finanziarie, nei loro riflessi logistici ed operativi, che ne derivano.

Non può che concordarsi con quanto dedotto dalla Corte dei conti. Va soggiunto che, pur se inascoltate, non diverse considerazioni sono state svolte dall'Amministrazione militare nelle competenti sedi istituzionali.

In effetti, le conseguenze che discendono dal non immediato ripianamento delle relative poste contabili, si sostanziano nella contrazione delle scorte di magazzino, nel completo esaurimento del fondo scorta, che viene così distolto dalla sua funzione istituzionale, nella sottrazione degli stanziamenti di bilancio alle esigenze per le quali risultavano prefigurate (più di ogni altro l'addestramento del personale e la manutenzione dei mezzi), nel riperto a nuovo esercizio delle corrispondenti maggiori spese, sottratte così alle assegnazioni di bilancio.

Invero, l'istituzione di capitoli "ad hoc", anche se per memoria, sarebbe auspicabile, ma presupporrebbe la loro alimentazione, esercizio durante, da parte del Tesoro all'insorgere delle esigenze.

Al contrario se i capitoli stessi venissero alimentati indipendentemente dalle esigenze e, quindi, a carico del bilancio militare, si avrebbe parimenti come conseguenza la sottrazione di risorse finanziarie ad altri settori e, per di più, con il rischio che le stesse, qualora non utilizzate, per carenza di missioni da svolgere nell'anno finanziario, possano costituire economie di bilancio.

(8) Il sistema dei controlli interni (pagg. 238-242).

La Corte sottolinea l'insufficienza dei controlli interni oggi in atto, che si sostanziano attraverso le ispezioni amministrative ordinate da Ispedife o dai Comandi periferici sovraordinati, rilevando che il sistema dei controlli non deve solo mirare a garantire i profili formali, ma soprattutto tendere all'obiettivo di verificare il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria costituiti dall'economicità, efficacia ed efficienza.

Soggiunge che le carenze nei controlli assumono una peculiare rilevanza, ove si consideri che la spesa del "sistema Difesa" viene erogata in forma decentrata nella

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

misura di circa il 70%.

Aggiunge poi che la tempestività e la completezza dei controlli interni potrebbe consentire non solo di accertare l'esistenza di disfunzioni operative, ma soprattutto di offrire elementi conoscitivi e valutativi ai responsabili militari dei molteplici "Centri" operativi allo scopo di alzare il livello di funzionalità dell'apparato, conseguendo, da un lato, sostanziali economie di spesa e, dall'altro, un miglior impiego delle limitate risorse finanziarie.

L'Amministrazione si muove sulle linee di indirizzo espresse dalla Corte dei conti.

Per quanto concerne, poi, il rafforzamento del quadro ispettivo ha già avviato le necessarie azioni, mentre, relativamente all'aspetto informatico, è in via di realizzazione una struttura volta alla memorizzazione e alla comparazione dei rilievi ispettivi che, una volta a regime, dovrebbe consentire un monitoraggio completo dell'attività gestionale degli organismi della Difesa.

Invero, una notevole difficoltà per la realizzazione di tale obiettivo è rappresentata dall'eterogeneità degli organismi ispezionabili, in relazione soprattutto alle loro diverse finalità istituzionali che rende ardua l'individuazione di idonei indicatori atti a definire degli standard di comportamento per ciascuna tipologia di organismo da ispezionare.

Deve aggiungersi che, per effetto della legislazione di recente intervenuta (D.Lgs n. 470 del 10.11.1993: in particolare art. 6, 2° comma), viene fatto obbligo di istituire "servizi di controllo interni, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Detti servizi o nuclei "determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo".

In quest'ottica gli sforzi ispettivi dovranno concentrarsi su detto nuovo modulo da realizzare attraverso un sistema organizzativo costituito da un nucleo centrale e da strutture periferiche, anche se, invero, ciò comporta - per l'interdipendenza che esiste fra l'articolazione periferica delle Forze Armate, quella territoriale e quella centrale - la necessità che l'organo ispettivo debba avere precisa

conoscenza degli obiettivi fissati per ciascun Organismo.

B. PARTE SPECIALE

(1) L'attività contrattuale (pagg. 243-245).

La Corte dei conti nel trattare la materia contrattuale si sofferma in modo particolare sulle due forme di negoziazione in cui si sostanziano prevalentemente la provvista di beni e servizi necessari allo strumento militare, cioè la trattativa privata e la procedura "in economia".

Invero, la Corte dei conti, che in passato denunciava un eccessivo ricorso alla trattativa privata da parte dell'Amministrazione, riconosce come la stessa nel 1993 abbia "curato in modo particolare la propria azione contrattuale nel duplice intento di consentire, da un lato, la più larga partecipazione di qualificati soggetti privati nelle diverse gare di approvvigionamento militare e di ricorrere, dall'altro, alla trattativa privata soltanto in casi eccezionali, allorchè la natura dei prodotti richiesti nonchè il ricorso di ragioni d'urgenza e di segretezza mal si adattavano all'esperimento di diverse procedure".

In effetti, la materia ha formato oggetto di attenta valutazione e sono state impartite direttive agli Organi di amministrazione attiva, così come del resto riconosce la stessa Corte, affinchè si faccia un ricorso più limitato possibile alla trattativa privata.

Infatti, per questi fini, è stata emanata una specifica direttiva da parte del Ministro pro-tempore (nota di Difesa Gabinetto n. 2/60680//7.21.1 in data 28.7.1992), volta a limitare il più possibile il ricorso alla trattativa privata, e il Segretario Generale, a sua volta, ha emanato le conseguenti disposizioni applicative con nota n. 310383/02/16856/92 in data 5.8.1992.

Ora se la licitazione privata e la trattativa privata sono moduli propri dell'Amministrazione Centrale, deve soggiungersi che la procedura "in economia" è il modulo più specifico dell'approvvigionamento dell'Amministrazione periferica, cionondimeno egualmente garantita dalle regole di trasparenza costituite dalla concorsualità, la cui presenza la stessa Corte non disconosce.

Del resto lo stesso Organo di controllo, in altra parte della relazione (parte generale, premessa, punto 1.3,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pag.211), enumera, tra le disfunzioni operative ed amministrativo-contabili che generano un quadro di diseconomie finanziarie "la complessità e la centralizzazione delle procedure contrattuali" che, invece, le procedure "in economia" evitano proprio in ragione della loro speditezza, garantendo ad un tempo la voluta trasparenza e concorsualità.

Parimenti, la stessa Corte giustifica, per quanto riguarda i lavori finanziati dalla NATO, il ricorso all'art. 50 del R.L.G.M. con la necessità di procedere con tempestività ai lavori a carattere multinazionale.

(2) Le servitù militari (pagg. 245-246)

La Corte si limita a richiamare una sentenza della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità di alcune norme inerenti alla definizione di indennità connesse all'esercizio delle servitù militari.

L'Amministrazione ha dato applicazione a detta decisione.

(3) Considerazioni sui programmi di cooperazione internazionale (pagg. 249-261).

La Corte si sofferma sull'evoluzione negoziale relativa a talune cooperazioni internazionali dedicando esclusivo spazio ai programmi riguardanti la dislocazione del 401° Stormo USAFE in Italia (Crotone) e alla realizzazione del velivolo EFA.

Per quanto riguarda la base di Crotone è da rilevare che l'impiego dei fondi è attuato in esecuzione a specifiche deliberazioni assunte nell'ambito della Nato.

Per il resto la Corte richiama quanto indicato alla stessa dalla medesima Amministrazione.

Riguardo ancora ai lavori di manutenzione volti a prevenire lo sviluppo d'incendi va rilevato che l'importo è risultato pari a £.497 milioni e non già 497 miliardi come, per mero errore di stampa, appare nella relazione stessa.

Per quanto riguarda, invece, il programma EFA deve dirsi che questo è gestito con il modulo dell'Agenzia e, per tal riguardo, deve rilevarsi come, a seguito delle iniziative di recente poste in essere dall'Amministrazione, l'Organo di controllo sia stato messo in condizione di svolgere indagini anche presso le Agenzie contrattuali sull'andamento dei programmi, indagini che, in passato, risultavano essere limitate all'esame del decreto autorizzativo di finanziamento

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la quota finanziaria nazionale da far pervenire alle medesime Agenzie.

Il modulo organizzatorio al riguardo adottato, consente ora alla Corte dei conti un controllo concomitante sull'attività negoziale posta in essere dalle stesse Agenzie per l'esecuzione dei programmi, offrendo così al Parlamento gli strumenti per l'esercizio del sindacato parlamentare su di una quota significativa del bilancio militare destinata parimenti agli investimenti.

Deve, invero, soggiungersi che l'Organo di controllo non muove in merito alcun rilievo, limitandosi solo a certificare le modalità di esercizio contrattuale del programma medesimo.

(4) L'area tecnico-industriale (pagg. 262)

La Corte si sofferma sull'attività dell'area tecnico-industriale che interessa l'Esercito e la Marina, giacchè gli interventi di manutenzione dei mezzi dell'Aeronautica Militare vengono effettuati dall'industria privata.

L'Alto Consesso si sofferma sull'esito di particolari indagini svolte a seguito di un referto reso dalla stessa Corte attraverso un esame "in loco" di tre stabilimenti assunti a campione, confermando le discrasie gestionali, segnalate in precedenza, costituite dalla:

- burocratizzazione della gestione;
- "tensione" sindacale;
- sensibile assenteismo delle maestranze civili;
- scarsa mobilità del personale;
- elevatezza dei costi di produzione rispetto alle omologhe imprese private;
- difficoltà di approvvigionamento;
- incidenza eccessiva delle spese generali e di ammortamento sulla gestione;
- parziale inadeguatezza delle infrastrutture tecniche di lavorazione.

Va evidenziato preliminarmente che la presenza degli stessi Arsenali e Stabilimenti militari risponde alle esigenze di ordine militare, anche al di là del loro costo di esercizio.

Riguardo ai costi di produzione va anche rilevato che, talvolta, tali costi sono fittiziamente attribuiti agli Arsenali, ma in realtà sono il prezzo pagato alle Imprese private per attività tecniche che gli stessi Arsenali non sono in grado di svolgere e che questi ultimi, quali veri e

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

propri intermediari tecnici, piazzano, con contratti dai medesimi gestiti, alle imprese private.

Per di più, deve osservarsi (ed è quanto non viene posto in evidenza dal referto della Corte dei conti) che gli stessi stabilimenti di lavoro operano anche come stazioni appaltanti degli organi centrali, garantendo l'esecuzione contrattuale, sia in termini amministrativi, che in termini tecnici, ed assicurando funzioni tecniche, quali l'attività di collaudo e di introduzione di materiali che l'Amministrazione centrale non può in alcun modo svolgere: ed è questo quanto potrebbe giustificare l'utilizzazione di personale operaio (che a volte potrebbe apparire esuberante) in funzioni impiegate.

Deve soggiungersi che, proprio per superare la lentezza procedimentale di spesa, già peraltro evidenziata dalla stessa Corte dei Conti, talune DD.GG. hanno attuato un più ampio decentramento verso la periferia, avvalendosi proprio di taluni Arsenali, le cui procedure di spesa sono più celeri.

Così come sembra opportuno sottolineare che gli Arsenali della M.M. costituiscono una struttura industriale unica nel loro genere, che non trova riscontro neppure nella cantieristica civile, giacchè sono preposti a garantire anche il supporto tecnico ad una linea di mezzi navali tecnologicamente avanzati nei settori più diversi (elettronica, elettricità, meccanica, carpenteria metallica, allestimento, apparati specialistici e trattamenti speciali).

E', peraltro, condivisibile il rilievo che la Corte dei Conti formula circa l'eccessiva burocratizzazione della loro gestione che, invero, il DPR 1077/76 invece di semplificare ha vieppiù appesantito, prevedendo ulteriori adempimenti che mal si conciliano con l'immediatezza di taluni interventi.

Infatti, gli Arsenali, specie quelli navali, non hanno la possibilità di operare attraverso una compiuta previsione delle lavorazioni, in quanto la tempestività di taluni lavori, legata alla disponibilità operativa della nave, fa insorgere una lunga serie di interventi occasionali che, poi, a ben vedere, rappresentano una notevole quota parte dei medesimi lavori annuali degli Arsenali stessi.

L'Amministrazione porrà ogni cura, soprattutto attraverso lo strumento del servizio di controllo interno, di cui al recente Decreto Legislativo 10 novembre 1993, n. 470, affinché l'attività di tale area risponda sempre più a regole di efficienza amministrativa, adottando soluzioni idonee (accorpamenti, scioglimenti etc.), laddove ne emerga la necessità.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Deve ancora soggiungersi che il DDL sul nuovo modello della Difesa, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, ha già previsto lo snellimento di tutto il settore logistico-territoriale nel quale si ricomprende ovviamente anche l'area tecnico-industriale costituita dagli arsenali e dagli stabilimenti di lavoro.

(5) L'attuazione della legge 7.8.1990, n. 241. Efficienza e trasparenza amministrativa (pagg. 263.264).

La Corte dei conti sottolinea le azioni poste in essere dall'Amministrazione per dare esecuzione alla legge n. 241/90, soffermandosi in modo particolare sulle eccezioni mosse dal Consiglio di Stato in sede di esame del relativo Regolamento di attuazione e sul fatto che l'Amministrazione, a seguito di tale parere, ha potuto ridurre taluni termini temporali che, talvolta, apparivano eccessivi anche rispetto al termine fissato dalla norma generale.

I provvedimenti di attuazione della suddetta legge n. 241/90 si sono presentati tutt'altro che di facile approntamento.

Non sembra superfluo evidenziare che il Dicastero militare non esercita funzioni tra loro omogenee, ma esplica attività a volte tra loro asimmetriche che non è facile portare ad unità attraverso un disegno normativo parimenti unitario.

Infatti, ad una attività contrattuale che supera i 10.000 mld., che è, quindi, in assoluto assai superiore all'attività svolta dagli altri Dicasteri, si aggiunge:

- l'amministrazione del personale (militare e civile) a rapporto di impiego, che oramai supera le 250.000 unità ed il contenzioso che ne consegue;
- la gestione dei trattamenti pensionistici provvisori;
- la gestione del personale militare di leva e volontario, il cui procedimento di incorporazione si presenta particolarmente complesso perchè formato da una serie di atti caratterizzati dalla necessità di tutelare, nel rispetto della voluta trasparenza amministrativa, le singole posizioni individuali.

Per quanto sopra, l'elaborazione dei definitivi provvedimenti di attuazione ha richiesto un coordinamento da svolgersi al più alto livello e la conoscenza unitaria e puntuale dello strumento militare: di ciò la stessa Corte dei conti ha dato conto.

C. PARTE SPECIALE

(1) **Le problematiche di stato giuridico e di trattamento economico del personale militare (pagg. 266-271).**

La Corte offre un'indagine particolareggiata sul complesso delle disposizioni di legge che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale militare.

Si tratta di un'elencazione soprattutto informativa sui contenuti delle disposizioni medesime e sulle carenze, talvolta anche di natura normativa, che caratterizzano il settore.

La Corte, inoltre, si sofferma sulla consistenza della forza nei gradi più elevati (da colonnello in poi), eccependo che detta forza non viene riferita all'organico, bensì al numero massimo degli ufficiali in servizio permanente consentito dall'art. 3 della legge 10.12.1973, n. 804, sottolineando, ad un tempo, la sussistenza di deficienze nei gradi iniziali della gerarchia militare.

Pone ancora in evidenza l'eccessivo numero di eccedenze "patologiche", ossia di quelle che sfondano il numero massimo consentito che, come tali, si verificano per ricostruzioni di carriera conseguenti a decisioni giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti (art. 54, L. 1135/55 e successive modificazioni e integrazioni nonché art. 35, L.224/1986), oppure per ricostruzioni di carriera di militari in servizio permanente o del ruolo ad esaurimento che rientrano da posizione di aspettativa disposta per assolvimento di cariche elettive (art. 35, legge 224/1986), o ancora per rientro nell'Amministrazione di ufficiali provenienti dai servizi d'informazione. Analogamente è da dirsi per le promozioni di ufficiali pretermessi a seguito di procedimenti penali, poi risoltisi con l'assoluzione con formula piena (art. 54, L.1137/1955 e art. 35, L.224/1986).

A tal riguardo auspica un intervento legislativo volto alla razionalizzazione del sistema delle promozioni della dirigenza militare, onde evitare l'"istituzionalizzazione" di situazioni di sfondamento del numero massimo consentito dalla citata legge n. 804/1973 e un contenzioso nel quale l'Amministrazione risulta "prevalentemente soccombente".

In materia di trattamento economico, la Corte ricorda le norme che estendono ai Sottufficiali delle tre Forze Armate l'inquadramento economico previsto per i Sottufficiali

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia. —

Ancora, per quanto attiene al trattamento economico del personale militare in servizio all'estero, l'Organo di controllo sottolinea la disparità di trattamento, frutto di un quadro normativo ridondante e diversificato, che si articola in un'ampia gamma oscillante dalla remunerazione più privilegiata, corrisposta al personale diplomatico, sino al trattamento minimale previsto, in via generale, per le missioni all'estero compiute dal personale statale, di ogni ordine e grado.

La Corte sottolinea, ancora, che questa diversità di trattamento non trova alcuna ragionevole giustificazione e nuoce al buon andamento dell'Amministrazione.

L'Amministrazione porrà ogni cura acchè quanto dedotto dalla Corte dei Conti, in ordine all'avanzamento degli ufficiali, venga sanato attraverso gli opportuni provvedimenti.

Per quanto riguarda il trattamento economico non può non evidenziarsi come i provvedimenti non siano stati di grande significato.

E' comunque avvertita l'esigenza di un riassetto di tutta la materia del trattamento economico secondo linee di indirizzo che tengono realmente conto della peculiarità dello "status militare" e, conseguentemente, delle attività che i soggetti militari sono chiamati a svolgere.

Riguardo poi all'esubero della consistenza degli Ufficiali rispetto agli organici di legge è da osservare che la consistenza nei gradi della dirigenza è quella indicata dalla legge 804/73 e successive modificazioni che, peraltro, è stata disegnata avendo riguardo alle esigenze funzionali delle FF.AA. in relazione agli ordinamenti vigenti e ai posti di impiego da ricoprire nei vari settori non solo da parte degli appartenenti ai ruoli delle "armi", ma anche dagli appartenenti ai ruoli dei corpi tecnici e amministrativi che, in relazione alle rispettive professionalità, hanno parimenti diritto alla carriera e, quindi, a far parte della dirigenza militare.

Sicchè, a fronte del numero massimo dei singoli gradi della dirigenza militare, fanno riscontro le specifiche posizioni di incarico.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D'altra parte la valenza del cosiddetto "numero chiuso" nasce dalla scelta del sistema adottato dal Legislatore il quale peraltro ha dovuto affrontare il problema di individuare il tetto del numero massimo della dirigenza militare: infatti i meccanismi della predetta legge e successive modificazioni (L.574/80, 224/86 e 404/90), accanto alle dotazioni organiche, suddivise per ciascun grado, prevedono, come fenomeno insito nello stesso sistema di avanzamento (a promozioni fisse anziché a vacanza organica), la creazione di posizioni soprannumerarie, indispensabile per far posto ad altri soggetti da promuovere secondo i ritmi fissati dalle stesse leggi di avanzamento.

Ne consegue che dette posizioni soprannumerarie, lungi dal rappresentare entità di personale non utilizzabile dalle Forze Armate, costituiscono, invece, il necessario complemento alle dotazioni organiche previste dalla legge per fronteggiare le varie esigenze in ambito nazionale ed internazionale delle FF.AA..

Sostanzialmente, le Forze Armate, per le proprie necessità, fanno affidamento su tutto il personale in servizio, sia quello corrispondente alle dotazioni organiche, sia quello collocato, per esigenze dei meccanismi di avanzamento, in posizione soprannumeraria, ricompreso l'uno e l'altro nel cosiddetto "numero chiuso".

Cionondimeno, nel quadro della ristrutturazione dello strumento militare, lo schema di d.d.l. a questo relativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, quantifica la dirigenza militare (Colonnelli e Generali) in 2.360 unità, non comprendendo in detto numero gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Capitaneria di Porto.

Relativamente ancora ai rilievi sull'avanzamento Ufficiali, pur se le osservazioni e la proposta di intervento legislativo vanno condivise, è comunque da precisare come non corrisponda ai fatti che in sede contenziosa "l'Amministrazione della Difesa risulti prevalentemente soccombente".

Infatti i ricorsi giurisdizionali e straordinari al Presidente della Repubblica in materia di avanzamento Ufficiali sono prevalentemente respinti sia pure secondo percentuali che variano di anno in anno. Ciò è vero persino per il 1993 - ultimo anno di possibile riferimento statistico - nel quale, peraltro, la percentuale dei successi, per l'Amministrazione, si è eccezionalmente abbassata al 65% circa delle sentenze dell'anno (nel 1992 : 78,8%).

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La recente emanazione del D.M. 2.11.1993 n. 571, relativo al regolamento concernente le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle FF.AA., comporterà sicuramente una ulteriore minor soccombenza dell'Amministrazione stessa.

Per ciò che concerne, ancora, la disparità di trattamento economico del personale militare in servizio all'estero, l'Amministrazione ne ha preso atto.

Al di là comunque delle motivazioni che potrebbero giustificare trattamenti economici differenziati per il personale con diverse funzioni nella stessa sede estera, si evidenzia che la L. 537/93 (provvedimento che riguarda tutta la P.A.), art. 3 - commi 43/45, ha previsto un riordino dell'intera normativa con conseguenti omogeneizzazioni retributive.

Il Ministero del Tesoro, di concerto col Dipartimento per la Funzione Pubblica, si è fatto promotore di apposite riunioni con i rappresentanti dei vari Dicasteri (per la Difesa è interessato SMD con la collaborazione di Bilandife), per la stesura coordinata degli specifici decreti legislativi previsti dalla citata L. 537/93.

La stessa normativa prevede, però, che i trattamenti economici siano allineati a quelli che deve definire, per le proprie esigenze, il Ministero degli Affari Esteri.

(2) Le problematiche del personale civile (pagg.271-275)

L'argomento di maggior rilievo che la Corte dei conti evidenzia, riguarda l'esistenza di due DD.GG. per il personale civile (impiegati e operai).

Tutto ciò, sostiene la Corte, non si armonizza con l'unicità del sistema normativo e comporta taluni inconvenienti che andrebbero eliminati.

La stessa Corte, però, riconosce che la Difesa ha già predisposto una ipotesi di unificazione delle due Direzioni Generali del personale, da attuarsi nell'ambito del più vasto piano di razionalizzazione di tutti gli Uffici e Direzioni Generali.

Per quanto concerne la situazione organica del personale civile, la Corte precisa che con il Nuovo Modello di Difesa

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si dovrà necessariamente rideterminare gli organici in senso riduttivo.

In merito alla gestione delle risorse umane, la Corte sottolinea che, anche nel 1993, si è avuto il diffuso fenomeno del "mansionismo", consistente nell'impiego, protrattosi nel tempo, di personale in mansioni superiori rispetto al profilo professionale e qualifica funzionale di inquadramento.

Anche in questo caso, la Corte rileva che il problema investe tutta la P.A. e che la sua soluzione è legata all'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 29/93; norme che sono state differite alla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dai provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche.

Le problematiche poste dalla Corte formano oggetto di particolare attenzione e quanto prima troveranno soluzioni attraverso i necessari provvedimenti legislativi e in particolare nello schema di d.d.l. di recente approvato dal Consiglio dei Ministri che peraltro, per il lungo periodo (a scadenza cioè del decennio), determina l'entità del personale civile in 43.000 unità.

(3) La Magistratura militare (pagg. 275-276).

Per quanto attiene alla Magistratura militare, la Corte si limita ad informare sulle attività svolte dal Consiglio Superiore della stessa Magistratura. In particolare, la Corte si sofferma sulle indicazioni di quest'ultimo, avuto riguardo alle procedure concorsuali ai fini dell'assunzione di magistrati militari, che oggi presuppongono il preventivo concorso a titoli tra i magistrati ordinari, e ciò per il diritto di opzione che costoro avrebbero per l'ingresso nella stessa Magistratura militare. Detto Consiglio Superiore contesta tale complessa procedura, in relazione alla legge 180/81 di riforma dell'Ordinamento giudiziario militare, in base alla quale per i magistrati militari sono vigenti le stesse disposizioni previste per i magistrati ordinari in quanto applicabili.

Si sofferma, ancora, sulla mancanza di autonomia finanziaria di cui, invece, fruirebbe il Consiglio Superiore della Magistratura il quale è alimentato, per questi fini, da

un-unico capitolo previsto nel bilancio del Ministero del Tesoro.

.....

Per quanto attiene alle procedure concorsuali per l'accesso alla Magistratura militare, la questione meriterebbe un ulteriore approfondimento soprattutto attraverso un parere al Consiglio di Stato che confermi quanto viene assunto, anche in relazione alla reciprocità che dovrebbe sussistere ai fini dell'accesso di magistrati militari alla Magistratura ordinaria, visto che la citata legge 180/81 codifica la comunicabilità dell'ordinamento giudiziario ordinario con quello militare.

Per quanto, poi, concerne la questione dell'autonomia finanziaria sollevata dallo stesso Consiglio della Magistratura Militare, si rappresenta che la collocazione del capitolo di spesa relativo al funzionamento del Consiglio Superiore della magistratura nello stato di previsione del Ministero del Tesoro (tabella 2 - Tesoro, Titolo I, Rubrica 1, Categoria I - Servizi degli Organi Costituzionali) è giustificata dal fatto che detto Organo è stato istituito per effetto della Costituzione (art. 104) ed è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Infatti, in detta Categoria I appaiono solo le spese del Presidente e della Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati, della Corte Costituzionale, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e del Consiglio Superiore della Magistratura e nulla più, giacchè tutti i suddetti organi sono stati istituiti dalla Costituzione stessa.

Altrettanto non sembra possa dirsi per il Consiglio della Magistratura Militare che - presieduto dal Presidente della Corte di cassazione - non è stato, parimenti, istituito nè dalla Costituzione nè da una successiva legge costituzionale.

D. ASPETTI PARTICOLARI EMERSI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

- (1) Le deliberazioni della sezione di controllo riguardanti il settore della difesa (pagg. 276-280).

La Corte dei conti dà informazione, sia pure nell'ambito

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

più ristretto dell'attività di controllo, quale risulta fissata dal nuovo sistema introdotto nel 1993, delle pronunzie emesse dalla Sezione di controllo, in relazione all'attività sindacatoria che l'Alto Consesso svolge in sede sia di controllo preventivo che successivo.

Tali deliberazioni che assumono il "valore soggettivo e oggettivo del giudicato" hanno riguardato:

- a. la questione della riliquidazione dell'equo indennizzo in favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri i quali avrebbero avuto titolo ad ottenerla per avere acquisito già all'epoca del primo decreto concessivo, la posizione economica che li equiparava, per effetto di disposizioni riconducibili alla legge 1 aprile 1981, n. 121 e di decisioni giurisdizionali, alla corrispondente qualifica del personale della Polizia di Stato.

Sul tema, la Corte ha affermato che la riliquidazione dell'equo indennizzo può aversi solo nei confronti dei soggetti che hanno proposto ricorso con esito favorevole;

- b. la problematica relativa agli interessi legali maturati sull'equo indennizzo concesso al personale militare, che l'Amministrazione ha ritenuto di dover calcolare dalla data del decreto concessivo fino a quella dell'effettivo pagamento, risultante dalla quietanza del beneficiario.

Sulla questione la Corte ha affermato che si debba aver riguardo alla data di maturazione del credito, coincidente con il decreto di attribuzione dell'equo indennizzo (dies a quo) e, per quanto attiene al dies ad quem, al momento in cui la somma è materialmente a disposizione del creditore;

- c. la questione sorta in tema di alienazione di materiale dichiarato fuori uso (contratto attivo) di proprietà dell'Amministrazione militare.

La Corte ha affermato che, costituendo la lettera di invito inviata alle ditte concorrenti la "lex specialis" della procedura di gara (nella fattispecie trattavasi di licitazione privata con il metodo dell'aggiudicazione in favore del migliore offerente), non era in potestà dell'Amministrazione compiere, in corso di gara, una variazione unilaterale del criterio di aggiudicazione stabilito, a ciò ostando il principio inderogabile dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici.

Di conseguenza era da censurare il comportamento tenuto

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'Amministrazione che aveva assegnato ad una ditta concorrente solo una parte dei lotti di materiali fuori uso, in quanto per i rimanenti lotti l'offerta era stata ritenuta inferiore al valore risultante dai verbali di consistenza e stima, dato che la lettera d'invito aveva precisato, in modo inequivoco, che la vendita sarebbe avvenuta in blocco (vendita a corpo) e quindi senza possibilità di scorporare uno o più lotti facendone oggetto di vendita separata;

- d. la questione del rinnovo di un contratto di appalto del servizio di sartoria, per il quinquennio successivo, con aggiornamento delle tariffe sulla base di variazioni percentuali del costo della mano d'opera accertate dall'ISTAT.

La Corte ha ritenuto il rinnovo del contratto in contrasto sia con la clausola contrattuale che subordinava la rinnovabilità "alle stesse condizioni" convenute all'atto della stipula, sia, in modo particolare, con le disposizioni abrogative dell'istituto della revisione prezzi (art. 3 D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito, con modificazione, nella legge 8.8.1992 n.359);

- e. Il problema di un contratto a trattativa privata, per un importo di circa 32 miliardi, concernente un progetto di ricerca e sviluppo per la realizzazione di un sistema di contromisure elettroniche da installare sui velivoli EFA. L'aspetto saliente riguardava le modalità applicative dell'art. 6 della legge n. 537/93.

La Corte ha ritenuto che siffatte situazioni contrattuali dovessero assimilarsi a quelle dei contratti che già si trovano in fase esecutiva, per i quali non era ammessa sospensione alcuna.

Le deliberazioni della Corte, assumendo - così come si è già accennato - il significato della "cosa giudicata" e facendo stato per le analoghe fattispecie, sono vincolanti per l'Amministrazione. Conseguentemente gli interventi della Corte concorrono a conferire certezza all'esercizio dell'azione amministrativa.

- (2) Considerazioni sulle contabilità periferiche e sui risultati del controllo sui rendiconti amministrativi (pagg. 280-288).

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Corte accenna al sistema delle contabilità speciali, alle problematiche che ne discendono, alla gestione per funzionari delegati e, avuto riguardo a quest'ultima, ai ritardi nelle rendicontazioni delle spese connesse agli acquisti all'estero, sottolineando anche come la erogazione della spesa militare sia effettuata per circa il 70% dagli organi periferici.

La Corte accenna anche ai risultati della propria azione di controllo nell'esame dei rendiconti relativi alla gestione periferica della spesa militare, evidenziando i rilievi mossi al riguardo.

Nell'ambito del problema della esatta individuazione dei capitoli cui imputare le varie spese, la Corte si sofferma, a mò d'esempio, sulla imputazione al capitolo 4001 (Spese per le infrastrutture Nato) atteso che il capitolo contempla i "lavori" delle infrastrutture NATO da realizzare in Italia e i contributi per le medesime infrastrutture realizzate all'estero.

La Corte, inoltre, solleva il problema della spesa relativa alla manodopera assunta per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta (manodopera occasionale) per la quale non si precede alla risoluzione del contratto di lavoro a fine opera, facendole così assumere carattere di "stabilità".

Deve, in via preliminare, evidenziarsi che la periferizzazione delle spese militari è necessariamente collegata con la struttura decentrata dell'organizzazione militare per cui, in un certo senso, per questo aspetto, la stessa Amministrazione Militare deve ritenersi "privilegiata": infatti, proprio attraverso tale periferizzazione può evitare la complessità delle procedure contrattuali dell'Amministrazione Centrale cui fa accenno la stessa Corte dei conti in altra parte della relazione (pag. 211).

A maggior chiarimento si fa presente che, come del resto riconosce la stessa Corte, la spesa delle contabilità speciali ha riguardato solo il 60,94% del budget 1993 e, quindi, prevalentemente le spese del personale militare (e, in parte, di quello civile), compreso quello in quiescenza, la cui entità lambisce i 15.000 mld. e, solo in piccola parte, le spese di funzionamento e ragionevolmente per non più di 2.000 mld.

Parimenti, le spese gestite tramite funzionario delegato non debbono considerarsi vere e proprie spese periferiche, ma "centrali" che la stessa Amministrazione Centrale "appoggia"

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- immagine, motivazione del personale, costi, tempestività ed efficienza dell'azione etc.) mediante lo studio delle diverse alternative possibili e l'indicazione delle vie più proficue per il miglioramento dell'azione amministrativa;
- elaborazione di una cultura e di una metodologia orientata al risultato finale (politica dei risultati), rivitalizzando la funzione di coordinamento nei settori logistico, organizzativo, strategico e tecnico;
 - precisazione, in modo chiaro, della scelta del modello "qualitativo", procedendo alla "istituzionalizzazione" dei nuovi compiti della Difesa (controllo del territorio nazionale, interventi umanitari e di polizia internazionale concordati in sede comunitaria, NATO, ONU);
 - necessità di compattare i ruoli del personale militare, privilegiando l'organizzazione "interforze" (fight together) e rimettendo alle FF.AA. compiti esclusivamente militari da attuare mediante "centri" dinamici, diretti, coordinati e monitorati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e, per l'area tecnico-amministrativa, dal Segretario Generale.

È di ogni evidenza che la soluzione delle problematiche indicate, in via conclusiva, della Corte, non esaurendosi solo nella rimodulazione della struttura del Dicastero e riguardando anche comparti (quali quello del personale e dell'attività contrattuale), laddove le disfunzioni sono comuni a tutto il settore pubblico, postula l'emanazione di provvedimenti legislativi.

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Come si può rilevare la relazione si è soffermata sui grandi problemi di fondo della Difesa, ponendo essenzialmente in evidenza temi che investono soprattutto la responsabilità delle Autorità di Governo e che - come detto in premessa - postulano spesso iniziative di ordine legislativo che, in molti casi, possono riguardare l'intera Pubblica Amministrazione.

Il documento, che è pure rivolto ad esprimere considerazioni sull'attività di gestione, non pone in evidenza concrete manchevolezze nella gestione, se non fatti di carattere generale che, al di là di talune irregolarità, non sembrano assumere comunque significativo rilievo, sia in relazione all'entità del budget, sia alla multiformità e alla tipologia degli atti posti in essere.

**MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al riguardo si fa presente che la presente relazione affronta, in primo luogo, problemi di ordine politico concernente l'attività del Ministero in relazione alla legge istitutiva dello stesso ed ai diversi rapporti che dovrebbero instaurarsi tra l'Amministrazione centrale e gli organi regionali, nonché questioni relative alla gestione dei fondi nazionali ed alla loro ripartizione.

In particolare al punto 1.2 si afferma che l'effettiva portata della limitazione dell'area di interven-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to dell'Amministrazione centrale, così come dovrebbe scaturire dalla legge 491/93, potrà essere misurata solo alla luce di una nuova legge per la programmazione in agricoltura.

A questo riguardo, la Corte ammonisce contro i rischi di accentrimento funzionale derivanti da leggi di programmazione settoriale, "impiantate su schemi vincolanti e predeterminati per il sistema delle autonomie", così come risulterebbe "dall'esperienza legislativa dal 1972 ad oggi".

Da parte della Corte non vengono tenuti in considerazione gli elementi innovativi introdotti con la legge 752/86 che è ormai al nono anno di operatività (cinque anni del periodo istituzionale 1986-90, due anni di proroga con la legge 201/91 e due anni di finanziamenti annuali per il 1993 ed il 1994).

La legge pluriennale 752/86, dal punto di vista programmatico deriva dal Piano Agricolo Nazionale del 1° ottobre 1985 ed ha rappresentato un notevole salto di qualità nel rapporto con le Regioni e le altre Amministrazioni dello Stato.

Le risorse della legge pluriennale, rese disponibili con regolarità e buona tempestività, sono state infatti finalizzate agli obiettivi del PAN, che dalla sua stesura originale è stato aggiornato già due volte per adeguarlo ai mutati scenari di mercato.

Inoltre, il CIPE, che è l'organo preposto alla programmazione economica, ripartisce gli stanziamenti

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agricoli dopo aver sentito le altre amministrazioni economiche e settoriali, nonché il parere delle Regioni. Queste ultime, sui fondi ad esse trasferiti, non hanno alcun vincolo di destinazione se si eccettua per la quota destinata all'attuazione dei regolamenti comunitari a finalità strutturali.

Sotto quest'aspetto l'impalcatura della nuova legge pluriennale in via di perfezionamento non si discosta nelle sue linee essenziali da quella della legge 752/86. Inoltre, come la stessa Corte ricorda, la legge 491/93 limita al 20% l'ammontare delle risorse finanziarie attribuibili ad azioni programmatiche di pertinenza centrale, coerentemente con i risultati del referendum abrogativo del MAF.

Al punto 2.2, nel rilevare come gli stanziamenti definitivi di competenza per il 1993 siano stati quasi pari a quelli del 1992 ed inferiori per più di mille miliardi rispetto a quelli del 1990 e del 1991, appare singolare l'interpretazione della Corte, che vede la riduzione come una "conferma delle difficoltà di ridefinire una concreta strategia di programmazione degli interventi nel settore agricolo".

Non viene considerato come gli anni 1992 e 1993 siano stati caratterizzati dai ben noti problemi di finanza pubblica, che hanno comportato una generale politica di rigore e di tagli anche a stanziamenti già preventivati. Paradossalmente, il settore agricolo viene presentato come responsabile di una situazione che ha dovuto invece sopportare.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si segnala, infine, che la legge 183/87, citata al sesto capoverso del punto 2.1 non è la legge sulla difesa del suolo, ma la legge recante norme sul "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari".

Relativamente al paragrafo 2.6 della Relazione, denominato "Gestione fuori bilancio e fondi rotativi" - si fa presente che a norma della legge 1766/27 (Riordinamento degli Usi Civici), alle spese relative ai giudizi ed alle operazioni amministrative degli usi civici provvedeva il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici con fondi provenienti da anticipazioni fatte dai Comuni o dalle associazioni e depositati a disposizione del Commissario stesso presso la Tesoreria provinciale o gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari.

Successivamente con il D.P.R. 616/77, le competenze del Commissario circa le operazioni amministrative furono trasferite alle Regioni, restando attribuite al Commissario le funzioni statali e cioè i giudizi e le legittimazioni.

I depositi esistenti, non più funzionali per le operazioni amministrative, vengono utilizzati per provvedere al pagamento delle spese giudiziarie. E ciò anche in base a conforme parere del Consiglio di Stato (dell'11.2.1981, n. 1277/79).

Ciò premesso, con riguardo a detti depositi per

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spese giudiziarie ed operazioni demaniali (art. 39 della legge 16.6.1927, n. 1766) si precisa che in relazione alle istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.E.D., ai fini dell'attuazione della legge 21.12.1993, n. 559, questo Ministero ha interessato in merito i rispettivi Commissariati fornendo, altresì, necessari chiarimenti allo stesso Dicastero del Tesoro tenuto conto del trasferimento al Ministero di Grazia e Giustizia delle competenze in materia di Commissariati sancito dall'art. 5 della legge 4.12.1993, n. 491.

Con nota del 6.8.1994, n. 626506, la Ragioneria Generale dello Stato - I.G.E.D. ha impartito ai suddetti Commissariati le direttive per i necessari adempimenti di competenza, indicando il capitolo di bilancio sul quale effettuare i versamenti delle somme da acquisire all'erario, rinvenienti dalle eventuali disponibilità delle gestioni fuori bilancio soppresse.

Per quanto riguarda il paragrafo 2.6.4 Spese di giudizio dei Commissariati per gli Usi Civici - (legge 16.6.1927, n.1766), si precisa quanto segue.

In adempimento alle disposizioni impartite dal Ministero con circolare 30.3.1972, n. 54, i Commissariati trasmettevano direttamente alla Ragioneria Centrale presso questa Amministrazione ed alla Corte dei conti, i rendiconti relativi ai singoli anni finanziari di riferimento, corredati dagli allegati e dalla prescritta documentazione e copie degli stessi a questo Ministero.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dagli atti in possesso risulta che i Commissariati di Roma, Napoli e L'Aquila hanno provveduto a quanto di competenza, per ciò che attiene la presentazione del rendiconto 1992, rispettivamente in data 13.5.1994, 25.3.1993, 16.3.1993, mentre non risulta ancora presentato quello del Commissariato di Milano, che sarà sollecitato.

Per quanto riguarda, poi, i rilievi formulati ai Commissariati di Catanzaro, Trento e Palermo, si informa che agli atti non risulta la natura del rilievo stesso; notizie in merito saranno chieste ai rispettivi Commissariati con invito a darvi adempimento.

Relativamente al punto 3 della Relazione si condividono le preoccupazioni manifestate dalla Corte per quanto riguarda il numero dei controlli effettuati sui beneficiari dei finanziamenti erogati dal FEOGA-Garanzia.

Il problema, oltre che nella scarsità del personale disponibile per l'effettuazione dei controlli, risiede nel fatto che, da oltre quattro anni dall'adozione del Reg. CEE n. 4045/89, non è stata effettuata una scelta politica definitiva sulla struttura che dovrà dare piena esecuzione agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Corte sulla struttura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi si rappresenta che la cennata Corte ha posto giustamente in rilievo l'esigenza di far luogo alla riforma dell'Ispettorato stesso, anche ai fini del

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto del disposto legislativo di cui all'art. 6 della legge 491/93, rafforzandone "l'autonomia tecnica" e "l'indipendenza delle funzioni anche in diretto raccordo con le attribuzioni ed i compiti direttamente legati alle funzioni di regolazione ed intervento della Unione europea".

Al riguardo, si deve far presente che il disegno di legge di riforma dell'Ispettorato Centrale è in avanzata fase di stesura.

Nella formulazione del disegno di legge non si è mancato di prevedere un "rafforzamento della autonomia tecnica ed indipendenza delle funzioni", giacché si propone l'ampliamento dell'organico fino a 300 unità di personale la cui destinazione dovrebbe essere, per la quasi totalità, a beneficio dei profili tecnici relativi ai laboratori di analisi chimiche ed al settore ispettivo destinato alla sorveglianza delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.

Peraltro, anche "l'indipendenza delle funzioni" trova allocazione nel disegno di legge in quanto viene previsto un notevole impulso dei "controlli di qualità" dei prodotti, facendo con ciò l'Ispettorato Centrale l'unico organo tecnico dello Stato avente compiti di tutela dei prodotti tipici e di qualità, non demandati da altri organismi di controllo.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne le ulteriori osservazioni della Corte espresse a p. 19, sempre in merito all'I.C.R.F., si rileva che tali affermazioni costituiscono ulteriore elemento a riprova dell'esigenza di un rafforzamento dell'Ispettorato stesso.

Infatti, i controlli sulla corretta erogazione degli aiuti comunitari cui l'Ispettorato ha dovuto destinare parte delle proprie forze, hanno "indebolito" l'azione della struttura per la parte concernente i compiti specifici alla stessa demandati dalla legge istitutiva e che attengono alla "prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari".

I controlli comunitari, in definitiva, vanno considerati attività aggiuntiva ed attinente alla corretta applicazione di Regolamenti, materia che esula, quindi, dal concetto di frode agro-alimentare, per rientrare maggiormente in una visione di controllo puramente amministrativo.

Anche il secondo rilievo della Corte dei conti trova, quindi, una risposta nel potenziamento proposto nel disegno di legge di riforma dell'Ispettorato Centrale che, in presenza di maggior personale tecnico, può destinare più adeguate forze all'azione di tutela dei prodotti agro-alimentari.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno particolari controdeduzioni in merito a quanto osservato dall'Organo di controllo se non una opportuna, necessaria e doverosa puntualizzazione circa l'inerzia ed i ritardi imputati a questa Amministrazione nell'utilizzazione dei fondi che avrebbe comportato una ingente formazione di residui di stanziamento.

Già dall'attento esame dei prospetti riepilogativi dello stato di concessione dei contributi e più in particolare dalle percentuali circa lo stato di utilizzazioni delle dotazioni finanziarie, si rileva come nel periodo considerato si è registrato un trend crescente di utilizzazione quanto alla parte corrente dal 69,62% all'87,03% e quanto al conto capitale dal 29,38% all'81,87%. In valori assoluti ciò comporta una crescente utilizzazione delle risorse finanziarie dal 40,34% all'83,91%.

Da quanto esposto emerge - a sommo avviso della scrivente - un miglioramento palese, in termini di efficacia, dell'azione amministrativa nel settore.

La descritta situazione va peraltro inquadrata, a giudizio della scrivente, nella particolare congiuntura economica degli anni in discorso, nel corso dei quali, per ben tre volte, il Governo è intervenuto con appositi provvedimenti volti a bloccare la facoltà di assunzione degli impegni di spesa già a partire dalla prima metà di ciascuno degli anni considerati.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA' ISTITUZIONALE - In attuazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990 è stata svolta un'attività di studio che ha consentito la realizzazione di alcuni fondamentali adempimenti.

In particolare, con D.M. del 13.6.94 n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11.9.94, n. 187 è stato emanato il Regolamento di esecuzione degli artt. 2 e 4 della legge in questione.

Inoltre, il Regolamento previsto dall'art. 24, quarto comma della L.241/90 per individuare le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, a seguito sia del parere positivo espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti Amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia di quello espresso nell'agosto '94 dal Consiglio di Stato, è stato inoltrato agli organi di controllo per la necessaria registrazione.

E' stata completata la pubblicazione dei criteri per la concessione di contributi, secondo quanto previsto dall'art.12. Si è infatti provveduto all'emanazione del decreto 22 aprile 1993 (G.U. 11 maggio 1993 n. 108) riguardante criteri e modalità dell'erogazione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonchè per gli archivi appartenenti ad Enti ecclesiastici e ad Istituti ed Associazioni di culto.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI -

a) Gestione

Si fa osservare dai competenti Uffici Centrali che non sono imputabili a inerzia dell'Amministrazione i ritardi rilevati in ordine all'acquisizione della Palazzina Capocci in Roma e del Palazzo Tagliavia in Palermo. Infatti, sulle procedure seguite per l'aggiudicazione dei lavori per il recupero della palazzina Capocci, destinata a sede dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, il Consiglio di Stato ha espresso riserve che hanno reso necessaria la revisione del procedimento.

Per quanto invece concerne l'acquisto del palazzo Tagliavia, l'intendenza di Finanza di Palermo non ha a tutt'oggi perfezionato il contratto di acquisto, a causa di una controversia per motivi ereditari insorta tra gli attuali proprietari.

b) Tutela

Sembra allo scrivente che tra le iniziative di livello internazionale portate avanti dall'Amministrazione non venga evidenziata l'attività dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le Biblioteche. Questo programma che ha agito con notevoli risultati nel corso del 1993, nel quadro dei progetti internazionali, svolgendo un'opera capillare su tutto il territorio nazionale, fornendo consulenza e supporto tecnico nella fase preparatoria dei diversi progetti - ha trovato una sua sanzione normativa con la legge n. 99 del 7.2.1994; con essa l'Osservatorio è stato formalmente istituito presso l'Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, con il compito di proseguire il Programma Biblioteche nell'ambito del Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 1994-1998.

Nel 1993 l'Italia, grazie all'attività dell'Osservatorio, si è classificata al primo posto come partecipante a progetti ed al secondo posto per progetti accolti con partecipanti italiani.

Più precisamente, nel corso del 1993, l'Ufficio Centrale, attraverso gli Istituti che compongono la sua struttura periferica e attraverso l'Osservatorio, ha preso parte ai seguenti programmi internazionali:

-studio di fattibilità per la riorganizzazione dei servizi bibliografici nazionali;

-progetto "JUKE BOX" sull'applicazione delle tecnologie telematiche, per migliorare l'accesso pubblico agli Archivi audio;

-progetto "BOOKS IN PRINT - EUROPEO" per il coordinamento delle bibliografie nazionali dei Paesi Europei, rese disponibili all'utenza attraverso sistemi di videotext;

-progetto "FACIT" per la produzione di un prototipo operativo che consenta la scoperta e la correzione automatica degli errori e la formattazione delle schede di catalogo;

-progetto "EDILIBE," per lo scambio elettronico di dati fra biblioteche e commercianti di libri in Europa.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BENI AMBIENTALI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

A) -Gestione

Nel merito delle osservazioni formulate in ordine al sistematico ricorso, da parte dei funzionari delegati, all'istituto delle spese in economia ex D.P.R. 17.5.1978 n. 509, oppure al cottimo fiduciario, si precisa che l'Amministrazione Centrale, confermando precedenti direttive sul medesimo argomento, con circolare n.100/92 del 17.7.1992 ha richiamato l'attenzione dei funzionari delegati sulla necessità che, quando gli interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico devono essere affidati a soggetti esterni, questi ultimi vengano individuati mediante l'ordinaria procedura contrattuale, con ricorso, cioè, alla licitazione privata, come al metodo capace di assicurare all'Amministrazione esiti di sicura convenienza scientifica ed economica.

Non vi è dubbio, infatti, che l'interesse pubblico viene più proficuamente conseguito mediante procedure concorsuali che coinvolgano il maggior numero possibile di potenziali contraenti.

Ne discende che solo in casi speciali, peraltro chiaramente previsti dalla normativa vigente, è consentito il ricorso alla trattativa privata o, nell'ambito dei servizi in economia, al cottimo fiduciario.

In tali casi, devono essere dettagliatamente evidenziate, in apposita relazione, le ragioni che giustificano l'adozione della procedura speciale, e ciò nella corretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare del Regolamento per le spese in economia, approvato con D.P.R. n.509 del 17.5.1978.

Si evidenzia, comunque, che per il ricorso alla esecuzione dei lavori in economia non si può prescindere dalla gara ufficiosa, a meno che non sussistano motivi di urgenza che non consentano indugi per l'inizio dei lavori e, a meno che, a giudizio del Soprintendente responsabile, ricorrano peculiari circostanze che consiglino il ricorso a tale tipo di affidamento dei lavori, nell'interesse dell'Amministrazione.

Per quanto concerne, invece, le osservazioni circa il sistematico ricorso alla redazione di perizie di variante e suppletive, approvate in sede periferica senza la preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione Centrale competente per valore, ex art. 4 D.P.R.509/78, si evidenzia che l'Amministrazione Centrale, al fine di disciplinare la materia, in occasione dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1992 n.145, con lettera circolare prot.5535 del 15.12.1992 ha precisato che "ai sensi dell'art.2, 4° comma, della legge 145/92 gli organi periferici possono approvare le perizie di variante sino ad un importo di lire 1000 milioni, qualora abbiano approvato il progetto originario; non possono essere approvate, invece, le varianti ai progetti approvati dai competenti organi centrali, prima dell'entrata in vigore della legge 145/92. Pertanto, le perizie di variante relative a

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

progetti non approvati direttamente in quanto precedenti alla suddetta normativa debbono essere trasmesse alle competenti divisioni di questo Ufficio Centrale".

Relativamente ai limiti operativi dei funzionari delegati per quanto attiene alla risoluzione di interventi non programmati, è stato accertato che questi riguardano, in particolare, lavori di installazione di impianti di allarme di cui alla legge 431/90 concernenti i complessi ecclesiastici di : Monopoli (Cattedrale), Altamura (Cattedrale), Conversano (S. Maria dell'Isola), Acquaviva delle Fonti (Chiesa Maggiore), Grottaglie (Chiesa Matrice), risultati effettuati pur non essendo ricompresi nel piano degli interventi di cui al D.M. 27.3.1991.

A tale riguardo, la Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Bari, con nota 20215 del 21.11.1994 ha richiesto l'approvazione della variazione del programma, al fine di consentirne la ratifica da parte della Corte dei Conti.

E' in corso un accertamento per verificare la validità delle giustificazioni addotte dal Soprintendente.

In merito al procedimento adottato da alcuni funzionari delegati in deroga alla competenza per valore di cui all'art.2 della legge 145/92 per lavori non compresi nei piani di interventi di cui all'art.1 della legge stessa, con la richiamata lettera circolare 5535 del 15.12.1994, è stato ulteriormente precisato che i progetti esecutivi degli interventi inseriti nei piani di spesa approvati successivamente alla entrata in vigore della suddetta normativa, che come noto prevede un iter procedurale diverso da quello adottato in precedenza, sono approvati dai Soprintendenti sino ad un importo complessivo della spesa pari a L.1000 milioni, in deroga a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30.6.1972 n.748, come da ultimo modificato dalla L.25.5.1978 n.233.

Con lettera circolare n.49 del 12 gennaio 1994 è stato, infine, evidenziato quanto stabilito dal D.L. 149/93, convertito nella legge n.237/93, art.7, secondo il quale i progetti degli interventi inseriti nel piano di spesa, approvato dal Ministero, compresi quelli gravanti su fondi relativi ad esercizi precedenti al 1993, sono approvati dagli organi periferici sino all'importo di L.1000 milioni.

Ne consegue che, da tale data, anche le varianti ai progetti già approvati dai competenti organi centrali, prima della emanazione della legge 145/92, sino all'importo di L. 1000 milioni, sono da approvarsi da parte degli organi periferici.

Resta, pertanto, di competenza dell'Ufficio Centrale Beni A.A.A.A.S. l'approvazione dei progetti e delle loro varianti, d'importo complessivo di spesa superiore al miliardo, in via ordinaria, o al limite di spesa fissato con specifico D.M. del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di cui all'art.7, comma 3 della legge 237/93.

B) Attività Istituzionale

Per quanto riguarda tale punto l'Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.A. e

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Storici ha fatto notare come le misure di contenimento della spesa pubblica varate dal Governo, se da un lato hanno frenato, indubbiamente, l'azione dell'ufficio non hanno tuttavia impedito una efficace utilizzazione delle risorse sia in termini quantitativi, sia in termini di scelte.

L'attenzione della Corte si è soffermata, in modo capillare, sull'attività connessa alla applicazione della legge 14 gennaio 1993 n.4 e del Sistema Museale Nazionale, obiettivi cui rispondono, tra l'altro, la istituzione di nuovi centri museali, il potenziamento delle misure antintrusione ed antifurto presso Musei ed Aree archeologiche, i rapporti sempre più intensi con Istituzioni Culturali straniere, con le quali questa Amministrazione ha, da tempo, avviato con costruttivo dialogo per far sì che le strutture museali italiane possano conquistare un posto ben definito nel panorama europeo, conservando la propria identità storica e l'eredità culturale che le caratterizzano.

Anche per una più efficace tutela di tale patrimonio è nata l'Operazione Emergenza.

Al riguardo, è significativo che nella Relazione della Corte questo delicato momento della attività istituzionale sia stato oggetto di particolareggiata analisi.

D'altronde, la catalogazione costituisce, com'è noto, il presupposto di ogni azione di tutela, pur nella molteplicità di vincoli tecno-scientifici che non consentono di giungere, in tempi rapidi, alla conoscenza di tutto il patrimonio storico-artistico nazionale, disseminato sull'intero territorio.

Pertanto l'aver ritenuto indispensabile avviare una fase di precatalogazione, è dimostrazione dell'attenzione riservata dall'Amministrazione ai problemi della tutela

I) tutela del Patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico.

Per tale punto si osserva che, come convenuto dalla stessa Corte, la consistenza dei residui della Rubrica 3 è da attribuire al ritardo con cui l'Amministrazione può disporre dei fondi assegnatili; circostanza questa, che ne pregiudica l'azione.

-Quanto alla frammentarietà degli interventi ed alla mancata ultimazione di essi si ritiene che ciò dipenda, esclusivamente, dagli insufficienti stanziamenti finanziari contrapposti all'enorme patrimonio culturale italiano da tutelare.

Per ciò che concerne gli stanziamenti straordinari, viene fatto notare come gli stessi abbiano consentito il conseguimento di importanti obiettivi anche se la coesistenza di finanziamenti ordinari e straordinari ha finito per nuocere, il più delle volte, alla stessa organicità della programmazione ed alla funzionalità degli interventi.

Dette considerazioni inducono ad auspicare che, più che il ricorso a forme di provvidenze aventi natura straordinaria, la sensibilità politica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli Organi di Governo colga come essenzialmente prioritaria la necessità di attribuire al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali una quota del Bilancio Generale dello Stato, che consenta a quest'ultimo di veder riconosciuta, a livello nazionale ed internazionale, la dignità del suo ruolo istituzionale e l'interesse pubblico connesso alla sua azione.

II) Tutela Ambientale e piani paesistici- In merito alle eccezioni formulate dalla Corte dei Conti relativamente alla mancata attivazione, da parte del Ministero, di forme di controllo e regolamentazione dell'operato degli Enti Locali, si evidenzia come il rapporto con le Regioni sia stato, sinora, caratterizzato da conflittualità.

Tuttavia nell'interesse della salvaguardia dei valori ambientali e dei relativi contesti, è stato necessario ricorrere a forme di mediazione che consentissero di mantenere aperto un dialogo di per sé difficile, per la posizione assunta dagli Enti locali nei confronti del Ministero, della sua azione di controllo, del suo potere di sostituzione nel caso di inerzia dei soggetti interessati

Per quanto concerne gli altri settori afferenti l'attività istituzionale dell'Ufficio Centrale (tutela archeologica, monumentale, promozione culturale etc.) la Corte ha preso atto degli elementi e dati conoscitivi forniti da questa Amministrazione.

In sintesi si rileva che l'Organo di controllo ha riscontrato come l'aumento degli impegni e dei pagamenti, relativi all'anno 1993, anche rapportato a passati esercizi finanziari, ha costituito "una percentuale estremamente contenuta, ma significativa, della tendenza ad un miglioramento della capacità gestionale dell'Amministrazione, in ciò positivamente coadiuvata da strumenti programmatici..... che l'hanno correttamente indirizzata verso interventi non solo episodici o dettati dall'emergenza, ma strumentati e convergenti verso una maggiore razionalizzazione degli investimenti nel settore", unitamente ad "una forte tendenza all'innovazione anche mediante l'utilizzazione massiccia... di metodologie informatiche e lo sforzo di adeguarsi, ad es. nel settore museale ad altre realtà più dinamiche e redditizie non solo in termini di cultura, ma di ricadute economiche" pur nel permanere di lentezze burocratiche e di uno scarso collegamento operativo tra le varie branche in cui si articola l'Amministrazione periferica.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Premesso che l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, le cui competenze istituzionali risultano specificate dagli artt. 2, 28 e 34 della legge 31.12.1982, n. 979, e dall'art. 2 lett. b) della legge 28.2.1992 n. 220, doveva essere trasferito al Ministero dell'Ambiente nella pienezza delle sue funzioni, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 537, si precisa che l'innovazione organizzativa cui si fa menzione nella premessa della "Relazione" di fatto smembra l'Ispettorato quale centro unico di comando per il governo del mare voluto dal legislatore con le leggi sopra citate. L'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, che il legislatore ha configurato quale componente della Protezione Civile sul mare, doveva avvalersi delle Capitanerie di Porto per supporto operativo e, a tal fine, l'art. 37 della legge 31.12.1982, n. 979, ha precisato il contingente di militari da assumersi per svolgere attività specifica in applicazione della legge sulla difesa del mare; evidentemente alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato istituito con la legge medesima.

Così come le Capitanerie di Porto hanno svolto in periferia attività per conto dei Servizi dell'ex Ministero della Marina Mercantile, esse sono state chiamate con la legge 979/82 ad assicurare sostegno per le attività in difesa del mare disposte dall'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare nelle materie della vigilanza sulle attività economiche e marittime, della ricerca e soccorso e dei servizi antinquinamento; materie il cui coordinamento, a livello locale e nazionale, è stato dal legislatore affidato all'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare. Proprio per tale ragione questo Servizio è stato

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO:
individuato quale Servizio "operativo e di intervento".

Irrisolto resta il problema dell'organizzazione periferica di questo Ispettorato Centrale che risulta attualmente trasferito al Ministero dell'Ambiente (D.I. 28.4.1994) senza periferia. Irrisolto resta, altresì, il problema delle attività e degli interventi concernenti la protezione dell'ambiente marino. In effetti sembra essere stato risolto di fatto, ma senza previsione normativa alcuna, il problema concernente le attività e gli interventi di vigilanza e di ricerca e soccorso, trasferendone il coordinamento in capo a un Organo tecnico-organizzativo quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Sulla legittimità degli atti relativi a tale soluzione lo scrivente non ha mancato di esprimere le più ampie perplessità.

Su tale questione si è ripetutamente richiamata l'attenzione dei Ministri dei Trasporti e della Navigazione e dell'Ambiente, oltreché dei Ministri della Funzione Pubblica e del Tesoro. In effetti, per quanto riguarda quest'ultimo, si pongono delicate questioni di responsabilità inerenti agli aggravii che l'erario potrà essere chiamato a sostenere a causa delle difficoltà di procedere nell'amministrazione di contratti in essere per capitoli di spesa stornati dalla Difesa del Mare, titolare dei contratti, ad altri Servizi non precisati del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Proprio al fine di eliminare "sovrapposizioni e duplicazioni" di attività, l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, per quanto riguarda le iniziative istituzionalmente previste per il monitoraggio costiero ai fini dell'osservazione della qualità delle acque marine, ha inteso coinvolgere le Regioni marittime attuando tale programma con specifiche convenzioni con le Regioni Adriatiche nel periodo 1989/92 e intende proseguire detto programma estendendolo a Sardegna, Toscana e Liguria, secondo il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato sugli schemi di convenzione.

Per quanto riguarda specificamente le considerazioni inerenti ai punti 2.3 Difesa Mare si forniscono i seguenti ragguagli.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO:
In merito al punto 2.3.1. della Relazione, concernente le osservazioni formulate sul Piano Generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento marino e di tutela dell'ambiente marino (legge 31.12.1982, n. 979), si ricorda che, ai fini dell'attuazione dell'incombenza assegnata, allo scopo di pervenire alla stesura definitiva del Piano e agli adempimenti di carattere tecnico e amministrativo, comprese le intese con le Amministrazioni statali e regionali, connesse alla sua formale presentazione al CIPE, l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare stipulava con il Consorzio Pelagos apposito atto in data 22.6.1990 rep. n. 57, avente a oggetto stesso le prestazioni di consulenza e assistenza all'Ispettorato, indispensabili per la redazione della proposta di Piano.

Il Ministro pro-tempore della Marina Mercantile, On.le Facchiano, ritenne essenziale acquisire il preventivo concerto del Ministro dell'Ambiente sullo schema di Piano elaborato prima dell'invio dello stesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al D.L. 16.12.1989 n. 418, per la successiva presentazione al CIPE.

In base a quanto contrattualmente stabilito, il Consorzio Pelagos si e' impegnato nello svolgimento delle attivita' di cui sopra a supporto di questo Ispettorato e a promuovere anche tutte quelle iniziative tese a ottenere il "placet" del Ministero dell'Ambiente sul documento di Piano, nonche' il parere delle Regioni interessate fino all'approvazione dello stesso da parte del CIPE.

Lo schema di Piano, realizzato con l'apporto delle indicazioni e dei suggerimenti del Ministero dell'Ambiente (all'uopo era stato istituito un apposito Gruppo di lavoro con D.I. 28.11.1989), e' stato approvato dalla Consulta del Mare con delibera 15.12.1992, di cui e' stata fornita formale comunicazione al Ministero dell'Ambiente.

Detto Ministero, anziche' confermare il proprio assenso, faceva pervenire informalmente un nuovo documento, edizione febbraio 1993 "Proposta di indice per la redazione del Piano Generale di Difesa del Mare e delle Coste" e "Lineamenti per la redazione del Piano stesso",

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO:
dal quale traspariva chiara l'intenzione di addivenire a una nuova impostazione del Piano da intendersi come Piano di risanamento ambientale; ben diverso da quello descritto e individuato dall'art. 1 della legge 979/82 che mira ad assicurare il governo delle attività economico-marittime nel rispetto degli ecosistemi marini.

Della questione veniva nuovamente investita la Consulta del mare che, con decisione del 13.4.1993, ebbe a deliberare di non procedere all'esame di merito del nuovo documento, in quanto il parere previsto dall'art. 1 della legge 979/82 era stato già formalmente espresso su uno schema di Piano definito e concertato; per cui in tale adempimento finale si era esaurito il compito e la prerogativa giuridica dell'Organo.

In tale situazione, anche ai fini dell'assolvimento degli impegni contrattuali assunti con il Consorzio Pelagos, lo scrivente Servizio in data 16.6.1993 ebbe a proporre all'Ufficio Legislativo del soppresso Ministero della Marina Mercantile che la questione fosse rappresentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di dirimere il conflitto di competenza con il Ministero dell'Ambiente; richiesta alla quale non è stato dato alcun seguito anche se sollecitato dallo scrivente Servizio.

Di contro, con nota del 9.8.1993, n. 2031/G, l'Ufficio di Gabinetto del soppresso Ministero della Marina Mercantile faceva pervenire l'atto di diffida e domanda di arbitrato del Consorzio Pelagos, notificato in data 4.8.1993.

In risposta alla nota suindicata, questo Ispettorato ribadiva l'impossibilità a corrispondere al Consorzio Pelagos i richiesti pagamenti delle prestazioni effettuate, in quanto le stesse non potevano ritenersi assolte in mancanza del concerto contrattualmente garantito; essendo, quella sottoscritta con il contratto, un'obbligazione di risultato.

Sulla complessa vicenda si è pronunciato a favore del Consorzio Pelagos il Collegio Arbitrale con il lodo del 2.3.1994, reso esecutivo dal decreto del Pretore di Roma del 16.5.1994, divenuto sentenza arbi-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trale n. ^{OGGETTO:} 83/14, condannando l'Amministrazione - attualmente Ministero dell'Ambiente - cui l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare e' transitato con decreto 28.4.1994 pubblicato sulla G.U. n. 200 del 27.8.1994 - al pagamento della somma di Lit 2.650.000.000 oltre agli interessi maturati e maturandi fino al saldo e alle spese, alle competenze e agli onorari successivi.

Tutto cio' premesso, questo Ispettorato, in relazione alla decisione arbitrata, ha recentemente rappresentato agli Uffici di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente che, in effetti, non tutte le prestazioni previste in contratto sono state effettuate dal Consorzio Pelagos in quanto lo stesso si era impegnato a ottenere il concerto del Ministero dell'Ambiente nella stesura del Piano; concerto mai ottenuto.

In data 13.9.1994 l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente ha fatto presente di ritenere sostanzialmente fondate le ragioni del Consorzio Pelagos, riconoscendo l'obbligo di corrispondere allo stesso la somma contrattualmente dovuta; pur condividendo la tesi di questo Ispettorato circa "l'opportunita' di riprendere con il Consorzio i rapporti per l'assistenza nella stesura del documento di Piano, definendo in tal modo anche l'oggetto della controversia".

L'utilita', infatti, di recuperare e utilizzare il documento di Piano, cosi' come e' stato redatto, trova il suo fondamento sia nella considerazione di non vanificare l'ingente costo che l'Amministrazione deve affrontare, sia perche' il Piano rappresenta comunque uno strumento di protezione ambientale, in accoglimento alle richieste dell'Amministrazione committente, nonche' per porre fine a una delicata controversia.

Per il raggiungimento di tali obiettivi sono attualmente in corso contatti con il Consorzio Pelagos che ha dimostrato piena disponibilita' a nuove intese con il Gabinetto del Ministro dell'Ambiente per riprendere, nel massimo della trasparenza, il rapporto di assistenza nella stesura del documento di Piano e per rivedere mediante transazione, ove possibile, i termini della controversia, gia' definita con

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO:
giudizio arbitrare, in modo che l'Amministrazione risulti penalizzata il meno possibile.

Non sembra, quindi, corrispondere al vero che il ritardo nella stesura del Piano sia stato, sia pur parzialmente, dovuto all'inerzia dell'Amministrazione che, fin dal 1985-1986 sollecito' le Regioni marittime, attraverso un questionario, a un'ampia collaborazione restata senza frutto o quasi. Ne' puo' ritenersi l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare in alcun modo responsabile per il "perdurante difetto di coordinamento" con l'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto (attualmente Comando Generale); non potendo esser coordinato chi non intende farsi coordinare, ma, invece, rivendicare funzioni e compiti altrui. La legge, in effetti, prevede che l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare chiamato a coordinare le attivita' di ricerca e soccorso a livello locale e nazionale, di vigilanza sulle attivita' economiche marittime e di prevenzione e controllo degli inquinamenti si avvalga delle Capitanerie di Porto, cioe' delle loro strutture e personale. La funzione di coordinamento delle Capitanerie di Porto non puo' che implicitamente comprendere poteri di indirizzo e direttiva, dovendosi ritenere sussistere la dipendenza funzionale del coordinato dal coordinante.

Nessuna attivita' autonoma aveva l'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto, ne' ha il Comando Generale delle Capitanerie di Porto nelle materie sopraindicate che, solo per quanto attiene alla ricerca e soccorso, spetta "in primis" alle singole Capitanerie di Porto; queste ultime, unita' organiche gia' dipendenti dai Servizi centrali del soppresso Ministero della Marina Mercantile.

L'affidamento a terzi di compiti della difesa del mare e' in parte dipeso dalla mancata assunzione del personale previsto dalla pianta organica dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare (art. 34 legge 979/82) o dalla sua destinazione ad altri compiti (vedi Personale da assumersi ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 della legge 979/82). Si e' cioe' preteso che un Ispettorato Centrale conducesse le attivita' di istituto senza assegnargli in periferia personale militare,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO:
così come previsto dall'art. 37 sopracitato, né personale tecnico al centro e in periferia, così come previsto dall'art. 36, né personale per la conduzione dei battelli dis inquinanti, così come specificamente previsto dall'art. 34, settimo comma della legge 979/82. Sorprende che l'Organo di controllo, in dodici anni, non abbia mai notato la carenza di personale che rendeva problematico, per non dire impossibile, l'espletamento da parte dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare dei compiti di istituto e abbia invece sostenuto "contra legem" l'assegnazione di tali compiti al personale militare, anche dove era specificamente previsto personale civile. Si è peraltro dimenticato che l'acquisizione di mezzi navali, aerei e terrestri da parte dell'Ispettorato, consegnati alle Capitanerie di Porto e, quindi, iscritti nei Registri Militari legittimava "de facto" l'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto nell'uso di tali mezzi anche a prescindere da ogni direttiva dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare. Al riguardo, fu emanata una direttiva che l'Organo di Controllo rifiutò di registrare con rilievo n. 213 e nuovamente con rilievo n. 244, assegnando al Ministro della Marina Mercantile un potere di direttiva che, di fatto, impediva all'Ispettorato il controllo sulla finalizzazione dei propri capitoli di spesa.

Così è accaduto che aerei acquistati per servizio ecologico marittimo e per il potenziamento dei servizi di ricerca e soccorso siano stati impiegati intensivamente in attività di polizia, già di pertinenza delle forze di Polizia e dei Carabinieri nonché, in alto mare, della Marina Militare e che le motovedette acquistate per rafforzare le attività di ricerca e soccorso e di vigilanza in mare e sulle aree protette marine siano state inviate in Albania con evidente distrazione d'uso rispetto alle finalità istituzionali dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare e, quindi, con oneri "prima facie" non legittimati dal Parlamento.

Per quanto attiene alla mancata utilizzazione nel corso del 1993 dei 150 miliardi messi a disposizione della legge n. 220/92 per il triennio 92-94, l'Organo di Controllo dovrebbe ben sapere (poiché a

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO:
suo tempo riferitogli ampiamente) che il programma 1993 delle iniziative della difesa mare e' stato approvato dal Ministro pro-tempore solo nel novembre di detto anno e che quello integrativo non e' stato mai approvato.

Nondimeno, talune azioni sono state ugualmente portate avanti; basti considerare la prosecuzione nell'anno delle attivita' del SI.DI.MAR. attraverso le proroghe dei contratti in corso, nonche' le rilevanti somme accreditate al Ministero della Difesa Aeronautica per contratti di manutenzione e acquisizione di parti di rispetto dei velivoli acquistati dall'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare e consegnati alle Capitanerie di Porto (circa Lit 17 miliardi). Cio', senza contare la massa degli accreditamenti fatti per la manutenzione dei battelli costieri in uso alle stesse Capitanerie (come precisato successivamente) e per la manutenzione delle unita' di vigilanza Classe 400, acquistate sempre dall'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare.

Circa il mancato avvio della gara europea per l'acquisto di battelli speciali da utilizzare a fini di monitoraggio delle acque e raccolta di materiale inquinante, da quanto sopra espresso si evince come tale critica sia priva di fondamento. In effetti, non essendo mai stati avviati da parte dei competenti Uffici del Ministero della Marina Mercantile i concorsi per l'assunzione del personale marittimo previsto dall'art. 34 della legge 979/82, l'acquisizione in proprieta' dei battelli non avrebbe avuto alcun senso logico; ne' gli stessi potevano essere affidati in gestione alle Capitanerie di Porto, non rientrando l'attivita' di disinquinamento tra i compiti istituzionali del personale di detto Corpo.

L'esperimento a suo tempo fatto, in via eccezionale, di affidare alle Capitanerie i 20 battelli disinquinanti costieri a suo tempo acquisiti dal Ministero (Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti e non Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare) hanno dato, com'e' noto, risultati assai deludenti in termini di efficace impiego operativo degli stessi.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO:
E' inesatto sostenere che nel programma delle iniziative dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare figuri "Il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di Porto" (pag. 35).

Va chiarito, una volta per tutte, che il relativo capitolo di spesa e' stato sempre gestito del tutto autonomamente dall'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto, neanche, per quanto risulta, di intesa con la Direzione Generale AA.GG. e Personale e, mai, nel rispetto delle indicazioni della legge 31.12.1982, n. 979. A sostegno di quest'ultima osservazione, basti rilevare che, a dodici anni di distanza dall'emanazione della legge sulla difesa del mare e nonostante i ripetuti rifinanziamenti di detto programma, non sono state realizzate tutte le sedi dei Centri Operativi Periferici della Difesa del Mare (art. 3 legge 979/82), ne' alcuna infrastruttura nelle aree destinate a riserva marina per attivita' di gestione e di vigilanza. Anzi, tali infrastrutture logistico-operative non sono state realizzate financo nelle istituite riserve marine, determinando, quindi, un'effettiva impossibilita' di gestione diretta e il ricorso a terzi per tali finalita'. Che le Capitanerie di Porto sedi di riserva marina non avessero ottenuto dall'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto le infrastrutture e il personale necessari alla bisogna indusse lo scrivente a sostenere l'opportunita' che anche la vigilanza nelle aree di riserva fosse affidata a guardie giurate, non garantendo, il Corpo, tale essenziale servizio. Il Parlamento, tuttavia, in occasione dell'emanazione della legge quadro sui parchi, ha inteso ribadire il compito istituzionale della vigilanza sulle aree marine protette in capo alle Capitanerie di Porto, nonostante le gravi critiche sulle medesime piovute da parte delle associazioni ambientaliste.

Circa la progettazione, costruzione e gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e acque di zavorra e di lavaggio di navi petroliere e chimichiere, si osserva che i relativi stanziamenti previsti dall'art. 8 della legge 28.2.1992, n. 220, pari a 90 miliardi nel triennio 1992-1994, non hanno trovato sinora conseguente capacita'

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO:
di spesa in quanto per gli impianti di Livorno e Trieste, per i quali già esistono progetti esecutivi, ai sensi della citata legge n. 220/92 e' pregiudiziale l'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale; tuttora in fase di definizione. Laddove favorevolmente espedita la procedura, potra' procedersi alla stipula e all'approvazione dei necessari atti aggiuntivi con gli Enti portuali interessati, comprensivi del quadro economico di spesa, dell'entita' del contributo da porre a carico dello Stato, nonche' delle modalita' di gestione degli impianti stessi.

Circa il Punto 2.3.2. "Interventi urgenti a tutela della balneabilita'" legge 19.3.1990 n. 57, art. 1 comma 2 lettera b), si fa presente che tale materia e' stata trattata direttamente dal Gabinetto dei Ministri pro-tempore della Marina Mercantile tramite un "Commissario ad acta". Non si e' pertanto in grado di fornire alcun elemento per gli anni 1990, 1991 e 1992. Per quanto attiene al 1993, nessuna determinazione e' stata assunta dall'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare se non su esplicita delibera dell'Autorita' per l'Adriatico.